



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA

**IL LATITANTE E LE INTERCETTAZIONI FINALIZZATE ALLA
SUA RICERCA**

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Livia Giuliani

Correlatore:

Tesi di laurea di

Beatrice Borrini

Matr. 489124

Anno accademico 2025/2026

*Il coraggio non è semplicemente una delle virtù, ma
la forma di ogni virtù quando giunge alla prova,
vale a dire, nel punto della più alta realtà.*

C. S. Lewis

INDICE

PARTE PRIMA

LA LATITANZA NELLA SUA DIMENSIONE STATICA

CAPITOLO I

PROFILI INTRODUTTIVI ED EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA LATITANZA

1. Definizione e tappe storico-evolutive dell'istituto..... 6
2. (segue) la forte connotazione ribellistica della latitanza nel codice Rocco e il parziale affievolimento operato dal legislatore del 1988..... 16
3. Riflessioni sulla latitanza nella prospettiva dei principi e delle garanzie che regolano il giusto processo..... 19
4. Diverse interpretazioni dottrinali circa la natura della latitanza..... 23

CAPITOLO II

LA NOZIONE PROCESSUALE DI LATITANZA

1. La latitanza ai sensi dell'art. 296 del vigente codice di procedura penale..... 33
2. Gli elementi costitutivi della latitanza..... 36
3. (segue) l'elemento soggettivo e i problemi che ruotano attorno alla sua configurazione..... 40
4. La rilevanza della nozione di latitanza anche nella dimensione penalistica..... 46

CAPITOLO III

LA LATITANZA IN RAPPORTO AD ALTRI ISTITUTI CONTIGUI

1. Latitanza e irreperibilità..... 56
2. Latitanza e contumacia..... 62
3. Latitanza e assenza..... 69
4. Latitanza ed evasione..... 84

PARTE SECONDA

LA LATITANZA NELLA SUA DIMENSIONE DINAMICA

CAPITOLO I

L'ACCERTAMENTO DELLA LATITANZA

1. L'esecuzione del provvedimento coercitivo e le ricerche disposte ai fini della medesima..... 89
2. (segue) il controverso tema delle ricerche all'estero del latitante e la pronuncia delle Sezioni Unite sul punto..... 94
3. Il ricorso alle intercettazioni per la ricerca dei latitanti..... 99
4. (segue) il dibattito tra giurisprudenza e dottrina circa l'utilizzabilità in chiave probatoria dei risultati delle captazioni..... 110
5. La redazione del verbale di vane ricerche..... 119
6. L'emissione del provvedimento dichiarativo della latitanza..... 121

CAPITOLO II

GLI EFFETTI DELLA LATITANZA

1. Premessa..... 126
2. La notificazione degli atti all'imputato latitante e il ruolo svolto dal difensore..... 128
3. La tutela del latitante nel procedimento cautelare..... 144
4. La tutela del latitante nel processo celebrato in sua assenza: i rimedi restitutori..... 153

CAPITOLO III

LA CESSAZIONE DELLA LATITANZA

1. (Premessa) la durata della latitanza..... 159
2. La revoca e la sostituzione della misura cautelare..... 161
3. La perdita di efficacia del provvedimento coercitivo..... 163
4. La cessazione della latitanza nell'ottica del codice penale: l'estinzione del reato o della pena..... 170
5. L'arresto e la spontanea costituzione..... 174

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA..... 177

PARTE PRIMA

LA LATITANZA NELLA SUA DIMENSIONE STATICA

CAPITOLO I

PROFILI INTRODUTTIVI ED EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA LATITANZA

1. Definizione e tappe storico-evolutive dell'istituto

Secondo il diritto processuale penale italiano, il latitante viene definito come colui che si sottrae volontariamente all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale restrittivo della libertà personale, come ad esempio un ordine di custodia cautelare, un mandato di arresto o, addirittura, una condanna definitiva. Si tratta di un soggetto che versa in una condizione specifica riconosciuta formalmente dall'ordinamento, che va ben oltre il concetto di semplice "ricercato".

Da sempre, la latitanza viene collegata alla volontà consapevole di sottrarsi alla giustizia e l'essere "latitante" è emblema della sfida tra lo Stato e chi sceglie di vivere nascondendosi, come accade soprattutto nell'ambito della criminalità organizzata¹.

Per meglio comprendere questi aspetti, è fondamentale partire da un'analisi delle regole che nel corso dei secoli si sono succedute in tema di latitanza, così da ottenere un affresco storico dell'istituto che permetta poi di delineare le ragioni che hanno ispirato le vigenti disposizioni legislative in materia.

¹ Basti pensare ad esponenti mafiosi come Totò Riina, Bernardo Provenzano o Matteo Messina Denaro, che hanno fatto della latitanza la propria strategia di sopravvivenza e di dominio. Per anni, hanno diretto affari criminali senza mai comparire in pubblico, protetti da una rete di favoreggiatori, parenti e complici che ne garantivano spostamenti, comunicazioni e copertura. La latitanza, in tali casi, si è evoluta da scelta individuale a struttura collettiva e le cosche hanno costruito intorno ai loro capi un sistema di protezione che rendeva la loro cattura un'impresa titanica. La cattura di questi uomini non ha avuto solo valore giudiziario: ogni arresto ha rappresentato una ferita simbolica al cuore delle organizzazioni mafiose, dimostrando che anche le ombre più lunghe possono essere riportate alla luce. Tuttavia, la latitanza dei boss mafiosi continua a evocare il senso di una sfida eterna tra Stato e crimine, un duello in cui la pazienza, la strategia e l'attesa diventano armi decisive (*Latitanza*, in <https://it.wikipedia.org>, 2026).

Le principali fasi storiche, dalle quali emerge il differente trattamento di chi intendeva sottrarsi agli ordini del potere giudiziario, si possono classificare in quattro distinti periodi: partendo dall'Antica Roma, si passa per il Medioevo fino ad arrivare alle codificazioni dell'Italia preunitaria, concludendo con il codice Rocco, che ha preceduto l'attuale codice di rito².

Tuttavia, prima di procedere nell'*excursus* storico, è opportuno precisare che la latitanza ha condiviso una comune disciplina legislativa con l'istituto della contumacia fino al secolo scorso³, per via delle fonti più risalenti che non distinguevano tra sottrazione al potere coercitivo, che caratterizza la prima, e mancata comparizione in giudizio, che attiene al secondo⁴; infatti, è stata proprio tale distinzione introdotta in epoca moderna ad aver attribuito autonomia concettuale alla contumacia rispetto alla latitanza. L'indagine sul punto trova origine nella situazione di una persona che, invitata a comparire dinanzi ad un giudice ovvero destinataria di un provvedimento limitativo della sua libertà personale, decide di obbedire, così determinando l'assenza del protagonista dalla scena processuale, nonché la vanificazione della pretesa coercitiva.

Dopo aver chiarito i punti di contatto della contumacia con la latitanza, è ora possibile addentrarsi nel percorso evolutivo di questo fenomeno giuridico. Fin dai tempi dell'Antica Roma⁵, la contumacia era considerata essa stessa un atto di

² Sul punto, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, Cedam, 2015, p. 10.

³ Come notato da V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. IV, Utet, 1931, p. 379, la contumacia, storicamente intesa come sinonimo di latitanza, fu sempre oggetto di studi particolari da parte dei legislatori, i quali, tuttavia, sebbene si approcciassero ad essa in maniera "vendicativa", non ebbero realmente chiaro e completo il concetto dei fini della giustizia penale.

⁴ Come osserva G. FOSCHINI, *La latitanza*, Giuffrè, 1943, p. 4, ciò che interessava era esclusivamente l'elemento dell'assenza dell'imputato nel procedimento, visto come menomazione del diritto di difesa e non come impedimento dell'esercizio della giurisdizione, essendo irrilevante la volontaria sottrazione dello stesso al potere coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto, secondo l'autore, la nozione di latitanza, più che assorbita, fu sostituita da quella di contumacia, restando in ogni caso la sovrapposizione tra i due concetti.

⁵ Va precisato che l'istituto della contumacia si colloca originariamente sul versante civilistico: nel processo romano *per formulas*, il debitore-convenuto era obbligato giuridicamente alla *in ius vocatio*, per cui, qualora vi si fosse sottratto, pativa la *missio in bona* nella fase *in iure*, mentre, nella fase *apud iudicem*, dall'assenza ingiustificata scaturiva la perdita della lite. Dunque, come per il processo civile, così per quello penale, la latitanza non si distingueva dalla contumacia, in virtù della relativa nozione che era data dal fatto di sfuggire alla *in ius vocatio*, il che ostacolava fondamentalmente la determinazione del processo, con la conseguente necessità di sollecitare la costituzione del reo con tutti i mezzi disponibili (GIUS. SABATINI, *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, Utet, 1956, p. 209).

ribellione all'autorità, venendo così punita come un delitto, per cui l'accusato che si sottraeva al processo criminale, rendendosi di fatto un ricercato, e non si costituiva entro un anno dalla pubblicazione degli editti emanati per la sua ricerca e cattura, incorreva nell'*infamia* (o *ignominia*)⁶ e in una possibile confisca dei beni.

Inoltre, si inseriva in questo contesto la peculiare figura dell'escusatore, ossia colui che veniva chiamato a dimostrare la sussistenza di un legittimo impedimento che non aveva permesso all'accusato di presentarsi davanti al giudice, dovendosi però limitare ad esporre i soli motivi della mancata comparsa del reo, senza entrare nel merito della causa principale; se la scusante fosse stata ritenuta legittima, all'accusato sarebbe stata accordata una dilazione per comparire⁷.

Tuttavia, nel diritto romano, a differenza di quello intermedio appena successivo, il processo seguiva il modello accusatorio e nell'inquadrare la contumacia non si teneva conto del giudizio di accertamento della responsabilità del reo; pertanto, una volta dichiarata la medesima, non si procedeva oltre, cosicché l'assente rimaneva senza condanna.

In realtà, va comunque ricordato che le concezioni sul punto sono sempre state mutevoli e talvolta contraddittorie, non potendo escludersi in via assoluta che l'ordinamento romano potesse essere annoverato tra gli ordinamenti che sanzionavano il contumace⁸.

Il periodo che va dal Medioevo al secolo XVIII è noto, invece, per l'estremo rigore con cui veniva trattata la contumacia, a causa dell'influenza delle legislazioni barbariche sul processo contro l'assente. Più precisamente, la mancata

⁶ L'*infamia* (o *ignominia* in latino) era una condizione di grave disonore e perdita della reputazione pubblica, che comportava sanzioni giuridiche e limitazioni dei diritti civili, come la perdita del diritto di voto o di ricoprire cariche pubbliche, colpendo chi commetteva reati infamanti, esercitava mestieri considerati ignobili o subiva condanne per immoralità.

⁷ G. UBERTIS, in *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, Giuffrè, 1984, p. 23, rammenta che anche in epoche successive a quella romana, precisamente nel Codice di procedura penale italiano del 1865, era prevista la possibilità per il giudice, su istanza dell'imputato, dei suoi parenti o amici, di concedere all'accusato una dilazione, con conseguente ritardo nella presentazione in giudizio, sulla base di un impedimento legittimo. Inoltre, V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale*, cit., p. 395, precisa che l'istituto in esame era più che altro volto a giustificare la contumacia e non a difendere dall'imputazione.

⁸ In tal senso, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 15.

comparizione dell'accusato dinanzi al giudice, a seguito della citazione a giudizio, assunse inizialmente il valore di indizio di reità, per poi divenire elemento di prova assoluta della colpevolezza, non ammettendo prova contraria. Il contumace veniva letteralmente perseguitato ed era condannato ad un destino crudele, in quanto andava incontro alla pena di morte, che veniva eseguita pubblicamente, permettendo a chiunque di metterla in atto nelle forme e nei modi più feroci. Del tutto inutile era costituirsi volontariamente nelle mani della giustizia, poiché ciò agevolava semplicemente il riconoscimento dell'identità della persona, senza speranza per quest'ultima di salvarsi la vita.

Dunque, nell'ambito del processo medievale, di chiaro stampo inquisitorio, la mancata presenza dell'imputato era considerata alla stregua di un'implicita ammissione di colpevolezza e comportava la conseguente messa al bando del contumace (il cd. "bandito"), così da sollecitarne la presenza; la condanna successiva lo rendeva poi un "fuorilegge"⁹, «contro il quale ogni forma di persecuzione e perfino l'uccisione da parte del privato era ammessa»¹⁰.

A titolo informativo, va ricordato che esistevano anche altre misure tipiche a cui si ricorreva per contrastare il fenomeno della contumacia, che dal diritto intermedio si sono protrate, seppur con differenti forme di applicazione, nei secoli successivi: l'istruzione segretissima¹¹, l'annotazione del nome del latitante in un

⁹ Il fuorilegge era colui che decideva di sottrarsi all'autorità giudiziaria, compiendo un atto di ribellione che si traduceva nella volontà di non riconoscere l'autorità sociale e lo portava, di conseguenza, ad essere spogliato di ogni protezione e difesa, lasciandolo in balia dei suoi nemici.

¹⁰ L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. IV Agg., 2006, p. 1. Sul punto, G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 356, evidenzia che anche la legislazione degli anni '30 ammetteva un'intensa persecuzione del latitante attraverso il ricorso all'uso di armi per vincere una resistenza o per superare ostacoli nell'attività di ricerca, come quello di non introdursi nelle abitazioni per eseguire mandati o perquisizioni finalizzate ad eseguire un arresto un'ora prima dell'alba ovvero un'ora dopo il tramonto. Tutt'ora, l'art. 53 c.p. prevede l'utilizzo di armi per vincere una resistenza in cui potrebbe concretizzarsi la fuga del latitante e il combinato disposto degli artt. 247 e 251, comma 2, c.p.p. consente l'esecuzione delle suddette perquisizioni, derogando ai limiti temporali sanciti dall'art. 251, comma 1, c.p.p.

¹¹ È G. FOSCHINI, in *Latitanza*, cit., p. 3, a spiegare in breve di cosa si trattasse: dato che i delinquenti, spesso, si rendevano latitanti con l'obiettivo di poter ritornare se il fatto illecito commesso non fosse stato scoperto, l'art. 48 della *Constitutio criminalis Theresiana* del 1796, a cui rimanda l'autore, prescriveva che il giudice dovesse procedere ad istruzione con massima prudenza e segretezza, così da impedire che il reo, conscio dell'esistenza del procedimento, rinunciaste a fare ritorno.

registro di volta in volta aggiornato e la dichiarazione di pubblico nemico¹², il sequestro del patrimonio, le pene applicate ai familiari del latitante e, nel caso di cattura, il ricorso allo strumento della tortura.

L'avvento della Rivoluzione francese e del movimento illuminista¹³ condusse ad un'innovativa impostazione teorica del giudizio contumaciale, grazie alle nuove ideologie sempre più garantiste che iniziavano a mettere in discussione la teoria di matrice inquisitoria che considerava la contumacia sullo stesso piano della confessione.

Invero, il percorso di liberazione dai connotati sanzionatori che hanno per secoli marchiato il procedimento contumaciale risulta ancora lontano.

In Italia, il Codice di procedura penale parmense, il Regolamento di procedura criminale dello Stato pontificio, il Regolamento di procedura penale toscano, il Codice di procedura criminale estense e il Codice delle Due Sicilie, nonostante l'eliminazione delle previsioni più severe, continuavano a negare la difesa al contumace, addirittura con il divieto, in alcuni casi, di poter dare prova della sua innocenza, salvo poi concedergli rimedi che rendevano la sentenza emessa al termine del giudizio un nulla di fatto¹⁴.

Al principio dell'epoca unitaria, la frammentazione politica aveva influenzato in modo sostanziale il panorama giuridico italiano, che inevitabilmente si ripercuoteva anche sul piano normativo, portando con sé gli strascichi degli anni di transizione dagli Stati regionali alla creazione di uno Stato nazionale.

Tendenzialmente, il sistema processuale penale era ancora impregnato di ostilità nei confronti del contumace e, difatti, il primo codice di procedura penale dell'Italia Unita del 1865 riservava all'imputato assente misure processuali di estremo rigore inquisitorio, trattando il giudizio *in absentia* nell'ottica di una quasi

¹² Secondo l'antico Codice di procedura per il Regno delle Due Sicilie, si prevedeva che per i reati più gravi, a fronte della mancata comparizione o cattura dell'accusato, si procedesse alla sua annotazione nell'albo dei rei assenti, la quale comportava per il reo l'essere esule da tutto il territorio del regno.

¹³ I nuovi approdi in materia vengono collegati al movimento illuminista da G. UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., p. 3.

¹⁴ Relativamente alla trattazione del processo contumaciale nei codici preunitari, si veda P. MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, Giuffrè, 1997, p. 1 ss.

totale esclusione del diritto di difesa dell'imputato non comparso, con conseguenze irrimediabili sulla sua posizione processuale¹⁵.

La condizione necessaria all'instaurazione del giudizio contumaciale, si badi bene, rivolto ai soli imputati liberi, si identificava nella mancata comparizione dell'imputato, ritualmente citato, che non fosse determinata da legittimo impedimento. Tuttavia, la reazione dell'ordinamento alla mancata costituzione dell'imputato si diversificava a seconda del tipo di rito da instaurarsi, così distinguendosi il rito dinanzi alla pretura e al tribunale¹⁶ dal rito dinanzi alla Corte d'assise¹⁷.

Sostanzialmente, la disciplina dei primi due riti era simile, mentre quella dei giudizi della Corte d'assise si differenziava per peculiarità di forme¹⁸. Volendosi concentrare su quest'ultima, va innanzitutto sottolineato che le relative disposizioni facevano riferimento specificamente al soggetto che si sottraeva ad un provvedimento coercitivo emesso nei suoi confronti, per cui è facile intuire che

¹⁵ Sul codice del 1865, anche per considerazioni critiche sull'impostazione di fondo della disciplina, si rimanda a V. MANZINI, *Manuale di procedura penale italiana*, Fratelli Bocca Editori, 1912, p. 668, il quale pone in evidenza che la caratteristica del dibattimento in contumacia era l'esclusione del contraddittorio, che alterava l'ordinario contenuto formale del processo penale ed era attuata mediante l'esclusione delle discolpe e del difensore.

¹⁶ S. QUATTROCOLO, voce *Contumacia*, in *Enc. dir. (dir. proc. pen.)*, Annali, vol. II, Giuffrè, 2008, p. 136, afferma che, nei giudizi innanzi al pretore e al tribunale, era la mancata presentazione dell'imputato nel giorno e nell'ora stabiliti, senza la sussistenza di un legittimo impedimento, a dar luogo al giudizio contumaciale, nel quale erano escluse la partecipazione del difensore, dei testimoni, dei periti, e la ricevibilità dei documenti. Inoltre, la sentenza di condanna era sempre passibile di passaggio in giudicato, salvo impugnazione della stessa da parte dell'interessato. Tra i rimedi restitutori, esperibili alternativamente, erano annoverati l'appello, per le condanne maggiormente afflittive, e l'opposizione, contro le condanne inappellabili.

¹⁷ S. QUATTROCOLO, voce *Contumacia*, cit., p. 136, specifica che «nel rito davanti alla Corte d'assise, i presupposti della declaratoria di contumacia, a seconda del tipo di reato, consistevano nell'impossibilità di eseguire l'ordine di carcerazione contenuto nella sentenza di rinvio a giudizio o nella mancata osservanza dell'ordine di presentarsi entro cinque giorni al presidente della corte, contenuto sempre nella medesima sentenza. Dal verificarsi di tali presupposti discendeva la pronuncia dell'ordinanza di contumacia, che riconosceva all'imputato un ulteriore breve termine per comparire. Decorso invano tale termine, si svolgeva una sorta di fase preparatoria, sempre senza partecipazione del difensore, durante la quale l'imputato poteva tentare di discolparsi provando la propria minore età o la sussistenza di un legittimo impedimento. Il giudizio effettivo, però, si strutturava in due fasi: una "segreta", finalizzata alla valutazione degli esiti dell'istruttoria scritta, e quella successiva, detta "di merito", che aveva luogo davanti al pubblico, con esclusione dei giurati, ma con la possibile partecipazione di soggetti in rappresentanza al contumace, e si concludeva con sentenza in camera di consiglio».

¹⁸ P. MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, cit., p. 31.

la latitanza non era ancora vista come autonoma rispetto alla nozione onnicomprensiva di contumacia¹⁹.

Spiegando brevemente come si svolgeva il giudizio, nel momento in cui, dopo una sentenza di accusa, non fosse stato possibile arrestare l'accusato o lo stesso non si fosse costituito in carcere entro dieci giorni dalla notifica di tale atto, ovvero fosse riuscito ad evadere in seguito alla costituzione o all'arresto, il presidente della Corte avrebbe dovuto emettere un'ordinanza di ingiunzione a presentarsi entro il termine di dieci giorni²⁰; trascorso quest'ultimo, si sarebbe proceduto con la forma del giudizio contumaciale, caratterizzato dall'assenza del difensore e da una deliberazione in camera di consiglio senza intervento dei giurati²¹.

Per controbilanciare questa forte limitazione dei diritti di difesa dell'imputato, al condannato ad una pena "criminale" (ergastolo, interdizione perpetua dai pubblici uffici, reclusione superiore a tre anni) che si fosse spontaneamente costituito in carcere o fosse stato catturato antecedentemente alla prescrizione della pena, sarebbe stato concesso di essere sentito nel merito della causa, portando le proprie difese, come se non fosse mai stato contumace, e la sentenza pronunciata nei suoi confronti sarebbe stata considerata come non avvenuta, così da procedere a un nuovo giudizio nella forma ordinaria²².

In ogni caso, la posizione dell'imputato sottoposto a mandato di cattura rimasto ineseguito restava limitata nel riconoscimento di diritti e garanzie processuali, come mostrava, ad esempio, l'art. 106 c.p.p. 1865, il quale impediva

¹⁹ Pertanto, la mancata comparizione in giudizio dell'imputato libero non era considerata diversamente da quella dell'imputato destinatario di un provvedimento coercitivo.

²⁰ Secondo V. MANZINI, *Manuale di procedura penale italiana*, cit., p. 671, si trattava di formalità volte semplicemente a far comparire l'accusato, peraltro non previste nel progetto di codice del 1911, perché spesso nuocevano alla celerità del giudizio senza raggiungere alcun esito.

²¹ Caratteristica essenziale del dibattimento in contumacia era, quindi, l'assenza del contraddittorio, che si concretizzava sostanzialmente nell'esclusione delle discolpe e del difensore, così da danneggiare la stessa giustizia per via del fatto che l'eventuale condanna di un contumace indifeso e incolpevole comportava l'impunità degli effettivi colpevoli (V. MANZINI, *Manuale di procedura penale italiana*, cit., p. 394).

²² Tale rimedio prendeva il nome di "purgazione" della contumacia ed era affiancato a quello dell'opposizione (così, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 24).

al latitante di controquerelare, ossia reagire alle accuse del suo querelante, fino al momento che non si fosse costituito in carcere²³.

Il complicato assetto codicistico finora descritto, ma soprattutto le ideologie di fondo che lo avevano ispirato, portò ad un dibattito culturale²⁴ sull'attuazione di una riforma del giudizio contumaciale che ebbe come esito l'introduzione di un nuovo codice di rito nel 1913²⁵. La volontà era quella di abbandonare le limitazioni alle garanzie difensive e ai poteri probatori dell'imputato, ma ancora non si giunse ad espungere definitivamente questo tipo di giudizio dall'ordinamento processuale²⁶.

Pertanto, la soluzione adottata dall'innovativo codice ammetteva la facoltà di difesa tecnica del contumace²⁷, dando finalmente valore al contraddittorio, ma, allo stesso tempo, limitava la prova, escludendo, da un lato, il diritto di produrre prove a propria discolpa, e, dall'altro, restringendo il potere discrezionale del giudice, così da non poter ammettere prove testimoniali a favore dell'imputato²⁸. Inoltre, al contumace era preclusa la concessione dell'allora chiamata "condanna condizionale", corrispondente all'attuale sospensione condizionale della pena, e del codice del 1865 sono stati assimilati i rimedi dell'opposizione e della purgazione contumaciale²⁹.

²³ Secondo C. BALDI, *Guida alle istruttorie penali*, Fratelli Bocca Editori, 1911, p. 218, il fatto che il contumace non avesse diritto di difendersi rappresentava una logica conseguenza del sistema della legge procedurale.

²⁴ S. QUATTROCOLO, voce *Contumacia*, cit., p. 136, spiega che il dibattito prese le mosse dall'esigenza di superare l'approccio fortemente sanzionatorio della contumacia, arrivando persino a lambire le idee più garantistiche che proponevano di estendere al processo contumaciale la completezza del contraddittorio dibattimentale.

²⁵ G. UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., p. 40.

²⁶ G. UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., p. 57.

²⁷ All'imputato non comparso rimaneva comunque riservato un trattamento particolare, per evitare di agevolare la posizione di colui che, pur in buona fede, avesse ommesso di presentarsi davanti al giudice per la risoluzione del caso in cui era coinvolto, perlomeno fino a quando l'astensione dal giudizio non sarebbe stata considerata come un diritto dell'imputato a tutti gli effetti (S. QUATTROCOLO, voce *Contumacia*, cit., pp. 136 e 137).

²⁸ In tema, G. UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, cit., p. 59, che evidenzia come la legittimità costituzionale dell'art. 473 c.p.p. del 1913, il quale prevedeva tali limitazioni, fosse stata messa in discussione, e C. PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, Giuffrè, 2010, p. 3, secondo cui tali previsioni dimostravano che nel codice di rito del 1913 prevalesse ancora l'idea che la scelta dell'imputato di rendersi contumace fosse da condannare.

²⁹ Per la descrizione dei rimedi, si rimanda a P. MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, cit., p. 125.

In seguito al vano tentativo del codice del 1913 di rielaborare la materia, il legislatore del 1930 si trovò di fronte a due alternative: mantenere intatta la secolare disciplina del giudizio contumaciale e proseguirne la trattazione, oppure compiere una completa rivisitazione dell'istituto.

Nei precedenti sistemi processuali si era creata un'inevitabile contraddizione, causata dal tentativo di escludere reazioni punitive dell'ordinamento nei confronti del contumace e, contestualmente, di limitarne il diritto alla prova e quello di difesa, rendendo il processo una vera e propria farsa. In aggiunta, va ricordato che, qualora il contumace si fosse volontariamente presentato o fosse stato arrestato successivamente, le decisioni rese al termine di simili giudizi erano spesso destinate a divenire un mero precedente storico. Tutto ciò non permetteva al legislatore di estinguere facilmente il consolidato pregiudizio che equiparava la contumacia ad un indizio di colpevolezza.

In questa prospettiva, assumeva un ruolo centrale la problematica relativa al bilanciamento di interessi tra il voler reprimere il fatto criminoso e il salvaguardare il diritto di difesa dell'imputato: se l'assenza di quest'ultimo non poteva paralizzare il corso della giustizia, allo stesso modo il sistema giudiziario non poteva dismettere totalmente l'insieme di garanzie e diritti posti a tutela della sua posizione.

Fu quindi riformato il procedimento contumaciale mediante l'eliminazione delle restrizioni codicistiche, in maniera tale da mettere sullo stesso piano la condizione di colui che non si presentava in giudizio e quella dell'imputato presente³⁰, per cui gli ostacoli all'esercizio del diritto di difesa derivavano

³⁰ Sul punto, V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale*, cit., p. 381, secondo il quale «nel nostro ordinamento processuale, l'istituto della contumacia ha perduto ogni carattere di reazione punitiva contro la renitenza dell'imputato agli ordini della giustizia. Quest'ultima rimane ugualmente imparziale ed obiettiva indagatrice della verità nei riguardi del contumace, che deve essere rappresentato dal difensore per ogni effetto. Sarebbe irrazionale che lo Stato, per reagire contro la detta renitenza, esponesse la giustizia, con insidiose restrizioni, a fallire il proprio scopo; ma, d'altra parte, è manifesto che il malvolere dell'imputato non deve poter paralizzare la funzione giurisdizionale penale. Quando lo Stato ha posto in grado l'imputato di poter presentarsi al dibattimento, ha fatto quanto è richiesto dalla ragione per legittimare il giudizio. Se l'imputato non vuole presentarsi, il giudizio stesso deve seguire ugualmente, e peggio per il renitente se la sua assenza può rendere meno informata ed efficace la sua difesa». Tuttavia, come ha fatto S. QUATTROCOLO, voce *Contumacia*, cit., p. 138, va precisato che se, da un lato, non era più prevista alcuna sanzione né diretta (come prevedeva la tradizione antica), né indiretta (nelle forme della limitazione

esclusivamente dalla scelta personale dell'imputato di non collaborare. È proprio in questo panorama rivoluzionario che si colloca la definitiva scissione, sia a livello concettuale che giuridico, della contumacia dalla latitanza, due istituti che, pur mostrando alcuni punti di contatto nella prassi giudiziaria, acquisiscono caratteristiche del tutto diverse³¹.

Come già noto, la contumacia concerneva la mancata presenza dell'imputato nel giudizio che si svolgeva nei suoi confronti, senza che fosse fatto valere un legittimo impedimento, mentre la latitanza era la condizione in cui versava un soggetto che si sottraeva ad un provvedimento coercitivo e dalla quale discendevano tutte quelle reazioni di riprovazione scaturite dalla renitenza agli ordini della giustizia. Con riferimento a quest'ultima, infatti, il codice del 1930, conosciuto anche come il codice Rocco dal nome del Ministro di Grazia e Giustizia che ne curò la redazione durante il governo di Benito Mussolini, conteneva una serie di previsioni finalizzate a colpire colui che decideva di darsi alla fuga³², mettendo in risalto la svolta epocale compiuta dal legislatore nel trasferire il disfavore con cui era vista la posizione di colui che non partecipava al processo alla sola posizione di chi, reagendo alla restrizione della libertà personale, commetteva un reale gesto di ribellione verso le autorità³³.

del diritto di difesa e delle facoltà in materia probatoria, o dell'esclusione di benefici, quali la sospensione condizionale della pena), dall'altro, nessuna deroga era più concessa alla stabilità nel tempo della sentenza contumaciale, essendo stati aboliti i rimedi della purgazione e dell'opposizione. Infatti, se l'obiettivo del legislatore del 1930 pareva essere quello di impedire che il rifiuto dell'imputato di partecipare al processo paralizzasse le esigenze di giustizia e, al contempo, di garantire il diritto alla difesa, il bilanciamento tra questi due interessi contrapposti si mostrava marcatamente a favore del primo.

³¹ Più approfonditamente, *infra*, cap. III, par. 2, parte prima.

³² A titolo esemplificativo: l'art. 136 c.p.p. del 1930 disponeva il divieto per l'imputato latitante di servirsi di procura speciale per il compimento di atti processuali, quale misura coercitiva che, privando il soggetto della possibilità di esercitare, sia anche mediatamente, i diritti e le facoltà processualmente riconosciuti, ne stimolava l'interesse alla costituzione in carcere (G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., pp. 197 – 198); in tema di impugnazioni, invece, ai sensi degli artt. 210 e 535 (relativo al ricorso per cassazione) c.p.p. del 1930, l'impugnazione veniva considerata inammissibile qualora il latitante non si fosse costituito in carcere anteriormente al giorno fissato per il giudizio sulla medesima. Si trattava di una delle conseguenze più gravi riconosciute alla latitanza (G. FOSCHINI, *op. cit.*, pp. 298 e 315).

³³ Con il codice Rocco, era finalmente scomparso il preconcetto secondo cui la contumacia era considerata come una confessione presunta del reato e, addirittura, come ribellione agli ordini della giustizia, in quanto, quando fosse effettivamente risultata la volontà di ribellione, si configurava lo stato di latitanza, alla quale era equiparata l'evasione (in tal senso, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, Cedam, 2015, p. 28).

2. (segue) la forte connotazione ribellistica della latitanza nel codice Rocco e il parziale affievolimento operato dal legislatore del 1988

A seguito dell'entrata in vigore del codice Rocco, come accennato nel paragrafo precedente, la regolamentazione dell'istituto della latitanza era basata su una concezione sostanzialmente punitiva o comunque sanzionatoria, nell'ottica di un'esigenza di "rappresaglia" per l'atteggiamento di ribellione alla legge penale, di sfida al potere statale.

La norma che all'interno di questo codice disciplinava la latitanza era l'art. 268 c.p.p.³⁴, attorno al quale ruotavano alcune peculiari disposizioni: al latitante, per esempio, non era precluso il diritto a farsi assistere da un difensore per contestare la pretesa punitiva, né erano limitate le prerogative in tema di diritto alla prova; ciò che, invece, veniva maggiormente colpito erano il diritto di impugnazione, le modalità di notifica dei provvedimenti e la concessione di benefici, senza dimenticare che, sotto il profilo penale, la condizione del latitante integrava una circostanza aggravante per i reati commessi nel periodo di volontaria sottrazione al potere coercitivo.

Dunque, al fine di indurre il latitante a costituirsi, il codice, pur escludendo qualsiasi limitazione del diritto di difesa e del diritto alla prova, negava la possibilità di compiere atti per mezzo di procuratore speciale, comminava l'inammissibilità dell'impugnazione e prevedeva un sistema di notifiche che rendeva concretamente difficile la ricezione degli atti per il destinatario³⁵.

L'evidente reazione sanzionatoria da parte dell'ordinamento nei confronti del latitante poggiava proprio sulla considerazione che l'atteggiamento tenuto dal medesimo, quale manifesta ribellione verso l'autorità giudiziaria, fosse

³⁴ Il comma primo di questo articolo definiva latitante «chi volontariamente si sottraeva all'esecuzione di un mandato di cattura ovvero di un ordine di cattura, d'arresto o di carcerazione» (R. DE MATTEO, voce *Latitanza*, in *Dig. d. pen.*, vol. VII, Utet, 1993, p. 336).

³⁵ Si trattava, secondo G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 109, di misure giuridiche coercitive, utilizzate come mezzi di pressione psicologica volti a modificare la volontà del soggetto.

inaccettabile per la concezione che a quel tempo si aveva della giustizia penale, dato che l'Italia, in quegli anni, si trovava sotto il regime fascista³⁶.

Senonché, con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana qualche anno più tardi, precisamente nel 1948, la latitanza mutò la sua funzione, perlomeno sul versante processuale: da spietato strumento che induceva il soggetto a costituirsi, finì per perseguire uno scopo completamente diverso, consistente nel consentire lo svolgimento del processo nei riguardi di un soggetto che, fuggendo, non è in grado di venire a conoscenza degli eventi procedimentali nelle modalità ordinarie.

Coerentemente a questa nuova impostazione, il legislatore del 1988³⁷ decise di eliminare dal codice tutte le previsioni in danno del latitante, come quelle in tema di impugnazioni e di nomina di un procuratore speciale, mantenendo fermo, quale unico effetto della declaratoria di latitanza, quello prodotto sulle modalità di notifica al latitante³⁸, seppur con una lieve modifica a queste ultime. Pertanto, la rivisitazione apportata all'istituto della latitanza ha determinato il superamento della configurazione del latitante come ribelle agli ordini dell'autorità, dal momento che non esiste più alcuna disposizione che sia posta in odio al latitante con un intento punitivo³⁹.

³⁶ Relazione al Re sul codice penale del 1930, n. 18: «*Tutta la nuova legislazione penale italiana si ispira alla massima severità verso i latitanti, che si trovavano in permanente stato di ribellione...*». Le ragioni di questa scelta possono essere comprese anche considerando il tipo di lesione che l'azione dell'imputato produceva agli interessi pubblici, per cui, se dal rifiuto di comparire del medesimo il sistema giudiziario non subiva pregiudizi, ben potendo il processo svolgersi senza la partecipazione del diretto interessato, dalla sua fuga derivava la frustrazione della coercizione e, quindi, la vanificazione, non riparabile in altro modo, della pretesa statale.

³⁷ Si trattava di Giuliano Vassalli, allora Ministro della Giustizia, il quale svolse un ruolo cruciale nella riforma del codice, andando a sostituire il precedente sistema inquisitorio con un modello più accusatorio, in linea con le esigenze di un processo equo e garantista dei diritti degli imputati. Per questo, l'attuale codice di procedura penale è noto anche come "Codice Vassalli".

³⁸ Come descrive G. GIANZI, voce *Latitanza*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, Giuffrè, 1973, p. 289, nel Codice di procedura penale del 1930 era l'art. 173 a disciplinare il regime delle notificazioni all'imputato latitante, prevedendo una speciale forma di notifica consistente nel deposito degli atti nella cancelleria o segreteria del giudice o del pubblico ministero e nella comunicazione dell'avviso al difensore di fiducia o nominato d'ufficio prima della notificazione, nel caso in cui l'imputato ne fosse privo.

³⁹ Come affermato R. DE MATTEO, voce *Latitanza*, cit., p. 336, «dunque, posto che il nuovo ordinamento non riferisce più al latitante alcun tipo di divieto, preclusione o posizione di inferiorità, che possa determinare una lesione del suo diritto al contraddittorio e alla difesa, risulta corretto qualificare la latitanza come istituto processuale a cui la legge annette, in virtù del fatto obiettivo dell'assenza dell'imputato dal processo, una disciplina particolare in tema di notificazione degli atti».

Tuttavia, tale rivisitazione è avvenuta soltanto parzialmente, in quanto, dal punto di vista sostanziale, è rimasta intatta una sorta di riprovazione nei confronti del latitante, che si traduce nella presenza all'interno del codice penale di ben tre circostanze aggravanti che scaturiscono dalla situazione di latitanza e che rappresentano una chiara sopravvivenza dell'ordito codicistico del 1930⁴⁰. Ciò conferma che non può essere del tutto esclusa l'eventuale connotazione ribellistica dell'istituto, anche perché la posizione che il latitante assume al cospetto del potere coercitivo non è certamente cambiata, e, di conseguenza, si deve ritenere ancora valida l'impostazione teorica che individua nella fuga un atteggiamento ribelle o, in senso meno autoritario, disobbediente verso l'ordinamento giuridico.

L'impianto codicistico del 1988, ad oggi, non è mutato, benché vi siano stati alcuni interventi di riforma. Di questi, in particolare, va ricordato quello della l. 28 aprile 2014, n. 67 (che verrà trattata più approfonditamente nella tematica del processo in *absentia*), che ha definitivamente rimosso l'istituto della contumacia, introducendo una nuova disciplina dell'assenza dell'imputato e ponendo particolare attenzione sul latitante e sulle implicazioni che la volontà di agire sottraendosi all'esecuzione di un provvedimento coercitivo determina sul procedere in assenza⁴¹.

⁴⁰ Anche la legislazione repubblicana, infatti, conteneva previsioni di sfavore nei confronti dei latitanti e, in particolare, negava il beneficio dei decreti di concessione di amnistia e indulto a coloro che si sottraevano all'esecuzione di provvedimenti coercitivi.

⁴¹ G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 31.

3. Riflessioni sulla latitanza nella prospettiva dei principi e delle garanzie che regolano il giusto processo

Dall'*excursus* storico appena esaminato è emerso un aspetto problematico relativo al rapporto della latitanza con alcuni istituti cardine del processo, connessi all'esercizio dei diritti fondamentali da parte del soggetto che viene meno all'esecuzione di un provvedimento coercitivo⁴².

Diviene quindi opportuno intraprendere, in questa sede, un'indagine sui principi e garanzie che insieme concorrono a formare la nozione di *giusto processo*⁴³, contenuta nell'art. 111 della Costituzione⁴⁴, e costituiscono un presidio irrinunciabile posto a tutela della persona coinvolta nell'esercizio della giurisdizione penale, così da valutarne la peculiare operatività nei confronti dell'imputato latitante.

Prima, però, di avviare l'analisi delle singole previsioni che strutturano l'art. 111 Cost., è necessario accennare al concetto di libertà personale nella latitanza. La libertà della persona, condizione essenziale e imprescindibile dell'agire umano, è protetta dall'articolo 13 Cost. ed è annoverata nel catalogo delle cd. libertà negative individuali, configurandosi come presupposto di tutti gli altri diritti di libertà. Al pari di ogni altro diritto fondamentale, sebbene venga proclamata "inviolabile", non è assoluta, in quanto può subire restrizioni finalizzate alla tutela della sicurezza collettiva, bene costituzionale parimenti meritevole di protezione⁴⁵.

Nello specifico, l'articolo 13 Cost. fa riferimento a fattispecie tipiche di limitazione della libertà personale, che si traducono in tutte le forme di detenzione,

⁴² Analizzando l'evoluzione storica della latitanza, si è potuto comprendere che il dato che ha accompagnato nel tempo la sua disciplina è chiaramente quello della compressione dei diritti alla difesa e alla prova, nonché delle ulteriori limitazioni che si erano spinte fino a colpire l'ammissibilità delle impugnazioni e la concessione di benefici per il latitante (G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 33).

⁴³ Sul punto, si veda G. UBERTIS, voce *Giusto processo (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, t. 1, Giuffrè, 2008, p. 419 ss.

⁴⁴ Come afferma G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 34, «la formula e, soprattutto, le singole previsioni introdotte dal legislatore costituzionale nel corpo dell'art. 111 Cost. costituiscono l'approdo, non definitivo, ma fondamentale, di un lungo percorso che ha seguito l'entrata in vigore della Carta costituzionale ed è stato accompagnato, nonché orientato, dalle convenzioni internazionali sui diritti fondamentali della persona che l'Italia ha sottoscritto nel corso degli anni».

⁴⁵ Sul punto, F. RIGANO – M. TERZI, *Lineamenti dei diritti costituzionali*, Franco Angeli, 2022, p. 175 ss.

ispezione o perquisizione personale, e, in generale, a qualsiasi altra forma di restrizione, tra cui rientrano anche le misure cautelari che trovano la loro ragion d'essere in esigenze interne al procedimento penale. Da qui il collegamento con la latitanza, che trova infatti origine, oltre che nell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, nell'emissione di un provvedimento del giudice con cui viene disposta l'applicazione di una misura cautelare privativa della libertà personale dell'indagato-imputato, a cui consegue la reazione di fuga da parte di quest'ultimo, finalizzata proprio alla salvaguardia della stessa libertà.

Chiusa questa breve, ma doverosa parentesi, vanno ora analizzati gli aspetti legati all'attuazione della giurisdizione penale, rilevabili nella formulazione dell'art. 111 Cost., che sono strettamente connessi all'istituto della latitanza⁴⁶, prendendo poi in considerazione anche altre disposizioni che, sebbene non siano contenute in tale articolo, risultano utili a definire un autonomo concetto di giusto processo contro il latitante.

In primis, ci si deve focalizzare sulla conformazione del modello di attuazione della giurisdizione: ai sensi del comma 2 dell'art. 111 Cost., l'accertamento della responsabilità penale deve avvenire in sede di contraddittorio tra le parti, le quali devono essere poste in condizione di parità, dinanzi a un giudice terzo e imparziale. In questo senso, la Carta costituzionale intende sancire la struttura triadica del processo, rafforzandola con il riconoscimento della pariteticità tra i contendenti, così da garantire la piena espressione delle rispettive posizioni confliggenti⁴⁷.

Da questo punto di vista, è scontato precisare che la sottrazione al potere coercitivo non possa in alcun modo modificare tale impostazione, non potendo la disciplina della latitanza influire di certo sull'assetto paritario del processo,

⁴⁶ Per esempio, la questione della terzietà ed imparzialità del giudice e quella della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non possono entrare in frizione con le previsioni codicistiche in tema di latitanza, in quanto trovano applicazione imprescindibilmente dalla condizione dell'imputato o del condannato.

⁴⁷ In tal senso, G. UBERTIS, voce *Giusto processo (dir. proc. pen.)*, cit., p. 427.

nonostante la passata legislazione processuale abbia manifestato tendenze contrarie, come osservato in precedenza.

Tuttavia, data la particolare condizione di fuggitivo in cui versa il latitante, che gli impedisce di partecipare attivamente al processo, vengono in rilievo problematiche in relazione alle modalità attraverso le quali la suddetta composizione triadica opera in tale situazione, riportando alla luce quella vecchia concezione del contraddittorio secondo cui, per mantenere salda la struttura del processo, è decisivo il ruolo del difensore, al quale è affidata la rappresentanza dell'imputato⁴⁸.

In tale prospettiva, si deduce che nella disciplina della latitanza venga tutelato anche il diritto di difesa, che originariamente veniva precluso al latitante e che oggi, invece, viene riconosciuto dall'art. 24 Cost. come «*inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*»⁴⁹.

La funzione che il difensore è chiamato a svolgere nel processo nei confronti di un latitante risulta complessa e particolarmente delicata, poiché egli è solitamente costretto a compiere la sua attività difensiva senza la presenza costante del suo assistito⁵⁰. Dunque, nell'ipotesi in cui l'accusato, prima di divenire latitante, avesse nominato un difensore di fiducia, quest'ultimo si ritroverà a tutelare una persona con la quale non avrà più contatti o, nel migliore dei casi, continuerà ad averne, seppur in via del tutto saltuaria; laddove, invece, gli fosse stato assegnato un difensore nominato d'ufficio, tra questo e il latitante, fin dall'inizio, risulterà pressoché invano qualsiasi tentativo di interlocuzione.

Un altro importante requisito caratterizzante il *giusto processo* si identifica nella conoscenza tempestiva da parte dell'imputato circa la natura e i motivi dell'accusa mossa a suo carico, oltre alla fissazione della data d'udienza, quale

⁴⁸ Già sotto la vigenza del codice Rocco, si tendeva ad escludere il latitante dalla contesa processuale, conferendo i poteri di rappresentanza al difensore (G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 144 ss.).

⁴⁹ G. UBERTIS, voce *Giusto processo*, cit., pp. 433-434, mette in evidenza la stretta connessione tra il diritto al contraddittorio e il diritto alla difesa, affermando che per l'imputato l'esercizio del primo si attua proprio difendendosi.

⁵⁰ G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 178, aveva già notato che nel caso della latitanza era assente il concorso dell'imputato accanto al difensore, facendo di conseguenza capo a quest'ultimo l'insieme dei diritti e delle facoltà normalmente riconosciuti ad entrambi i soggetti.

presupposto imprescindibile per la preparazione della propria difesa. Detto principio è particolarmente rilevante, perché da esso discende la scelta dell'imputato di partecipare o meno al processo, che, come si vedrà, in linea di principio, potrà svolgersi *in absentia*, se si è certi che l'accusato ne abbia avuto conoscenza ed abbia rinunciato a prenderne parte⁵¹.

Sempre collegato al tema delle notificazioni è il principio della ragionevole durata del processo, che nel codice di rito costituisce il presupposto per impedire la paralisi dell'accertamento giudiziario da parte delle condotte ostruzionistiche del latitante⁵². Ciò significa che un processo che vada oltre il ragionevole tempo richiesto al fine di garantire la tutela degli altri valori non può essere ritenuto conforme ai dettami costituzionali che regolano la giurisdizione, e, di conseguenza, solo un processo relativamente celere ed efficiente può fungere da deterrente verso tecniche dilatorie o, appunto, ostruzionistiche.

Da ultimo, va ricordato il riconoscimento a livello costituzionale del principio di formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, sulla base del quale le medesime devono essere messe nella condizione di poter esprimere, attraverso le fonti probatorie, le ragioni dimostrative a sostegno della loro tesi⁵³.

Anche in questo caso, però, con riferimento alla latitanza, è necessario ribadire che, se da un lato la decisione di sfuggire al potere coercitivo dello Stato non potrà mai comprimere il diritto alla prova dell'imputato, dall'altro, l'assenza dalla scena processuale comporterà comunque degli ostacoli al suo esercizio.

⁵¹ A differenza degli altri principi sopra descritti, il diritto dell'imputato ad essere informato sull'evolversi del procedimento può entrare in contrasto con la disciplina della latitanza, specialmente nell'ottica del regime delle notificazioni e, quindi, delle modalità di trasmissione e comunicazione degli atti processuali. Sotto questo profilo, risulta fondamentale coniugare l'esigenza di prosecuzione del processo a favore di un soggetto che ha difficoltà nell'essere raggiunto direttamente dalla notifica con quella conseguente di allestire un meccanismo di comunicazione che consenta di far fronte a tale difficoltà, senza chiaramente arrecare pregiudizio al sopracitato diritto tutelato costituzionalmente (G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 37).

⁵² Secondo M. BINETTI, voce *Latitanza*, in *Dig. d. pen.*, Aggiornamento, Utet, 2008, p. 640, pertanto, «l'inserimento di questo principio nel testo dell'art. 111 attribuisce massima dignità normativa anche al parametro cronologico, accanto a quelli della garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa».

⁵³ Sul punto, G. GIOSTRA, voce *Contraddittorio (principio del) II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. VIII, 2001, p. 7.

Pertanto, rileva nuovamente l'esigenza di controbilanciare la contrazione delle *chances* di autodifesa con la piena partecipazione del difensore⁵⁴.

4. Diverse interpretazioni dottrinali circa la natura della latitanza

In dottrina, si è molto discusso sulla natura giuridica della latitanza e sono state elaborate diverse interpretazioni di cui risulta interessante la trattazione.

Uno dei primi giuristi che si dedicò a questo tema fu Ugo Aloisi, il quale trattava del latitante nel contesto generale di disamina della figura dell'imputato, concentrandosi su quelle disposizioni volte ad individuare la personalità di quest'ultimo.

Più precisamente, essendo negli anni di vigenza del codice Rocco, tali disposizioni erano suddivise in due gruppi, nell'ottica di un regime punitivo: uno contenente le previsioni che riconoscevano benefici agli imputati aventi particolari qualità morali e sociali, e l'altro comprendente le previsioni finalizzate a colpire gli imputati considerati socialmente pericolosi⁵⁵. Il latitante, come precisato in nota, rientrava proprio nella seconda categoria e, pertanto, era soggetto a disposizioni particolarmente rigorose, destinate ad attaccare colui che si mostrava tipicamente ribelle alla legge⁵⁶.

Passando ad individuare la collocazione sistematica della latitanza, per Aloisi essa costituiva una qualificazione dello stato di imputato, posto che la figura di quest'ultimo era inquadrata nella nozione di condizione giuridica o, più precisamente, in un vero e proprio *status* avente durata continuativa per l'intero

⁵⁴ Secondo G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 292, il latitante non incontra preclusioni o divieti di alcun genere che possano estrinsecarsi in una menomazione del diritto al contraddittorio e alla difesa, tali non essendo quegli ostacoli che, di fatto, incontra a realizzare nella pienezza il contraddittorio attraverso la personale partecipazione al processo.

⁵⁵ U. ALOISI, nella sua opera intitolata *Manuale pratico di procedura penale*, vol. I, Giuffrè, 1932, p. 166, specifica che proprio lo studio della personalità morale e sociale dell'imputato permetteva di differenziare il trattamento di chi aveva goduto socialmente di buona fama da quello riservato ai delinquenti professionali o abituali, ai recidivi, ai latitanti e agli evasi, che appunto rientravano nel gruppo dei soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

⁵⁶ Per l'ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, cit., p. 176, l'elemento della fuga caratterizzante la latitanza conferiva maggior pericolosità al reo.

corso del processo, da cui scaturivano una serie di doveri e diritti. Dunque, in base a questa concezione, la latitanza avrebbe dato origine ad uno *status*, inteso come condizione continuativa di capacità giuridica in rapporto ad un dato ramo del diritto, per l'individuo non ancora condannato con sentenza divenuta irrevocabile.

Tuttavia, in un tempo successivo, il giurista iniziò ad utilizzare indistintamente i concetti di stato e di qualità e, riferendosi al tema dell'inammissibilità delle impugnazioni, aggiunse anche delle considerazioni sull'incapacità giuridica del latitante, determinata dallo sdegno che traeva origine dalla sua condotta ribelle⁵⁷.

I giuristi che si occuparono della latitanza in periodi più recenti evidenziarono le gravi imprecisioni che connotavano la tesi di Aloisi, contestando l'idea di attribuire indistintamente alla latitanza la natura di fatto che dà origine ad uno *status*, di *status* a tutti gli effetti, nonché di qualificazione dello *status* di imputato, dato che queste tre configurazioni risultavano essere inconciliabili tra loro⁵⁸. Inoltre, in seguito all'abrogazione del codice Rocco, il venir meno della reazione fortemente sanzionatoria dell'ordinamento nei confronti del latitante ha reso irrilevante la valutazione di connotazioni ulteriori rispetto alla semplice volontarietà della sottrazione al potere coercitivo, quand'anche le medesime aggravino l'intensità dell'elemento psicologico.

Secondo un altro orientamento, sostenuto dal giurista Mario Manfredini, il legislatore del 1930, all'interno del codice processuale, avrebbe inteso disciplinare la latitanza come un vero e proprio *reato*, con l'intento di punire l'atteggiamento di ribellione verso una norma di obbedienza all'autorità giudiziaria⁵⁹.

⁵⁷ U. ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, cit., pp. 418 e 447.

⁵⁸ Come si vedrà a breve, G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 73, elenca le precise ragioni che dimostrano che la latitanza non può corrispondere a nessuna delle tre nozioni.

⁵⁹ Secondo M. MANFREDINI, voce *Latitanza*, Società editrice libraria, 1934, p. 4, tale fattispecie di reato era da ricondurre alla più ampia classe dei reati contro l'amministrazione della giustizia e si componeva di un fatto, ovvero la sottrazione ai poteri coercitivi, e di un'attività psicologica, ossia la volontà di conseguire questo effetto. Invero, il codice Rocco prevedeva, come effetti giuridici scaturenti dalla latitanza, la privazione di diritti o impedimenti al loro esercizio a carico del latitante, considerandoli quali conseguenze di violazioni ai doveri di disciplina nei confronti dello Stato nella sua funzione giurisdizionale.

Tuttavia, sebbene la teoria di equiparare la latitanza ad un fatto costituente reato fosse apparsa certamente suggestiva, anche in questo caso, si prese atto dell'impossibilità di aderirvi⁶⁰, in quanto, secondo lo schema tipico dell'illecito penale, ad ogni fattispecie criminosa doveva corrispondere una pena, al fine di garantire l'osservanza dei precetti processuali. Pertanto, all'interno del codice Rocco, avrebbe dovuto essere affiancata alla violazione del dovere di sottomettersi all'autorità statutale la previsione di una vera e propria pena, mentre non potevano di certo essere definite tali le limitazioni e privazioni di carattere processuale contemplate contro il latitante, trattandosi semplicemente di misure giuridiche coercitive che, a differenza delle effettive sanzioni o punizioni, venivano meno nel caso in cui il latitante, successivamente alla fuga, si fosse costituito.

Per quanto riguarda poi l'attuale ordinamento, ciò che porta ad escludere la configurabilità della latitanza come reato processuale è il dato formale, non essendo previste simili fattispecie delittuose, coerentemente con l'avvenuta espunzione dal codice di rito di quelle previsioni che colpivano il latitante per punire la sua sottrazione al potere coercitivo⁶¹. Per questo motivo, la fuga del soggetto, perlomeno sotto il profilo procedurale, deve essere considerata come un mero fatto, da cui discendono conseguenze che attengono unicamente alle modalità di svolgimento del procedimento.

Il giurista che più di altri si è occupato di indagare sulla natura della latitanza è stato, senza dubbio, Gaetano Foschini. Egli decise di strutturare l'esposizione del tema suddividendola in una *pars destruens*, dedicata alla confutazione dei precedenti orientamenti dottrinali, e in una *pars costruens*, avente ad oggetto l'elaborazione della propria visione della latitanza⁶².

⁶⁰ È sempre G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 88, ad utilizzare argomenti più che persuasivi per confutare questa tesi, affermando che per poter configurare un fatto come reato deve essere necessariamente comminata allo stesso una pena.

⁶¹ In tal senso, G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 286, osserva che, in base al diritto processuale penale vigente, sebbene la posizione del latitante influisca sulla gravità del fatto e sulla pericolosità del reo, non è comunque possibile ricondurre alla latitanza in quanto tale un'ipotetica figura di illecito.

⁶² G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 69 ss.

Secondo Foschini, gli approdi enunciati in precedenza rappresentavano un mero inquadramento preliminare dell'istituto e non il risultato di un'effettiva indagine giuridica, cosicché la latitanza non poteva essere identificata né come una qualità giuridica, né come uno *status* o una qualificazione o un fatto produttivo dello stesso, e nemmeno come un reato processuale⁶³.

Volendo brevemente spiegare i motivi del rifiuto di tali indirizzi da parte del giurista, considerare la latitanza come un fatto produttivo di uno *status* avrebbe significato rimanere nei limiti di una semplice descrizione, peraltro superficiale, e, allo stesso modo, attribuirle valore di *status* vero e proprio o di qualificazione dello *status* di imputato sarebbe stato un errore sotto il profilo sostanziale, posto che entrambi i concetti non avrebbero potuto concretamente adattarsi all'istituto e, soprattutto il secondo, avrebbe determinato una riduzione del campo d'indagine, non tenendo conto che anche il condannato può darsi alla latitanza. Inoltre, il Foschini riteneva errato pure qualificare la latitanza come un'espressione della personalità dell'imputato, per il fatto che la latitanza stessa non avrebbe avuto rilievo nella valutazione della temibilità e della pericolosità del reo, intesa come giudizio sulla personalità per i reati già commessi o che, in chiave prognostica, avrebbe potuto commettere⁶⁴.

Dopo aver elencato le ragioni che hanno portato il giurista a contestare queste interpretazioni dottrinali, è bene procedere con la descrizione della sua personale interpretazione circa la natura della latitanza.

Foschini, nell'individuare la corretta esegesi dell'istituto, partiva dalla nozione di *situazione giuridica*, la quale rappresentava l'atteggiarsi della norma rispetto al soggetto e, a seconda che si trattasse di norma sostanziale o di norma

⁶³ Le ragioni della contrarietà a questo indirizzo da parte di G. Foschini sono già state esposte sopra, nella disamina dell'orientamento sostenuto da M. Manfredini (G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 88).

⁶⁴ In merito al giudizio sulla temibilità, infatti, esso, a prescindere dal rilievo che il latitante avesse già commesso un reato e, di conseguenza, avesse dimostrato la sua temibilità, si sarebbe risolto in un giudizio di fatto inidoneo a definire l'istituto della latitanza; quanto al giudizio sulla pericolosità, invece, Foschini sosteneva che gli effetti prodotti dalla declaratoria di latitanza non avrebbero rappresentato elementi utili a giustificare l'inquadramento di tale giudizio nell'ottica di prevenzione di ulteriori reati (G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 82).

strumentale, veniva distinta rispettivamente in *situazione giuridica materiale* e *situazione giuridica strumentale*.

La differenza tra le due situazioni discende, come affermato, dal diverso scopo che la norma sostanziale e quella strumentale perseguono: la prima compone immediatamente un conflitto, statuendo un obbligo o riconoscendo un diritto subiettivo, mentre la seconda lo compone mediatamente, sancendo i requisiti del comando che sarà necessario per comporlo, per cui, in questo caso, il lato attivo del rapporto sarà costituito dal potere, che imporrà il comando, limitando la libertà altrui, e il lato passivo dalla soggezione al comando medesimo, che conterrà un obbedire.

Nel gruppo delle norme strumentali rientrerebbero anche le norme processuali, la cui funzione è quella di stabilire i poteri dell'organo deputato all'attuazione delle norme materiali e l'assoggettamento ad essi della parte. In quest'ottica, nel processo penale, la più forte manifestazione del potere dell'autorità giudiziaria si traduce nella coercizione fisica, intesa come *situazione giuridica strumentale attiva*, a cui corrisponde *una situazione giuridica strumentale passiva*, ovvero la soggezione della parte che non ha diritto di ribellarsi⁶⁵. Dunque, poiché la latitanza integrerebbe un esempio emblematico di ribellione al potere coercitivo, essa verrebbe considerata alla stregua di una *situazione giuridica strumentale passiva illecita*, sulla base di quanto precisato in nota.

Una volta inquadrata la latitanza, Foschini passò ad esaminare gli effetti che discendevano dalla sua declaratoria, configurandoli come *misure giuridiche coercitive*, finalizzate ad indurre il soggetto ad adempiere ad un obbligo anche in seguito alla violazione del comando⁶⁶.

⁶⁵ La situazione giuridica della soggezione era intesa come obbligo di obbedire al comando e, di conseguenza, come mancanza del diritto di opporsi allo stesso, così da escludere la possibilità per la parte soggetta di ribellarvisi. Pertanto, si riteneva che la parte che avesse agito in tal senso sarebbe incorsa in un illecito, non potendo essere tutelata dal diritto.

⁶⁶ In altre parole, contro colui che non si è astenuto dalla violazione del comando, il diritto reagisce con strumenti lesivi di interessi maggiori e diversi da quello che il soggetto cerca di proteggere disobbedendo, così da far scaturire in lui un inevitabile interesse ad adempiere al precetto. Nel caso specifico della latitanza, nei confronti del latitante che sceglie di non sottomettersi al provvedimento coercitivo a lui

Più precisamente, queste misure avevano carattere indiretto o psicologico, in quanto, rispetto a quelle dirette o fisiche, dovevano colpire la volontà della parte determinandola alla spontanea attuazione del precetto.

A fronte di tali premesse concettuali, il giurista individuò poi l'ambito di applicazione delle diverse tipologie di misure destinate al latitante: da un lato, le *misure giuridiche coercitive processuali* disciplinavano le operazioni di ricerca del soggetto, consentendo agli inquirenti un ampio ricorso all'uso della forza, e agivano limitando il diritto di difesa e altre garanzie in tema di notificazioni, impugnazioni e benefici legati alla tutela della libertà personale; dall'altro, le *misure giuridiche coercitive extraprocessuali* avevano natura amministrativa, civile e penale. Infine, nel gruppo delle *misure giuridiche coercitive ultraprocessuali*, era contemplata un'unica previsione in forza della quale la declaratoria di latitanza e i suoi effetti si estendevano a tutti i procedimenti in corso a carico del latitante.

Indubbiamente, l'interpretazione della latitanza resa dal Foschini costituiva, all'epoca della vigenza del codice Rocco, un approdo innovativo della dottrina processualpenalistica, essendosi mostrata la più esaustiva e coerente nel confutare puntigliosamente le altre teorie e nel classificare gli effetti connessi alla declaratoria di latitanza.

Nonostante ciò, come è stato più volte osservato, il mutamento dell'assetto legislativo avvenuto successivamente non ha consentito, perlomeno non integralmente, di accogliere questa elaborazione dottrinale, nella misura in cui la sottrazione al potere coercitivo veniva considerata come un illecito processuale avverso il quale erano previsti rimedi che, pur non avendo carattere sanzionatorio, presentavano tratti di chiara afflittività. L'attuale codice di procedura penale, infatti, non contiene più alcuna previsione in danno del latitante, preoccupandosi,

destinato, la legge applicherebbe una compressione del diritto di difesa, che ha una rilevanza superiore rispetto all'interesse di salvaguardare la propria libertà personale attraverso la fuga, e in tal modo il latitante verrebbe costretto a soddisfare la pretesa coercitiva.

invece, di disciplinare l'istituto senza ricorrere alla coazione psichica e perseguendo l'opposta finalità di garantire il diritto di difesa.

Un cenno va fatto anche ad un orientamento che, seppur minoritario, aveva inquadrato la latitanza nella categoria della cd. "*contumacia qualificata*", contrapposta alla *contumacia semplice*⁶⁷. Tale indirizzo dottrinale prendeva le mosse dalle teorie del Foschini e riteneva che in relazione alla latitanza si potesse parlare di situazione giuridica⁶⁸, per tale intendendosi, però, "la relazione ristretta, inclusa in una più ampia relazione, avente la funzione di enucleare un particolare atteggiamento soggettivo che risultasse giuridicamente efficiente nel riflettersi sulla situazione più ampia, così da assegnarle una connotazione speciale".

Nel caso del latitante, il raffronto tra due situazioni all'interno della relazione più ampia sarebbe stato quello tra la situazione in cui un soggetto non si trovava nelle condizioni per essere considerato latitante (ai sensi dell'art. 268 c.p.p. del 1930) e quella in cui lo stesso aveva tutti i requisiti per essere trattato come tale nell'ambito di un rapporto di diritto processuale penale. Dunque, l'elemento differenziale era determinato dalla situazione di latitanza, anche se, trattandosi di una relazione di divergenza prodotta dall'atteggiamento tenuto dal soggetto, la latitanza avrebbe piuttosto costituito una posizione soggettiva, o, più precisamente, una *posizione giuridica di qualificazione soggettiva*, dato che la relazione tra le situazioni avrebbe comportato l'assegnazione di una qualità o caratteristica soggettiva⁶⁹.

Inoltre, questa posizione di qualificazione soggettiva si componeva di un presupposto, consistente nell'esercizio del potere di coercizione personale da parte

⁶⁷ Secondo questo orientamento, sostenuto nello specifico da GIUS. SABATINI, *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, cit., p. 225, la contumacia era considerata *semplice* quando non presupponeva l'esistenza e la dichiarazione di altra situazione, mentre diveniva *qualificata* laddove si fosse rapportata ad una pregressa situazione quale suo antecedente causale; pertanto, sarebbero rientrate nelle ipotesi di contumacia qualificata la contumacia conseguente a latitanza, ad evasione e a irreperibilità.

⁶⁸ Afferma GIUS. SABATINI, *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, cit., p. 214, che il concetto di situazione e la sua utilizzazione nell'ambito della teoria generale del diritto sono ormai conquiste sicure della scienza e del metodo giuridico, del quale sarebbero lo strumento più vivo ed efficace.

⁶⁹ Prosegue GIUS. SABATINI, *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, cit., p. 215, che non meno esattamente che espressivamente il codice di rito darebbe la nozione di latitanza proprio attraverso la qualificazione del latitante: "è latitante chi...".

dell'autorità giudiziaria, e di due elementi costitutivi, rappresentati, da un lato, dall'attività di ricerca svolta dagli organi di polizia al fine di dare esecuzione al provvedimento coercitivo, e, dall'altro, dall'attività di volontaria sottrazione del ricercato.

Benché tale impostazione interpretativa contenga interessanti spunti di approfondimento, non ha potuto essere condivisa, in particolare, per il fatto che, come verrà analizzato in tema di rapporti tra latitanza e altri istituti contigui, la latitanza e la contumacia sono due istituti che non possono essere posti in una relazione di genere a specie, in quanto mantengono la propria autonomia persino quando vengono ad intersecarsi nelle dinamiche processuali. Semmai, sarebbe possibile ricorrere alla figura della situazione giuridica soggettiva, al fine di enucleare, in virtù di un determinato atteggiamento soggettivo, una relazione ristretta in un rapporto di specialità con una più ampia, prendendo come termini di tale relazione il latitante e l'indagato o l'imputato o il condannato, e non il contumace.

Prima di concludere il discorso definendo la natura della latitanza secondo il vigente codice di procedura penale, va ricordata, sempre collocandola negli anni appena successivi all'entrata in vigore del codice Rocco, la posizione di Giuseppe Gianzi, nota per il pessimismo e l'indifferenza nei riguardi della tematica. Il giurista, pur essendo convinto dell'inutilità di qualsiasi operazione di inquadramento sistematico di quegli istituti a cui la legge ricollega effetti minimi, accoglieva la teoria maggioritaria che ravvisava nella latitanza una situazione giuridica soggettiva, dalla quale, tuttavia, non conseguivano più misure coercitive finalizzate a sanzionare l'imputato per la violazione dell'obbligo di non contrastare l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, per via dell'abrogazione, avvenuta con le novelle legislative del dopoguerra, delle norme che le prevedevano⁷⁰.

⁷⁰ G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 285. Il tema è stato successivamente trattato anche da altri autori, tra cui: L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. IV Agg., 2006, p. 2, secondo il quale simile indagine non sembra avere reale utilità pratica, poiché la speculazione in ordine alla natura giuridica non riesce a fornire all'interprete riferimenti o linee guida ulteriori rispetto a quelle direttamente rilevanti dalla

Come si rammenta, la nozione di misure giuridiche coercitive era stata elaborata dal Foschini, ma, in realtà, il Gianzi la considerava solo parzialmente, per cui le misure abrogate sarebbero state soltanto alcune di quelle che il legislatore aveva disseminato nel codice e tuttora vigenti, come, ad esempio, le circostanze aggravanti previste dal codice penale. Anche questo giurista contestava l'opinione di coloro che riconoscevano nella latitanza una particolare qualità dell'imputato o, addirittura, uno *status*, poiché entrambe le concezioni si basavano sul presupposto, non dimostrato e non dimostrabile, che la volontaria sottrazione ad un ordine o ad un mandato di cattura fosse idonea ad influire, in maniera più o meno rilevante a seconda che si trattasse di semplice qualità o di *status*, sul modo di essere dell'imputato nel processo e, quindi, sull'insieme dei diritti, delle facoltà e degli oneri che facevano capo al medesimo.

Al contrario, riteneva più vicina alla concreta valutazione degli effetti che discendevano dalla latitanza proprio la configurazione di quest'ultima come situazione giuridica, che, a detta sua, consentiva di rappresentare in un'unitaria qualificazione quel complesso di effetti di carattere processuale e sostanziale, tutt'altro che lievi, connessi alla posizione del latitante.

Approdando finalmente alla contemporaneità, per individuare l'attuale inquadramento della natura della latitanza si deve volgere l'attenzione alla descrizione che il legislatore offre della stessa.

Pertanto, il vigente codice di rito descrive la latitanza come un fatto che si sostanzia nell'azione di un soggetto, ossia la condotta di sottrazione, che culmina con un risultato, ovvero l'inesecuzione del provvedimento coercitivo, a cui la legge ricollega determinati effetti. A ciò si aggiunge, poi, un altro connotato

concezione secondo cui la latitanza non reca in sé una connotazione di disvalore intrinseco tale da poter giustificare conseguenze di carattere anche solamente sanzionatorio; R. DE MATTEO, voce *Latitanza*, cit., p. 336, che, riduttivamente, definisce la latitanza come un istituto processuale che la legge prevede in considerazione della necessità, conseguente al fatto obiettivo dell'assenza del latitante, di una disciplina particolare, come quella delle notificazioni degli atti; M. BINETTI, voce *Latitanza*, cit., p. 634, che qualifica la latitanza come un istituto processuale inserito nel codice al fine di realizzare una peculiare modalità di notificazione. Nel solco appena tracciato, poi, si collocano anche A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, Giuffrè, 2015, p. 409. Tale disinteresse appare determinato dalla progressiva riduzione del campo d'applicazione dell'istituto.

fondamentale, rappresentato dall'elemento psicologico richiesto in capo al soggetto latitante, che attiene alla volontarietà della sottrazione.

L'istituto, quindi, può essere ricondotto nella nozione di *fatto giuridico processuale* o di *fattispecie processuale*⁷¹, concetti nei quali rientrano tutti quei fatti a cui vengono appunto connessi effetti processuali, o ancora più precisamente, considerato come un fatto giuridico processuale penale in senso lato, ossia come un qualunque fatto giuridico rilevante ai fini del processo penale⁷². Seguendo, infatti, l'impostazione del fatto giuridico processuale, diviene possibile chiarire il momento in cui l'azione di sottrazione al potere coercitivo si perfeziona, completandosi di tutti i suoi elementi, così da permettere la successiva emissione del provvedimento che dichiara la latitanza in via effettiva e, di conseguenza, consacrare la validità del procedimento instaurato nei confronti del latitante.

⁷¹ Questa nozione è stata teorizzata dal giurista G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, Giuffrè, 1955, p. 4, noto per il suo importante contributo alla procedura penale.

⁷² G. CONSO, *I fatti giuridici processuali. Perfezione ed efficacia*, cit., p. 41.

LA NOZIONE PROCESSUALE DI LATITANZA

1. La latitanza ai sensi dell'art. 296 del vigente codice di procedura penale

Secondo la lettera dell'art. 296, comma 1, c.p.p., è latitante colui che volontariamente si sottrae all'esecuzione di un provvedimento cautelare (custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto di espatrio o obbligo di dimora) ovvero di un ordine con cui viene disposta la carcerazione. Ai sensi del comma 5, al latitante è poi equiparato ad ogni effetto l'evaso⁷³.

Tale definizione legislativa di latitanza riproduce essenzialmente il contenuto dell'art. 268 c.p.p. del codice abrogato, seppur con alcuni adattamenti, dovuti alla rivisitazione del catalogo delle misure cautelari⁷⁴, e si collega alla mancata esecuzione di una misura coercitiva personale, sia essa cautelare o conseguente ad un titolo esecutivo irrevocabile⁷⁵.

⁷³ Fermo restando che, sotto il profilo sostanziale, l'evasione, a differenza della latitanza, è considerata un vero e proprio atto di ribellione e, infatti, integra un reato ex art. 385 c.p. (in tal senso, R. DE MATTEO, voce *Latitanza*, cit., p. 336 e A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 410). Inoltre, sempre diversamente dalla latitanza, l'evasione non deve essere dichiarata, poiché, mentre la prima presuppone che sia risultata priva di effetti l'attività volta al rintraccio dell'imputato, di tale che si giustifica un controllo del giudice, prodromico alla dichiarazione dello *status*, la qualifica di evaso discende automaticamente dall'essersi integrati gli elementi soggettivi e oggettivi del reato di cui all'art. 385 c.p., risultando eccessivo un ulteriore provvedimento del giudice, che, tra l'altro, dovrebbe riguardare fatti a loro volta oggetto di un autonomo procedimento penale per il reato di evasione (sul punto, G. AMATO, *art. 296*, in AA. VV., *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, vol. III, a cura di Amodio e Dominioni, Giuffrè, 1989, p. 138).

⁷⁴ Sul punto, G. CIANI, *art. 296*, in AA. VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol. III, Utet, 1990, p. 193, secondo il quale gli adattamenti sono stati resi necessari dall'introduzione di misure coercitive diverse dalla custodia cautelare e dall'uso di una diversa terminologia. Nel moderno codice di rito, infatti, il concetto di latitanza è dilatato rispetto al codice previgente, in quanto quest'ultimo, ai sensi del comma 1 dell'art. 268, considerava latitante chi si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un mandato di cattura ovvero di un ordine di cattura, di arresto o di carcerazione. Quanto, invece, all'equiparazione del latitante all'evaso, essa era sancita anche dal codice del 1930, al comma 4 dell'art. 268 (così, G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 284, e A. NAPPI, *art. 268*, in AA. VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Cedam, 1987, p. 818).

⁷⁵ Come osserva M. BINETTI, voce *Latitanza*, cit., p. 634, risulta lampante che, pur con la diversità dovuta la differente sistema delle misure coercitive, l'*animus* del legislatore è rimasto integro e fermo nel collegare gli effetti della latitanza alla mancata esecuzione di una misura coercitiva personale. In tal senso, si veda anche R. DE MATTEO, voce *Latitanza*, cit., p. 336.

Dal dato codicistico emerge che la condotta di sottrazione della persona destinataria di un provvedimento coercitivo può essere messa in atto tanto nella fase processuale che in quella esecutiva, poiché, come detto, ci si può sottrarre ad una misura cautelare, come ad un provvedimento di condanna a pena detentiva. Su tale base, è dunque possibile parlare rispettivamente di *latitanza processuale* e *latitanza esecutiva*, anche se, data la collocazione della definizione di latitanza nell'ambito delle disposizioni relative all'esecuzione delle misure cautelari e visto il corposo elenco di provvedimenti di natura cautelare a cui ci si può volontariamente sottrarre, è evidente che il legislatore rivolga prevalentemente l'attenzione alla *latitanza processuale*⁷⁶.

In merito a quest'ultima, tuttavia, va precisato che non tutte le misure cautelari coercitive possono dar luogo alla latitanza, in virtù dell'elencazione di specifici provvedimenti cautelari resa dal legislatore, che, pertanto, deve ritenersi tassativa; di conseguenza, non determina latitanza la sottrazione a misure diverse da quelle indicate, a misure cautelari interdittive, a misure di sicurezza (applicate sia provvisoriamente che definitivamente), a misure di prevenzione e a misure precautelari⁷⁷.

In realtà, in tempi risalenti, autorevole dottrina aveva osservato che la mancata menzione nell'elenco delle residue misure del divieto di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria fosse da interpretare come una mera dimenticanza del legislatore⁷⁸. Nondimeno, si può supporre che questa

⁷⁶ In tale ottica, ritiene "fuorviante" la collocazione dell'istituto L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 2.

⁷⁷ G. AMATO, art. 296, cit., p. 135: «al contrario, non può dichiararsi lo stato di latitanza (...) nei confronti del soggetto riguardato (solo) dall'obbligo di presentazione periodica all'autorità di polizia giudiziaria, dal divieto di dimora o da una misura interdittiva»; R. DE MATTEO, voce *Latitanza*, cit., p. 336: «(...) stando alla lettera, infatti, la latitanza si configura soltanto in riferimento alle misure previste dall'art. 296 c.p.p.»; G. DE AMICIS, art. 296, in AA. VV., *Codice di procedura penale – Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, vol. IV, Giuffrè, 2013, p. 854: «non vi è dunque latitanza, al di fuori delle ipotesi espressamente regolate nel comma 1, in caso di sottrazione al decreto che dispone l'accompagnamento coattivo, ovvero nel caso di sottrazione all'obbligo di presentarsi alla p.g. o al divieto di dimora».

⁷⁸ In questo senso, P. CORSO, *Le misure cautelari*, in AA. VV., *Procedura penale*, Giappichelli, 2012, p. 363, e F. CORDERO, *Procedura penale*, IX ed., Giuffrè, 2012, p. 518, secondo il quale la formula dell'art. 296, comma 1, c.p.p. non lascia supporre un intento definitivo tassativo, richiedendo, al contrario, un'interpretazione che l'adeguì al sistema delle misure coercitive personali, poiché cadrebbero sotto la stessa regola le due misure ivi taciute della dimora vietata e dell'obbligo di presentarsi periodicamente alla polizia.

sua precisa scelta sia stata finalizzata ad escludere che, in alcuni casi, la sottrazione alla coercizione avesse rilievo nell'ottica della latitanza⁷⁹. Ciò, quindi, risulta sufficiente a comprendere che, per quanto la situazione sia di fatto identica nei casi di mancata esecuzione di un provvedimento che dispone la custodia cautelare in carcere e di un altro che, per esempio, dispone il divieto di dimora, solamente nel primo caso la condotta di sottrazione al provvedimento produrrà effetti riconducibili alla latitanza, mentre nel secondo caso, essendo che il provvedimento coercitivo non rientra tra quelli tipici, non si produrrà alcun effetto⁸⁰.

Inoltre, le misure cautelari contemplate dall'art. 296 c.p.p. sembrano presentare un tratto comune che le distingue da tutte le altre: l'esecuzione di tali misure, infatti, richiede che il destinatario sia fisicamente assoggettato alla disponibilità dell'autorità giudiziaria, elemento che caratterizza le misure aventi natura custodiale e che, invece, appare meno marcato nelle altre⁸¹.

Difatti, al contrario, l'esecuzione delle altre misure sembra non richiedere la disponibilità fisica del soggetto, che è destinatario di una prescrizione, per cui per esse non appare configurabile una condotta di sottrazione. Piuttosto, il recarsi in un comune in cui non si può accedere, avvicinarsi alla casa familiare dalla quale

⁷⁹ A ben vedere, un problema analogo sorse anche relativamente all'art. 268 c.p.p. del 1930, il quale non contemplava fra i provvedimenti il mandato d'arresto, pur menzionando l'omologo ordine. Tale lacuna, tuttavia, poteva essere agilmente colmata in via interpretativa, poiché si riteneva che l'omissione fosse una mera imperfezione della formulazione della norma. A sostegno di questa convinzione, si deduceva che nella legge fosse di gran lunga prevalente la previsione dell'emissione del mandato d'arresto su quella dell'ordine corrispondente e che, d'altra parte, sarebbe stato un controsenso accordare una più efficace tutela al potere di coercizione del pubblico ministero rispetto a quello del giudice (G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 24; conforme G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 286). È evidente, tuttavia, che nel codice vigente non possa parlarsi di una svista del legislatore.

⁸⁰ Sul punto, G. AMATO, *art. 296*, cit., p. 135, specifica che, nell'ipotesi di volontaria sottrazione all'esecuzione di misure diverse da quelle per le quali è consentito dichiarare la latitanza, dopo la redazione del verbale di vane ricerche, la procedura esecutiva deve rimanere sospesa, non potendosi procedere con le forme previste per le notificazioni all'imputato irreperibile, in quanto ciò determinerebbe il paradossale effetto di far decorrere la misura nei confronti di un soggetto che non vi è materialmente sottoposto.

⁸¹ Esemplificando, affinché sia eseguita la misura dell'obbligo di dimora, è necessario che il soggetto si rechi fisicamente nel domicilio coatto, così come il divieto di espatrio comporta che il soggetto si trovi già sul territorio nazionale. In altri termini, le misure in questione sono quelle avverso le quali, per impedire l'esecuzione, il soggetto compie un'attività di allontanamento, ovvero vi si sottrae fisicamente mediante la fuga, che, in concreto, può tradursi nella scelta del latitante di nascondersi, di non ottemperare all'ordine di recarsi presso l'autorità di polizia e dichiarare il luogo in cui fissa la propria abitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 3, c.p.p., o di migrare all'estero, così da impedire l'apposizione di un vincolo nei suoi confronti (G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 50).

si è stati allontanati o ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ovvero non presentarsi dinanzi alla polizia giudiziaria rilevano nell'ottica della trasgressione di cui all'art. 276 c.p.p., essendo qualificabili come disobbedienze. Dunque, è il tipo di coercizione che queste misure impongono a giustificare un regime differente nella disciplina della latitanza⁸².

2. Gli elementi costitutivi della latitanza

Attraverso l'analisi del contenuto dell'art. 296 c.p.p., è possibile delineare il sostrato fattuale dell'istituto, individuando gli elementi che lo costituiscono e che giustificano l'emissione da parte del giudice di un provvedimento con cui, al soggetto indagato, imputato o condannato, viene attribuita la "qualità" di latitante.

A monte degli elementi strutturali della latitanza, si colloca l'esercizio da parte dell'autorità giudiziaria del potere coercitivo, che, pertanto, assurge a *presupposto* dell'istituto, se per tale si intende quella condizione preliminare affinché un fenomeno giuridico possa verificarsi⁸³.

Il potere coercitivo, come già osservato, può essere esercitato sia in forma cautelare che in forma esecutiva, al fine di privare un soggetto, per esigenze di carattere processuale o per l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, della sua libertà personale, in maniera più o meno intensa, provvisoria ovvero definitiva.

Tuttavia, perché il presupposto possa dirsi realizzato, non basta che questo potere venga esercitato attraverso l'emissione del provvedimento coercitivo, ma è necessario che sia anche posto in esecuzione⁸⁴. Tale adempimento assume forme

⁸² A questo proposito, risulta allora problematica la questione attinente all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, poiché tale misura, in realtà, consente un'attività di allontanamento volta ad impedire la sua esecuzione, motivo per cui ci si deve basare sul dato letterale, che esclude la cautela dall'elenco contenuto nell'art. 296 c.p.p., per risolvere eventuali incongruenze.

⁸³ In questo senso, G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 22 e G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 286.

⁸⁴ Come osservava anche G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 286, la latitanza non si sostanzia nel semplice sottrarsi alla situazione coercitiva, ma consiste proprio nel non dare esecuzione al provvedimento che determina quest'ultima. Pertanto, come puntualizzava G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 23, nel caso in cui un soggetto si sia dato alla fuga anteriormente all'emissione del provvedimento coercitivo, per poter

differenti in base al tipo di provvedimento a cui deve essere data attuazione, ma di questo verrà fatto approfondimento in tema di accertamento della latitanza⁸⁵.

Inoltre, come a breve si osserverà nella disamina dell'*elemento soggettivo*, sussiste un rapporto di causa-effetto tra quest'ultimo, che riguarda la volontaria sottrazione al provvedimento coercitivo, e il presupposto della limitazione della libertà personale, in quanto una restrizione di simile intensità agisce direttamente sulla formazione della volontà del soggetto, determinando l'innescio di quel meccanismo mentale che lo conduce alla decisione di darsi alla fuga e rimanere in questa condizione⁸⁶.

Passando a scorporare gli elementi sostanziali della latitanza, essi sono configurabili rispettivamente nell'*elemento oggettivo*, ossia l'effettiva sottrazione del soggetto all'esecuzione del provvedimento coercitivo, e nell'*elemento soggettivo*, consistente nella volontà di agire in questo senso.

In relazione al primo, dal tenore dell'art. 296 c.p.p., si evince che il legislatore ha dato rilievo al risultato di una condotta che determina l'impossibilità di rintracciare la persona nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, evidenziando come la legge abbia voluto ricondurre gli effetti della latitanza non già alla semplice inesecuzione del provvedimento coercitivo, bensì a quel comportamento del ricercato che abbia determinato tale mancata esecuzione⁸⁷. La condotta in questione, di carattere commissivo, consiste, il più delle volte, nella fuga o nell'allontanamento dai luoghi abitualmente frequentati ed è quella che

attribuire allo stesso lo status di latitante si dovrà attendere che il provvedimento venga emesso e sottoposto ad esecuzione, altrimenti non si potrà parlare di latitanza in senso giuridico.

⁸⁵ Sul punto, *infra*, cap. I, parte seconda.

⁸⁶ Osservava GIUS. SABATINI, *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, cit., p. 213, che la nozione di latitanza sgorga da due comportamenti concorrenti: l'uno degli organi esecutivi, l'altro della persona nei cui riguardi il provvedimento coercitivo deve essere eseguito. L'una e l'altra condotta devono concorrere in rapporto di causa ad effetto per la produzione dell'evento che risulta costituito dall'inesecuzione del provvedimento medesimo.

⁸⁷ In questo senso, G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 287, e M. BINETTI, voce *Latitanza*, cit., p. 634: «L'utilizzo dell'espressione "si sottrae" sta proprio ad indicare che lo stato di latitanza ed i suoi effetti sono riconducibili non soltanto alla mera non esecuzione del provvedimento cautelare o dell'ordine di carcerazione, bensì al concreto comportamento del ricercato che determini quella mancata esecuzione».

consente, quindi, al latitante di rendere infruttuose le ricerche della polizia, implicando un'azione finalizzata a preservare la propria libertà personale⁸⁸.

Tuttavia, è necessario che sia caratterizzata da stabilità, perciò l'inesecuzione del provvedimento non deve essere meramente temporanea, né derivare da un impedimento agevolmente superabile⁸⁹. Dunque, è facilmente deducibile che la nozione di latitanza origina da due comportamenti concorrenti: il tentativo di esecuzione posto in essere da agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e la condotta volta ad eludere la cautela della persona nei cui riguardi il provvedimento coercitivo dovrebbe essere eseguito.

A tal proposito, è importante esaminare le possibili combinazioni tra questi due elementi sotto il profilo cronologico⁹⁰. Generalmente, la condotta volta a realizzare la sottrazione si verifica in concomitanza con il tentativo di esecuzione del provvedimento ovvero in un momento successivo: nella prima ipotesi, il soggetto si oppone con l'astuzia o la violenza agli agenti, contrastando o impedendo direttamente che gli stessi lo riducano fisicamente in loro potere, mentre, nella seconda ipotesi, la sottrazione coinciderà con la condotta di evasione tenuta dal soggetto per far fronte al vincolo della detenzione in carcere impostogli precedentemente dall'autorità giudiziaria⁹¹.

La prima situazione è certamente quella più grave, in quanto il ricercato mette in pericolo l'incolumità degli organi incaricati dell'esecuzione,

⁸⁸ Con riferimento alla disciplina della latitanza contenuta nel codice di rito previgente, ipotizzava una rara possibilità che la sottrazione potesse concretarsi in una condotta omissiva G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 32, escludendo, in ogni caso, che in tale ottica avesse rilievo la mancanza di una spontanea costituzione alla forza pubblica. Sulla medesima linea interpretativa sembrava collocarsi anche M. MANFREDINI, voce *Latitanza*, cit., p. 6, secondo il quale le previsioni in materia non stabilivano (e non stabiliscono tuttora) un obbligo di costituzione, ma sanzionavano soltanto un non dover fare, cioè un'attività per cui si ottiene l'effetto. Dunque, un'inerzia, il restare dove ci si trova, potrebbe anche concretare l'azione, ma l'ipotesi si adatta maggiormente ad una previsione di commissività positiva.

⁸⁹ Per esempio, non ha valore il fuggire all'inseguimento quando poi il fuggitivo viene raggiunto o il nascondersi alle ricerche se queste finiscono poi con l'arresto. Ciò che determina la latitanza di un soggetto è la permanenza nel tempo della sua condizione di irreperibilità, intesa nell'accezione di colui che non può essere trovato o individuato.

⁹⁰ L'analisi sul punto deriva dagli approdi raggiunti in materia da G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 35 ss.

⁹¹ Sul rapporto tra latitanza ed evasione, *infra*, cap. III, par. 4, parte prima.

manifestando il suo chiaro intento di ribellione verso questi ultimi⁹², ed è anche quella più frequente, poiché colui che teme di essere destinatario prossimo di una restrizione personale tenta di anticipare le iniziative dell'autorità giudiziaria⁹³.

Ad ogni modo, tanto nella sottrazione concomitante che in quella successiva, sussiste un rapporto di causalità tra la condotta del soggetto e l'evento dell'impossibilità di dar esecuzione al provvedimento coercitivo, cosicché l'elemento oggettivo può ritenersi senz'altro integrato.

Da ultimo, va poi rilevato che la condotta volta a realizzare la sottrazione può essere persino antecedente al tentativo di esecuzione e si verifica quando il soggetto, in previsione dell'emissione di un provvedimento coercitivo, si pone preventivamente al sicuro dalla pretesa statale rendendosi irreperibile ovvero irraggiungibile. Tuttavia, il trattamento giuridico previsto per questa ipotesi pone una duplice problematica: in primo luogo, come già affermato in precedenza, la sottrazione assume rilievo nella configurazione della latitanza solamente qualora l'autorità giudiziaria manifesti la volontà di emettere e dare esecuzione al provvedimento coercitivo⁹⁴, per cui, nell'ipotesi in questione, la condotta sottrattiva si deve considerare ad efficacia differita e condizionata; in secondo luogo, tale dissonanza si riflette anche sull'elemento soggettivo, come si avrà modo di vedere nel paragrafo seguente.

⁹² In tal senso, va infatti notato che i reati di omicidio (art. 576 c.p.) e lesione personale (art. 585 c.p.) sono aggravati qualora siano stati commessi dal latitante proprio per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione.

⁹³ In altre parole, un soggetto che si trova in attesa di una sentenza definitiva ovvero ha intuito l'emissione prossima di una misura cautelare nei suoi confronti non attenderà il perfezionamento di tali atti per porsi al riparo, ma agirà preventivamente, divenendo irraggiungibile, con la differenza, però, che nel primo caso egli farà perdere le proprie tracce allontanandosi dal domicilio e dai luoghi di abituale frequentazione, mentre nel secondo si trasferirà in un luogo che, pur essendo noto, non potrà essere raggiunto dalle autorità nazionali. Basti pensare ad uno Stato estero con il quale non è stato stipulato un trattato di estradizione ovvero in cui è esistente il trattato, ma non è consentita la consegna del ricercato per via del reato in base al quale il medesimo è perseguito (G. COLAIOACOVU, *Il latitante*, cit., p. 55).

⁹⁴ Sul punto, G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 288. Pertanto, qualora l'autorità giudiziaria non assuma iniziative di carattere cautelare o esecutivo, ovvero emetta un provvedimento restrittivo della libertà personale diverso da quelli contemplati dall'art. 296 c.p.p., il soggetto non potrà essere dichiarato latitante.

3. (segue) l'elemento soggettivo e i problemi che ruotano attorno alla sua configurazione

Nel disciplinare la latitanza, il legislatore ha previsto che l'elemento oggettivo debba essere accompagnato o, meglio, sorretto da un atteggiamento interiore del soggetto, che, pertanto, viene qualificato come *elemento soggettivo* o psicologico e si traduce nella volontarietà di sottrarsi al potere coercitivo, con la consapevolezza che tale comportamento condurrà all'inesecuzione del provvedimento correlato al suo esercizio⁹⁵.

In concreto, la sottrazione al provvedimento coercitivo emesso nei confronti del soggetto deve derivare da una sua libera determinazione, il che significa che diviene vincolante per il medesimo la possibilità di scegliere se sottoporsi o sottrarsi al provvedimento stesso⁹⁶.

Sebbene, in prospettiva teorica, i tratti essenziali degli elementi costitutivi della latitanza appaiano chiari, sul piano pratico sono sorte alcune questioni interpretative in relazione alla volontarietà della sottrazione. Più precisamente, la verifica circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, essendo un'indagine avente per oggetto il foro interno del soggetto, risulta particolarmente insidiosa.

In ragione di questo, nell'ottica di bilanciamento tra l'esigenza di far proseguire il processo e quella, contrapposta, di tutelare la posizione del ricercato, sia egli imputato o condannato, gli interpreti hanno elaborato due possibili impostazioni tra loro antitetiche.

⁹⁵ Le opinioni dottrinali che si sono susseguite nel tempo appaiono concordi nell'affermare che di volontarietà della sottrazione si può parlare quando il comportamento del ricercato è intenzionalmente diretto ad evitare l'assoggettamento al potere coercitivo dell'autorità giudiziaria e si pone effettivamente come causa dell'impossibilitata esecuzione del provvedimento. In tal senso, G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 31; GIUS. SABATINI, *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, cit., p. 213, secondo il quale l'elemento in parola si verifica quando il soggetto abbia volontariamente determinato una situazione che comunque renda o renderà inefficienti le ricerche dell'autorità giudiziaria, quindi teleologicamente destinata ad ottenere l'inesecuzione del provvedimento coercitivo; R. DE MATTEO, voce *Latitanza*, cit., p. 336.

⁹⁶ M. BINETTI, voce *Latitanza*, cit., p. 634; secondo M. MANFREDINI, voce *Latitanza*, cit., p. 7, volontà è concretare la direzione della propria attività a una data forma di condotta, conoscendone il significato morale-sociale e l'effetto fisico-ambientale.

La prima prevede che il riconoscimento del requisito psicologico avvenga sulla base di una presunzione, ben salda, ma non a tal punto da equipararla alla piena prova, che, di conseguenza, risulterebbe necessaria; la seconda, invece, richiede una raccolta esaustiva di elementi probatori, così da fugare ogni dubbio, imponendo agli inquirenti un'attività investigativa molto complessa ed impegnativa, se non, addirittura, il conseguimento di una *probatio diabolica*⁹⁷.

Tuttavia, sia una che l'altra impostazione presentano delle problematiche: se, nel primo caso, il rischio è quello di dichiarare latitante un soggetto ignaro di essere inseguito dalla pretesa coercitiva statale, nel secondo, vi è quello di incanalarsi in un accertamento che finirebbe per risultare insoddisfacente qualora la prova sia celata nell'animo del ricercato e non sia diversamente desumibile⁹⁸.

Nel tentativo di risolvere la questione, è intervenuta la Suprema Corte, la quale si è soffermata su un aspetto che assume una certa rilevanza nella valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, ossia quello della conoscenza da parte del destinatario dell'esistenza del provvedimento coercitivo da eseguire nei suoi confronti⁹⁹.

La pronuncia della Corte sul tema ha preso le mosse da un orientamento ormai consolidato, retaggio della profonda attività interpretativa compiuta sul previgente codice Rocco¹⁰⁰, secondo il quale, per ritenere che un soggetto sia al

⁹⁷ Così viene definita una prova estremamente difficile o quasi impossibile da fornire: nel caso di specie, gli inquirenti sarebbero tenuti a provare che il soggetto si sia spontaneamente sottratto al potere coercitivo, dovendo quindi dimostrare un qualcosa di intangibile, che attiene alla sfera introspettiva di un individuo.

⁹⁸ L'individuazione di un punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco impone di rifiutare il ricorso a presunzioni di carattere assoluto o relativo e, pertanto, di escludere letture che ravvisino la sussistenza della volontaria sottrazione nel solo fatto che il provvedimento coercitivo sia rimasto ineseguito, o che gravino il soggetto che non sia stato rintracciato dell'onere di provare di non aver avuto alcuna intenzione di sottrarsi all'esecuzione del provvedimento (G. COLAIACOVO, *art. 296.*, in AA. VV., *Codice di procedura penale – Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, vol. II, Giuffrè, 2020, p. 896).

⁹⁹ Sez. VI, 27 settembre 2013, n. 43962, in *Cass. pen.*, 2014, p. 2221, con nota di COLAIACOVO, *Brevi note sull'elemento soggettivo della latitanza*; conforme Sez. II, 11 novembre 2016, n. 47852, in *C.E.D. Cass.*, n. 268174. In effetti, il fatto che il soggetto sia a conoscenza del provvedimento del quale è destinatario è proprio ciò che determina l'innescio del meccanismo mentale che conduce alla decisione di darsi alla fuga.

¹⁰⁰ Si veda G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 287. La lettura dell'istituto elaborata nella vigenza del codice Rocco, infatti, si rivela orientata dall'impostazione di estremo rigore con cui era trattata la figura del latitante o, in generale, la materia della carcerazione preventiva, con la conseguenza che appare necessario epurare il panorama da approdi che non sono più in armonia con l'attuale assetto normativo. Pertanto, relativamente all'orientamento in parola, si può osservare che esso sembra configurare una sorta di

corrente dell'esistenza di un provvedimento coercitivo, non serve dimostrare che egli abbia avuto puntuale notizia della sua emissione, ma è sufficiente ottenere elementi da cui sia possibile desumere che, prevedendo l'emissione prossima del provvedimento, abbia scelto di rendersi un fuggitivo¹⁰¹. Tale orientamento sembra valorizzare una regola di esperienza in base alla quale, il più delle volte, colui che ha commesso un reato, specialmente se di elevata gravità, è solito darsi alla fuga immediatamente dopo, agendo anticipatamente rispetto al momento in cui l'autorità giudiziaria emetterà un titolo restrittivo¹⁰².

La situazione appena descritta non è altro che quella in cui si verifica la cosiddetta sottrazione antecedente all'esecuzione, la sola e unica ipotesi che, a differenza della sottrazione concomitante e di quella successiva, porta il soggetto a versare in una condizione di dubbio in merito all'effettiva esistenza di un provvedimento coercitivo emesso nei suoi confronti.

A questo punto, occorrerà verificare, prima di tutto, se, in tale situazione, l'affermazione della sussistenza del requisito psicologico sia compatibile con una connotazione conoscitiva più attenuata in capo al soggetto, per poi valutare le eventuali implicazioni che potrebbero sorgere sotto il profilo probatorio, una volta verificato il primo aspetto.

La componente conoscitiva gioca un ruolo centrale nella formazione della *voluntas fugiendi*: se nel caso di totale ignoranza sarà impossibile ritenere sussistente la volontarietà della sottrazione, al contrario, nel caso di piena conoscenza, difficilmente si dubiterà che l'irreperibilità del soggetto sia stata

automatismo tra la scoperta di un grave reato e l'emissione di un provvedimento cautelare, impostazione che consente quindi di affermare che l'autore di tale reato possa ritenere certa la restrizione della sua libertà personale. Tuttavia, se simile ricostruzione ben poteva avere cittadinanza nel codice di rito previgente, che dalla commissione di gravi reati faceva discendere l'emissione obbligatoria di un ordine o di un mandato di cattura, al contrario non può essere trasposta nell'attuale ordinamento processuale, in quanto il medesimo non contempla alcun automatismo cautelare.

¹⁰¹ Sez. I, 25 novembre 2004, n. 48739, in *Cass. pen.*, 2006, p. 2549.

¹⁰² Sul punto, G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 36, che parla di volontaria sottrazione antecedente alla (mancata) esecuzione del provvedimento coercitivo. Tuttavia, si è obiettato che simile modo di ragionare non appare totalmente coerente con il dato codicistico, in quanto la "sottrazione all'esecuzione" comporta che l'esecuzione sia attuale e non già meramente potenziale, e, inoltre, che la consapevolezza, come stato soggettivo, presupponga l'effettiva esistenza di quella realtà che è contenuto della conoscenza (G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 288).

dettata dall'intenzione di sfuggire alla coercizione. Dunque, è agevole comprendere che le maggiori criticità nell'identificare la presenza dell'elemento soggettivo si presentano nella situazione intermedia in cui il soggetto agisce senza avere precisa contezza delle decisioni dell'autorità giudiziaria¹⁰³.

Al fine di individuare una possibile soluzione in merito, diviene allora utile prendere spunto dall'analisi degli approdi raggiunti in tema di elemento soggettivo sul piano penalistico.

Premesso che la latitanza, concettualmente, non possa essere sovrapponibile all'illecito penale, i rilievi ermeneutici in materia di diritto sostanziale appaiono funzionali a definire i punti cardine dell'accertamento degli elementi che la costituiscono.

Innanzitutto, è necessario determinare, tra quelli contemplati nel codice penale, quale sia il titolo di responsabilità attribuito al soggetto, per cui, attraverso il ragionamento, si giunge ad escludere che, se è vero che l'atteggiamento del latitante consiste nel darsi alla fuga per preservare la propria libertà personale ovvero frustrare la pretesa coercitiva attivata nei suoi confronti, possano rientrare la responsabilità colposa e quella preterintenzionale, dovendo porre l'attenzione esclusivamente sul dolo, quale criterio primario di imputazione¹⁰⁴. Volendo brevemente spiegare in cosa consista il dolo, la sussistenza di quest'ultimo è subordinata all'esistenza degli elementi costitutivi della rappresentazione, della volontà e dell'oggetto sul quale queste due funzioni psichiche si riflettono. Più precisamente, l'elemento della rappresentazione attiene alla conoscenza dei fattori sia precedenti che concomitanti alla condotta del soggetto agente, mentre l'elemento volitivo, che presuppone quello rappresentativo, si manifesta come vincolo tra il risultato della condotta e la volontà del soggetto¹⁰⁵.

¹⁰³ Come detto, tale situazione si verifica proprio a ridosso della commissione del reato, allorché il soggetto, ritenendo probabile l'attivazione di un procedimento nei suoi confronti, decide di rendersi irreperibile o irraggiungibile (G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 36).

¹⁰⁴ Anche G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 31, assimilava la volontarietà della sottrazione al dolo.

¹⁰⁵ G. FIANDACA – E. MUSCO, *Struttura e oggetto del dolo*, in *Diritto penale*, parte generale, VIII ed., Zanichelli Editore, 2019, p. 370 ss.

Collocando tale impostazione nel contesto della latitanza, si è quindi portati ad affermare che, affinché si configuri una volontaria sottrazione, il soggetto dovrà necessariamente rappresentarsi l'esistenza di tutti gli elementi del fatto, ovvero l'avvenuta emissione del provvedimento coercitivo e la sua prossima esecuzione, e volere tanto la condotta sottrattiva quanto l'evento che da essa scaturisce, ossia l'elusione della cattura¹⁰⁶.

Tuttavia, va puntualizzato che la rappresentazione del fatto, in verità, non comporta per forza la "conoscenza", poiché il dubbio, pur non essendo conoscenza della realtà, non esclude affatto il dolo¹⁰⁷; per questo motivo, il soggetto che sceglie di allontanarsi per timore di un'imminente restrizione della libertà personale senza altro in una condizione di dubbio, ma prende comunque posizione nell'agire in tal senso, convinto che, in futuro, la sua condotta gli permetterà di eludere il vincolo¹⁰⁸, fermo restando che simile atteggiamento avrà rilievo giuridico solamente dal momento in cui il provvedimento coercitivo sarà concretamente emesso e posto in esecuzione.

A questo proposito, va allora compiuta una precisazione sia dal punto di vista terminologico che sostanziale: se, nel caso di sottrazione concomitante o successiva al tentativo di eseguire il provvedimento, appare corretto parlare di conoscenza o conoscibilità del medesimo, nel peculiare caso di sottrazione antecedente, si dovrà fare riferimento alla prevedibilità, dato che in tale ipotesi il provvedimento deve ancora essere emesso o posto in esecuzione e, pertanto,

¹⁰⁶ Di conseguenza, se si considerasse la rappresentazione come sinonimo di conoscenza o di equivalente condizione mentale, si arriverebbe ad escludere che una situazione di incertezza circa l'emissione del provvedimento coercitivo possa integrare l'elemento psicologico della latitanza, e, in effetti, colui che ha commesso un reato, pur potendo ritenere che l'autorità giudiziaria deciderà di attivarsi in via cautelare, non potrà mai versare in una condizione di piena conoscenza di ciò che accadrà realmente. Tutt'al più, potrà confidare nel fatto che il crimine da lui commesso non verrà scoperto oppure che nei suoi confronti sarà emessa una misura diversa da quelle catalogate nell'art. 296 c.p.p. (G. COLAIACOVO, *Brevi note sull'elemento soggettivo della latitanza*, cit., p. 2221).

¹⁰⁷ Sul punto, G. FIANDACA – E. MUSCO, *Struttura e oggetto del dolo*, cit., p. 373, secondo cui la rappresentazione sufficiente ai fini del dolo è compatibile, in linea di principio, con uno *stato di dubbio* in ordine ad uno o più elementi di fattispecie: il dubbio, infatti, non equivale né ad ignoranza né ad erronea conoscenza, in quanto il soggetto si rappresenta contemporaneamente il duplice possibile modo di essere di una cosa.

¹⁰⁸ Al contrario, qualora il soggetto versi in errore, la sussistenza dell'elemento soggettivo dovrà ritenersi esclusa.

devono ancora realizzarsi le condizioni fattuali che danno luogo alla conoscenza o, perlomeno, alla conoscibilità¹⁰⁹.

Tutto ciò assume poi rilevanza sul piano probatorio, dovendosi accertare, in concreto, che il precedente allontanamento del soggetto dal domicilio o dai luoghi abitualmente frequentati sia frutto dell'assoluta volontà di porre in essere, anticipatamente alle determinazioni dell'autorità giudiziaria, un comportamento volto a proteggere la propria libertà¹¹⁰. In tale prospettiva, si dovrà dimostrare che egli sia stato in grado di prevedere l'emissione del provvedimento ovvero che sia venuto a conoscenza della sua prossima esecuzione, analizzando le sue abitudini¹¹¹ o valutando la presenza di altre motivazioni che possano aver determinato il suo allontanamento¹¹².

Inoltre, deve operarsi una distinzione tra latitanza "processuale" e latitanza "esecutiva": quanto alla prima, essendo la conoscenza o prevedibilità dell'emissione del provvedimento ostacolata dalla riservatezza che caratterizza le decisioni dell'autorità giudiziaria nella fase investigativa, la sussistenza dell'elemento soggettivo diviene più complicata da provare, poiché i dati raccolti ai fini probatori devono essere effettivamente idonei a dimostrare che il soggetto abbia avuto notizia dell'iniziativa cautelare o abbia in altro modo ottenuto informazioni in merito, che lo hanno indotto a fuggire; in relazione alla seconda, invece, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna è di per sé notizia

¹⁰⁹ In tal senso, sempre G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 288. In ogni caso, va ulteriormente precisato che anche nella sottrazione antecedente può parlarsi di piena conoscenza qualora, a seguito di una fuga di notizie, il soggetto sia venuto in possesso di informazioni circa le iniziative dell'autorità giudiziaria.

¹¹⁰ Dunque, come osservava lo stesso G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 136 ss., si deve rifiutare il ricorso a presunzioni di carattere assoluto o relativo, nonché escludere letture che ravvisino la sussistenza dell'elemento psicologico nel solo fatto che il provvedimento coercitivo sia rimasto ineseguito o che gravino il soggetto che non sia stato rintracciato dell'onere di provare di non aver avuto alcuna intenzione di sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Di conseguenza, in concreto, il giudice, ove non disponga di prove dirette (come potrebbe essere un'intercettazione nella quale il soggetto rende esplicita la propria intenzione di darsi alla fuga), potrà tenere conto dell'improvvisa e inusuale assenza del ricercato dai luoghi frequentati abitualmente, in particolare laddove l'allontanamento da questi ultimi sia avvenuto in un periodo immediatamente successivo alla commissione del reato per il quale si procede (G. COLAIACOVO, *art. 296*, cit., p. 896).

¹¹¹ Potrebbe trattarsi, per esempio, di un soggetto che trascorre lunghi periodi in viaggio per ragioni lavorative.

¹¹² Basti pensare al caso di colui che, dopo aver commesso un omicidio, si dia alla fuga al fine di scongiurare ritorsioni.

presumibilmente più facile da conoscere per il soggetto, con la conseguenza che saranno indubbiamente attenuate le difficoltà di natura probatoria.

Infine, un discorso a parte va fatto con riguardo al rapporto tra la volontarietà della sottrazione e la capacità di intendere e di volere dell'imputato, per cui appare ragionevolmente difficile ipotizzare che colui che si trovi in una condizione tale da offuscare completamente le sue facoltà di discernimento possa comprendere il senso delle proprie azioni anche nell'ottica della sottrazione ad un provvedimento coercitivo¹¹³.

4. La rilevanza della nozione di latitanza anche nella dimensione penalistica

Come si è potuto osservare nell'analisi dell'*excursus* storico dell'istituto, il legislatore fascista era fermamente convinto che l'atteggiamento tenuto dal latitante denotasse una manifesta volontà di ribellione e di sfida verso l'autorità giudiziaria¹¹⁴, tanto che lo stesso aveva concepito un sistema nel quale diritto processuale e diritto sostanziale operavano armonicamente, al fine di colpire violentemente colui che si sottraeva all'esercizio del potere coercitivo in ambedue le direzioni normative¹¹⁵. Pertanto, accanto alle previsioni di natura processuale che limitavano fortemente l'esercizio di determinati diritti e facoltà, vi erano quelle del codice penale, le quali comminavano un incremento di pena nei confronti di colui che commetteva i reati di omicidio o lesioni per sottrarsi alla cattura o procurarsi i mezzi di sussistenza, ovvero commetteva altri tipi di reati durante il periodo in cui tale sottrazione si protraeva. In più, lo stato di latitanza incideva

¹¹³ G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 61, il quale precisa che può, invece, giungersi a conclusioni diverse nell'ipotesi di incapacità di intendere e volere soltanto parziale, pur dovendosi comunque valutare la situazione caso per caso.

¹¹⁴ Come già detto, nella Relazione al Re sul codice penale del 1930, n. 18 si legge che "tutta la nuova legislazione penale italiana si ispira alla massima severità verso i latitanti, che si trovano in permanente stato di ribellione".

¹¹⁵ Nel senso che il Codice penale e quello di procedura penale si integravano vicendevolmente (U. ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, cit., p. 177).

anche sul computo delle pene accessorie, sulla recidiva e sulla decorrenza del termine per l'estinzione della pena.

In poche parole, sebbene, diversamente dal reato di evasione, non sussistesse una vera e propria incriminazione per chi si rendeva latitante, era indubbio che nei confronti di quest'ultimo fosse diffuso un giudizio di disvalore, il quale giustificava la *ratio* delle suddette previsioni, ossia quella di dissuadere il soggetto dalla sottrazione o, una volta che questa fosse stata realizzata, di indurlo a recedere dalla propria decisione in tal senso, mediante la minaccia di un peggioramento della sua posizione giuridica e di un'intensificazione della persecuzione¹¹⁶.

L'impianto appena descritto, nella sua essenza, non ha subito particolari modifiche, ragion per cui, nonostante l'avversione nei confronti del latitante si sia placata sotto il profilo processuale, è possibile constatare la sopravvivenza, nel moderno Codice penale, di circostanze aggravanti che operano in relazione alle condotte criminose compiute dal latitante successivamente alla sottrazione al potere coercitivo¹¹⁷, la cui *ratio legis* va individuata nella maggiore pericolosità dimostrata dal soggetto¹¹⁸. In tale ottica, infatti, ad essere aggravato non è il reato per cui si procede o si è proceduto, bensì quello che il soggetto, eventualmente, commette nel periodo durante il quale sfugge alla coercizione¹¹⁹. Inoltre, va precisato che l'attuale nozione processuale di latitanza non corrisponde perfettamente a quella di natura sostanziale, in quanto, come si è già appurato in

¹¹⁶ Secondo G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 400 ss., le previsioni di diritto sostanziale costituivano misure giuridiche coercitive extraprocessuali.

¹¹⁷ Come puntualizza G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 253, nel sistema penale, il giudizio di disvalore si rivolge non tanto al fatto della volontaria sottrazione, ma si proietta verso le condotte delittuose compiute successivamente.

¹¹⁸ Sul punto, *ex plurimis*, U. ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, cit., p. 177; M. MANFREDINI, voce *Latitanza*, cit., p. 11; G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 290, a detta del quale l'aggravamento della pena riposa sulla valutazione di maggiore pericolosità del soggetto che delinque durante la latitanza, spinto dalla necessità di sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione, e di procurarsi i mezzi di sussistenza; più di recente, L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 8, secondo cui il maggior disvalore connesso a siffatte previsioni attiene non già allo stato di latitanza in quanto tale, ma al fatto che un soggetto, da latitante, pone in essere condotte costituenti reato.

¹¹⁹ Come riferisce G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 417, l'aggravamento anche del reato che aveva dato luogo al mandato o all'ordine di cattura, che pure era previsto nel progetto preliminare del codice penale del 1930, non fu replicato nella stesura definitiva.

precedenza, nel vigente codice di rito sono contemplati un differente sistema e una diversa nomenclatura della materia cautelare¹²⁰, che, pertanto, hanno determinato una frattura con il codice penale.

In questo senso, diviene allora necessario superare l'ostacolo interpretativo concernente l'individuazione delle forme di esercizio del potere coercitivo dalla cui sottrazione può scaturire l'applicabilità delle previsioni di diritto sostanziale. Al fine di delimitare il campo d'indagine, è possibile osservare che tutti gli articoli del codice penale, seppur con lievi differenze letterali, fanno riferimento alla volontaria sottrazione ad ordini o mandati di arresto, di cattura ovvero di carcerazione. Da ciò si deduce che il primo passaggio ermeneutico da compiere attiene all'identificazione del presupposto della latitanza, con un doveroso richiamo all'art. 208 disp. att. c.p.p., secondo il quale, quando nelle leggi o nei decreti vengono citati istituti o disposizioni del codice abrogato, viene fatto riferimento a quegli istituti o a quelle disposizioni del codice che regolano la corrispondente materia¹²¹.

Dunque, se, dal canto suo, l'ordine di carcerazione non pone alcun problema, essendo rimasto immutato sia in via formale che sostanziale¹²², lo stesso non può dirsi in relazione alle misure cautelari, in quanto gli ordini e i mandati di arresto o di cattura contemplati dal codice Rocco erano provvedimenti che limitavano nel massimo grado la libertà della persona, prevedendo la restrizione carceraria o domiciliare dell'interessato.

In tale prospettiva, allora, il vigente codice penale, nel riferirsi a questi provvedimenti, parla esclusivamente di sottrazione ad ordinanze che dispongono misure di tipo custodiale¹²³, così rendendo priva di rilievo la sottrazione

¹²⁰ V. *supra*, cap. II, par. 1, parte prima.

¹²¹ G. COLAIACOVO, voce *Latitante*, in *Dig. d. pen.*, Aggiornamento, Utet, 2016, p. 441.

¹²² La sua nozione è stata sostanzialmente trasposta come tale dal codice abrogato a quello attuale (G. COLAIACOVO, voce *Latitante*, cit., p. 441).

¹²³ Si tratta della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, nonché di tutte quelle misure ad esse equiparate (G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 257).

all'esecuzione dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio, che sono misure comunque comprese nella nozione di latitanza processuale¹²⁴.

Spostando poi l'attenzione sugli elementi costitutivi, l'elemento oggettivo, al pari di quanto avviene sul versante processuale, si considera integrato quando il soggetto riesce ad eludere, stabilmente nel tempo, le ricerche dell'autorità giudiziaria; in merito all'elemento soggettivo, invece, per poter applicare le aggravanti, è necessario che il reo sia consapevole, anche qui come nell'ambito processuale, di essere ricercato, e che tale consapevolezza sia accertata dal giudice sulla base di dati obiettivi certi¹²⁵.

Fatta questa premessa, è bene passare ad esaminare quali siano le effettive previsioni in materia di circostanze aggravanti, con cui il legislatore dispone aumenti di pena per i reati commessi da un soggetto durante lo stato di latitanza, che possono essere riunite in un unico gruppo, composto dall'art. 61, comma 1, n. 6, c.p., dall'art. 576, comma 1, n. 3, c.p. e dall'art. 99, comma 2, n. 3, c.p.

L'art. 61, comma 1, n. 6, c.p., che configura una circostanza aggravante "comune", dispone un aumento di pena per i reati commessi dal soggetto nel periodo durante il quale ha scelto di opporsi all'esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione disposto nei suoi confronti per un reato commesso in precedenza¹²⁶. Si tratta indubbiamente di una circostanza soggettiva, essendo attinente ad una condizione personale del reo, e la sua esegesi presenta due questioni interpretative relative alla sua applicabilità, rispettivamente

¹²⁴ Essa, infatti, diverge dalla nozione sostanziale di latitanza, per la quale le restrizioni dell'obbligo di dimora e del divieto di espatrio sono neutre. In tal senso, anche solo da un'analisi terminologica dei sostantivi "arresto", "cattura" e "carcerazione", è possibile comprendere che essi indicano i soli provvedimenti coercitivi consistenti nella custodia o detenzione in un luogo determinato e non quelli che, pur prevedendo coercizioni alla libertà fisica di movimento e di azione o determinate prescrizioni, non comportano la custodia della persona, ossia un vincolo spazio-temporale riferito ad uno specifico luogo fisico (non geografico).

¹²⁵ Pertanto, come evidenzia M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, Giappichelli, 2024, p. 949, l'attribuzione di conseguenze negative alla situazione di latitanza è limitata dal fatto che «la rinuncia a difendersi non può essere dedotta dalla semplice qualità di "latitante", fondata su una presunzione priva di base fattuale sufficiente» (parole contenute nella sentenza C. edu, 5 settembre 2019, n. 20983/12, *Rizzotto c. Italia*, in *Quotid. giuridico*, con nota di SCARCELLA, *Incompatibile con la CEDU il rimedio "interno" per contestare l'ordinanza di custodia cautelare emessa contro un latitante*).

¹²⁶ La norma, sebbene non parli espressamente di latitanza, fa riferimento a situazioni che oggi, a prescindere dalla diversa denominazione e dal differente inquadramento, possono rientrare nella relativa nozione (M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, cit., p. 949).

nella situazione in cui il latitante sia stato assolto dal reato per il quale era stato esercitato il potere di coercizione personale e in quella dove il soggetto è un evaso.

Quanto alla prima, la successiva assoluzione è ritenuta ininfluenza¹²⁷, poiché ciò che rileva è il fatto che il soggetto, mediante volontaria sottrazione, abbia determinato il fallimento dell'esecuzione del provvedimento e che, in seguito, abbia commesso un altro reato¹²⁸.

Con riferimento alla seconda, va presa in considerazione la nozione di latitanza penalmente rilevante, in quanto essa, come affermato in precedenza, si differenzia da quella processuale, in cui il latitante viene equiparato all'evaso ai sensi del comma 5 dell'art. 296 c.p.p. Tale equiparazione, come noto, opera, quindi, solamente a fini processuali¹²⁹, per cui l'attenzione va posta sul concetto di volontaria sottrazione, per comprendere se nello stesso possa rientrare anche quella successiva all'esecuzione del provvedimento coercitivo ovvero se esso è limitato alle sole condotte antecedenti o concomitanti¹³⁰.

La dottrina e la giurisprudenza si sono divise sul punto: da un lato, un orientamento maggioritario in dottrina ha accolto una nozione restrittiva di volontaria sottrazione, secondo la quale la medesima sarebbe configurabile solamente qualora il soggetto non sia stato ancora sottoposto al provvedimento coercitivo, così ritenendo non applicabile l'aggravante all'evaso, salvo accettare di accogliere interpretazioni analogiche *in malam partem*¹³¹; dall'altro, un indirizzo

¹²⁷ In questo senso, G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 417.

¹²⁸ Tale reato, dunque, deve sempre presentare un nesso con l'attività di volontaria sottrazione, dovendosi escludere che l'aggravante possa inasprire pene comminate per reati assolutamente avulsi dal contesto della condotta sottrattiva tenuta dal soggetto. Questa problematica, in ogni caso, ha rilievo esclusivamente nel caso di latitanza processuale, che costituisce l'unica eventualità nella quale possa ipotizzarsi una successiva assoluzione.

¹²⁹ Sul punto, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 101.

¹³⁰ Le combinazioni che, sotto il profilo cronologico, possono legare l'attività degli investigatori finalizzata all'esecuzione del provvedimento e quella del ricercato volta a sottrarsi sono state trattate *supra*, cap. II, par. 2, parte prima, esaminando l'elemento oggettivo della latitanza.

¹³¹ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, parte generale, Cedam, 1988, p. 424; S. PREZIOSI, *Le circostanze aggravanti*, in AA. VV., *Trattato di diritto penale*, parte generale, vol. II, a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna e Papa, Utet, 2013, p. 864; C. ZAZA, *Le circostanze del reato*, vol. I, Cedam, 2002, p. 233, secondo il quale la norma aggravatrice, lungi dall'esprimersi in termini di richiamo letterale alla disposizione che prevede la latitanza, fa riferimento ad una conduzione analoga, ma autonomamente descritta come presupposto per la ravvisabilità della circostanza. Inoltre, la stessa presenza, nell'ambito dell'art. 296 c.p.p., di una disposizione che espressamente estende all'evaso gli effetti giuridici della latitanza è indicativa di quanto il legislatore medesimo consideri non assimilabili in via fattuale le due condizioni, anche perché, in

giurisprudenziale unanime, sebbene risalente alla vigenza del codice Rocco, ha ritenuto che, ai fini della sussistenza dell'aggravante in questione, non fosse giustificabile una contrapposizione tra la posizione dell'evaso e quella del latitante, per via del fatto che anche colui che, dopo l'arresto, decide di evadere dandosi alla latitanza, sfugge all'esecuzione dell'originario titolo detentivo, il quale, per l'appunto, non cessa perché l'avviata esecuzione viene interrotta dall'evasione, bensì può cessare soltanto per le stesse cause per le quali la latitanza diventa irrilevante ai sensi dell'art. 268, comma 3, c.p.p. (ora: art. 296, comma 4, c.p.p.)¹³². In linea con tale indirizzo, pertanto, l'aggravante risulterebbe applicabile anche all'evaso.

In effetti, si può dare conferma dell'applicazione dell'aggravante all'evaso se si afferma che la volontaria sottrazione prevista dall'art. 61, comma 1, n. 6, c.p. includa anche la condotta di evasione, evitando così di incorrere in un'estensione in via analogica della previsione¹³³. In questo caso, infatti, si farebbe uso di un differente canone ermeneutico, ossia quello dell'interpretazione estensiva, un metodo esegetico che, diversamente da quello per analogia, rimane sempre nel perimetro della norma, nonostante quest'ultima venga dilatata ai suoi massimi livelli di espansione, attribuendo ai termini che la compongono il significato più ampio fra quelli possibili¹³⁴.

Tuttavia, non deve mancare una puntualizzazione: l'aggravamento colpisce solamente coloro che evadono mentre sono ristretti in esecuzione di un ordine di carcerazione o di una misura cautelare custodiale (mandato ovvero ordine di arresto o di cattura), e non anche coloro che evadono violando altri tipi di

siffatta situazione, non vi è dubbio che, nella prospettiva di aggravamento di pena, un'ipotetica identità di *ratio* fra dette condizioni non sarebbe comunque idonea ad estendere all'evasione gli effetti aggravanti della latitanza, ostandovi il divieto di analogia *in malam partem*. In senso contrario, G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 415, che fa leva sull'equiparazione "a tutti gli effetti" tra latitante ed evaso enunciata dal codice di rito.

¹³² Sez. VI, 7 gennaio 1988, in *Giust. pen.*, 1989, p. II, c. 294; Sez. II, 7 novembre 1985, in *Cass. pen.*, 1987, p. 275.

¹³³ In questi termini, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 260.

¹³⁴ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 77.

restrizioni della libertà personale, non menzionati nel testo della norma, poiché, altrimenti, si cadrebbe nell'estensione di tipo analogico¹³⁵.

Considerazioni sostanzialmente analoghe possono svolgersi per l'aggravante contemplata dall'art. 576, comma 1, n. 3, c.p.¹³⁶, che, però, si differenzia da quella appena esaminata per il fatto che riguarda i soli delitti di omicidio e lesioni personali¹³⁷, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 585 c.p. (che, infatti, prevede un aumento di pena nei casi di commissione di queste tipologie di reati, ove si verifichi alcuna delle circostanze aggravanti sancite dall'art. 576), e richiede che tali delitti siano commessi al fine di conseguire o mantenere la sottrazione.

Infine, un ultimo inasprimento di pena può essere comminato, ai sensi dell'art. 99, comma 2, n. 3, c.p., nei confronti dell'imputato che, oltre ad essere latitante, sia anche recidivo. Dunque, dal tenore letterale della norma, che prevede un aumento di pena fino alla metà, emerge chiaramente il forte giudizio di disvalore rivolto verso colui che torna a delinquere durante la latitanza.

Accanto alle previsioni di aggravanti che colpiscono il latitante, il legislatore penale ha assunto un atteggiamento punitivo anche nei confronti di chi agevola tale soggetto nella sua attività di volontaria sottrazione ad un provvedimento cautelare, aiutandolo ad eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche da questa effettuate¹³⁸. La condotta in questione configura il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), che si colloca tra i delitti contro l'attività giudiziaria e ha rilievo in materia di latitanza

¹³⁵ Dunque, benché l'evasione possa realizzarsi anche infrangendo una misura precautelare, tale condotta non avrà rilievo nell'ottica dell'aggravamento di pena, non essendo contemplata questa tipologia di restrizione nel testo della norma che prevede l'aggravante.

¹³⁶ La condizione di latitante, quando questi commetta un omicidio finalizzato al suo sottrarsi «all'arresto o alla cattura o alla carcerazione» ovvero «al procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza», ne comporta la soggezione alla pena dell'ergastolo (M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, cit., p. 949).

¹³⁷ Diversamente dalla circostanza aggravante prevista dall'art. 61, comma 1, n. 6, c.p., l'aggravante in esame è "speciale" (R. DE MATTEO, voce *Latitanza*, cit., p. 337).

¹³⁸ Del resto, specialmente ora che l'autorità giudiziaria ha a disposizione mezzi di ricerca particolarmente efficaci e all'avanguardia, potendo avvalersi anche di strumenti di cooperazione internazionale, appare quasi inevitabile il ricorso al supporto di altre persone tanto per la pianificazione e la realizzazione della fuga, quanto per il mantenimento della condizione di clandestinità (G. COLAIACOVO, voce *Latitante*, cit., p. 442).

processuale soprattutto con riguardo alla tutela delle ricerche finalizzate alla cattura, più che a quella delle investigazioni, poiché quest'ultima attività mira ad assicurare la raccolta di prove necessarie per l'accertamento dei fatti e non appare immediatamente collegata all'esecuzione di provvedimenti coercitivi¹³⁹.

A questo punto, risulta necessario delineare i confini di applicazione della fattispecie delittuosa¹⁴⁰, innanzitutto partendo dall'analisi della nozione di "ricerche dell'autorità". In essa rientrano le azioni di coercizione che l'autorità giudiziaria può compiere nei confronti di un individuo destinatario di un provvedimento coercitivo, e, di conseguenza, si ha sottrazione alle ricerche ogni qualvolta che le suddette azioni siano in ogni modo ostacolate, anche semplicemente ritardate.

Il concetto di "aiuto", al contrario, si mostra più ampio, in quanto il favoreggiamento può avvenire nelle modalità e con i mezzi più svariati¹⁴¹, purché siano consoni a raggiungere lo scopo, consistente nel deviare in maniera apprezzabile le ricerche della polizia, così da indicare alla stessa una falsa traccia o da richiederle uno speciale accorgimento¹⁴².

Diviene, allora, interessante valutare il momento nel quale effettivamente la condotta di favoreggiamento assume rilevanza penale, in particolare con riferimento al caso in cui la medesima sia posta in essere a seguito della

¹³⁹ Al contrario, come afferma G. COLAIACOVO, voce *Latitante*, cit., p. 442, l'incriminazione di cui all'art. 378 c.p. appare finalizzata a scoraggiare coloro che potrebbero prestare aiuto al soggetto nella sua attività di volontaria sottrazione ad un provvedimento cautelare.

¹⁴⁰ La tendenza giurisprudenziale è quella di assegnare all'art. 378 c.p. il ruolo di clausola generale, idonea ad incriminare qualsiasi comportamento di ostruzione o di ostacolo all'amministrazione della giustizia, potendo anche arrivare a sanzionare un presunto obbligo processuale, generale o generico, di collaborazione con la giustizia.

¹⁴¹ Per questa ragione, il favoreggiamento viene comunemente definito un reato a forma libera (Sez. VI, 25 febbraio 2003, n. 20568, in *C.E.D. Cass.*, n. 224335).

¹⁴² Secondo la Cassazione, Sez. I, 18 marzo 1991, n. 1318, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1806, l'ampiezza delle situazioni nelle quali può concretizzarsi l'aiuto dato ad una persona per farla sottrarre alle investigazioni e/o alle ricerche dell'autorità giudiziaria porta a configurare il reato di favoreggiamento personale anche nell'ipotesi in cui taluno, consapevolmente, collabori attivamente con un latitante nella gestione dei suoi interessi, dandogli modo di soddisfarli senza esporsi all'attenzione dell'autorità di polizia. In quest'ottica, va menzionato anche l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene configurabile il favoreggiamento mediante omissione, che, per l'appunto, si verifica quando si omette un'azione doverosa: *ex plurimis*, Sez. VI, 11 giugno 2015, n. 38281, in *Giust. pen.*, 2015, p. III, c. 641, con nota di CAPPALÀ, *Il favoreggiamento personale omissivo tra diritto alla salute del latitante e dovere di denuncia del medico*.

commissione del reato, ma prima che l'autorità proceda con le ricerche per la cattura del reo.

A questo proposito, come è accaduto nell'analizzare la disciplina processuale della latitanza, trattando della cosiddetta sottrazione antecedente all'esecuzione del provvedimento coercitivo, anche nel contesto penalistico è sorto l'interrogativo circa la configurabilità del reato di favoreggiamento nel caso appena descritto, che, però, non ha mai trovato una risposta assoluta, poiché permane la contrapposizione tra l'orientamento che accoglie la soluzione positiva¹⁴³ e quello che, invece, esclude che il reato possa configurarsi rispetto a ricerche soltanto potenziali¹⁴⁴.

Da ultimo, va fatto cenno alla peculiare posizione del difensore del latitante rispetto alla fattispecie criminosa, in quanto egli, semmai intenda aiutare il proprio assistito, rischia di trovarsi, per via della professione svolta, in una situazione particolarmente delicata, per cui, per non incorrere nella realizzazione di condotte delittuose nell'espletamento del suo incarico, non deve oltrepassare i limiti del suo ufficio. Dunque, le attività che il difensore del latitante può svolgere in suo favore vanno distinte in attività intellettuali¹⁴⁵ e attività materiali, e sono proprio queste ultime a rilevare per la configurabilità del reato, trattandosi, per esempio, di condotte di nascondimento del ricercato in locali di cui dispone il difensore ovvero consistenti nel fornire denaro o procurare falsi documenti¹⁴⁶.

In conclusione, strettamente connessa al reato di favoreggiamento è l'incriminazione prevista dall'art. 390 c.p., la quale, pur essendo collocata tra i delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie, viene considerata alla stregua di

¹⁴³ In dottrina, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, parte speciale, Giuffrè, 2003, p. 504, e A. PAGLIARO, voce *Favoreggiamento (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XVII, Giuffrè, 1967, p. 41; in giurisprudenza, Sez. VI, 8 marzo 2007, n. 28639, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2467.

¹⁴⁴ Esclude recisamente che il favoreggiamento possa configurarsi rispetto a ricerche soltanto potenziali E. DINACCI, *Favoreggiamento personale*, in AA. VV., *I delitti contro l'amministrazione della giustizia*, a cura di Coppi, Giappichelli, 1996, p. 387.

¹⁴⁵ Esse non devono ridursi a meri suggerimenti sulla gestione della strategia processuale, ma devono avere un contenuto informativo, e le relative informazioni possono essere di carattere puramente giuridico, non avendo rilievo penale in nessun caso, ovvero "fattuali", le quali, invece, sono ritenute penalmente neutre solamente laddove siano state lecitamente ottenute.

¹⁴⁶ Sul punto, in particolare, Sez. VI, 21 marzo 2000, n. 7270, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1795, con nota di D'AMBROSIO, *Condotta tipica, esercizio del mandato e abuso nel reato di favoreggiamento personale*.

un'ipotesi speciale di favoreggiamento personale, poiché la norma che la sancisce intende punire colui che, fuori dai casi di concorso nel reato, aiuta a sottrarsi all'esecuzione della pena¹⁴⁷. La differenza tra le due fattispecie criminose, quindi, è stata individuata nel fatto che il reato di favoreggiamento trae origine dalla commissione, da parte di un altro soggetto, di un delitto per il cui accertamento siano in corso indagini, e si realizza attraverso l'aiuto prestato per sottrarsi alle indagini medesime o alle ricerche conseguenti, mentre la procurata inosservanza di pena si concreta con l'agevolazione prestata volontariamente alla persona già condannata in via definitiva al fine di rendere possibile la sottrazione all'esecuzione della pena inflittale¹⁴⁸.

Trattandosi di una fattispecie destinata a coprire l'area dell'esecuzione della pena, l'art. 390 c.p. sembra voler tutelare l'effetto esecutivo penale della sentenza di condanna emessa nei confronti di un dato soggetto, tendendo ad annientare l'attività volta a frustrare l'assoggettamento del condannato all'attuazione della sanzione penale. Da ciò, dunque, risulta facile desumere la stretta connessione del reato in esame con la latitanza esecutiva, nella cui ottica la punizione è appunto diretta verso coloro che agevolano il latitante a sottrarsi volontariamente all'esecuzione di un ordine di carcerazione¹⁴⁹.

¹⁴⁷ Si pensi che nel codice Zanardelli (1889), previgente al codice Rocco, la procurata inosservanza di pena non era nemmeno prevista come autonoma fattispecie delittuosa, bensì era considerata semplicemente come un'ipotesi di favoreggiamento (L. BISORI, *La mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice*, in AA. VV., *Trattato di diritto penale*, parte speciale, vol. III, a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna e Papa, Utet, 2008, p. 774).

¹⁴⁸ In tal senso, Sez. I, 30 maggio 1997, n. 3861, in *Giust. pen.*, 1998, p. 107. I due delitti, tuttavia, possono concorrere qualora la persona aiutata rivesta contemporaneamente la qualità di condannato in via definitiva e di sottoposto ad indagine ad altro titolo (Sez. I, 24 novembre 2005, n. 44898, in *Cass. pen.*, 2007, p. 1652).

¹⁴⁹ G. COLAIACOVO, voce *Latitante*, cit., p. 444.

LA LATITANZA IN RAPPORTO AD ALTRI ISITUTI CONTIGUI

1. Latitanza e irreperibilità

Nell'analizzare gli elementi costitutivi della latitanza, è stato osservato che l'accertamento circa la sussistenza dell'elemento soggettivo risulta particolarmente complesso, poiché è richiesto che il fallimento dell'esecuzione del provvedimento coercitivo derivi dalla volontà del ricercato di sottrarvisi. Pertanto, la mancanza di volontarietà della sottrazione porta a configurare un istituto diverso dalla latitanza, ovvero quello dell'irreperibilità.

La condizione di irreperibile è descritta dall'art. 159 c.p.p. e ha origine dall'impossibilità di effettuare le notifiche di atti giudiziari secondo le forme previste dall'art. 157 c.p.p.¹⁵⁰ nel caso in cui l'imputato non abbia provveduto ad eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p., determinando l'impossibilità per l'autorità giudiziaria di conoscere i luoghi in cui procedere con le relative notifiche. Dunque, a differenza della latitanza, l'irreperibilità va riferita ad una situazione oggettiva di carenza di conoscenza in ordine ai luoghi indicati dall'art. 157 c.p.p.¹⁵¹, la quale, peraltro, può anche verificarsi senza che concorra una responsabilità del soggetto destinatario degli atti, poiché, nei confronti dell'irreperibile, si ipotizza, per definizione, l'ignoranza del destinatario circa il

¹⁵⁰ La norma attiene alle ipotesi di notifica di primo atto all'imputato non detenuto e prevede una disciplina diversa rispetto alla regola generale dettata dall'art. 148 c.p.p., in virtù del mutamento apportato dal legislatore alla rubrica di tale norma con il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Sempre con quest'ultimo, sono state inserite anche due ulteriori disposizioni, gli artt. 157-*bis* e 157-*ter*, che rispettivamente disciplinano le notifiche successive alla prima e la notifica degli atti introduttivi del giudizio. Pertanto, l'art. 157 c.p.p., come rivisitato dalla riforma, prevede che la prima notificazione all'imputato libero si compia per via telematica e, qualora non sia possibile utilizzare tale modalità per assenza, impossibilità e/o inidoneità del domicilio digitale (*ex* art. 148, comma 4), la notifica, purché l'imputato non abbia ancora ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01, viene eseguita mediante consegna personale di copia dell'atto in formato analogico ad opera dell'ufficiale giudiziario, il quale, di conseguenza, è tenuto a rintracciare il destinatario (su tali modifiche, si veda *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, in *G.U., Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022*, suppl. straordinario n. 5, p. 231 ss.).

¹⁵¹ Precisamente, la casa di abitazione ovvero il luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa.

contenuto dell'atto o, meglio, si sancisce l'indifferenza normativa in merito alla sua eventuale consapevolezza¹⁵². Inoltre, come da intuizione, in stato di irreperibilità può versare solamente un imputato libero, in quanto la coercizione detentiva comporta la reperibilità certa e la conseguente notificazione degli atti, presso il luogo di detenzione, mediante consegna di copia a mani proprie *ex art. 156 c.p.p.*

Ai sensi del comma 1 dell'art. 159 c.p.p., al fine di rintracciare l'irreperibile, l'autorità giudiziaria deve disporre un sistema di ricerche dell'imputato ad ampio spettro, da effettuarsi *particolarmente* nel luogo di nascita, di ultima residenza anagrafica, di ultima dimora, in quello dove abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale¹⁵³; se le ricerche risultano infruttuose, l'autorità procede con l'emissione del decreto di irreperibilità, con il quale viene ordinato che tutte le notificazioni siano eseguite – fintanto che il decreto manterrà la sua efficacia – tramite consegna di copia al difensore di fiducia, precedentemente nominato dall'imputato, ovvero a quello d'ufficio, designatogli dall'autorità stessa¹⁵⁴.

Come emerge chiaramente dal testo della norma, il legislatore ha voluto elencare in modo specifico, seppur non tassativo¹⁵⁵, i luoghi in cui devono svolgersi le ricerche¹⁵⁶, oltre a stabilire che l'efficacia del decreto di irreperibilità

¹⁵² Sez. V, 29 febbraio 2024, n. 8932, in *Njus*, 2024, con nota di MOLFESE, *La differenza tra la condizione di latitante e quella di irreperibile*.

¹⁵³ A seguito di varie decisioni della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, è stato inserito, tra i luoghi in cui indirizzare le ricerche, anche l'amministrazione carceraria centrale, al fine di evitare che la dichiarazione di irreperibilità venisse adottata nei confronti di soggetti in realtà detenuti (A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 377).

¹⁵⁴ S. QUATTROCOLO, voce *Assenza e irreperibilità dell'imputato*, in *Enc. dir. (dir. proc. pen.)*, Annali, vol. IX, Giuffrè, 2016, p. 43.

¹⁵⁵ L'uso dell'avverbio "particolarmente" denota il carattere esemplificativo, quindi non esaustivo, dell'elencazione, lasciando così libera l'autorità giudiziaria di individuare altri possibili luoghi ove eseguire le ricerche, in particolare dove appare probabile acquisire notizie circa l'effettiva reperibilità dell'imputato (A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 375).

¹⁵⁶ In questo senso, è doveroso fare una precisazione: le nuove ricerche devono essere eseguite cumulativamente e non alternativamente, o parzialmente, nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., per cui, nell'ipotesi di incompletezza delle medesime, l'emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni effettuate tramite consegna al difensore, ove riguardino la *vocatio in ius*, vanno ad integrare nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p. Allo stesso tempo, l'emissione del suddetto decreto deve necessariamente seguire, senza soluzione di continuità, l'esecuzione delle ricerche, poiché non è possibile dichiarare l'irreperibilità

debba essere limitata nel tempo. A questo proposito, infatti, l'art. 160 c.p.p. detta precise scadenze temporali che segnano la cessazione dell'efficacia di tale provvedimento, il quale, per poter essere riemesso per la fase successiva, deve nuovamente essere preceduto dalle ricerche previste dall'art. 159 c.p.p. Da ciò, si denota la natura transitoria ed eccezionale dello *status* di irreperibile, che porta ad evidenziare alcune differenze con la latitanza.

La prima e più rilevante di esse, di cui è stato fatto cenno all'inizio, attiene all'elemento soggettivo, in quanto il connotato psicologico della volontaria sottrazione al potere coercitivo rappresenta il principale tratto distintivo della latitanza rispetto all'irreperibilità¹⁵⁷. Pertanto, la latitanza è rilevante a livello processuale e si configura con la scelta volontaria dell'imputato di sottrarsi ad un provvedimento limitativo della sua libertà personale e di non prendere conseguentemente parte al procedimento, mentre l'irreperibilità è una situazione di fatto che, come affermato in precedenza, può presentarsi come una condizione non soltanto involontaria, ma anche incolpevole, con la conseguenza di assumere connotazioni processualmente rilevanti sia agli effetti della conoscenza dell'accusa e del procedimento a carico dell'imputato, sia ai fini del diritto di quest'ultimo a partecipare al giudizio¹⁵⁸. Si tratta, quindi, di due situazioni soggettive non assimilabili tra di loro, fermo restando che le modalità con cui sono effettuate le notificazioni sono le stesse¹⁵⁹, poiché la regola generale prevede che queste vengano eseguite mediante consegna di copia al difensore¹⁶⁰.

Sulla base di tali considerazioni, è allora possibile individuare una seconda differenza, ovvero quella secondo cui le norme sulla latitanza sono preordinate

una volta trascorso un lasso temporale entro cui potrebbero essere sopravvenuti elementi nuovi, tali da inficiare l'attendibilità o la completezza delle informazioni raccolte.

¹⁵⁷ G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 15; L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 2, il quale, infatti, afferma che la latitanza presuppone un atteggiamento *soggettivo* di volontaria sottrazione ad un provvedimento coercitivo, mentre l'irreperibilità rappresenta una situazione *oggettiva* di impossibilità di eseguire le notificazioni.

¹⁵⁸ In tal senso, Sez. V, 18 dicembre 1997, n. 5807, in *C.E.D. Cass.*, n. 210752.

¹⁵⁹ Il principale effetto connesso alla latitanza, così come per l'irreperibilità, è l'attivazione di uno specifico regime di notificazione degli atti (L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 2).

¹⁶⁰ Ciò è previsto rispettivamente dal comma 1 dell'art. 165 c.p.p., per il latitante, e dal comma 1 dell'art. 159 c.p.p., per l'irreperibile.

all'esecuzione di un provvedimento coercitivo, mentre quelle sull'irreperibilità mirano a consentire le notificazioni degli atti processuali¹⁶¹; essa giustifica sia il differente regime di validità del provvedimento che dichiara lo stato di latitante, il quale, appunto, non deve essere rinnovato nel corso del procedimento, a differenza di quello dichiarativo dell'irreperibilità, sia il fatto che l'attività di ricerca del fuggitivo non si interrompe, ma prosegue anche in seguito alla declaratoria di tale stato e finché questo non sia cessato¹⁶².

Tuttavia, escludere in maniera assoluta che le due figure possano intersecarsi nelle dinamiche procedurali ovvero possano contendersi il campo di applicazione non appare del tutto corretto. In effetti, in dottrina, si è osservato che l'imputato può essere irreperibile senza essere latitante qualora, nonostante sia stato disposto nei suoi confronti un provvedimento cautelare, egli si sia reso non rintracciabile senza, però, aver voluto effettivamente sottrarsi alla cattura. Allo stesso modo, l'imputato può essere latitante senza essere irreperibile dal momento che abbia provveduto a dichiarare o eleggere il domicilio, quale presupposto per poter effettuare le notificazioni¹⁶³. Infine, si può essere insieme latitante ed irreperibile, purché, in tale ipotesi, l'irreperibilità funga esclusivamente da mezzo per attuare la latitanza¹⁶⁴, per cui resta comunque fondamentale la corretta individuazione dello stato soggettivo.

Un'ultima differenza tra latitanza ed irreperibilità attiene alla loro rispettiva collocazione sistematica: se la latitanza ha rilevanza sia nella fase processuale che

¹⁶¹ Sul punto, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 90. Entrambe le situazioni sono formalizzate da un decreto dichiarativo dello *status*, ma operano su piani diversi, in quanto l'irreperibilità attiene ad una condizione specifica e limitata alle notificazioni, che prescinde dall'esistenza di un provvedimento coercitivo da eseguire, mentre la latitanza ha una sua autonomia che può produrre effetti anche, ma non esclusivamente, per le notificazioni.

¹⁶² Ciò è quanto è stato sostenuto dalla Suprema Corte nella seguente pronuncia: Sez. V, 19 settembre 2012, n. 46340, in *Cass. pen.*, 2014, p. 995, con nota di COLAIACOVO, *Appunti in tema di latitanza e irreperibilità*. Sulla stessa linea si è posta anche la pronuncia appena successiva: Sez. V, 11 aprile 2013, n. 23536, inedita.

¹⁶³ In questo senso, si vedano G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 15; L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 2; G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 91.

¹⁶⁴ Questo è il caso in cui l'imputato o il condannato sono consapevoli del concreto ed attuale pericolo di essere raggiunti rispettivamente da un provvedimento cautelare o di carcerazione, e, in tale prospettiva, si rendono irreperibili proprio per impedirne l'eventuale esecuzione (A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 413).

in quella esecutiva, lo stesso non può dirsi per l'irreperibilità, la quale è peculiare della sola fase processuale, non trovando applicazione nella fase esecutiva.

Proprio sotto questo aspetto, la l. 28 aprile 2014, n. 67, nonché il successivo d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, hanno contribuito a rafforzare i tratti distintivi dei due istituti mediante l'attribuzione di una nuova fisionomia al processo nei confronti dell'imputato assente, ossia applicando un sistema a doppio binario: fuori dai casi previsti dagli artt. 420-*bis* (assenza dell'imputato) e 420-*ter* (impedimento a comparire dell'imputato o del difensore), ai sensi del nuovo art. 420-*quater* c.p.p.¹⁶⁵, una volta raggiunta la fase dell'udienza preliminare, se l'imputato non è presente per mancata conoscenza del processo a suo carico, il giudice pronuncia sentenza inappellabile (e irrevocabile, a seguito del decorso di un determinato periodo di tempo senza che l'imputato sia rintracciato) di non doversi procedere, la quale, almeno provvisoriamente, chiude il processo e fa cessare la qualità di imputato¹⁶⁶; diversamente, nei confronti dell'imputato dichiarato latitante, si procederà senz'altro in assenza, come previsto dall'art. 420-*bis*, comma 3, c.p.p., data la consapevolezza del soggetto di rinunciare a partecipare ad un processo del quale ha avuto notizia¹⁶⁷.

Per concludere, è interessante citare una recente sentenza della Cassazione, con la quale è stata ancora una volta chiarita la distinzione tra latitanza e irreperibilità¹⁶⁸. In breve, la Corte si è pronunciata sul caso di un condannato in via definitiva, arrestato all'estero dopo un periodo di irreperibilità, da cui è derivata la

¹⁶⁵ Prima che entrasse in vigore il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nei confronti dell'imputato risultato irreperibile, in assenza dei presupposti per procedere in assenza, veniva (tendenzialmente) disposta la sospensione del processo, che ne procrastinava a tempo indeterminato la pendenza, perlomeno finché il soggetto non fosse stato rintracciato o non si avesse avuto prova del fatto che fosse conoscenza del processo (D. CHINNICI, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, in *Il libro dell'anno del diritto 2015*, Treccani, 2015, p. 573).

¹⁶⁶ Sul punto, L. KALB, *La nuova disciplina del processo in assenza dell'imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, in AA. VV., *La Riforma Cartabia: Codice penale, Codice di procedura penale e giustizia riparativa*, a cura di Spangher, Pacini Giuridica, 2022, p. 347, e M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, cit., p. 739 ss.

¹⁶⁷ M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, cit., p. 737, secondo cui legittima la dichiarazione di (e il processo in) assenza l'essere stato, l'imputato, dichiarato latitante, oppure, con riserva di diversa disposizione di legge, l'essersi, il medesimo, in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. Del procedere in assenza nei confronti dell'imputato latitante, comunque, si parlerà più approfonditamente *infra*, cap. III, par. 3, parte prima.

¹⁶⁸ Sez. I, 10 aprile 2025, n. 21556, inedita.

mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare originariamente emessa nei suoi confronti, che si è visto negare la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva¹⁶⁹, poiché il tribunale di merito aveva ritenuto equivalente la sua condizione ad una sorta di "latitanza sostanziale", nonostante egli non fosse mai stato formalmente dichiarato latitante, ma solo irreperibile. I giudici supremi hanno annullato la decisione del tribunale, affermando che quest'ultimo, avendo impedito la concessione del beneficio sulla base di un concetto ibrido di latitanza, non previsto dalla legge, avesse commesso un errore di diritto¹⁷⁰.

Dunque, con questa importante sentenza, la Cassazione ha innanzitutto confermato la fondamentale differenza tra la latitanza, nella quale il soggetto si sottrae volontariamente alla cattura, ossia sceglie consapevolmente di eludere un provvedimento restrittivo, e l'irreperibilità, la quale, invece, è una condizione di fatto, anche involontaria, che rende una persona non rintracciabile ai fini della notifica degli atti giudiziari; inoltre, ha riaffermato un imprescindibile principio di garanzia secondo il quale «le norme che limitano i diritti, come quella che nega la sospensione dell'esecuzione della pena, devono essere interpretate in modo restrittivo, ragion per cui non è ammissibile creare figure ibride, come la "latitanza sostanziale", soltanto per giustificare un diniego»¹⁷¹. Infine, ha chiarito che la funzione della misura cautelare inizialmente disposta nei confronti del reo viene a cessare con l'irrevocabilità della condanna a una pena detentiva, in quanto si entra

¹⁶⁹ Si tratta di un istituto cruciale nel nostro ordinamento, che offre al condannato la possibilità di accedere a misure alternative al carcere, seppur entro precisi limiti stabiliti dalla legge. Infatti, per esempio, ai latitanti è precluso l'accesso a tale beneficio ai sensi dell'art. 656 c.p.p., anche se quest'ultimo non parla espressamente di "latitanti", ma si riferisce a coloro che, dopo la notifica dell'ordine di carcerazione, non si costituiscono e si sottraggono all'esecuzione della pena, ad esempio, proprio dandosi alla fuga. Pertanto, se il condannato si sottrae alla pena, la situazione di "non detenuto" potrebbe essere valutata negativamente dal pubblico ministero, soprattutto se connessa a reati ostativi, determinando una limitazione di accesso alle misure alternative, tra cui, appunto, la sospensione.

¹⁷⁰ Pertanto, è stata ribadita con forza la profonda differenza concettuale e normativa tra l'istituto della latitanza e quello dell'irreperibilità, sia in termini di presupposti che di effetti giuridici, sottolineando che, per negare la sospensione della pena, è necessario che lo stato di latitanza sia stato formalmente accertato e dichiarato, non semplicemente presunto sulla base della sola irreperibilità, in quanto la dichiarazione di latitanza non è un mero formalismo, ma il risultato di una valutazione del giudice relativa agli elementi concreti che dimostrano la sussistenza della volontaria sottrazione, principale tratto distintivo della latitanza rispetto all'irreperibilità. Nel caso di specie, invece, tale valutazione non era mai stata effettuata.

¹⁷¹ La normativa che esclude la sospensione dell'esecuzione della pena per i latitanti (art. 656 c.p.p.) non può essere estesa per analogia a chi è semplicemente irreperibile, dal momento che i presupposti e gli effetti giuridici delle due condizioni sono profondamente diversi, quindi non suscettibili di sovrapposizione.

ormai nella fase di esecuzione della pena, ontologicamente diversa e incompatibile con la fase cautelare, in cui si svolgono le verifiche e gli accertamenti tipici.

2. Latitanza e contumacia

La già ricordata l. 28 aprile 2014, n. 67 ha realizzato una riforma del processo nei confronti degli imputati irreperibili, la quale ha portato all'eliminazione dal panorama processuale dello storico istituto della *contumacia*¹⁷², a favore dell'introduzione del cd. "processo in assenza". In realtà, in questa sede è opportuno esaminare come la latitanza e la contumacia si siano relazionate nel tempo, prima che la seconda andasse scomparendo.

Se è vero che la disciplina della latitanza e quella della contumacia, attenendo entrambe alla più ampia materia della partecipazione dell'imputato al processo, presentano numerosi punti di intersezione sotto il profilo pratico, non si può dire lo stesso sotto il più rilevante profilo teorico, da cui emerge l'assoluta diversità concettuale dei due istituti¹⁷³.

Andando ad approfondire, è bene rammentare che, in origine, la posizione di chi non ottemperava all'ordine di presentarsi in giudizio era equiparata a quella di colui che decideva di sottrarsi al potere coercitivo dell'autorità giudiziaria; con l'avvento del codice Rocco, tuttavia, si scelse di distinguere nettamente le due ipotesi, attribuendo loro un'autonoma regolamentazione¹⁷⁴. In quest'ottica, mentre la contumacia atteneva all'ipotesi in cui l'imputato, pur ritualmente citato, non si presentava in udienza senza far valere un legittimo impedimento, e non

¹⁷² In realtà, va subito puntualizzato che, secondo la dottrina maggioritaria, la novella, pur perseguendo l'obiettivo di eliminare la contumacia dall'ordinamento processuale penale, si è limitata ad una ristrutturazione soltanto parziale del rito *in absentia*, con la conseguenza che nell'attuale figura dell'assente continuano a collocarsi anche fattispecie di natura contumaciale (G. UBERTIS, "Truffa delle etichette" nel processo penale: la "contumacia" è diventata "assenza", in *Cass. pen.*, 2015, p. 931; C. CONTI – P. TONINI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 514).

¹⁷³ In questo senso, restano validi gli approdi dottrinari riguardanti la rispettiva disciplina dei due istituti nella vigenza del codice abrogato: si veda, ad esempio, G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 13.

¹⁷⁴ V. *supra*, cap. I, par. 1, parte prima.

contemplava alcuna reazione dell'ordinamento alla renitenza dell'imputato agli ordini della giustizia, la latitanza, al contrario, era trattata con regole particolarmente severe¹⁷⁵, poiché riguardava la situazione in cui l'imputato si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un mandato o di un ordine di cattura ovvero di carcerazione¹⁷⁶. Pertanto, era evidente che al contumace fosse garantito il pieno esercizio dei suoi diritti processuali¹⁷⁷, facendo, invece, ricadere tutti i sospetti e i disfavori sulla figura del latitante.

Il passaggio al codice di rito vigente, però, ha mutato tale assetto, avendo definitivamente espunto dall'ordinamento processuale tutte le previsioni che "punivano" la condotta del latitante. Inoltre, va precisato che la contumacia è fenomeno appartenente in via esclusiva alla fase del processo, diversamente della latitanza, che può avere luogo sia nella fase antecedente alle indagini preliminari che in quella successiva dell'esecuzione¹⁷⁸. In ogni caso, come si vedrà a breve, il fatto che i due istituti operino in fasi differenti non è sufficiente a giustificare la loro autonomia concettuale, in quanto il solco che li separa è ben più profondo.

A questo proposito, è bene partire dall'analisi, sotto il profilo sostanziale, degli elementi che costituiscono rispettivamente la contumacia e la latitanza. Guardando all'elemento soggettivo, per entrambe è richiesto un coefficiente psichico pregnante, che può essere sinteticamente identificato nella volontà

¹⁷⁵ Si ricorda che, per esempio, il latitante non poteva compiere atti tramite procuratore speciale ovvero doveva costituirsi il giorno precedente al dibattimento d'appello, pena l'inammissibilità dell'impugnazione, trattandosi di misure giuridiche coercitive finalizzate ad indurre il latitante a consegnarsi all'autorità giudiziaria (G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 102 ss.).

¹⁷⁶ Infatti, mentre la situazione di latitanza denota unicamente il volontario sottrarsi ad un provvedimento di coercizione, la contumacia attiene alla validità della costituzione del rapporto processuale (L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 2).

¹⁷⁷ Come osserva M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, cit., p. 733, era ampiamente diffusa la convinzione che nessun problema si ponesse nei riguardi del contumace in termini di tutela di diritti fondamentali, in quanto nel giudizio in contumacia era garantito il patrocinio di un difensore, titolare, in tal caso, di una rappresentanza generale dell'imputato. Sulla medesima linea, S. QUATTROCOLO, voce *Contumacia*, cit., p. 138, la quale afferma che nei confronti del contumace non era più prevista alcuna sanzione, né diretta, secondo la tradizione antica, né indiretta, nelle forme della limitazione del diritto al difensore, delle sue facoltà in materia probatoria o dell'esclusione di benefici, come la sospensione condizionale della pena.

¹⁷⁸ Tale assunto è rimasto immutato rispetto al codice previgente, in relazione al quale G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 284, notava come la latitanza, nonostante la collocazione topografica della norma che la disciplinava (art. 268 c.p.p. del 1930), non fosse istituto tipico della fase istruttoria, ma si inserisse, appunto, anche nella fase del giudizio e dell'esecuzione.

dell'imputato di non ottemperare a un ordine dell'autorità giudiziaria: nel caso della latitanza, il presupposto per la sua declaratoria è l'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento coercitivo; allo stesso modo, nel caso della contumacia, l'intenzione dell'imputato, ritualmente citato, di non partecipare al processo a suo carico può essere desunta dalla sua assenza non giustificata da legittimo impedimento, da tradursi come volontà di non intervenire in giudizio, ossia di non esercitare o, meglio, di esercitare in forma negativa il diritto di difesa personale.

Da quanto appena affermato, dunque, si rendono palesi già alcune sensibili differenze, poiché se il latitante, con il suo comportamento, intende perseguire lo scopo di evitare restrizioni della propria libertà personale, il contumace, più semplicemente, non si interessa del processo, cosicché la contumacia si risolve in una condotta inerte dell'imputato dinnanzi alla citazione a giudizio, mentre la latitanza, pur non essendo più considerata vera e propria ribellione¹⁷⁹, si basa su un comportamento attivo che si manifesta nella fuga volta a rendere vana l'attività di ricerca del latitante e ad ottenere, di conseguenza, l'inesecuzione del provvedimento coercitivo disposto nei suoi confronti. In effetti, la scelta di fuggire per evitare l'esecuzione di tale provvedimento non costituisce di per sé indice dell'ulteriore volontà di non prendere parte al processo, ma, piuttosto, ne rappresenta un'implicazione¹⁸⁰. Una volta dichiarato latitante, infatti, l'imputato citato in giudizio viene posto di fronte ad un bivio, ovvero scegliere di presentarsi in aula per partecipare al processo, così andando inevitabilmente incontro all'arresto¹⁸¹, oppure mantenersi nella condizione di fuggitivo, rinunciando in questo modo ad esercitare personalmente la propria difesa.

¹⁷⁹ Tale è l'ultima impostazione maggioritaria assunta dalla dottrina sul punto: G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 286; R. DE MATTEO, voce *Latitanza*, cit., p. 336; M. BINETTI, voce *Latitanza*, cit., p. 634.

¹⁸⁰ Ciò perché il timore ingenerato dalla possibilità di subire una restrizione della libertà personale può indurre alla fuga anche colui che è innocente e che, perciò, ha evidente interesse a partecipare al processo (G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 95).

¹⁸¹ In questa prospettiva, si potrebbe ricordare un istituto risalente al diritto canonico e strettamente collegato alla contumacia, quello del "salvacondotto", che l'autorità giudiziaria poteva accordare al latitante, ponendolo al riparo dal potere coercitivo, al fine di consentirgli di partecipare al processo soprattutto per scopi probatori (G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 19). Nell'attuale sistema

In base a quanto appena definito, è possibile scorgere anche la diversità dell'elemento oggettivo: nella latitanza, l'atteggiamento del soggetto è orientato verso un provvedimento coercitivo e mira a renderne vano il tentativo di esecuzione, mentre nella contumacia, il medesimo è rivolto nei riguardi della *vocatio in ius*, atto che, a differenza del primo, non possiede simili capacità coercitive. In altre parole, se, nella prima, la condotta dell'agente determinerà la frustrazione della pretesa cautelare, nella seconda, porterà il procedimento a seguire un percorso alternativo¹⁸².

Sempre dal punto di vista sostanziale, è interessante sottolineare come l'ordinamento giuridico operi diversamente, in termini di disvalore, nei confronti delle rispettive condotte processuali finora descritte. Come ribadito più volte, la latitanza non è più stata oggetto di sanzioni processuali e, tantomeno, integra un'autonoma fattispecie criminosa, come è previsto, invece, per l'evasione, ma, poiché nel codice penale permangono alcune previsioni che, dalla commissione di un reato nel periodo in cui la persona si sottrae alla cattura, fanno discendere un aggravamento della pena¹⁸³, non può escludersi la rilevanza della medesima sotto il versante penalistico¹⁸⁴. Al contrario, la decisione di non presentarsi in udienza e non partecipare al processo costituisce estrinsecazione del diritto di difesa, dalla quale non derivano trattamenti deteriori né a livello processuale, né a livello sostanziale.

In merito al profilo procedurale, la questione si pone più complessa, in virtù del fatto che le figure del latitante e del contumace sembrano apparire così vicine da far ritenere che la prima rappresenti una specificazione della seconda¹⁸⁵. Sul

processuale, la concessione del salvacondotto potrebbe determinare una situazione nella quale l'imputato, presentandosi in giudizio, rimarrebbe latitante, ma non sarebbe dichiarato contumace.

¹⁸² Come giustamente puntualizza G. UBERTIS, *“Truffa delle etichette” nel processo penale: la “contumacia” è diventata “assenza”*, cit., p. 934, con questa affermazione non si intendeva prendere posizione sulla natura di procedimento speciale del giudizio in contumacia, in quanto esso, pur annoverato dalla stessa sistematica codicistica tra i “giudizi speciali”, era destinato a svolgersi senza rilevanti eccezioni formali rispetto al giudizio ordinario (in tal senso, M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, cit., p. 733).

¹⁸³ Si ricorda, ad esempio, l'art. 61, comma 1, n. 6, c.p.

¹⁸⁴ Per l'analisi del profilo penalistico sostanziale della latitanza, v. *supra*, cap. II, par. 4, parte prima.

¹⁸⁵ Secondo S. QUATTROCOLO, voce *Contumacia*, cit., p. 143, nella prassi il trattamento processuale delle diverse situazioni della contumacia, dell'irreperibilità e della latitanza confluiva in uno schema per lo

punto, è stata elaborata un'interpretazione dottrinale, accolta anche dalla giurisprudenza, secondo la quale si tenderebbe a strutturare quella dell'imputato latitante, al pari di quella dell'evaso e dell'irreperibile, come una contumacia "qualificata", contrapposta a quella "semplice". Più precisamente, la contumacia sarebbe di quest'ultima tipologia, se non presupponesse l'esistenza e la dichiarazione di altra situazione processuale, mentre sarebbe della prima specie, se si rapportasse ad una situazione pregressa quale suo antecedente causale¹⁸⁶.

Tuttavia, tale considerazione appare corretta solamente qualora, compiuta la verifica in ordine alla costituzione delle parti, il giudice dichiari contumace il soggetto che si sia sottratto all'esecuzione di una misura cautelare, non sussistendo un legittimo impedimento¹⁸⁷, poiché, in tal senso, anche nel caso di imputato latitante è necessaria una formale dichiarazione di contumacia. In una simile ipotesi, si può sicuramente verificare un'integrazione tra le regole del processo contumaciale e quelle in materia di latitanza¹⁸⁸, ma ciò non vale per tutte le altre eventualità che possono realizzarsi quando ad essere citato in giudizio sia un soggetto che in precedenza si è sottratto ad un provvedimento coercitivo.

In realtà, più che di una vera e propria saldatura tra le discipline dei due istituti, si tratta di una mera sovrapposizione, senza contare che le stesse, con il concreto evolvere del procedimento, possono comunque riacquisire quell'autonomia che apparentemente si dissolve con la declaratoria di contumacia, o, addirittura, non entrare mai in contatto¹⁸⁹. A sostegno di questa affermazione vi sono alcuni esempi concreti: in primo luogo, va rilevato che, affinché la confluenza applicativa dei due istituti abbia luogo, è necessaria la previa emissione di un provvedimento coercitivo, per cui, laddove il titolo cautelare emerga in una fase

più omogeneo, con conseguente celebrazione del processo nelle forme ordinarie, salvo minimi accorgimenti previsti dal legislatore.

¹⁸⁶ In dottrina, va in tal senso ricordata la posizione di GIUS. SABATINI, *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, cit., p. 225; in giurisprudenza, Sez. II, 23 maggio 2013, n. 26846, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 297, con nota di COLAIACOVO, *Brevi osservazioni su latitanza e contumacia*.

¹⁸⁷ Sez. V, 21 ottobre 1992, n. 11749, in *C.E.D. Cass.*, n. 192588.

¹⁸⁸ Sul punto, G. GIANZI, voce *Contumacia (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento, vol. I, Giuffrè, 1997, p. 447, e C. RIVIEZZO, voce *Contumacia nel processo penale*, in *Dig. d. pen.*, Aggiornamento, 2005, p. 247.

¹⁸⁹ G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 98.

successiva a quella della costituzione delle parti e dello svolgimento iniziale dell'udienza preliminare (art. 420 c.p.p.), non si verificherà alcun contatto tra le due figure; in questo caso, infatti, se l'imputato è stato in precedenza dichiarato contumace, la successiva declaratoria di latitanza non produrrà alcun effetto, se non quello di determinare una modifica del regime delle notificazioni¹⁹⁰. Al contrario, se l'imputato, prima di darsi alla fuga, ha presenziato, anche solo una volta, nel corso del processo, si applicherà la regola del *semes praesens, semper praesens* (una volta presente, sempre presente), la quale prevede che l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza, ovvero che, presente ad una udienza, non compare in quelle seguenti, viene considerato in ogni caso presente per le successive fasi del processo, così da garantire la continuità del contraddittorio¹⁹¹.

Un altro aspetto che permette di constatare l'autonomia e l'indipendenza della contumacia rispetto alla latitanza, sempre sotto il profilo processuale, attiene ai fatti che pongono termine alle rispettive situazioni¹⁹². In particolare, qualora l'imputato si presenti in aula, la declaratoria di contumacia (ovvero l'attuale ordinanza dichiarativa dell'assenza) originariamente emessa viene revocata¹⁹³, mentre la qualità di latitante cessa non soltanto una volta che il ricercato venga finalmente arrestato, ma anche qualora, ai sensi dell'art. 296, comma 4, c.p.p., il provvedimento coercitivo sia revocato o perda altrimenti efficacia, ovvero siano dichiarati estinti il reato o la pena per i quali il medesimo provvedimento sia stato emesso¹⁹⁴. Dunque, dall'analisi di tale assetto normativo si comprende che la cessazione della qualità di latitante non comporta necessariamente la cessazione di quella di contumace, tant'è vero che l'eventuale modifica del regime cautelare

¹⁹⁰ Ciò a condizione che l'imputato non abbia precedentemente eletto un domicilio.

¹⁹¹ Prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, tale regola di trattamento era sancita dall'art. 420-*quinquies*, comma 2, c.p.p. Attualmente, invece, è contenuta nell'art. 420, comma 2-*ter*.

¹⁹² Sul punto, ancora G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 98.

¹⁹³ Sempre antecedentemente all'entrata in vigore del suddetto decreto, la revoca della declaratoria di contumacia in caso di comparsa dell'imputato era disciplinata dall'art. 420-*quater*, mentre ora si parla di revoca dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza, che è sancita dal comma 6 dell'art. 420-*bis*, poiché l'art. 420-*quater* è stato completamente riformulato e attualmente disciplina la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

¹⁹⁴ Delle cause di cessazione della latitanza si parlerà più approfonditamente *infra*, cap. III, parte seconda.

disposta dal giudice del dibattimento non produrrà automaticamente effetti sulla contumacia, ben potendo l'imputato continuare a disinteressarsi dell'evolvere del processo a suo carico.

In definitiva, la conferma di quanto sostenuto fino ad ora si ottiene confutando la tesi secondo cui la contumacia, nel caso di imputato latitante, troverebbe il suo presupposto proprio in quest'ultima pregressa condizione processuale, che ne costituirebbe, come affermato all'inizio, l'antecedente causale (la cd. "contumacia qualificata"). La confutazione di questa tesi si basa sul fatto che, anche in tale ipotesi, unico presupposto per la declaratoria di contumacia rimane l'insussistenza di un legittimo impedimento, ragion per cui se un imputato latitante, che ha deciso di costituirsi in prima udienza, si trovi improvvisamente impossibilitato a comparire dinanzi al giudice, lo stesso potrà far pervenire una richiesta di rinvio del dibattimento, allegando la prova della sopravvenuta impossibilità a presentarsi e manifestando la propria volontà di costituirsi e partecipare al processo, così da escludere la declaratoria di contumacia. Diversamente, se la latitanza costituisse effettivamente un antecedente causale della contumacia, si dovrebbe ritenere che non vi sia mai spazio per la valutazione in merito alla sussistenza di un legittimo impedimento e, sulla base di tale rilievo, il giudice sarebbe sempre tenuto ad emettere l'ordinanza sospensiva del processo di cui al previgente art. 420-*quater*, comma 1, c.p.p.¹⁹⁵.

Pertanto, si deve concludere che, pur non costituendo legittimo impedimento, lo stato di latitanza non esclude che il fuggitivo possa indicare all'autorità giudiziaria le motivazioni che gli impediscono di prendere parte al processo e chiedere il rinvio dell'udienza, con ciò impegnandosi, allo stesso tempo, a sottomettersi all'esercizio del potere cautelare¹⁹⁶.

¹⁹⁵ Del resto, in uno scritto successivo a quello finora citato, GIUS. SABATINI, *Latitanza e irreperibilità*, in *Giust. pen.*, 1956, p. III, c. 196, pur ribadendo la convinzione finora esposta sui rapporti tra contumacia e latitanza, affermava che la contumacia fosse determinata non dalla latitanza o dall'irreperibilità in se stesse, bensì dalla situazione concretatasi nell'udienza per il giudizio di primo o di secondo grado, il che, a detta sua, sembrava porsi in un insanabile contrasto con la costruzione teorica che sorregge il concetto di "contumacia qualificata".

¹⁹⁶ A questo punto, si potrebbe obiettare che la dichiarazione di contumacia potrebbe estinguere l'elemento soggettivo e, dunque, la qualità di latitanza. Senonché, si può replicare che l'importanza rivestita da tale

3. Latitanza e assenza

La studio dei rapporti tra latitanza e contumacia rappresenta il filo conduttore per poter passare ad analizzare quelli che, invece, attualmente intercorrono tra latitanza e assenza. Come noto, la l. 28 aprile 2014, n. 67 ha quasi portato all'eliminazione della parola "contumacia" dal vocabolario della legge processuale penale italiana, ma per poter meglio comprendere i motivi che hanno condotto il legislatore a questa scelta, è necessario fare un *excursus* dei vari aggiustamenti legislativi che si sono susseguiti in materia di mancata presenza dell'imputato nel processo.

Alla base delle numerose modifiche che hanno interessato la materia, vi è sempre stato il nodo cruciale del bilanciamento tra l'imprescindibile diritto dell'imputato di partecipare al suo processo, previa attivazione di idoneo strumento informativo che ne garantisca la preliminare conoscenza, e l'insopprimibile esigenza di precludere ostacoli all'ordinaria evoluzione del processo penale riconducibili alla scelta consapevole dell'imputato di non presentarsi in udienza¹⁹⁷.

Sotto la vigenza del codice del 1930, tra i contumaci venivano ad essere compresi, insieme a persone di cui si poteva fondatamente presumere la conoscenza del procedimento a proprio carico, altri soggetti che, al contrario, erano del tutto ignari dell'essere penalmente perseguiti, con la conseguenza che anch'essi subivano, in tal caso ingiustificatamente, la preclusione del diritto di difesa¹⁹⁸.

Quasi allo spirare della vigenza di detto codice, tuttavia, tale convinzione venne scossa alla radice da un'importante sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che prese le mosse proprio da una delle tante vicende di persone

elemento nella fase genetica della latitanza va affievolendosi nel prosieguo, laddove il dato rilevante è l'elemento oggettivo della sottrazione al potere cautelare. Dunque, per porre fine alla latitanza sarà necessaria, d'accordo con Sez. un., 26 marzo 2003, n. 21035, Caridi, in *Cass. pen.*, 2003, p. 2549, l'apprensione fisica del ricercato e non una semplice dichiarazione di intenti.

¹⁹⁷ In questi termini, L. KALB, *La nuova disciplina del processo in assenza dell'imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, cit., pp. 337-338.

¹⁹⁸ M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, cit., p. 733.

condannate in Italia sulla base di un procedimento contumaciale avviato e svoltosi all'insaputa dell'imputato, la cui conoscenza della *vocatio in iudicium* era semplicemente presunta in virtù di una mera verifica circa la regolarità delle notifiche a lui destinate, indipendentemente dal concreto accertamento della sicura conoscenza e, quindi, dell'effettiva volontarietà dell'assenza¹⁹⁹. Per questo motivo, la Corte, focalizzando l'attenzione sul carattere necessariamente inequivocabile che la rinuncia alla partecipazione al processo da parte dell'imputato deve avere ai fini della declaratoria di contumacia, aveva aspramente condannato l'Italia, ritenendo che procedere in contumacia nei confronti di un accusato irreperibile violasse l'art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto si negava al soggetto il diritto ad essere correttamente informato e a partecipare al processo, quali esplicazioni del più ampio diritto all'equo processo²⁰⁰.

Il congegno basato sulla regolarità di adempimenti formali e su conseguenti presunzioni è stato poi oggetto di ulteriori censure da parte della giurisprudenza sovranazionale, in virtù del fatto che il processo *in absentia* era ritenuto ammissibile solo dove fosse risultata, al di là di ogni dubbio, la volontarietà dell'imputato di rinunciare a comparire²⁰¹. Dunque, per i giudici europei, il punto

¹⁹⁹ C. edu, 12 febbraio 1985, n. 89, *Colozza c. Italia*, in *Cass. pen.*, 1985, p. 1241. La sentenza in questione riguardava un soggetto che era stato condannato in contumacia, dopo essere stato dichiarato latitante, senza aver mai avuto conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti. Sulla medesima problematica, in dottrina, si sono espressi C. CONTI – P. TONINI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 510.

²⁰⁰ In quell'occasione, la Corte, lungi dal voler sancire in modo assoluto ed univoco le condizioni per la celebrazione del processo *in absentia*, si limitava ad affermare fermamente che l'imputato non comparso in udienza per ignoranza del processo a suo carico, avesse il diritto di ottenere una nuova valutazione nel merito, in sua presenza, circa l'imputazione mossagli. Inoltre, alla Corte era apparsa gravissima l'affermazione secondo cui il fatto che il ricorrente (il sig. Colozza) non avesse mai potuto fruire, alla sua stessa presenza, di un esame della sua causa da parte di un "tribunale" dotato di piena giurisdizione (nella fattispecie, né la Corte di appello, né la Corte di cassazione avevano effettivamente valutato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU fatta valere dall'imputato nel ricorso) dovesse essere legato alla responsabilità del ricorrente medesimo, per non aver comunicato alle autorità il cambiamento del proprio indirizzo. In effetti, così non poteva essere, poiché, da un lato, non poteva ritenersi certa la conoscenza da parte dell'imputato del giudizio a suo carico, e, dall'altro, la mancata comunicazione del cambio di domicilio non costituiva un reato per la legge italiana, bensì solo una violazione amministrativa (in tal senso, S. QUATTROCOLO, voce *Contumacia*, cit., p. 152).

²⁰¹ Come sottolinea L. KALB, *La nuova disciplina del processo in assenza dell'imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, cit., p. 337, il corto circuito tra la disciplina nazionale e i principi ricavabili dalla CEDU riguardava, in particolare, l'accertamento dei presupposti per il legittimo ricorso allo svolgimento del processo in assenza, senza tralasciare l'ulteriore problema inerente al rapporto tra i costi dell'indiscriminata celebrazione di processi *in absentia* e il numero

dolente della disciplina della contumacia è sempre stato individuato nei criteri di accertamento dell'elemento soggettivo, dal momento che il giudice italiano poteva dedurre dalla mancata comparizione dell'imputato ritualmente citato, avvenuta in assenza di legittimo impedimento o negligenza, la mancanza di volontà del medesimo di partecipare al processo. Da qui il monito rivolto al legislatore italiano di predisporre misure normative adeguate ad assicurare alle persone condannate in contumacia, senza aver scelto l'assenza, il diritto ad ottenere che una giurisdizione statuisse di nuovo, dopo averle sentite²⁰².

A fronte di ciò, l'Italia avviò un primo, vero e proprio tentativo di allineare la disciplina italiana allo standard richiesto dalla Corte di Strasburgo con la riforma del 2005 (d. l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv., con modif., in l. 22 aprile 2005, n. 60)²⁰³, la quale, tra le novità, modificò l'art. 175 del vigente codice di rito, relativo alla restituzione in termine per proporre impugnazione, stabilendo che il condannato in contumacia, senza aver avuto effettiva conoscenza del procedimento, poteva chiedere la restituzione nel termine di trenta giorni (prima erano sette) dall'avvenuta conoscenza della sentenza per poterla impugnare, e determinò il rovesciamento, in favore dell'imputato già contumace, dell'onere della prova circa la conoscenza o meno del procedimento a suo carico, addossandolo all'autorità giudiziaria²⁰⁴.

Tuttavia, colui che versava nella condizione di autentico irreperibile restava parzialmente penalizzato dal fatto che non era consentita la ripetizione del

di condanne pronunciate, ma non eseguite per l'impossibilità di reperire il condannato. Sul punto, si vedano anche S. MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, in AA. VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Giappichelli, 2014, p. 163 ss., e A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 725 ss.

²⁰² M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, cit., p. 734. Sono state le sentenze Somogyi (C. edu, sez. II, 18 maggio 2004, *Somogyi c. Italia*) e, soprattutto, Sejdovic (C. edu, sez. I, 10 novembre 2004, *Sejdovic c. Italia*) a denunciare il problema strutturale del recupero del diritto al contraddittorio e della conseguente decurtazione dei presidi difensivi rispetto all'imputato che nel processo aveva scelto di esserci (D. CHINNICI, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, cit., p. 573).

²⁰³ Si trattava di una riforma avente ad oggetto modifiche sull'impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, finalizzate a garantire maggiormente i diritti di difesa.

²⁰⁴ D. CHINNICI, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, cit., p. 573. Dunque, non era più l'imputato a dover provare di non essersi sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento (vera e propria *probatio diabolica*), ma divenne onere dell'autorità giudiziaria fornire la prova positiva della conoscenza (M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, cit., p. 734).

processo nello stesso grado di quello in cui non aveva potuto partecipare, così da essere costretto a subire tutte le conseguenti carenze dialettiche del secondo giudizio²⁰⁵. Inoltre, il principio del contraddittorio, sancito dall'art. 111 Cost. ed eletto a metodo della giurisdizione, imponeva la scelta di un rimedio preventivo consistente nella sospensione del processo fino al momento dell'esatta conoscenza dell'atto di citazione in giudizio da parte dell'imputato, al posto di quella volta a potenziare il ricorso a strumenti restitutori del diritto a presenziare in giudizio, come suggerito dalla giurisprudenza europea²⁰⁶.

Proprio in linea con tale impostazione, pur non senza ambiguità, nel 2014, con la penultima delle riforme intervenute in argomento²⁰⁷, il legislatore giunse ad eliminare definitivamente il processo contumaciale a favore di quello *in absentia*, altresì introducendo la configurazione di un inedito dualismo: da un lato, una procedura "in assenza", il cui presupposto per la legittima instaurazione era l'espressa rinuncia dell'imputato ad assistere all'udienza preliminare o dibattimentale in corso, determinata, quindi, da una sua conoscenza certa in merito alla *vocatio in ius*, e, dall'altro, in mancanza del presupposto per procedere in tal modo, una "sospensione del procedimento in assenza dell'imputato", operante qualora non fosse stato possibile raggiungere quest'ultimo per notificarlo del processo a suo carico, precisando, però, che la sospensione durava fino a quando non fosse stato finalmente rintracciato l'imputato, con ciò portando alla ripresa del processo, con lui presente oppure nella forma del procedimento in assenza, a

²⁰⁵ La riforma era ancora ben lontana dall'essere appagante, in quanto, da un lato, al diritto automatico alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale non era stato accompagnato un diritto altrettanto automatico alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, e, dall'altro, l'imputato incolpevole della propria assenza nel processo, non essendovi alcuna regressione, si vedeva sempre "confiscato" un grado di giudizio, poiché la restituzione nel termine per impugnare lo portava direttamente in appello (M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, cit., p. 735).

²⁰⁶ D. CHINNICI, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, cit., p. 573.

²⁰⁷ Si fa riferimento alla più volte citata l. 28 aprile 2014, n. 67, che, tuttavia, si rivelò un intervento poco più che "cosmetico" sulla disciplina dell'assenza, come affermato da G. UBERTIS, "*Truffa delle etichette nel processo penale: la "contumacia" è diventata "assenza"*", cit., pp. 934-935, il quale riteneva che, con il passaggio dalla contumacia all'assenza, ci fosse stato un mutamento solo lessicale e non dogmatico, nonché da P. TONINI, *Sospensione del processo nei confronti dell'irreperibile ad un anno dalla riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 1039, secondo cui detta legge era stata accusata di "imprecisioni terminologiche" e rimproverata di non aver ripulito il codice del termine "contumacia". In tal senso, ancora C. CONTI – P. TONINI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, cit., p. 513.

questo punto legittimata dalla certezza o da una ragionevole presunzione di colpevolezza da parte dell'imputato di non essere fuori obiettivo della giustizia²⁰⁸.

Quello che, però, interessa in questa sede è analizzare quali fossero effettivamente le condizioni per procedere in assenza, precisando che, fino a prima della riforma attuata dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il sistema adoperato per individuarle era quello dei cd. “indici sintomatici di conoscenza”, da cui discendeva, di conseguenza, una conoscenza “presunta”.

Di base, ai sensi dell'art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p., si procedeva (ma ancora oggi si procede) in assenza dell'imputato qualora lo stesso avesse espressamente rinunciato a partecipare al processo ovvero qualora avesse ricevuto a mani proprie la notificazione dell'atto di citazione, essendo quest'ultima la forma di notifica in grado di offrire maggiori garanzie di conoscenza reale²⁰⁹. Tuttavia, se il legislatore si fosse fermato a queste due ipotesi, il processo sarebbe stato destinato, nella maggior parte dei casi, alla sospensione; per questa ragione, erano stati presi in considerazione alcuni indicatori, altrimenti detti fatti sintomatici o marcatori, in presenza dei quali era possibile evincere quantomeno la conoscibilità del procedimento da parte dell'imputato, così da accertarne, seppur implicitamente, la volontaria rinuncia a partecipare al processo: la dichiarazione o elezione di domicilio, la sottoposizione a misura precautelare o cautelare, ovvero la nomina di un difensore di fiducia²¹⁰. Sulla base di questi indici presuntivi di conoscenza, previsti dal comma 2 dell'art. 420-*bis* c.p.p., si desumeva automaticamente che

²⁰⁸ Sul punto, M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, cit., p. 735. In sintesi, i pilastri sui quali poggiava il nuovo impianto normativo erano l'abolizione dell'istituto della contumacia, sostituita dall'assenza, la sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato e l'instaurazione di un ampio ventaglio di rimedi riparatori *ex post*, qualora l'imputato avesse dimostrato la propria incolpevole mancata conoscenza del procedimento.

²⁰⁹ La cd. “assenza qualificata”, contrapposta a quella “non qualificata” ovvero “presunta”, legata alla valutazione degli indici sintomatici di conoscenza del procedimento (sul punto, S. QUATTROCOLO, voce *Assenza e irreperibilità dell'imputato*, cit., p. 36 ss.).

²¹⁰ Sul punto, si vedano S. MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., p. 143 ss.; D. POTETTI, *I casi tipici di giudizio in assenza dell'imputato*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 2484; A. MANGIARACINA, *Il “tramonto” della contumacia e l'affermazione di un'assenza “multiforme”*, in *Leg. pen.*, 2014, p. 559. Dello stesso avviso, seppur non ricorrono ad un'analogia denominazione, sono C. CONTI – P. TONINI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza “consapevole”*, cit., p. 512.

l'imputato fosse al corrente del processo e avesse volontariamente deciso di sottrarsene, scegliendo di non presentarsi in giudizio²¹¹.

Alla luce di quanto sancito dalla CEDU e dalle numerose pronunce della Corte di Strasburgo, però, il sistema degli indici sintomatici di conoscenza non risultava propriamente adeguato, poiché, in realtà, un processo poteva svolgersi in assenza soltanto se fosse stata accertata la conoscenza sostanziale del medesimo, da intendere nel senso dell'atto introduttivo del giudizio, anche al fine di valutare l'effettività di un'eventuale rinuncia da parte dell'imputato del diritto a difendersi mediante la non partecipazione²¹². Di conseguenza, affinché gli indici potessero conservare la propria valenza, risultava necessario gravare l'imputato, una volta messo al corrente di una possibile causa di natura penale nei suoi confronti, dell'onere di seguirne lo sviluppo, pena la perdita del diritto a difendersi partecipando²¹³.

Tuttavia, l'imposizione di detto onere si poneva in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, da sempre convinta nell'affermare che fosse lo Stato a dover approfondire sforzi per ricercare l'imputato e assicurargli la conoscenza dell'accusa²¹⁴. In quest'ottica, infatti, è intervenuta, seppur in tempi più recenti, la l. 27 settembre 2021, n. 134, dettando direttive di

²¹¹ Il verificarsi di uno dei fatti sintomatici consentiva, o per meglio dire, imponeva al giudice di presumere che l'imputato fosse a conoscenza del processo e, inoltre, permetteva di dedurre da questa conoscenza, sempre in via presuntiva, la rinuncia implicita dell'imputato a comparire (A. CONTI, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia. Note a prima lettura del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, in *Arch. pen.*, 2023, p. 4). In questo senso, anche S. MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., p. 145.

²¹² In particolare, il problema degli indici atteneva al fatto che ognuno di essi si riferiva, il più delle volte, ad un'iscrizione del procedimento ancora provvisoria che poteva venire modificata in modo significativo prima della formulazione dell'imputazione, risultando così complicato collegare l'ordinanza di prosecuzione del processo in assenza alla formulazione di un'imputazione a tutti gli effetti cristallizzata (E. A. A. DEI-CAS, *Considerazioni sugli indici sintomatici di conoscenza ai fini di procedere in assenza dell'imputato*, in *Cass. pen.*, 2021, p. 158).

²¹³ Si trattava di un preciso onere di diligenza, che si declinava nel dovere dell'imputato di tenersi informato sullo stato di progressione del procedimento a suo carico, poiché, in effetti, tutte le situazioni considerate alla stregua di indicatori di presunta conoscenza del processo erano collocate nella fase delle indagini preliminari, con la conseguenza di porre a carico dell'indagato detto onere, in vista della notificazione della *vocatio in ius* (A. MANGIARACINA, *Giudizio in assenza: maggiori garanzie*, in *Proc. pen e giust.*, 2022, p. 126).

²¹⁴ In tal senso, C. CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 461, ed E. A. A. DEI-CAS, *Considerazioni sugli indici sintomatici di conoscenza ai fini di procedere in assenza dell'imputato*, cit., p. 158.

delega molto dettagliate²¹⁵, in sintonia con le coordinate sovranazionali, e manifestando la chiara volontà di espungere dal vigente codice di rito il distinguo tra conoscenza “qualificata” e conoscenza “presunta”, la quale, come visto, era ancorata ai cd. “fatti sintomatici”²¹⁶. Con questa legge, dunque, si è imposto al giudice – nell’ambito dell’udienza preliminare o, laddove questa manchi, alla prima udienza fissata per il giudizio, da intendersi con riferimento all’udienza predibattimentale – , salvo il caso di sussistenza di un impedimento a comparire, di verificare concretamente la rinuncia a presenziare dell’imputato o, in mancanza, l’effettiva conoscenza dell’atto introduttivo, dato che dovrebbe potersi procedere in assenza solo se ci siano elementi idonei a dare certezza circa la conoscenza della pendenza del processo e se l’assenza sia dovuta ad una scelta volontaria e consapevole²¹⁷. Da qui la necessità che l’imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie ovvero con altre modalità comunque adeguate a garantire che lo stesso venga messo al corrente della data e del luogo del processo, nonché del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza²¹⁸.

Inoltre, in tale contesto è stata inserita un’ulteriore situazione che consente di procedere in assenza anche nel caso in cui manchi la certezza dell’effettiva conoscenza della *vocatio in ius* o della rinuncia a comparire, poiché, partendo dal presupposto che la chiave dell’immunità dalla logica delle presunzioni è rappresentata dal riconoscimento in capo al giudice di un margine di

²¹⁵ Come osserva L. KALB, *La nuova disciplina del processo in assenza dell’imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, cit., p. 338, i punti chiave delle direttive formulate in questa legge-delega attengono all’adozione di scelte chiare a proposito dei presupposti determinanti la possibilità di svolgere un processo in assenza dell’imputato, degli strumenti per una loro verifica attraverso il controllo giurisdizionale e l’intervento dell’interessato, nonché degli istituti destinati ad offrire un rimedio a favore dell’imputato nell’ipotesi di provvedimenti giurisdizionali adottati nei vari gradi al di fuori dei casi legittimanti lo svolgimento del processo *in absentia*.

²¹⁶ In questi termini, C. CONTI – P. TONINI, *Il tramonto della contumacia, l’alba radiosa della sospensione e le nubi dell’assenza “consapevole”*, cit., p. 513 ss.

²¹⁷ In tal senso, A. MANGIARACINA, *Giudizio in assenza: maggiori garanzie*, cit., p. 126.

²¹⁸ L. KALB, *La nuova disciplina del processo in assenza dell’imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, cit., p. 339. In questo senso, al fine di rafforzare le chances di perfezionamento della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, l’autorità giudiziaria potrà servirsi, più che dell’ufficiale giudiziario o del servizio postale, di strumenti più efficaci e all’avanguardia consistenti in recapiti telefonici e telematici presso i quali l’imputato può dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni, agevolando la sua individuazione.

discrezionalità valutativa²¹⁹, egli, pertanto, sarà sempre e comunque tenuto a verificare, dando adeguata motivazione, le modalità di notificazione dell'atto di citazione, attingendo alla sequenza di cui all'art. 157 c.p.p.²²⁰, sino al comma 7, e ogni altra "circostanza del caso concreto", così da evitare la formalizzazione di indici di conoscenza della pendenza del processo²²¹. La situazione in questione è quella dell'imputato "latitante", per la quale la legge-delega ha prospettato uno statuto autonomo, ammettendo una deroga al regime del processo in assenza: in tale situazione, infatti, si potrà procedere in assenza, anche senza avere la certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia a comparire²²², in quanto si è in presenza di un imputato che non è stato possibile rintracciare, nonostante i ragionevoli sforzi profusi da parte delle autorità, proprio come accade nei casi di latitanza o fuga, riconducibili ad una condotta di volontaria sottrazione²²³.

In attuazione delle direttive contenute nella legge-delega 27 settembre 2021, n. 134, entra così in vigore il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con l'obiettivo di

²¹⁹ Come sostiene L. KALB, *La nuova disciplina del processo in assenza dell'imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, cit., p. 339, la valorizzazione del ruolo assegnato al titolare del controllo giurisdizionale è evidente nella scelta del legislatore di attribuirgli l'impegno di prevedere che, quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato, previa valutazione delle modalità di notificazione e di ogni altra circostanza del caso concreto per cui sia possibile ritenere provato che l'imputato abbia avuto conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza sia dovuta ad una scelta volontaria e consapevole.

²²⁰ La norma, infatti, disciplina la prima notificazione all'imputato non detenuto.

²²¹ Sul punto, A. MANGIARACINA, *Giudizio in assenza: maggiori garanzie*, cit., p. 128, la quale afferma che, a differenza di quanto era accaduto con l'elaborazione dell'art. 420-bis, comma 2, c.p.p. compiuta dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, le situazioni oggi enucleate in tale norma, unitamente ad altre che il giudice riterrà in concreto rilevanti, potranno essere sì utilizzate, ma soltanto in quanto "esemplificative" di un accertamento in fatto che richiede di verificare, senza automatismi di sorta, la piena e reale conoscenza del processo.

²²² Sulla possibilità di procedere in assenza nei confronti del latitante, si veda E. A. A. DEI-CAS, *L'assenza dell'imputato. Modelli partecipativi e garanzie difensive*, Giappichelli, 2021, p. 202 ss.

²²³ Tuttavia, come mette in evidenza A. MANGIARACINA, *Giudizio in assenza: maggiori garanzie*, cit., p. 131, per controbilanciare la previsione di un trattamento evidentemente più sfavorevole per l'imputato latitante, sarebbe stato necessario consentire al soggetto un nuovo giudizio ovvero la possibilità di impugnare la decisione, ma il rischio era quello di produrre un "effetto valanga", destinato a travolgere i giudicati di condanna, con inevitabili costi in termini di efficienza. Così, la legge-delega ha inserito in questo quadro la sollecitazione a rivedere la disciplina della latitanza, tratteggiata dagli artt. 295 e 296 c.p.p., occorrendo che il provvedimento dichiarativo della medesima fosse sorretto da una motivazione "specificata" circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarsi alla sua esecuzione.

mutare l'assetto del giudizio *in absentia* operante fino a quel momento, rinnovandone a fondo la normativa in nome del principio di efficienza della giustizia penale²²⁴.

Tuttavia, nonostante gli apprezzabili sforzi compiuti dal legislatore nel dare vita ad un "nuovo" giudizio in assenza, è bene tenere presente che nel rigenerato sistema sono emerse ancora alcune distonie²²⁵, derivate dal fatto che il giudice, quand'anche obbligato a motivare la scelta di proseguire senza la presenza dell'imputato, potrebbe giungere a conclusioni creative, dando luogo a possibili disequaglianze che mettono a dura prova il principio di legalità processuale²²⁶. Tra le varie incongruenze sistemiche, vi è indubbiamente quella della discussa deroga prevista per il processo nei confronti dell'imputato latitante, che assume rilievo proprio in tema di rapporti tra latitanza e assenza.

Per comprendere le ragioni di un regime in tal senso derogatorio rispetto a quello del tradizionale processo *in absentia*, è necessario esporre brevemente una fotografia del nuovo assetto. La regolare costituzione delle parti viene verificata nella fase dell'udienza preliminare o, in mancanza di questa, nell'udienza di comparizione predibattimentale, costituendo il momento processuale nel quale assumono concretezza le misure introdotte dal legislatore per rafforzare il diritto dell'imputato a partecipare in prima persona al proprio processo²²⁷. Infatti, al fine di valutare se proseguire nonostante l'assenza dell'imputato o se interrompere l'*iter* processuale, il giudice è tenuto a svolgere un triplice controllo seguendo un ordine preciso: egli potrà procedere allo *step* successivo solamente qualora quello

²²⁴ Uniformandosi al parametro della conoscenza effettiva della pendenza del processo, il legislatore delegato ha messo a segno una disciplina in cui l'assenza dell'imputato non osta allo svolgimento del processo, purché sia il frutto di una scelta consapevole e volontaria, creando una nuova struttura che si rende scevra da ogni sorta di presunzione e automatismo che, invece, connotavano il sistema precedente (C. SCACCIANOCE, *Profili ancora controversi del nuovo giudizio in assenza*, in *Proc. pen. e giust.*, 2023, p. 1214).

²²⁵ C. SCACCIANOCE, *Profili ancora controversi del nuovo giudizio in assenza*, cit., p. 1215.

²²⁶ Sul punto, A. CONTI, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia. Note a prima lettura del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 19.

²²⁷ Secondo A. CHELO, *Saldi intenti di razionalizzazione e timidi tentativi di recupero delle garanzie nel giudizio "secondo Cartabia"*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 171, concepire l'udienza preliminare e il giudizio come due momenti di un'unica fase processuale può portare con sé, infatti, un'ottimizzazione dei tempi, consentendo nel secondo il recupero delle garanzie e dei diritti eventualmente esauriti, in luogo della regressione processuale.

precedente abbia dato esito positivo²²⁸. Dunque, a norma dell'art. 420, comma 2-*bis*, c.p.p. (introdotto *ex novo* dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il primo controllo impone di verificare la regolarità delle notifiche e, a seguire, se l'imputato non sia legittimamente impedito ai sensi dell'art. 420-*ter* c.p.p.²²⁹; escluse le ipotesi elencate all'art. 420, comma 2-*ter*, c.p.p. (anch'esso introdotto dal medesimo decreto)²³⁰, in cui l'imputato, pur assente, è da considerarsi presente, il giudice dovrà passare a valutare, secondo i parametri stabiliti dal riformulato art. 420-*bis* c.p.p., se procedere in assenza, innanzitutto accertandosi che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo, o meglio, della data e del luogo in cui questo si celebrerà, e che abbia scelto volontariamente e consapevolmente di non prendervi parte²³¹.

Le circostanze da cui il giudice può evincere che vi sia una conoscenza per così dire "qualificata" sono indicate all'art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p.: la prima è quella in cui l'atto di *vocatio in ius* sia stato notificato personalmente all'imputato o a persona da questi delegata a riceverlo, mentre la seconda attiene all'ipotesi dell'imputato che abbia espressamente rinunciato a comparire o far valere un

²²⁸ Sul punto, C. SCACCIANOCE, *Profili ancora controversi del nuovo giudizio in assenza*, cit., p. 1215.

²²⁹ Sul legittimo impedimento il legislatore delegato ha sostanzialmente confermato l'impianto normativo precedente, specificando soltanto che la verifica dell'impedimento rileva al fine della partecipazione dell'imputato non solo alla prima udienza, ma anche alle udienze successive.

²³⁰ Il comma 2-*ter* dell'art. 420 c.p.p. definisce i casi in cui l'imputato si considera presente. Accanto alle tradizionali ipotesi che considerano l'imputato presente anche se, comparso in udienza, se ne allontani o non ricompaia alle udienze successive, sono state aggiunte due nuove fattispecie: quando l'imputato richiede per iscritto, nelle forme di legge, di accedere ad un rito alternativo e quando lo stesso è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale. In queste situazioni si assume che l'imputato sia chiaramente informato circa la pendenza del processo, tanto che ha avanzato la richiesta di essere ammesso ad un rito alternativo o ha nominato un procuratore speciale a tal fine, per cui la sua mancata partecipazione deve ritenersi frutto di una decisione volontaria e consapevole (A. CONTI, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia. Note a prima lettura del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 6). Sul punto, anche L. KALB, *La nuova disciplina del processo in assenza dell'imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, cit., p. 344, secondo il quale le due ipotesi di nuovo conio costituiscono dimostrazione dell'avvenuta conoscenza del processo da parte dell'imputato e, eventualmente, di rinuncia ad essere presente.

²³¹ Come osservato da C. SCACCIANOCE, *Profili ancora controversi del nuovo giudizio in assenza*, cit., p. 1216, lo schema delineato rappresenta un punto di svolta rispetto al sistema precedente, non essendo più possibile accostare ed equiparare la conoscenza del contenuto dell'accusa da parte dell'indagato in una fase antecedente alla formulazione dell'imputazione e alla fissazione dell'udienza preliminare alla conoscenza della pendenza del processo, né ricorrere a meri indici presuntivi.

legittimo impedimento²³². Al di fuori di queste situazioni, il giudice potrà procedere in assenza solamente ove sia in possesso di alcuni elementi “valutativi”, descritti in via esemplificativa dal comma 2 dell’art. 420-*bis* c.p.p. (così come modificato dal legislatore delegato), da considerare ai fini della dichiarazione di assenza, che gli permettano di ritenere accertata la conoscenza del processo in capo all’imputato, ossia la regolarità delle notificazioni, gli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, la nomina di un difensore di fiducia, ovvero ogni altra circostanza rilevante in tal senso, come, ad esempio, la presenza di un domicilio dichiarato o eletto, nonché la sua idoneità²³³.

L’ultima circostanza per cui è prevista la celebrazione del processo in assenza dell’imputato è quella dove quest’ultimo è stato dichiarato latitante o si è in altro modo sottratto volontariamente alla conoscenza della pendenza del processo. Tale ipotesi è sancita dal comma 3 dell’art. 420-*bis* c.p.p., che è stato riformulato proprio dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 con l’apparente obiettivo di superare le incertezze che caratterizzavano l’interpretazione del dato normativo previgente²³⁴. La disposizione, coerentemente con il criterio di delega enunciato in precedenza²³⁵, consente di procedere in assenza anche se non sussiste alcuna delle condizioni previste dai primi due commi del medesimo articolo, ed è per questa ragione che si parla di una disciplina a tutti gli effetti derogatoria rispetto a quella tradizionale del processo *in absentia*²³⁶. In questo senso, infatti, il legislatore ha

²³² A. CONTI, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia. Note a prima lettura del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 9.

²³³ L’art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. contiene un preciso canone ermeneutico che costituisce strumento sia di interpretazione degli elementi valutativi esemplificativamente elencati dal legislatore che di individuazione delle ulteriori circostanze a tal fine rilevanti: si tratta del preciso riferimento all’oggetto della conoscenza, attraverso il quale il legislatore ha espressamente codificato la necessità che gli elementi di valutazione considerati rilevanti siano idonei a rivelare la conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del processo e non solo della pendenza del procedimento o dell’accusa. Il criterio in questione, dunque, sottende la consapevolezza dell’imputato non solo del contenuto dell’accusa, ma anche della fissazione di un’udienza per il suo esame, sia essa preliminare, dibattimentale o d’appello (sul punto, D. TRIPICCIÓN, *Processo in assenza dell'imputato*, in AA. VV., *La Riforma del sistema penale*, a cura di Bassi e Parodi, Giuffrè, 2022, p. 154).

²³⁴ G. COLAIACOVO, *Le modifiche in materia di latitanza*, cit., p. 369.

²³⁵ V. *supra*, p. 73, cap. III, par. 3, parte prima.

²³⁶ Come sottolinea D. TRIPICCIÓN, *Processo in assenza dell'imputato*, cit., p. 154, in ogni caso, la previsione di un regime derogatorio per l’imputato latitante è coerente con quanto sancito dall’art. 8, par. 3, della Direttiva 2016/343/UE, la quale consente agli Stati membri di celebrare il processo in assenza dell’imputato anche qualora, nonostante gli sforzi profusi dalle pubbliche autorità, non sia stato possibile

esplicitamente voluto distinguere le ipotesi nelle quali è certa o è accertata la conoscenza del processo, dal caso in cui manchi, al riguardo, una prova concreta, ma risulti comunque la volontaria sottrazione alla conoscenza del medesimo, scegliendo, quindi, di contemplare per quest'ultimo un differente percorso da seguire²³⁷.

In realtà, la legge-delega, oltre a prospettare un regime derogatorio per il processo nei confronti dell'imputato latitante, aveva richiesto, come controbilanciamento, di rivedere la disciplina della latitanza, al fine di assicurare che la relativa dichiarazione fosse almeno sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e della volontà del destinatario di sottrarsi, da tradursi come necessità di un accertamento alquanto accurato dei requisiti che la rendono legittima²³⁸. Detto in maniera più pratica, si può procedere

informarlo del processo a suo carico (la Direttiva cita come esempio proprio il caso della fuga o della latitanza dell'imputato), a condizione, tuttavia, che gli vengano assicurati adeguati rimedi restitutori.

²³⁷ Come descrive A. CONTI, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia. Note a prima lettura del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 22 ss., l'art. 420-bis, comma 3, c.p.p. si compone di due diverse fattispecie: la dichiarazione di assenza in caso di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, da un lato, e la necessità di celebrare il processo *in absentia* nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato latitante, dall'altro. Quanto alla prima, essa non pone particolari problemi, in quanto si tratta della riproposizione, seppur con una variazione lessicale sul tema, dell'indice sintomatico di cui alla vigente formulazione dell'art. 420-bis, comma 2, c.p.p. Si tratta di una clausola "anti-abusiva", che vuole evitare che l'imputato possa approfittare, in qualunque sede, di un suo comportamento in forza del quale non ha attuato alcuno sforzo collaborativo con le autorità giudiziarie e si è consapevolmente posto in condizione di non conoscere il processo a suo carico (sul punto, si vedano D. POTETTI, *La conoscenza del procedimento e il rifiuto di conoscenza nel nuovo giudizio in assenza*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 4188, il quale precisa che tali ipotesi ricomprendono i casi in cui il soggetto, pur avendo motivo di dubitare dell'esistenza di un procedimento a suo carico, sceglie di disinteressarsene, e cioè di non sciogliere quel dubbio, e A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 791, che fanno riferimento a comportamenti conclusivi come continui cambi di residenza o domicilio, espressamente finalizzati ad evitare il prodursi dell'effetto conoscitivo delle notifiche, la mancata comunicazione della variazione del domicilio eletto oppure ancora l'indicazione di un domicilio falso). Tuttavia, va precisato che tale clausola non deve comportare alcuna forma di automatismo o di presunzione, per cui occorre verificare in concreto ed in relazione ad ogni singolo caso la sussistenza di una reale volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo (a titolo di esempio, S. MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., p. 160, cita l'imputato che, in situazione di flagranza, riesca a sottrarsi all'arresto e fuga facendo perdere le proprie tracce ovvero l'imputato che dichiari per iscritto la propria colpevolezza, il suo disprezzo per le vittime e la sua intenzione di rimanere irreperibile). In merito, invece, alla seconda fattispecie, questa si mostra decisamente più problematica, poiché prevede che nei confronti di un imputato latitante sia possibile procedere in assenza sulla base di una finzione che lo vuole consapevole della pendenza del processo a suo carico e della volontà di non parteciparvi, ovvero senza che sia accertata in capo all'imputato la conoscenza del processo. Pertanto, si configura un meccanismo presuntivo che da un fatto processuale – la latitanza – presume la conoscenza del processo e segna una grave regressione delle garanzie processuali, riportando il sistema in un clima *ante* 2014.

²³⁸ Sul punto, si rimanda nuovamente ad A. MANGIARACINA, *Giudizio in assenza: maggiori garanzie*, cit., p. 131.

in assenza «soltanto se vengono acquisiti elementi che consentano di affermare che l'imputato, decidendo di sfuggire alla misura cautelare, si sia volontariamente posto al di fuori del circuito processuale»²³⁹.

Da qui le modifiche che, da un lato, hanno prescritto di rinforzare le ricerche del fuggitivo, rimodulando altresì le modalità di notificazione degli atti rivolti a quest'ultimo, e, dall'altro, hanno previsto che il giudice possa dichiarare lo stato di latitanza dell'imputato solo ove ritenga le ricerche esaurienti, disponendone, invece, la prosecuzione se insoddisfacenti²⁴⁰, ma di questo verrà fatta trattazione in materia di accertamento della latitanza²⁴¹.

Tuttavia, è da rilevare che in questo peculiare regime persistono ancora alcuni automatismi e presunzioni che non lasciano spazio di valutazione in concreto al giudice, se non quello di procedere secondo le regole del processo in assenza²⁴², per poi riconoscersi all'imputato latitante, legittimamente processato anche senza la prova della conoscenza della *vocatio in iudicium*, una tutela sul piano restitutorio²⁴³, previa dimostrazione della sua effettiva ignoranza circa la pendenza del processo²⁴⁴. Sul punto, si è pronunciata la stessa Corte di cassazione, stabilendo che il processo al latitante debba sempre e comunque svolgersi in sua

²³⁹ In questi termini, G. COLAIACOVO, *Le modifiche in materia di latitanza*, cit., p. 369.

²⁴⁰ Sul tema, si vedano G. COLAIACOVO, *Le modifiche in materia di latitanza*, cit., p. 365 ss., e D. TRIPICCIÓN, *Processo in assenza dell'imputato*, cit., p. 154 ss.

²⁴¹ V. *infra*, cap. I, parte prima.

²⁴² Secondo le parole di A. CONTI, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia. Note a prima lettura del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 25, il riferimento al latitante contenuto nell'art. 420-bis, comma 3, c.p.p. sembra rappresentare un deciso passo indietro nella tutela dell'imputato assente, in quanto si viene a creare una breccia verso una presunzione assoluta in un sistema che dovrebbe essere fondato esclusivamente sull'effettiva conoscenza del processo. Pertanto, la coerenza dell'innovativo processo *in absentia* avrebbe potuto essere preservata se la disciplina della latitanza avesse previsto un meccanismo processuale che anticipasse la verifica della conoscenza certa al momento in cui viene dichiarata la latitanza e che consentisse di "recuperare" tale valutazione in sede processuale.

²⁴³ V. *infra*, cap. II, parte seconda.

²⁴⁴ Sul tema, si è pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea, affermando che la semplice fuga dell'imputato non può essere ritenuta sufficiente a far venir meno il suo diritto di accedere a rimedi restitutori che consentano la riapertura del processo o, comunque, un nuovo esame del merito della causa in sua presenza. Di conseguenza, l'accesso a tali rimedi può, invece, essere negato qualora risulti da indizi precisi e oggettivi che il soggetto, pur essendo stato ufficialmente informato di essere accusato di aver commesso un reato e, quindi, sapendo che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, abbia agito deliberatamente in modo da evitare di ricevere le informazioni relative alla data e al luogo del processo, da intendere come volontà inequivocabile di rinunciare ad esercitare il suo diritto di presenziare a quest'ultimo (CGUE, sez. IV, 19 maggio 2022, n. 569, in *Cass. pen.*, 2022, p. 3253, con nota di QUATTROCOLO, *Assenza, latitanza, rimedi restitutori: una posizione non scontata della Corte di giustizia*).

assenza, poiché, in base alla nuova normativa contenuta nell'art. 420-*bis* c.p.p., la condizione di latitanza crea una presunzione legale sulla volontà dell'imputato di sottrarsi al processo, cosicché la prova della conoscenza della citazione in giudizio si rivela inutile²⁴⁵.

Il fulcro della decisione ha sede proprio nell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte sul nuovo testo dell'art. 420-*bis* c.p.p., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che prevede espressamente che «*il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante...*». La Corte ha spiegato che questa disposizione contiene una presunzione legale, ovvero si presume che chi si sottrae volontariamente all'esecuzione di un provvedimento cautelare, divenendo così latitante, si stia automaticamente sottraendo anche alla conoscenza del processo a suo carico. Si tratta, dunque, di una precisa scelta legislativa, che riconosce nella latitanza una condizione sufficiente per procedere in assenza e che, di conseguenza, deroga al principio generale secondo il quale, per procedere in tal senso, va preliminarmente accertata l'effettiva conoscenza della *vocatio in iudicium* da parte dell'imputato²⁴⁶.

Da ultimo, va ricordato che la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza del 26 ottobre 2023, n. 192²⁴⁷, relativamente al celebre caso Regeni²⁴⁸, per dichiarare l'illegittimità del comma 3 dell'art. 420-*bis* c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice proceda in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10

²⁴⁵ Sez. II, 24 novembre 2024, n. 2343, in *Giur. pen.*, 2025, con nota di TEDESCO, *Processo al latitante: si procede sempre in assenza*.

²⁴⁶ In altre parole, la dichiarazione di latitanza innesca un automatismo processuale, volto ad evitare che la volontaria sottrazione alla giustizia possa paralizzare l'esercizio della funzione giurisdizionale.

²⁴⁷ C. cost., 26 ottobre 2023, n.192, in *Riv. dir. internaz.*, 2024, p. 279.

²⁴⁸ Il caso Regeni riguarda l'omicidio di Giulio Regeni, un giovane ricercatore italiano ucciso al Cairo nel 2016. Il suo corpo fu ritrovato con evidenti segni di tortura e, per questa ragione, le indagini taliane hanno portato al rinvio a giudizio di quattro ufficiali dei servizi segreti egiziani, accusati di sequestro, lesioni e omicidio. Tuttavia, il governo egiziano ha negato ogni coinvolgimento nell'omicidio, attribuendolo ad una banda criminale e l'Italia, ma anche la comunità internazionale, hanno espresso preoccupazione per la mancanza di collaborazione da parte dell'Egitto nelle indagini. Il processo, infatti, è attualmente ancora in corso a Roma (S. CORBETTA, *Caso Regeni: depositata la sentenza della Corte costituzionale*, in *Quotid. giuridico*, 2023).

dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso ad un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.

Il *focus* della vicenda riguardava l'irrisolta tensione tra l'obbligo per lo Stato di perseguire crimini consistenti in atti di tortura, il diritto all'accertamento della verità processuale sulla commissione di tali crimini, non solo della vittima e dei suoi familiari, ma dell'intera società, e il diritto fondamentale dell'imputato ad assistere al processo. In quest'ottica, la Corte costituzionale ha così ritenuto che l'art. 420-*bis*, comma 3, c.p.p. violasse il comma 1 dell'art. 117 Cost.²⁴⁹, in relazione alla Convenzione ONU sulla tortura.

In particolare, i giudici della Consulta hanno affermato che l'Italia, in virtù della ratifica della Convenzione ONU sulla tortura, non solo può esercitare la propria giurisdizione quando il fatto è commesso da stranieri a danno di cittadini italiani, ma è anche tenuta a prestare la più ampia assistenza giudiziaria in tutti quei procedimenti penali che abbiano ad oggetto fatti classificabili come tortura, inclusa la comunicazione di qualsiasi elemento di prova disponibile e necessario ai fini del procedimento (art. 9 Convenzione ONU).

Di conseguenza, sull'ordinamento giuridico italiano, così come sullo Stato egiziano, grava l'onere di rendere possibile la celebrazione del processo per fatti che possono essere ricondotti alla nozione convenzionale di tortura. L'obbligo assunto in sede internazionale, però, è apparso frustrato agli occhi della Corte dall'attuale formulazione dell'art. 420-*bis* c.p.p., laddove, a fronte della mancata collaborazione dello Stato estero, impedisce la prosecuzione del procedimento penale, creando una stasi²⁵⁰.

²⁴⁹ La norma stabilisce che la determinazione dei principi fondamentali dell'ordinamento è riservata alla legislazione dello Stato.

²⁵⁰ Infatti, l'atteggiamento di rifiuto e di chiusura assunto dallo Stato egiziano si è tradotto, secondo il pensiero della Consulta, nel riconoscimento di un'immunità processuale a favore degli imputati,

Alla luce di tali considerazioni, dunque, la lacuna normativa di cui al comma 3 dell'art. 420-*bis* c.p.p., oltre a violare, come detto, l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione alla Convenzione di New York contro la tortura, viola anche l'art. 2 Cost., in quanto, impedendo *sine die* la celebrazione del processo per l'accertamento del reato di tortura, annulla un diritto inviolabile della persona che di tale reato è stata vittima. Pertanto, la Corte costituzionale, con la sua pronuncia, ha inteso introdurre nel nostro ordinamento la possibilità di proseguire il giudizio in assenza anche nel caso in cui lo Stato estero si rifiuti di offrire la collaborazione necessaria per poter portare a conoscenza dell'imputato l'esistenza di un processo penale avente ad oggetto le condotte descritte dalla Convenzione ONU sulla tortura.

4. Latitanza ed evasione

L'art. 296 c.p.p., al comma 5, equipara al latitante, per ogni effetto, l'evaso²⁵¹, ossia colui che commette il reato previsto e punito dall'art. 385 c.p.

La *ratio* della previsione può essere intuitivamente individuata nella sostanziale identità della condotta: in entrambi i casi, si è in presenza di una condotta di volontaria sottrazione ad un provvedimento coercitivo, collocabile tanto nella fase processuale che in quella esecutiva. Inoltre, latitanza ed evasione condividono il connotato della ribellione (anche se per la prima è più corretto parlare ormai di disobbedienza, avendo perso nel tempo la sua connotazione

precludendo l'accertamento giudiziale della commissione dei reati di tortura e, conseguentemente, offendendo la dignità della persona e comprimendo il diritto fondamentale a non essere vittima di tali atti (in tal senso, A. CONTI, *Misure cautelari personali - I disequilibri sistematici della Corte costituzionale: il "caso Regeni"*, in *Giur. it.*, 2024, p. 922).

²⁵¹ In questo senso, tra vari, G. AMATO, *art. 296*, cit., p. 137; T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, in AA. VV., *Trattato di procedura penale, diretto da Spangher*, vol. II. Utet, 2009, p. 183; G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 101; A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 439; L. GIULIANI, *art. 296*, in AA. VV., *Commentario breve al Codice di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Cedam, 2025, p. 1256.

ribellistica) alle decisioni dell'autorità giudiziaria, che si compie manifestando la volontà di non accettare alcun tipo di restrizione²⁵².

Tuttavia, addentrandosi meglio nell'analisi dei due istituti, è possibile scorgere numerose differenze che si mostrano ben più profonde dei tratti che li accomunano.

Innanzitutto, si deve rilevare che mentre il latitante pone in essere la condotta prima che il provvedimento sia eseguito, in modo tale da impedire il realizzarsi della restrizione della propria libertà personale, l'evaso rompe il vincolo imposto nei suoi confronti eludendo la coercizione a cui è già sottoposto²⁵³ e riacquistando così la libertà²⁵⁴. In poche parole, le due fattispecie si eliderebbero reciprocamente, presupponendo, l'una, che l'individuo subisca un arresto "legale", e, l'altra, che il medesimo vi si sottragga volontariamente²⁵⁵.

In linea di continuità con le precedenti codificazioni, poi, il vigente ordinamento ha ribadito l'irrilevanza penale di chi si sottrae all'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati con finalità di custodia cautelare o di esecuzione della pena *prima* che gli stessi vengano concretamente attuati, confermando la punibilità del solo fatto di sottrarsi ad uno stato di detenzione, a titolo provvisorio o definitivo che sia, ma già instauratosi²⁵⁶.

²⁵² In tale prospettiva, U. PIOLETTI, voce *Evasione*, in *Nss. dig. it.*, vol. VI, Utet, 1968, p. 1043, sottolinea il connotato ribellistico dell'evasione.

²⁵³ Secondo M. MAZZANTI, voce *Evasione*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Giuffrè, 1967, p. 115, per il diritto penale, evasione sta a significare il volontario sottrarsi di persona legalmente arrestata o detenuta a tale stato di privazione della libertà personale. In termini analoghi, anche M. MARANDOLA, voce *Latitanza ed evasione*, in *Il Diritto – Enciclopedia giuridica*, vol. VIII, Il sole 24ore, 2009, p. 456.

²⁵⁴ In tal senso, P. PISA, voce *Evasione*, in *Dig. d. pen.*, vol. IV, Utet, 1990, p. 434, individua il momento consumativo del reato proprio in quello in cui la sottrazione alla vigilanza diviene definitiva, non risultando più agevole la localizzazione del detenuto.

²⁵⁵ Così, P. MOSCARINI, *Momento iniziale della custodia preventiva e reato di evasione*, in *Giur. it.*, 1979, p. 54. Diversamente, secondo S. PATANÈ, "Latitante" ed "evaso" ai fini dell'applicazione del trattamento giuridico processuale, in *Giust. pen.*, 1980, p. III, c. 248, nella realtà le due situazioni sostanzialmente si equivalgono, perché il latitante si è sottratto e continua a sottrarsi alla privazione della libertà personale, prima che l'arresto o la detenzione abbia inizio, e l'evaso, invece, si è sottratto quando l'arresto o la detenzione hanno già avuto inizio e continua a sottrarsi alla privazione della libertà personale.

²⁵⁶ P. PISA, voce *Evasione*, cit., p. 431. Pertanto, anche in termini di valutazione legislativa, emerge una fondamentale differenza tra gli istituti, che ne comporta l'equiparazione esclusivamente sotto il profilo processuale, e non sotto quello sostanziale (infatti, la latitanza, diversamente dall'evasione, non è considerata un reato).

Da qui l'applicabilità nei confronti dell'evaso di tutte le previsioni che il codice di procedura penale detta nei riguardi del latitante: esemplificando, le notifiche saranno effettuate nelle forme previste dall'art. 165 c.p.p. ovvero potranno essere disposte intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per agevolare le ricerche finalizzate alla cattura del fuggitivo²⁵⁷.

Allo stesso tempo, si è notato che, ponendosi nella prospettiva del latitante, mentre la sottrazione volontaria al divieto di espatrio o all'obbligo di dimora rientra nelle condotte che configurano la latitanza ai sensi dell'art. 296 c.p.p., la stessa risulta estranea alla sfera di incriminazione dell'art. 385 c.p., per cui appare neutra sotto il versante penalistico. In questo senso, si è allora giunti ad affermare che un evaso sia sempre latitante, ma un latitante possa non essere evaso²⁵⁸, facendo così sorgere una discussione sulla possibilità di recepire o meno la definizione di evaso dettata dal codice penale e, di conseguenza, sull'eventuale necessità di individuarne una autonoma ed utile ai soli fini processuali.

Il contrasto interpretativo in questione, in realtà, non ha origini recenti, bensì affonda le sue radici nel codice Rocco, il quale, al comma 4 dell'art. 268, contemplava una previsione identica a quella contenuta nell'attuale art. 296, comma 5, c.p.p.²⁵⁹. Sul punto, si sono schierati due diversi orientamenti: da un lato, quello che sostiene che, per stabilire chi debba intendersi per evaso, si debba avere riguardo alla descrizione offerta dal diritto sostanziale, non occorrendo, ai fini processuali, la sussistenza del delitto di evasione, ma semplicemente il "fatto" dell'evasione²⁶⁰. Ciò significherebbe che l'operatività del comma 5 dell'art. 296 c.p.p. è collegata ad una condotta di volontaria sottrazione ad una restrizione in corso, e non all'accertamento giudiziale della responsabilità penale per tale fatto²⁶¹, cosicché dalla contestazione che il soggetto ha eluso la restrizione

²⁵⁷ Sugli effetti processuali che conseguono alla declaratoria di latitanza, v. *infra*, cap. II, parte seconda.

²⁵⁸ G. GELOSI, *I delitti di evasione*, cit., p. 643.

²⁵⁹ G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 104.

²⁶⁰ Così, ad esempio, U. ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, cit., p. 177; M. MANFREDINI, voce *Latitanza*, cit., p. 6.

²⁶¹ Secondo S. PATANÈ, "*Latitante*" ed "*evaso*" ai fini dell'applicazione del trattamento giuridico processuale, cit., c. 254, il reato di evasione ha rilievo quale momento determinante la situazione di evaso e non per se stesso.

scaturirebbe l'applicazione del regime processuale dettato in materia di latitanza, senza, però, necessità della preliminare redazione del verbale di vane ricerche e dalla conseguente dichiarazione giudiziale²⁶².

Sul versante opposto, invece, si colloca l'indirizzo che rifiuta tale ricostruzione, sostenendo che la trasposizione nell'ambito processuale della nozione sostanziale di evasione sarebbe ostacolata da notevoli difficoltà pratiche e, per questa ragione, sarebbe più corretto elaborare una definizione di evasione ricalcata su quella della latitanza, che coincida con gli elementi fattuali di quest'ultima, in maniera tale da assumere le sembianze della cosiddetta latitanza mediante evasione²⁶³.

Né l'una, né l'altra impostazione, tuttavia, risultano perfettamente idonee da accogliere, poiché, esclusi i casi in cui la condotta di volontaria sottrazione, sia essa precedente ovvero successiva all'esecuzione, ha identico rilievo tanto ai fini dell'art. 296 c.p.p. che a quelli dell'art. 385 c.p.²⁶⁴, la condotta di colui che, per esempio, fugge dopo essere stato arrestato in flagranza, pur integrando il reato di evasione²⁶⁵, non potrebbe dar luogo alla latitanza se posta in essere prima dell'esecuzione del provvedimento, come osservato in sede di analisi del presupposto della latitanza²⁶⁶.

Dunque, qualora si accogliesse la tesi che predica la trasposizione della nozione penalistica di evasione, si avrebbe un regime procedimentale leggermente diverso, in quanto, mentre nel caso di fuga antecedente alla sottrazione non potrà applicarsi la sopracitata disciplina delle notificazioni di cui all'art. 165 c.p.p., ciò

²⁶² In tal senso, si è pronunciata la Cassazione: Sez. III, 14 gennaio 2009, n. 9167, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1906. Secondo la Suprema Corte, infatti, lo stato di evasione, a differenza della latitanza, non deve essere dichiarato o accertato, ma consegue automaticamente una volta accertata la sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi del reato di cui all'art. 385 c.p. L'evasione è un fatto che si verifica e viene punito, mentre la latitanza richiede un provvedimento (decreto) dichiaratorio del giudice. In dottrina, conformi, G. AMATO, *art. 296*, cit., p. 138; T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, cit., p. 184; L. GIULIANI, *art. 296*, cit., p. 1256.

²⁶³ Strenuo sostenitore di questa teoria è G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 44, seguito da V. CAVALLARI, *Le notificazioni nel processo penale*, Giuffrè, 1959, p. 252, e C. TAORMINA, voce *Notificazioni (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Giuffrè, 1978, p. 719.

²⁶⁴ Si fa riferimento ai casi di volontaria sottrazione alla custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, ovvero all'esecuzione di una pena detentiva.

²⁶⁵ G. GELOSI, *I delitti di evasione*, cit., p. 642.

²⁶⁶ V. *supra*, cap. II, par. 2, parte prima.

potrà avvenire, invece, nell'ipotesi di sottrazione successiva, e, in quest'ottica, l'equiparazione contenuta nel comma 5 dell'art. 296 c.p.p. determinerebbe un'estensione degli effetti processuali dell'evasione anche ad altre figure di sottrazione al potere coercitivo, differenti rispetto a quelle che danno vita alla latitanza, purché le stesse abbiano luogo comunque in seguito alla materiale apprensione del soggetto.

Diversamente, se si recepisce la teoria contrapposta, il concetto di evasione rimarrebbe inscindibilmente connesso a quello di latitanza e gli effetti processuali si verificherebbero solamente nel caso in cui il soggetto si sottraesse ad un provvedimento coercitivo già eseguito, ma pur sempre compreso tra le restrizioni indicate dall'art. 296 c.p.p.²⁶⁷.

²⁶⁷ Sul punto, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 106, secondo il quale la soluzione della questione non può che rinvenirsi nell'individuazione del significato normativo del termine evaso, raggiungibile solamente ricorrendo alla definizione data dal codice penale, non contenendone una diversa il codice di rito e non essendo altresì disponibili spunti utili per ricavarne una in via interpretativa. Di conseguenza, si deve giungere alla conclusione che nel caso di evasione si assiste ad una sensibile dilatazione del campo di applicazione delle regole procedurali prescritte in tema di latitanza, in virtù del fatto che i presupposti per la configurazione dei due istituti sono differenti: il latitante si sottrae ad un provvedimento restrittivo della libertà che ancora deve essere eseguito, quindi si può affermare che la latitanza si configura prima dell'inizio della restrizione, mentre l'evaso è un soggetto che si trova già nella condizione di arresto o detenzione, per cui, per riacquistare la libertà sottrattagli, si dà alla fuga, cosicché l'evasione si configura durante la restrizione.

PARTE SECONDA

LA LATITANZA NELLA SUA DIMENSIONE DINAMICA

CAPITOLO I

L'ACCERTAMENTO DELLA LATITANZA

1. L'esecuzione del provvedimento coercitivo e le ricerche disposte ai fini della medesima

Affinché la latitanza si configuri, è necessario passare attraverso una fase cd. “genetica”²⁶⁸, nella quale sono disposti gli adempimenti relativi all’individuazione dei suoi elementi costitutivi, nonché alla successiva declaratoria prevista dal comma 2 dell’art. 295 c.p.p. Tale fase rappresenta il passaggio più significativo e delicato²⁶⁹, poiché prevede un *iter* da seguire abbastanza complesso: esso prende avvio con il tentativo di esecuzione del provvedimento coercitivo, il quale, però, deve necessariamente essere preceduto dall’attività di ricerca del soggetto destinatario del provvedimento medesimo, svolta dalla polizia; quest’ultima, conclusa invano l’attività, redige un verbale di vane ricerche dove attesta l’impossibilità di recepire il ricercato, per poi trasferire la questione all’autorità giudiziaria, che deve valutare la sussistenza dei requisiti per emettere il decreto dichiarativo della latitanza²⁷⁰.

Poiché ciascun adempimento appena descritto contribuisce al progredire dell’accertamento, rivelandosi essenziale per la validità della vicenda processuale, risulta fondamentale esaminare singolarmente ogni passaggio. In quest’ottica, tornano allora in rilievo le componenti della latitanza, ovvero il presupposto,

²⁶⁸ Per l’inquadramento di tale frangente, si veda G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 107.

²⁶⁹ Come afferma G. COLAIACOVO, *Le modifiche in materia di latitanza*, cit., p. 366, la fase genetica, ossia il momento nel quale si svolgono gli accertamenti prodromici alla declaratoria giudiziale di latitanza, è un passaggio fondamentale dell’istituto.

²⁷⁰ L’*iter* che conduce alla declaratoria di latitanza si attiva nel momento in cui il provvedimento coercitivo non può essere eseguito a causa della condotta di volontaria sottrazione di colui che ne è destinatario (in tal senso, G. COLAIACOVO, *art. 295*, cit., p. 892).

l'elemento oggettivo e quello soggettivo, che, già definiti nella loro essenza²⁷¹, vanno ora osservati nella loro configurazione dinamica.

In merito al meccanismo di esecuzione del provvedimento coercitivo, si devono prendere le mosse dal presupposto della latitanza, il quale, come si è detto, potrà dirsi realizzato nel momento in cui il provvedimento è posto in esecuzione. Tuttavia, a seconda del tipo di provvedimento a cui deve darsi attuazione, l'esecuzione assume forme differenti²⁷².

Quanto all'ordine di carcerazione, fondamento della latitanza esecutiva, l'*iter* di esecuzione ha inizio con la ricezione da parte del pubblico ministero dell'estratto esecutivo del provvedimento da eseguire; avvenuta la ricezione, esso prosegue con la formazione del fascicolo dell'esecuzione, l'emissione da parte del pubblico ministero dell'ordine di esecuzione, con cui viene disposta la carcerazione per il condannato non detenuto, la consegna del provvedimento alla polizia giudiziaria per darne attuazione e la notifica del medesimo al difensore del condannato; infine, ordinariamente, si conclude con la traduzione in carcere di quest'ultimo²⁷³.

Nell'ambito della latitanza processuale, invece, le stesse modalità sono previste solo per l'esecuzione dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari. Ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.p., la cancelleria del giudice che ha emesso tale ordinanza è tenuta a trasmetterla, in duplice copia, all'organo incaricato della sua esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale, pertanto, si occuperà di darne attuazione. In seguito, come si evince dall'art. 293 c.p.p., se l'imputato non è detenuto, l'ufficiale o l'agente di polizia incaricato dell'esecuzione consegna all'imputato copia del provvedimento, unitamente ad

²⁷¹ V. *supra*, cap. II, par. 2, parte prima.

²⁷² È bene precisare, come ha fatto F. CORDERO, art. 295, in *Codice di procedura penale*, Utet, 1990, p. 345, che, sulla base di quanto sancito dal comma 1 dell'art. 295 c.p.p., l'evento della mancata esecuzione può concernere ogni tipo di misura cautelare attinente alla persona, sebbene l'art. 296 c.p.p. ne nomini solo alcune, «in sequenza ridondante, lacunosa, disordinata».

²⁷³ Ciò risulta dagli artt. 28 e 29 del regolamento per l'esecuzione del codice di rito e dagli artt. 655 e 656 c.p.p. (G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 108).

una comunicazione scritta con la quale lo informa delle facoltà e dei diritti che gli sono riconosciuti²⁷⁴, avvertendolo anche della possibilità di nominare un difensore di fiducia, per poi procedere ad informare quest'ultimo o, in mancanza, il difensore designato d'ufficio dell'avvenuta cattura. Dell'attività compiuta viene redatto un verbale che, però, non va confuso con quello di vane ricerche previsto dall'art. 295 c.p.p., di cui si parlerà a breve, poiché, a differenza di quest'ultimo, con esso si dà atto della compiuta esecuzione, e, pertanto, può essere definito di "utili ricerche".

Una diversa regolamentazione è prevista, invece, per l'esecuzione delle misure cautelari non custodiali che, per quanto attiene al presente studio, sono quelle dell'obbligo di dimora e del divieto di espatrio: in questi casi, l'ordinanza, di regola, viene eseguita mediante notifica all'interessato ad opera di un ufficiale giudiziario²⁷⁵ e, dal momento in cui la medesima è stata effettuata, per l'imputato decorre l'obbligo di sottostare alla restrizione impostagli.

Da quanto finora osservato, risulta quindi fattibile cogliere due possibili risultati derivanti dall'avvio dell'esecuzione, uno positivo, di natura fisiologica, consistente nell'imposizione della coercizione, e l'altro, al contrario, negativo, di carattere patologico, che si manifesta nel fallimento del tentativo di cattura²⁷⁶.

²⁷⁴ Il comma 1 dell'art. 293 c.p.p., così come modificato prima dal d. lgs. 1° luglio 2014, n. 101 e poi dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, contiene, dalla lettera *a*) alla lettera *i-bis*), un elenco dettagliato di facoltà e diritti che devono essere comunicati per iscritto alla persona sottoposta a misura cautelare dall'ufficiale o dall'agente incaricato dell'esecuzione. La norma in oggetto riveste una funzione ampiamente garantista, prevedendo, nella fase esecutiva, il compimento di attività (la consegna di copia dell'ordinanza ovvero la notizia al difensore) volte a garantire all'imputato/indagato la tutela del suo diritto di difesa tecnica. In questo senso, è intervenuto il d. lgs. 1° luglio 2014, n. 101 nel dare attuazione alla Direttiva europea 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, la quale ha stabilito livelli minimi di garanzia che le persone perseguite vengano rese edotte, in termini formali e dettagliati, dei diritti loro spettanti, non solo con riferimento all'esercizio della difesa, ma anche con riguardo ad ulteriori diritti fondamentali, come quello alla salute e all'integrità personale (G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 109). Nella stessa ottica, il legislatore, con il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha poi inserito nel comma 1 la lettera *i-bis*), proprio con lo scopo di informare il destinatario dell'esecuzione di una misura cautelare dell'ulteriore facoltà di accedere a programmi di giustizia riparativa, previo consenso anche della vittima.

²⁷⁵ L. GIULIANI, *art. 295*, cit., p. 1249.

²⁷⁶ Il fallimento del tentativo di cattura del soggetto destinatario del provvedimento coercitivo è determinato dalla condotta di volontaria sottrazione a quest'ultimo tenuta dal soggetto medesimo, che costituisce, come definito in precedenza, l'elemento oggettivo della latitanza. Pertanto, affinché si possa iniziare a disquisire circa la sussistenza di tale elemento, si dovrà porre l'attenzione sul diverso e successivo momento nel quale gli organi incaricati dell'esecuzione del provvedimento prendono atto della mancata apprensione fisica del ricercato (in tal senso, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 110).

Premesso che l'elemento oggettivo non è integrato da una mera difficoltà nell'esecuzione, bensì dalla sua totale frustrazione, per poter affermare con certezza che il soggetto si stia sottraendo all'esecuzione del provvedimento, non è sufficiente un solo tentativo di cattura, ad esempio presso l'indirizzo di residenza o presso il luogo di lavoro, ma è necessario che l'attività investigativa sia svolta in maniera approfondita, ovvero in tutti i luoghi in cui sia probabile il rinvenimento del fuggitivo²⁷⁷. Da qui l'imposizione di effettuare ricerche anche, e soprattutto, al di fuori del luogo ove si presume si trovi l'imputato, eventualmente indicato nell'ordinanza cautelare ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 292 c.p.p., poiché esso rappresenta solo il punto di partenza dell'attività investigativa²⁷⁸, risultando quindi doveroso seguire qualsiasi altra pista che possa apparire proficua ai fini della cattura. Di conseguenza, le ricerche potranno dirsi concluse solamente nel momento in cui saranno state inutilmente battute tutte le piste possibili.

Tuttavia, se, da un lato, non presenta particolari problematiche la verifica in ordine all'elemento oggettivo, che si risolve sostanzialmente nella presa d'atto della frustrazione della pretesa coercitiva, dall'altro, risulta più complessa quella relativa all'elemento soggettivo, essendo qui necessario acquisire la prova che il fallimento dell'esecuzione derivi dalla volontà del ricercato di sottrarsi e non da altri fattori, come, ad esempio, un'assenza momentanea del soggetto che può determinare la sua ignoranza circa la pendenza di un procedimento a suo carico e l'esistenza di un provvedimento coercitivo a lui destinato²⁷⁹.

A questo proposito, come è stato osservato nella trattazione dei rapporti tra latitanza e assenza²⁸⁰, la legge-delega 27 settembre 2021, n. 134 aveva sollecitato

²⁷⁷ Dunque, la polizia giudiziaria gode di una certa discrezionalità nello svolgimento delle ricerche, non essendo la previsione di cui all'art. 295 c.p.p. adeguatamente indicativa nella designazione dei criteri di ricerca dei luoghi da controllare, come, invece, avviene per quelli previsti dall'art. 159 c.p.p. in materia di irreperibilità (sul punto, si vedano, ad esempio, M. BINETTI, voce *Latitanza*, cit., p. 635; T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, cit., p. 173; G. DE AMICIS, *art. 295*, cit., p. 844; G. COLAIACOVO, *art. 295*, cit., p. 893; L. GIULIANI, *art. 295*, cit., p. 1249.

²⁷⁸ Sul punto, G. CIANI, *art. 295*, cit., p. 191, criticava proprio la giurisprudenza consolidata nel vigore del codice Rocco, secondo la quale l'unico limite al potere discrezionale della polizia giudiziaria sarebbe stato costituito dall'obbligo di effettuare le ricerche nei luoghi indicati nell'ordinanza.

²⁷⁹ Sulle problematiche che ruotano attorno alla configurazione dell'elemento soggettivo, si rimanda *supra*, cap. II, par. 3, parte prima.

²⁸⁰ V. *supra*, cap. III, par. 3, parte prima.

il legislatore a riformare la disciplina della latitanza di cui agli artt. 295 e 296 c.p.p., chiedendo, in particolare, che il provvedimento dichiarativo della latitanza, nell'ipotesi in cui questa fosse conseguita alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, venisse motivato attraverso l'indicazione delle circostanze specificamente comprovanti l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi²⁸¹. Così, il legislatore ha proceduto alla rivisitazione dei suddetti articoli²⁸², ma, in questa sede, interessa analizzare soprattutto la modifica apportata al comma 2 dell'art. 295 c.p.p., che disciplina le ricerche della polizia giudiziaria²⁸³, ossia l'aggiunta dell'espressa previsione circa la possibilità del giudice di disporre nuove ricerche, laddove quelle inizialmente effettuate dalla polizia giudiziaria per eseguire la misura cautelare siano risultate insufficienti, con cui viene ulteriormente esplicitato l'onere del giudice di valutarne la completezza²⁸⁴.

²⁸¹ D. TRIPICCIÓN, *Processo in assenza dell'imputato*, cit., p. 155; A. MANGIARACINA, *Giudizio in assenza: maggiori garanzie*, cit., p. 131.

²⁸² Sul punto, G. COLAIACOVO, *Le modifiche in materia di latitanza*, cit., p. 366 ss.

²⁸³ Proprio da tale disposizione emerge la necessità che le ricerche svolte dagli organi investigativi siano esaustive, al fine di sciogliere i dubbi sui moventi che hanno ispirato l'atteggiamento del ricercato: infatti, sebbene il legislatore non abbia espressamente indicato la tipologia di ricerche da espletare, una chiara indicazione proviene dal comma 2 dell'art. 295 c.p.p., che consente al giudice di dichiarare la latitanza soltanto qualora ritenga che le ricerche svolte siano "esaurienti" (G. COLAIACOVO, *Osservazioni a Cass. Pen., n. 18822, Sez. UU, 27 marzo 2014*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 3973). Utilizzando altre parole, sempre appartenenti a G. COLAIACOVO, *art. 295*, cit., p. 893, per provare l'effettiva sussistenza sia dell'elemento oggettivo dell'istituto (impossibilità dell'esecuzione), sia di quello soggettivo (la volontà del ricercato di determinare tale evento), risulta fondamentale la completezza delle investigazioni. Inoltre, come afferma G. DE AMICIS, *art. 295*, cit., p. 843, la completezza delle ricerche, ai fini della dichiarazione di latitanza, va valutata non con riferimento a parametri prefissati, ma alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice, in relazione allo specifico caso in esame, di valutare l'esaustività o meno delle indagini svolte.

²⁸⁴ G. COLAIACOVO, *Le modifiche in materia di latitanza*, cit., p. 366.

2. (segue) il controverso tema delle ricerche all'estero del latitante e la pronuncia delle Sezioni Unite sul punto

Tuttavia, uno dei punti più controversi in tema di ricerche dell'imputato latitante verteva, prima che le Sezioni Unite vi intervenissero in via risolutiva²⁸⁵, sull'applicabilità dell'art. 169 c.p.p., concernente il procedimento per la notifica degli atti all'imputato che si trova all'estero. Più precisamente, si dibatteva in merito all'operatività del comma 4 di tale articolo, il quale disciplina la posizione dell'*imputato irreperibile all'estero*: esso prevede che, nell'ipotesi in cui dagli atti emerge che la residenza o la dimora della persona nei cui confronti si deve procedere risulta all'estero, senza, però, avere notizie a sufficienza per provvedere ai sensi del comma 1²⁸⁶, l'autorità giudiziaria, prima di pronunciare decreto di irreperibilità, debba disporre lo svolgimento di ricerche anche al di fuori del territorio dello Stato, seppur nel rispetto dei limiti previsti dalle convenzioni internazionali.

²⁸⁵ Sez. un., 27 marzo 2014, n. 18822, Avram, in *Proc. pen. e giust.*, 2014, p. 84, con nota di PORCU, *Latitanza e irreperibilità: le Sezioni Unite abbandonano gli irreperibili alla ricerca dei latitanti*, secondo cui, ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibile questa condizione con quella dell'irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 c.p.p. – pur dovendo essere tali da risultare al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere all'esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla medesima – non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma 4, dello stesso codice. Successivamente, conformi, Sez. VI, 23 marzo 2017, n. 31285, in *C.E.D. Cass.*, 2017, n. 270569 (fattispecie nella quale, al momento dell'esecuzione della misura, non sussistevano elementi certi da cui desumere che l'imputato fosse stabilmente dimorante nel paese estero di origine), e Sez. V, 28 ottobre 2024, n. 5583, inedita.

²⁸⁶ Il comma 1 dell'art. 169 c.p.p. è stato modificato *ex art.* 10, comma 1, lett. v) del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: attualmente, prevede che per la notifica degli atti all'imputato all'estero si segue la regola generale per via telematica, e solo quando ciò non risulta possibile, e dagli atti si evince notizia precisa del luogo di residenza, domicilio o attività lavorativa dell'imputato all'estero, il giudice o il pubblico ministero procedono ad inviare raccomandata con avviso di ricevimento della copia dell'atto - come era già previsto anteriforma – aggiungendo l'invito per l'imputato a dichiarare o eleggere, nel territorio dello Stato estero in cui si trova, un domicilio ovvero un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa risulta insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore (sul punto, A. NOCERA, *Le notificazioni*, cit., p. 87, e D. CIMADOMO, *La nuova disciplina in materia di notificazioni*, cit., pp. 162 – 163).

Il problema alla base del dibattito atteneva al fatto che questo adempimento prodromico alla declaratoria di irreperibilità non presentasse un collegamento diretto con l'art. 295 c.p.p.

Da un lato, vi era un orientamento che sosteneva che la dichiarazione di latitanza non dovesse essere obbligatoriamente preceduta dalle ricerche svolte all'estero per rintracciare la persona nei confronti della quale fosse stato adottato il provvedimento coercitivo e della cui dimora o residenza in uno Stato straniero si avesse avuto generica notizia²⁸⁷, precisando che la sostanziale differenza sussistente tra latitanza ed irreperibilità comportasse anche un differente regime operativo in materia di attività investigativa, altrimenti conducendo ad esiti paradossali come, ad esempio, l'invio di una raccomandata con la quale la persona ricercata sarebbe avvisata dell'emissione di un provvedimento cautelare a suo carico e sarebbe, perciò, invitata a fuggire²⁸⁸.

Dall'altro, vi era quello che, invece, riteneva che il ricorso alla procedura di cui al comma 4 dell'art. 169 c.p.p. fosse applicabile analogicamente all'attività di ricerca finalizzata all'emissione del decreto di latitanza e potesse essere persino un elemento utile per valutare la completezza delle ricerche svolte, poiché, in tale ottica, non poteva precludersi la verifica in ordine ad un'eventuale fuga all'estero dell'imputato, anche in ragione del fatto che, altrimenti, vi sarebbe stato il rischio di pregiudicare il diritto dell'imputato ad essere presente al processo²⁸⁹.

Infine, va ricordato quell'indirizzo intermedio secondo il quale il problema non si incontrava nell'applicabilità della norma, bensì nell'eshaustività delle ricerche, che, di conseguenza, devono necessariamente verificare se l'imputato si

²⁸⁷ Su tale linea interpretativa, si collocano Sez. VI, 11 ottobre 1999, n. 3217, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3368; Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 29702, in *C.E.D. Cass.*, n. 225483; Sez. I, 25 marzo 2010, n. 15410, in *Cass. pen.*, 2011, p. 4385; Sez. V, 19 settembre 2012, n. 46340, in *Cass. pen.*, 2014, p. 995, con nota di COLAIACOVO, *Appunti in tema di latitanza e irreperibilità*; Sez. II, 8 aprile 2016, n. 21045, in *Dir. e giust.*, 2016, p. 16, con nota di CAPITANI, *Dichiarazione di latitanza più "facile", specie quando l'imputato è straniero*.

²⁸⁸ In tal senso, in particolare, Sez. V, 19 settembre 2012, n. 46340, cit.

²⁸⁹ Sez. I, 16 febbraio 2010, n. 9443, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3116; Sez. VI, 22 gennaio 2009, n. 5929, in *C.E.D. Cass.*, n. 243064; Sez. I, 24 aprile 2007, n. 17592, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2016.

trovi all'estero ogni qualvolta che, nel corso del tentativo di esecuzione del provvedimento coercitivo, siano emersi indizi in questo senso²⁹⁰.

Come sopra accennato, a dirimere il contrasto tra i diversi orientamenti appena descritti sono intervenute le Sezioni Unite, escludendo recisamente la possibilità di applicare in via analogica la disciplina dell'irreperibilità all'istituto della latitanza²⁹¹. La soluzione accolta dalla Suprema Corte poggia su un duplice rilievo: in primo luogo, non sussiste il presupposto di una lacuna normativa tale da poter giustificare il ricorso all'analogia, in quanto nell'art. 295 c.p.p., come detto anche in precedenza, non sono previsti criteri per l'attività di ricerca del catturando, dal momento che essa, per definizione, deve essere esauriente al fine di conseguire l'esecuzione della misura, e completa agli effetti che il giudice, a norma del comma 2 di tale articolo, deve compiere in vista della declaratoria di latitanza²⁹².

Inoltre, difetta il requisito dell'identità di *ratio essendi* tra la disciplina della latitanza e quella dell'irreperibilità, che porta a collocarle su piani differenti in

²⁹⁰ Sez. III, 10 gennaio 2012, n. 6679, in *Cass. pen.*, 2013, p. 2747, secondo cui l'emissione del decreto di latitanza dovrebbe essere preceduta, qualora esistano elementi investigativi circostanziati, dallo svolgimento di ricerche per rintracciare il ricercato all'estero, nonché dall'accertamento degli elementi fattuali per ritenere effettiva la sua volontà di sottrarsi al processo o alla cattura. In effetti, se è vero che il codice di rito non indica specificamente i luoghi dove effettuare le ricerche, è anche vero che l'art. 295 c.p.p. richiede che l'indagine possieda i caratteri dell'eshaustività, un requisito che non potrà mai ritenersi sussistente qualora non siano state considerate ipotesi che, quantomeno, suggeriscano di tentare di rintracciare all'estero il ricercato. Pertanto, tale impostazione sembrava essere l'unica che potesse effettivamente consentire di accertare non soltanto l'elemento oggettivo della latitanza, ma anche quello soggettivo, di più complessa configurazione.

²⁹¹ In quell'occasione, è stato così affermato che ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che rendono incompatibile questa condizione con quella dell'irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 c.p.p. – pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere all'esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo all'esecuzione della misura emessa nei suoi confronti – non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 169, comma 4, c.p.p. (sul punto, D. CHINNICI, *Regime delle ricerche e delle notifiche dell'imputato latitante*, cit., p. 581, e G. COLAIACOVO, *Osservazioni a Cass. Pen., n. 18822, Sez. UU, 27 marzo 2014*, cit., p. 3973).

²⁹² Al contrario, l'ipotetica previsione di un "criterio legale" di ricerca potrebbe addirittura rivelarsi strutturalmente non conforme alla funzione che le ricerche devono assolvere, poiché il soddisfacimento del medesimo porterebbe inevitabilmente a far sorgere una presunzione di completezza che, al contrario, non risulta compatibile con il paradigma di effettività voluto dal legislatore, calibrato sulla falsariga delle peculiarità concrete che il singolo caso e il singolo soggetto da catturare possono presentare (in tal senso, A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 423).

termini di soddisfazione di esigenze processuali diverse: nella prospettiva di ricerca dell'imputato, mentre la prima mira a consentire la cattura del ricercato, la seconda predispone una procedura per la notificazione degli atti nei confronti dell'imputato residente o dimorante all'estero²⁹³. In tale ottica, quindi, il regime delle ricerche dell'imputato irreperibile sarà connotato da maggiori garanzie, anche in virtù di una specifica indicazione dei luoghi ove effettuarle (art. 159, comma 1, c.p.p.), rispetto a quello riferito all'imputato latitante, per il quale, invece, manca una simile indicazione²⁹⁴.

In realtà, il profilo più problematico della vicenda, come era stato evidenziato anche dalla giurisprudenza che componeva l'indirizzo intermedio, atteneva piuttosto alla completezza delle ricerche e al ruolo che lo svolgimento di indagini all'estero nei confronti del latitante poteva assumere, in quanto l'eventuale omissione di verifiche in tal senso avrebbe effettivamente potuto determinare effetti pregiudizievoli sul diritto dell'imputato a partecipare al processo nelle ipotesi, tutt'altro che inusuali, nelle quali il soggetto si fosse recato all'estero non per sfuggire ad un provvedimento coercitivo emesso a suo carico, bensì per motivi diversi, ad esempio di svago o di lavoro²⁹⁵.

²⁹³ Infatti, al di fuori della previsione di identiche modalità di notificazione degli atti per l'irreperibile e per il latitante, desumibile dall'art. 165, commi 1 e 3, c.p.p. e dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 159 c.p.p., il regime delle ricerche è differente, in ragione del diverso profilo soggettivo dell'interessato, nel senso che l'irreperibile è un soggetto presumibilmente ignaro del procedimento a suo carico, cosicché ne deriva l'impossibilità di instaurare un contatto tra quest'ultimo e l'autorità giudiziaria, mentre il latitante è colui che ha volontariamente scelto di sottrarsi al provvedimento coercitivo a lui destinato (Sez. V, 29 febbraio 2024, n. 8932, cit.). In altri termini, le ricerche finalizzate all'emissione del decreto di irreperibilità devono essere complete ai fini della verifica di una situazione di attuale non rintracciabilità del soggetto destinatario di un atto da notificare, e devono essere rinnovate alle scadenze prescritte dalla legge; diversamente, le ricerche finalizzate all'emissione del decreto di latitanza non sono volte a portare a conoscenza dell'interessato un provvedimento coercitivo emesso o da emettere, bensì si rivolgono ad una ben diversa funzione "esecutiva", che vede il destinatario dell'atto, per sua natura "a sorpresa", come un mero soggetto passivo, non dovendo esserne informato, ma dovendolo solamente subire (così, sempre A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 423).

²⁹⁴ Anche la Cassazione si è pronunciata in tal senso, affermando che per la declaratoria di latitanza non occorrono le ricerche prescritte per l'irreperibile ex art. 159 c.p.p., bensì una verifica giudiziale di sufficiente idoneità delle ricerche, le quali, tra l'altro, sono meno rigorose in caso di imputato fuori dal territorio nazionale. Più precisamente, i giudici supremi hanno rilevato l'assenza testuale, nell'art. 296 c.p.p., di criteri formali per la dichiarazione di latitanza, appunto permanendo in capo al giudice l'onere di accertare l'idoneità in concreto delle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria (Sez. II, 8 aprile 2016, n. 21045, cit.).

²⁹⁵ In tale prospettiva, dunque, non appare condivisibile l'assunto secondo il quale l'accertata assenza del ricercato dal territorio nazionale costituisca elemento di per sé sufficiente per addivenire alla declaratoria

Per questo motivo, le stesse Sezioni Unite, accanto all'esclusione di un'applicazione analogica delle disposizioni in materia di irreperibilità, hanno comunque precisato che la declaratoria di latitanza non può prescindere dalla completezza delle ricerche svolte dalla polizia giudiziaria e dall'accuratezza del vaglio giurisdizionale sul verbale di vane ricerche, cosicché le ricerche all'estero vanno considerate imprescindibili qualora dall'attività investigativa emerga l'indicazione precisa del luogo di rifugio all'estero del soggetto, divenendo così necessario ricorrere agli strumenti di cooperazione internazionale di polizia²⁹⁶.

In via conclusiva, tuttavia, va sottolineato che, nonostante il loro intervento risolutivo sul punto, non è mai stata inserita alcuna esplicita prescrizione circa lo svolgimento di indagini all'estero, lasciando così aperta la strada ad interpretazioni non solo estensive, ma anche restrittive, le quali, limitando l'inchiesta al solo territorio nazionale, rischiano di compromettere la correttezza della declaratoria di latitanza e le successive statuizioni che da essa traggono origine. Dunque, una presa di posizione su questo versante, attraverso un'indicazione almeno esemplificativa dei luoghi in cui devono dirigersi le forze dell'ordine, avrebbe senz'altro contribuito a realizzare l'obiettivo perseguito dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 di ampliare il più possibile le piste da seguire per la ricerca dei latitanti²⁹⁷.

di latitanza (si fa riferimento a Sez. II, 8 aprile 2016, n. 21045, cit., p. 16, con nota di CAPITANI, *Dichiarazione di latitanza più "facile", specie quando l'imputato è straniero*; Sez. I, 25 marzo 2010, n. 15410, cit.; Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 29702, cit.).

²⁹⁶ G. COLAIACOVO, *Osservazioni a Cass. Pen., n. 18822, Sez. UU, 27 marzo 2014*, cit., p. 3973, e F. PORCU, *Latitanza e irreperibilità: le Sezioni Unite abbandonano gli irreperibili alla ricerca dei latitanti*, cit., p. 84. Pertanto, nel caso in cui l'autorità giudiziaria avrà notizia della presenza del ricercato in un determinato Stato, dovrà rivolgersi alle autorità di quest'ultimo, emettendo un mandato di arresto europeo ovvero attivando il procedimento estradizionale; diversamente, qualora si abbia notizia certa che il ricercato si trovi all'estero, ma non si abbia precisa contezza del luogo di rifugio, le ricerche dovranno essere diramate mediante segnalazione all'Interpol o nel Sistema Informativo Schengen (SIS), una banca dati centralizzata dall'UE che permette alle autorità di polizia, doganali e di frontiera di condividere informazioni su persone e oggetti (es. veicoli o documenti), al fine di cooperare nel controllo delle frontiere esterne e nella lotta alla criminalità grazie a segnalazioni su ricercati, scomparsi, ovvero oggetti rubati/illegali, garantendo, allo stesso tempo, i diritti degli interessati tramite gli uffici SIRENE e il Garante della Privacy per l'accesso e la rettifica dei dati (sul punto, C. M. PAOLUCCI, *Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale*, Utet, 2011, p. 567).

²⁹⁷ In tal senso, G. COLAIACOVO, *Le modifiche in materia di latitanza*, cit., p. 366.

3. Il ricorso alle intercettazioni per la ricerca dei latitanti

Ai sensi del comma 3 dell'art. 295 c.p.p., il legislatore processuale penale si è preoccupato di agevolare le ricerche del latitante, per evitarne un'eccessiva prosecuzione che, in virtù del comportamento tenuto da tale soggetto, può mostrarsi pregiudizievole per gli sviluppi fisiologici del procedimento e per l'esecuzione di un'eventuale condanna²⁹⁸, consentendo al giudice o al pubblico ministero di disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, seppur nei limiti e con le modalità previste a riguardo in via generale dagli artt. 266 e 267 c.p.p., e con l'osservanza, ove possibile, anche delle disposizioni sull'esecuzione delle relative operazioni, nonché sulla conservazione dei dati, di cui agli artt. 268, 269 e 270 c.p.p.²⁹⁹.

Tuttavia, l'aver esteso la possibilità di ricorrere alle intercettazioni, quale mezzo di ricerca della prova, anche alla peculiare ipotesi di ricerca di soggetti latitanti, ha fatto sorgere alcuni problemi interpretativi circa l'effettiva applicabilità delle previsioni richiamate, in virtù della loro eccessiva sinteticità, nonché della differenza funzionale e finalistica delle due tipologie di captazioni.

In primo luogo, ci si è domandato se la circostanza che le previsioni siano contenute nell'ambito di una norma specificamente destinata a disciplinare l'esecuzione delle misure cautelari fosse da interpretare nel senso che l'attività di intercettazione sia consentita soltanto al fine di agevolare le ricerche del latitante a seguito di misura cautelare e non anche per il latitante a seguito di ordine di carcerazione. La giurisprudenza, nel rigettare una lettura restrittiva del dato normativo, ha rilevato come non esista alcuna ragione di ordine logico per

²⁹⁸ M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, cit., p. 948.

²⁹⁹ Come afferma T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, cit., p. 175, il legislatore, più che disporre una vera e propria regolamentazione della materia, si è limitato ad una normativa di rinvio, appunto individuando le norme applicabili alla fattispecie negli artt. 266 e 267 c.p.p. e solo parzialmente, ove possibile, nelle disposizioni degli artt. 268, 269 e 270 c.p.p. Il rinvio operato assume principalmente una funzione di garanzia, ossia mira ad evitare uno scarto di tutela a fronte della comune esigenza di circoscrivere l'uso del potere, sempre eccezionale, di interferire sulla libertà di comunicazione (in tal senso, G. ILLUMINATI, *Intercettazioni per la ricerca del latitante: quali garanzie?*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 84).

distinguere le due situazioni, sottolineando come la necessaria lettura congiunta dell'art. 295 c.p.p. e del successivo art. 296 c.p.p. non lasci alcun dubbio in relazione alla legittimità dell'utilizzo dello strumento captativo anche allo scopo di agevolare la ricerca del latitante attinto da ordine di carcerazione³⁰⁰.

In dottrina, accanto a chi ha condiviso questa interpretazione³⁰¹, vi è stato chi, in senso contrario, ha ritenuto che il riferimento, contenuto nell'art. 295, comma 3, c.p.p., alla *misura* escludesse implicitamente la possibilità di effettuare attività di captazione per agevolare le ricerche del latitante-condannato, considerato altresì che il codice, fra le competenze indicate negli artt. 665-676 c.p.p., non include un potere di disporre intercettazioni per il giudice dell'esecuzione³⁰².

Del resto, apparirebbe contraddittorio consentire di ricorrere ad un mezzo così insidioso per la libertà personale in una fase in cui l'imputato non è considerato colpevole, e vietarlo, invece, a seguito di una condanna definitiva, dopo che ne è stata accertata la responsabilità. L'illogicità di una simile soluzione è ancor più evidente se si considera il comma 3-*bis* dell'art. 295 c.p.p., introdotto con la l. 7 agosto 1992, n. 356, nel quale è prevista la facoltà di compiere intercettazioni cd. "ambientali", ossia intercettazioni di comunicazioni tra presenti, quando le ricerche del latitante sono in relazione a gravi delitti di criminalità organizzata o terroristica³⁰³, il cui catalogo risulta da un doppio riferimento all'art.

³⁰⁰ Sez. I, 1° giugno 1998, n. 3209, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 470, con nota di AVOLA FARACI, *Intercettazioni telefoniche per rintracciare un latitante*. Con la specificazione che, in tal caso, il provvedimento autorizzativo delle intercettazioni debba essere emesso dal giudice dell'esecuzione e non da quello per le indagini preliminari (Sez. I, 18 ottobre 2000, in *Cass. pen.*, 2002, p. 287).

³⁰¹ R. M. AVOLA FARACI, *Intercettazioni telefoniche per rintracciare un latitante*, cit., p. 473; R. CANTONE, *L'utilizzazione probatoria delle intercettazioni disposte per la cattura di latitanti*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1992; G. CIANI, *art. 295*, cit., p. 124. Più di recente, si è posto sulla medesima linea anche L. TESCAROLI, *Il ricorso alle intercettazioni nella ricerca dei latitanti*, in www.questionegiustizia.it, 2021, sostenendo che, sulla base del dato letterale, di per sé insuperabile, contenuto nella disposizione di cui al comma 2 dell'art. 295 c.p.p., che fa espresso riferimento ai casi previsti dal successivo art. 296 c.p.p., risulta arbitrario differenziare la posizione del latitante rispetto ad una misura cautelare da quella del latitante a seguito di condanna e, di conseguenza, ritenere che le intercettazioni telefoniche si possano effettuare per agevolare soltanto le ricerche di un certo tipo di fuggitivo.

³⁰² Così, L. FILIPPI, *L'intercettazione di comunicazioni*, Giuffrè, 1997, p. 246.

³⁰³ Difatti, come afferma G. CIANI, *art. 295*, cit., p. 124, l'esigenza di ricorrere all'uso dello strumento captativo per catturare partecipi alle associazioni a delinquere non emerge solo quando costoro si sottraggono a provvedimenti cautelari, ma anche e soprattutto per consentire l'esecuzione delle condanne.

51, comma 3-*bis*, c.p.p. e all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4, c.p.p., aggiunto con la l. 15 dicembre 2001, n. 438 (*Terrorismo internazionale*).

In via generale, le intercettazioni di comunicazioni tra presenti sono disciplinate dal comma 2 dell'art. 266 c.p.p., che, in seguito alla modifica attuata dal d. lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, prevede che le medesime possano essere eseguite anche mediante l'inserimento di un captatore informatico (cd. "*trojan horse*") su un dispositivo elettronico portatile, seppur con il limite che, qualora esse avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., debba sussistere un fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa³⁰⁴.

La disciplina appena delineata vale, tuttavia, con riferimento ai soli reati comuni, poiché per i cd. «delitti di criminalità organizzata o equiparati» è da sempre esistita una disciplina derogatoria³⁰⁵: già per effetto della normativa speciale di cui all'art. 13, comma 1, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), l'intercettazione tra presenti mediante captatore informatico, tra l'altro frequente nella prassi, era considerata legittima anche nei luoghi di privata dimora e nelle loro pertinenze, a prescindere dallo svolgersi dell'attività criminosa³⁰⁶; con l'introduzione nell'art. 266 c.p.p. del comma 2-*bis* (inserito dal d. lgs. 29 dicembre 2017, n. 216), poi, il legislatore ha esplicitamente sancito che l'utilizzo dello strumento in questione sia sempre consentito, senza limitazioni legate al luogo, nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p.,

³⁰⁴ L. FILIPPI, voce *Intercettazioni*, in *Dig. d. pen.*, Aggiornamento, Utet, 2021, p. 346.

³⁰⁵ La disciplina speciale prevista per questa peculiare tipologia di delitti, contenuta nell'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, che originariamente si riferiva solamente alle indagini in relazione a reati di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, ha subito diverse modifiche fino ai tempi più recenti (ultima modifica apportata dalla l. 31 marzo 2025, n. 47), venendo estesa ad un numero sempre maggiore di reati, tra cui quelli commessi con finalità di terrorismo, quelli dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, quelli, anche mono-soggettivi, che siano commessi avvalendosi delle condizioni di omertà o assoggettamento tipiche delle associazioni mafiose (art. 614-*bis* c.p.) ovvero al fine di agevolare le associazioni medesime, e, infine, quelli di accesso abusivo a sistemi informatici o telematici di interesse militare o pubblico, nonché di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici (sul punto, C. CONTI – P. TONINI, *I mezzi di ricerca della prova*, in AA. VV., *Lineamenti di diritto processuale penale*, Giuffrè, 2025, p. 281).

³⁰⁶ Sul punto, M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, cit., p. 444. Le stesse Sezioni Unite della Cassazione avevano ricavato tale regola in via interpretativa: l'intercettazione ambientale mediante l'uso dei captatori informatici sarebbe stata consentita anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stesse svolgendo l'attività criminosa, ma limitatamente ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata (così, Sez. un., 28 aprile 2016, n. 26889, Scurato, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3536).

oltre che in quelli relativi ai delitti previsti dal comma 3-*quater*³⁰⁷. Dunque, relativamente alle intercettazioni ambientali disposte al fine di agevolare la ricerca di latitanti, il fatto che il comma 3-*bis* dell'art. 295 c.p.p. faccia espressamente richiamo a questi delitti dimostra come il legislatore abbia voluto estendere la disciplina derogatoria anche alle medesime³⁰⁸, cosicché si ritiene che non sussista nemmeno il limite di cui all'art. 266, comma 2, c.p.p. previsto per le captazioni ambientali nel domicilio, in quanto già derogato in via generale con riguardo ai procedimenti per i delitti di criminalità organizzata³⁰⁹.

In merito ai presupposti di ammissibilità delle intercettazioni in esame, si impongono alcune precisazioni. L'art. 266 c.p.p., al comma 1, enumera i titoli di reato per i quali è consentito effettuare l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, ma la sua *ratio*, secondo cui la tipologia di reato per il quale si procede è senz'altro rilevante per le intercettazioni di natura probatoria, non sembra svolgere la stessa funzione rispetto alla necessità di ricercare un latitante³¹⁰. Ad ogni modo, l'unica possibile interpretazione che consente di dare un significato al rinvio a questa norma e che appare rispettosa, fra l'altro, della *ratio* ad essa sottesa, tendente a limitare intrusioni nell'altrui sfera di riservatezza, risulta essere quella che consente di svolgere l'eccezionale attività captativa solo ove il soggetto sia latitante per uno dei reati per i quali è autorizzabile, anche in via probatoria, un'intercettazione³¹¹.

Diversamente, suscita maggiori problematiche l'applicazione dell'art. 267 c.p.p., data la sua complessa strutturazione: essa, infatti, è composta da una prima

³⁰⁷ In tal senso, G. ILLUMINATI, *Prove*, in AA. VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Bargis, Cedam, 2025, p. 349, mette in evidenza il fatto che il comma 2-*bis* dell'art. 266 c.p.p. sia stato introdotto dal legislatore proprio per far fronte ai problemi legati all'utilizzo dei captatori informatici: poiché si prevede che essi siano inoculati in un dispositivo portatile, che per sua natura può venire in un qualsiasi momento a trovarsi in ambiente domiciliare, dove l'intercettazione tra presenti, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è possibile solo se vi si stia svolgendo l'attività criminosa, il legislatore ha inteso consentirne espressamente l'impiego, senza alcun tipo di limitazione, nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p.

³⁰⁸ In questi termini, M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, cit., p. 948.

³⁰⁹ Così, M. CERESA-GASTALDO, *Misure cautelari*, cit., p. 405.

³¹⁰ Sul punto, R. CANTONE, *L'utilizzazione probatoria delle intercettazioni disposte per la cattura di latitanti*, cit., p. 1994.

³¹¹ In questo senso sembrano orientati G. CIANI, *art. 295*, cit., p. 191, e G. AMATO, *art. 295*, cit., p. 138.

parte, in cui vengono indicati i presupposti di tipo sostanziale necessari per ottenere l'autorizzazione del giudice, e da una seconda parte, che contiene disposizioni di natura procedurale (l'organo giudiziario competente dell'autorizzazione, i poteri e gli oneri del pubblico ministero dopo che è intervenuto il preventivo assenso, i tempi di durata della captazione, ecc.)³¹².

La prima parte della norma appare difficilmente adattabile alla disciplina delle intercettazioni per la ricerca del latitante, in quanto il riferimento ai *gravi indizi di reato* e all'*assoluta indispensabilità* dell'intercettazione, contenuto nella norma medesima, è connesso alla finalità della captazione di dimostrare l'esistenza di un fatto e non a quella di ricercare un soggetto che non è reperibile. Sulla questione si è pronunciata la giurisprudenza, evidenziando la superfluità di una motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di reato e l'importanza della mera utilità del mezzo rispetto alla sua assoluta indispensabilità, come emerge dallo stesso tenore del comma 3 dell'art. 295 c.p.p.³¹³. In egual senso si è espressa quella dottrina per la quale questa parte dell'art. 267 c.p.p. risulta incompatibile con le ipotesi previste dall'art. 295 c.p.p., in assenza di altre possibili opzioni interpretative³¹⁴.

Minori problemi di compatibilità si riscontrano, al contrario, per la seconda parte dell'art. 267 c.p.p., quella relativa ai requisiti procedurali, poiché non vi sono dubbi circa la necessità, anche per l'intercettazione volta a rintracciare un latitante, di un provvedimento autorizzatorio del giudice, non potendosi ritenere sufficiente un atto del solo organo inquirente. Ciò malgrado, il testo dell'art. 295, comma 3,

³¹² T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, cit. p. 177.

³¹³ Sez. I, 9 dicembre 1999, n. 663, in *Cass. pen.*, 2001, p. 214. Più precisamente, la Cassazione si è espressa affermando che il rinvio all'art. 267 c.p.p. non può non comportare qualche problema di adattamento in ragione delle peculiarità che caratterizzano le intercettazioni finalizzate alla ricerca del latitante, non potendo esigersi una motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di reato ed essendo il requisito dell'assoluta indispensabilità del mezzo sostituito dalla mera utilità dello stesso, come desumibile dal tenore del comma 3 dell'art. 295 c.p.p., secondo cui le intercettazioni possono essere disposte al fine di agevolare, ovvero di rendere più facili, le ricerche e il concetto di agevolazione è diverso, nonché logicamente incompatibile con quello di assoluta indispensabilità.

³¹⁴ Sul punto, R. CANTONE, *L'utilizzazione probatoria delle intercettazioni disposte per la cattura di latitanti*, cit., p. 1995, secondo il quale non avrebbe alcun senso una lettura della norma secondo cui sarebbero indispensabili gravi indizi del reato per il quale il soggetto è latitante, poiché, se esiste una situazione soggettiva di questo tipo, essa comporta *in re ipsa* la sussistenza, almeno, di tali indizi.

c.p.p. potrebbe far sorgere equivoci, dato che in tale norma il potere di autorizzare le intercettazioni è riconosciuto in termini generici al “giudice”, mostrando come il richiamo all’art. 267 c.p.p., il quale lascerebbe presupporre una competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari, vale esclusivamente per modalità e limiti d’uso dello strumento captativo, senza che vengano presi in considerazione l’organo competente e i presupposti legittimanti, palesemente differenti³¹⁵.

Sul punto, la giurisprudenza è intervenuta per fornire i parametri di individuazione del giudice che deve concedere l’autorizzazione, ritenendo che non possa ricavarsi dall’art. 267 c.p.p. una competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari, ma dovendo il giudice essere individuato volta per volta, a seconda dello stadio del procedimento³¹⁶, cosicché, ad esempio, se la captazione è diretta a catturare un soggetto che si è reso latitante avverso un ordine di carcerazione, competente a concedere l’assenso sarebbe il giudice dell’esecuzione³¹⁷.

³¹⁵ In questo senso, G. ILLUMINATI, *Intercettazioni per la ricerca del latitante: quali garanzie?*, cit., p. 82, il quale, infatti, osserva che la norma posta a fondamento del provvedimento di autorizzazione delle intercettazioni finalizzate alla cattura del latitante non è l’art. 267 c.p.p., relativo alle intercettazioni a fini prettamente probatori, bensì l’art. 295 c.p.p. Sulla medesima linea, anche F. MOLLACE, voce *Intercettazioni finalizzate alla cattura del latitante*, in *Dig. d. pen.*, Aggiornamento, Utet, 2010, p. 504.

³¹⁶ Come afferma F. MOLLACE, voce *Intercettazioni finalizzate alla cattura del latitante*, cit., p. 504, la possibilità di autorizzare le captazioni viene attribuita al giudice davanti al quale si trovi il processo in cui l’imputato è latitante.

³¹⁷ Sez. I, 18 gennaio 2001, n. 53, in *Cass. pen.*, 2002, p. 287, secondo cui «le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, disposte ai sensi dell’art. 295, comma 3, c.p.p. per agevolare la ricerca del latitante che volontariamente si sottrae ad un ordine di carcerazione, devono essere autorizzate – eccetto i casi di urgenza, in cui il pubblico ministero, salvo convalida, può agire direttamente – dal giudice dell’esecuzione individuato a norma dell’art. 665 c.p.p., come si evince dal rinvio operato dal suddetto articolo alle “modalità” previste dalle norme che disciplinano il ricorso alle captazioni disposte per fini probatori e considerato che, anche nella fase esecutiva, non vengono meno le esigenze di garanzia della libertà e della riservatezza delle comunicazioni con riferimento sia alla persona sottoposta al provvedimento che ad una non preventivamente determinabile pluralità di soggetti estranei al rapporto esecutivo». Tuttavia, come puntualizzato da F. MOLLACE, voce *Intercettazioni finalizzate alla cattura del latitante*, cit., p. 505, nell’ipotesi, spesso ricorrente, di attività di ricerca di latitanti strettamente collegata ad attività investigative con finalità probatorie, la competenza ad autorizzare le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per la ricerca del latitante che volontariamente si sottrae ad un ordine di carcerazione appartiene al giudice per le indagini preliminari, e non al giudice dell’esecuzione. Tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte in relazione alla vicenda che vedeva un soggetto latitante, perché condannato con sentenza definitiva per reati in materia di stupefacenti, sottoposto ad attività captativa autorizzata dal giudice per le indagini preliminari (e non da quello dell’esecuzione), poiché, sulla base di elementi concreti acquisiti dalla polizia giudiziaria, l’associazione mafiosa di appartenenza si adoperava per favorirne la latitanza e per agevolare il traffico di stupefacenti, alla cui direzione il latitante risultava

In dottrina, accanto a chi ha sostenuto che il rinvio all'art. 267 c.p.p. fosse esclusivamente riferito alle modalità e ai limiti, senza tener conto dell'aspetto della competenza ad autorizzare le captazioni³¹⁸, vi è chi, invece, ha ritenuto “debole” questa tesi, in quanto l'art. 295, comma 3, c.p.p. distinguerebbe, tra le norme richiamate, quelle che devono essere applicate solo ove possibile da quelle che vanno applicate senz'altro, rientrando in quest'ultima ipotesi anche il fenomeno della competenza³¹⁹.

Un discorso a parte va fatto per il comma 3 dell'art. 267 c.p.p., sul quale, tra l'altro, è intervenuta la recentissima l. 31 marzo 2025, n. 47 (nota come “Legge Zanettin”), fissando un'inedita regolamentazione della durata massima dell'attività di captazione. Di tale comma, che fa riferimento ai termini di durata delle intercettazioni disposti nei procedimenti per reati comuni, si è sempre affermata la piena applicabilità alle intercettazioni *ex art. 295 c.p.p.*³²⁰: esso prevede che la durata dell'intercettazione non può superare i 15 giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero, per periodi successivi di 15 giorni, qualora permangano i presupposti di cui al comma 1 del medesimo articolo (*gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità dell'intercettazione*).

Quanto ai reati di criminalità organizzata o equiparati, invece, è prevista una deroga *ex art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203)*³²¹, in base alla quale il termine di durata delle captazioni è di 40 giorni,

ancora preposto (Sez. II, 4 dicembre 2006, n. 215, in *C.E.D. Cass.*, n. 235857; conforme, Sez. V, 15 luglio 2009, n. 48972, *ivi*, n. 245532).

³¹⁸ G. ILLUMINATI, *Intercettazioni per la ricerca del latitante: quali garanzie?*, cit., p. 85.

³¹⁹ A. CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, Giuffrè, 1996, p. 91 ss.

³²⁰ R. CANTONE, *L'utilizzazione probatoria delle intercettazioni disposte per la cattura di latitanti*, cit., p. 1996. In tal senso, anche T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, cit., p. 178, la quale, infatti, ha osservato che la clausola di compatibilità prevista per gli artt. 268, 269 e 270 c.p.p. non è operativa anche per gli artt. 266 e 267 c.p.p., per espressa previsione del legislatore, e, se è vero che non tutte le disposizioni contenute nei predetti articoli risultano applicabili, in quanto in parte superate dalla disciplina speciale, resta inderogabile il rispetto dei “limiti” e delle “modalità” prescritti in via generale.

³²¹ Come afferma G. ILLUMINATI, *Prove*, cit., p. 354, più precisamente, la deroga in questione prevede che, quando l'intercettazione risulti semplicemente *necessaria* per lo svolgimento di indagini per questa tipologia di reati, essa possa venire autorizzata dal giudice anche soltanto in presenza di *sufficienti indizi di reato*, allentando così il rigore dei presupposti stabiliti dal codice in via generale.

comunque prorogabile, alle stesse condizioni stabilite per i reati comuni, per periodi successivi di 20 giorni³²².

In dottrina, si era sollevato il dubbio se, nel caso in cui il soggetto da ricercare fosse stato colpito da un provvedimento coercitivo per uno di questi delitti, il termine di durata delle intercettazioni disposte nei suoi confronti dovesse essere quello di cui all'art. 267 c.p.p. o quello più ampio previsto dall'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152: se si fosse tenuto conto del solo argomento letterale, si sarebbe dovuto ritenere cogente il termine della disposizione codicistica, in quanto la norma della decretazione di emergenza non è stata richiamata dall'art. 295 c.p.p., ma l'art. 13 del suddetto decreto, derogando esplicitamente all'art. 267 c.p.p., può essere esso stesso considerato parte integrante di tale norma, ditalché il rinvio operato dall'art. 295 c.p.p. è da ritenere comprensivo anche della disposizione che stabilisce una regola specifica per i delitti di una certa tipologia. Inoltre, se la *ratio* della normativa speciale è quella di garantire una maggiore incisività dello strumento investigativo, esigenza identica sussiste anche nel caso in cui si debba arrestare un latitante per quegli stessi reati caratterizzati da una gravità tale da giustificare la regola diversa, perciò, sussistendo la medesima *ratio* ed essendo la disciplina delle intercettazioni per la cattura del latitante costruita sulla falsa riga di quella probatoria, non vi è alcuna ragione per non ritenere applicabile la disposizione relativa al più lungo termine di durata³²³.

Come accennato sopra, la l. 31 marzo 2025, n. 47 ha riformato il comma 3 dell'art. 267 c.p.p., aggiungendo il seguente periodo: *«le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»*³²⁴. Antecedentemente alla novella, la legge

³²² C. CONTI – P. TONINI, *I mezzi di ricerca della prova*, cit., p. 283.

³²³ Sul punto, R. CANTONE, *L'utilizzazione probatoria delle intercettazioni disposte per la cattura di latitanti*, cit., p. 1997.

³²⁴ Tale modifica ha interessato esclusivamente le intercettazioni disposte per i reati comuni, per cui la disposizione che limita a 45 giorni la durata delle intercettazioni non si applica ai reati di criminalità organizzata o equiparati, rimanendo valida la normativa speciale di cui all'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991,

italiana disciplinava le intercettazioni come un mezzo di ricerca della prova senza limiti di durata e quindi privo dei caratteri della necessità e adeguatezza rispetto alla finalità da raggiungere; pertanto, era indifferibile interrogarsi circa l'esistenza e la praticabilità di altre possibili misure meno incidenti sul diritto alla segretezza di comunicazioni e conversazioni costituzionalmente tutelato (art. 15 Cost.), nonché sulla sostenibilità del bilanciamento che il legislatore è tenuto a compiere tra lo scopo perseguito nel ricorrere al mezzo captativo e la limitazione del suddetto diritto³²⁵. Così, il riformatore si è proposto di allestire qualche rimedio a questa illegittima disciplina, ma, sebbene ci si aspettasse che venisse finalmente apposto un termine massimo alla durata delle operazioni di intercettazione, come sarebbe ragionevole per ogni atto limitativo di diritti fondamentali, è stata semplicemente posta una prima durata di 45 giorni, di fatto, la minima, superabile se, con *espressa motivazione* contenente *elementi specifici e concreti*, il giudice per le indagini preliminari giustifichi l'*assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore*³²⁶.

Alla luce di ciò, gli interpreti hanno espresso opinioni nettamente contrapposte: taluni hanno ravvisato nella riforma un'ulteriore "stretta" al ricorso al mezzo intercettativo, denunciando l'eccessiva contrazione dei tempi di effettuazione delle operazioni, che porterebbe ad indebolire la portata dello strumento investigativo, rischiando di depotenziare le indagini più complesse,

n. 152 (G. COLAIACOVO – D. CURTOTTI – W. NOCERINO, *Primi appunti sulla "Legge Zanettin" in materia di intercettazioni*, in www.penaledp.it, 2025, e G. ILLUMINATI, *Prove*, cit., p. 354, secondo il quale, in questi casi, risulta espressamente derogato anche il termine complessivo di cui all'art. 267, comma 3, c.p.p., come si evince dal comma 2 dell'art. 13 del d.l. citato, così come modificato dall'art. 2, lett. b), della l. 31 marzo 2025, n. 47).

³²⁵ In tal senso, L. FILIPPI, *Controllo sulla durata delle intercettazioni: si poteva fare di più?*, in *Dir. e giust.*, 2025

³²⁶ Dunque, ferma restando la richiesta di una motivazione "rafforzata" dall'emersione di elementi riferiti specificamente all'ipotesi di reato per il quale la captazione è stata autorizzata e caratterizzati da concretezza (aggettivazione che pare ultronea, non esistendo elementi di prova astratti o ipotetici), le intercettazioni potranno essere prorogate per l'intera durata delle indagini. Tra l'altro, il riferimento agli elementi sopravvenuti resta indicato piuttosto genericamente, perché dovrebbero essere elementi emersi dall'intercettazione, a dimostrazione della sua "indispensabilità", ma il requisito potrebbe essere interpretato anche in senso più ampio come elementi emersi da altri atti di indagine, che non rilevano ai fini della valutazione dell'indispensabilità della proroga della captazione (sul punto, L. FILIPPI, *È legge il ddl Zanettin: maggior controllo sulla durata delle intercettazioni*, in *Dir. e giust.*, 2025).

specialmente nei casi di linguaggio criptico che richiede lunghi periodi di ascolto³²⁷.

In senso totalmente opposto, è stato sostenuto che il nuovo intervento normativo mira soltanto ad assicurare che il mezzo di ricerca della prova sia disposto solo quando è assolutamente indispensabile, e, in effetti, il novellato comma 3 dell'art. 267 c.p.p. prevede che dopo la seconda proroga, ossia dopo 45 giorni dall'inizio degli ascolti, la prosecuzione delle operazioni possa essere concessa solo se giustificata dall'emergere di elementi nuovi e ulteriori rispetto a quelli valutati in sede di autorizzazione (i *gravi indizi di reato* di cui al comma 1 dell'art. 267 c.p.p.), che devono essere oggetto di una motivazione dettagliata³²⁸. In quest'ottica, dunque, la riforma garantirebbe un miglior bilanciamento tra le esigenze investigative e il diritto alla riservatezza, inserendo un ingranaggio che, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, riconduce la ricerca della prova mediante captazione in un perimetro più ristretto, senza comunque sottrarre le armi agli inquirenti, così da evitare che il mezzo intercettativo si trasformi in uno strumento di sorveglianza *sine die* per svolgere indagini *ad explorandum*³²⁹.

In virtù dell'assenza di una specifica deroga in materia, la nuova regola è estesa anche alle intercettazioni finalizzate alla cattura dei latitanti, ivi compresi i latitanti per delitti di mafia, in quanto l'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, che prevede una disciplina speciale per le intercettazioni in materia di mafia, non contiene, tuttavia, alcun riferimento alle attività di ricerca del latitante³³⁰. Questa incongruenza è apparsa evidentemente controproducente nella lotta alla criminalità organizzata, dato che la maggior parte di coloro che commettono reati di stampo mafioso o comunque di elevata gravità si dà alla latitanza per sfuggire alla giustizia

³²⁷ Su questa linea, G. L. GATTA, *Durata massima delle intercettazioni (45 giorni). Note a caldo sulla legge Zanettin*, in www.sistemapenale.it, 2025.

³²⁸ In occasione della proroga, quindi, il giudice deve dimostrare di aver vagliato gli elementi *specifici e concreti* emersi che giustificano la continuazione degli ascolti, dimostrando l'assoluta indispensabilità del mezzo di ricerca della prova in atto.

³²⁹ In tal senso, G. COLAIACOVO – D. CURTOTTI – W. NOCERINO, *Primi appunti sulla "Legge Zanettin" in materia di intercettazioni*, cit., 2025.

³³⁰ G. CASCINI, *Durata massima delle intercettazioni (45 giorni: l. n. 47/2025 e nuovo art. 267, co. 3 c.p.p.): tra problemi interpretativi, irrazionalità e incongruenze*, in www.sistemapenale.it, 2025.

e continuare ad agire nell'ombra, senza contare che l'esperienza pratica mostra come, spesso, la durata di questo tipo di intercettazioni si estenda a mesi, se non anni, prima che siano raggiunti risultati concreti. Di conseguenza, vi è chi ritiene che limitare la durata temporale delle captazioni persino in tale ipotesi, in funzione della tutela alla riservatezza, sia del tutto irrazionale e rischi di pregiudicare un'attività fondamentale nella "caccia" ai latitanti³³¹.

Per quanto riguarda gli altri aspetti dell'art. 267 c.p.p., nonché gli artt. 268 e 269 c.p.p., nessuna particolare questione interpretativa sembra prospettarsi in relazione alla loro applicabilità alle intercettazioni di cui all'art. 295 c.p.p., fermo restando la sussistenza della clausola di compatibilità "ove possibile"³³².

³³¹ Sul punto, M. DE CHIARA, *Intercettazioni: urgente modifica a legge Zanettin per caccia a latitanti*, in www.associazionemagistrati.it, 2025, e G. CASCINI, *Durata massima delle intercettazioni (45 giorni: l. n. 47/2025 e nuovo art. 267, co. 3 c.p.p.): tra problemi interpretativi, irrazionalità e incongruenze*, cit., il quale ha osservato che le attività di ricerca di pericolosi latitanti verranno pregiudicate dalla necessità di acquisire ogni volta, alla scadenza dei primi 45 giorni e poi ogni 15 giorni, elementi concreti e specifici per la prosecuzione degli ascolti, determinando un rallentamento del loro corso.

³³² In tal senso, R. CANTONE, *L'utilizzazione probatoria delle intercettazioni disposte per la cattura di latitanti*, cit., p. 1998, il quale ha rimarcato che è di certa applicazione il comma 3 dell'art. 268 c.p.p., relativo all'uso esclusivo degli impianti installati nella procura della Repubblica per effettuare l'intercettazione e all'eccezionalità della deroga all'utilizzo dei medesimi, che opera, appunto, solo qualora gli impianti risultino insufficienti o inadeguati ed esistano eccezionali ragioni d'urgenza, per cui il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Secondo la giurisprudenza di legittimità, invece, non sarebbe necessario fornire una «particolare motivazione» circa le «indilazionabili ragioni d'urgenza» per l'impiego di impianti in dotazione della polizia giudiziaria per le intercettazioni volte ad agevolare la ricerca del latitante, poiché il relativo scopo già concretizzerebbe il presupposto, «integrando di per sé un'eccezionale ragione d'urgenza» (Sez. I, 4 novembre 2004, n. 2577, in *Cass. pen.*, 2006, p. 2225); seguendo questo ragionamento, tuttavia, si finirebbe con il giustificare il completo svuotamento delle garanzie (non solo motivazionali) prescritte per l'impiego degli impianti esterni alla procura della Repubblica, anche perché la ricerca del latitante, ancorché non necessariamente, integra effettivamente un'eccezionale ragione d'urgenza, per cui il provvedimento che dispone l'intercettazione ex art. 295, comma 3, c.p.p. deve fornire una motivazione circa l'attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di impiegare i suddetti impianti, sul presupposto che quelli ivi installati risultano, per l'appunto, insufficienti o inadeguati (in questi termini F. CASSIBBA, *L'utilizzabilità delle intercettazioni per la ricerca del latitante ex art. 295, comma 3, c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2920).

4. (segue) il dibattito tra giurisprudenza e dottrina circa l'utilizzabilità in chiave probatoria dei risultati delle captazioni

I problemi interpretativi più importanti legati alle intercettazioni volte ad agevolare la ricerca di latitanti riguardano la loro possibile utilizzabilità probatoria, un tema su cui si è venuto a creare un ampio dibattito tra giurisprudenza e dottrina che ha condotto a soluzioni diverse, talvolta totalmente contrapposte³³³. Più precisamente, gli interpreti sono stati chiamati ad analizzare i due punti maggiormente controversi dell'art. 295, comma 3, c.p.p.: il silenzio circa l'applicabilità dell'art. 271 c.p.p., che sancisce i divieti di utilizzazione dei risultati delle captazioni, e la corretta individuazione del significato del richiamo operato all'art. 270 c.p.p., concernente l'utilizzabilità dei medesimi in altri procedimenti³³⁴.

In termini generali, la giurisprudenza tende ad ammettere l'utilizzo per finalità probatorie del materiale raccolto ai sensi dell'art. 295, comma 3, c.p.p., ma un esame più approfondito dei vari orientamenti che nel tempo si sono consolidati ha permesso di rilevare l'esistenza di due distinti filoni ermeneutici.

Un primo indirizzo, nell'intento di bilanciare la tutela dei soggetti sottoposti alle operazioni captative con le esigenze di investigazione, sosteneva che «le intercettazioni finalizzate alla ricerca del latitante potessero assumere valore probatorio, purché fossero rispettate tutte le garanzie e le prescrizioni previste dagli artt. 266 e ss. c.p.p., con la conseguenza che, qualora tali regole fossero state violate, avrebbe trovato applicazione, benché non espressamente richiamato, l'art. 271 c.p.p.»³³⁵.

³³³ In tal senso, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 156, il quale precisa che si passa dalla tesi della completa utilizzabilità a quella dell'assoluta inutilizzabilità delle captazioni ai fini probatori, passando anche attraverso una serie di posizioni intermedie.

³³⁴ Sul punto, G. TESSITORE, *La ricerca del latitante*, in AA. VV., *La nuova disciplina delle intercettazioni*, a cura di Maggio, Giappichelli, 2023, p. 484, e G. COLAIACOVO, *Considerazioni in tema di utilizzabilità a fini probatori delle intercettazioni disposte per la ricerca del latitante*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 1098.

³³⁵ Sez. I, 12 luglio 1999, n. 4888, in *Cass. pen.*, 2000, con nota di SAVINO, *Le garanzie del latitante nel procedimento di intercettazione a suo carico*; Sez. I, 22 dicembre 2006, n. 1812, in *C.E.D. Cass.*, n. 236956.

Diversamente, vi sono stati altri indirizzi, componenti l'orientamento maggioritario, che escludevano l'operatività dei divieti sanzionati all'art. 271 c.p.p.³³⁶, fino a consentire l'uso probatorio di intercettazioni disposte per la ricerca del latitante anche sulla base di informazioni anonime³³⁷.

In merito, invece, all'art. 270 c.p.p., sempre uno di questi indirizzi maggioritari aveva esteso la possibilità di utilizzazione dei risultati delle captazioni eseguite nei confronti di un latitante anche in procedimenti differenti e nei riguardi di soggetti diversi, in virtù del disposto del suddetto articolo, precisando, però, che l'esplicito richiamo da parte dell'art. 295, comma 3, c.p.p. a tale disposizione avrebbe avuto senso soltanto in relazione al comma 1, che appunto consente la circolazione extra-procedimentale della prova esclusivamente laddove risulti rilevante e indispensabile per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, e non anche con riferimento all'applicazione delle garanzie difensive previste dai commi 2 e 3, che impongono il deposito dei verbali e delle registrazioni e la facoltà di esaminare tali atti³³⁸. Del resto, sulla medesima linea

³³⁶ Sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 9185, cit., p. 1097, con nota di COLAIACOVO, *Considerazioni in tema di utilizzabilità a fini probatori delle intercettazioni disposte per la ricerca del latitante*; Sez. I, 19 novembre 2009, n. 298, *ivi*, n. 246034; Sez. VI, 15 ottobre 2009, n. 298, in *Cass. pen.*, 2010, p. 3905, con nota di APRILE, *L'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte per la ricerca del latitante*; Sez. I, 7 giugno 2007, n. 24178, cit., p. 2914, con nota di CASSIBBA, *L'utilizzabilità delle intercettazioni per la ricerca del latitante ex art. 295, comma 3, c.p.p.*; Sez. VI, 29 ottobre 2003, n. 44756, *ivi*, 2005, p. 2008, secondo cui la negazione dell'efficacia di tale previsione sarebbe stata determinata dal fatto che essa contempla un'elencazione tassativa di divieti non suscettibile di ampliamento oltre i casi previsti, per cui, in assenza di una specifica norma che prevedesse la sua applicabilità ovvero comminasse l'inutilizzabilità dell'intercettazione o la nullità dell'atto autorizzativo della medesima, ci si sarebbe trovati di fronte, semmai, ad una mera irregolarità; Sez. I, 1° giugno 1998, n. 3209, cit., p. 470, con nota di AVOLA FARACI, *Intercettazioni telefoniche per rintracciare un latitante*.

³³⁷ Sul punto, Sez. II, 7 ottobre 2010, n. 39380, in *C.E.D. Cass.*, n. 248691, in tema di intercettazioni scaturite da informazioni confidenziali. In motivazione, la Cassazione, dato atto della sostanziale diversità di presupposti che giustificano il ricorso alle due forme di intercettazione, ed evidenziato il loro differente regime normativo, aveva concluso che i risultati delle intercettazioni disposte per la ricerca del latitante anche sulla base di informazioni anonime potessero essere utilizzati, a norma dell'art. 295 c.p.p., anche in procedimenti diversi, ove risultassero indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, non valendo i divieti di cui all'art. 271 c.p.p., che, non a caso, non è richiamato dal comma 3 dell'art. 295 c.p.p.

³³⁸ Sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 9185, cit., p. 1097, con nota di COLAIACOVO, *Considerazioni in tema di utilizzabilità a fini probatori delle intercettazioni disposte per la ricerca del latitante*. In senso conforme, Sez. II, 27 aprile 2009, n. 39285, in *C.E.D. Cass.*, n. 245181; Sez. VI, 16 aprile 2009, n. 22705, in *Guida dir.*, 2009, p. 80; Sez. VI, 20 febbraio 2006, n. 25513, *ivi*, 2006, p. 125; Sez. II, 4 dicembre 2006, n. 215, cit.; Sez. I, 22 marzo 2005, n. 15328, *ivi*, n. 231502; Sez. VI, 20 giugno 2001, n. 20875, cit., p. 1992, con nota di CANTONE, *L'utilizzazione probatoria delle intercettazioni disposte per la cattura di latitanti*.

interpretativa, si era già osservato che proprio la possibilità di travasare in altri procedimenti i dati ricavati dall'intercettazione non avrebbe fatto che confermare il loro possibile utilizzo probatorio nel procedimento d'origine³³⁹.

La dottrina, al contrario, pur non mostrando comunque un'uniformità di vedute, ha assunto posizioni differenti: l'orientamento maggioritario aveva escluso l'utilizzabilità delle intercettazioni in questione per fini probatori³⁴⁰, mentre le opinioni che l'avevano ammessa lo hanno fatto mediante una ricostruzione del sistema, tale da garantire l'applicabilità delle tutele previste in tema di ricerca della prova³⁴¹.

Più nel dettaglio, il primo aveva preso spunto dal rilievo che il legislatore, nell'individuare in maniera meticolosa le disposizioni rilevanti per definire la disciplina dell'art. 295, comma 3, c.p.p., ha fatto riferimento ai limiti e alle modalità di esecuzione delle captazioni sanciti dagli artt. 266 e ss. c.p.p., senza includere, tuttavia, l'art. 271 c.p.p.³⁴², che rappresenta una previsione-chiave nell'ambito di ricerca della prova attraverso l'uso delle intercettazioni³⁴³. Inoltre,

³³⁹ Trib. Milano, 19 novembre 1995, cit., p. 82, con nota di ILLUMINATI, *Intercettazioni per la ricerca del latitante: quali garanzie?*, secondo il quale l'argomento *a fortiori* sostenuto dalla giurisprudenza di merito, in realtà, si caratterizza per l'intrinseca debolezza in una materia disciplinata da norme tassative, in virtù dei diritti inviolabili in gioco. Aggiunge F. CASSIBBA, *L'utilizzabilità delle intercettazioni per la ricerca del latitante ex art. 295, comma 3, c.p.p.*, cit., p. 2918, che il ragionamento è viziato da un'inversione dell'ordine logico: solo una volta sciolto in senso affermativo il dubbio circa l'utilizzabilità delle intercettazioni ex art. 295, comma 3, c.p.p. nel procedimento di origine, è possibile affrontare quello dell'utilizzabilità *aliunde* delle stesse.

³⁴⁰ R. AVOLA FARACI, *Intercettazioni telefoniche per rintracciare un latitante*, cit., p. 473; G. ILLUMINATI, *Intercettazioni per la ricerca del latitante: quali garanzie?*, cit., p. 83; L. FILIPPI, *L'intercettazione di comunicazioni*, cit., p. 253; A. CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, cit., p. 54;

³⁴¹ R. CANTONE, *L'utilizzazione probatoria delle intercettazioni disposte per la cattura di latitanti*, cit., p. 1998 ss.

³⁴² Secondo F. CASSIBBA, *L'utilizzabilità delle intercettazioni per la ricerca del latitante ex art. 295, comma 3, c.p.p.*, cit., p. 2917, l'omesso rinvio a questa previsione da parte del legislatore non sarebbe indice di un "banale" *lapsus*, ma corrisponderebbe ad una precisa opzione normativa, in quanto il richiamo alla disposizione, se ci fosse stato, sarebbe stato ultroneo rispetto ad atti comunque privi di valore probatorio.

³⁴³ Come afferma T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, cit., p. 178, da tale omissione, pertanto, sarebbe conseguita l'impossibilità di qualificare le intercettazioni disposte per rintracciare il latitante come strumenti idonei a fornire anche supporti conoscitivi per la decisione giudiziale. Inoltre, G. ILLUMINATI, *Intercettazioni per la ricerca del latitante: quali garanzie?*, cit., p. 84, nonché L. FILIPPI, *L'intercettazione di comunicazioni*, cit., p. 253, avevano evidenziato come l'eventuale valenza probatoria delle intercettazioni disposte ex art. 295 c.p.p. avrebbe comportato la trasformazione dell'autorizzazione giudiziaria in un provvedimento "in bianco", una sorta di «intercettazione generale dipendente da motivazioni di altro tipo, ma sempre disponibile per la ricerca casuale – e non più mirata – di elementi a carico». In questo senso, anche G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 159.

tale orientamento dottrinale aveva evidenziato che, nel rispetto del principio di libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione, contenuto nell'art. 15 Cost., le intercettazioni avrebbero costituito un mezzo di ricerca della prova eccezionale, con ciò escludendosi la possibilità di un'interpretazione estensiva *in malam partem* relativa all'utilizzo probatorio delle stesse, tanto più nell'ipotesi di ricerca del latitante, dove lo scopo di rintracciarlo avrebbe agito come una "sanatoria preventiva", azzerando tutti i vizi, compresi quelli che avrebbero reso inutilizzabili le intercettazioni "comuni" ex art. 271 c.p.p.³⁴⁴.

Quanto, poi, alla trasferibilità dei risultati in altro procedimento, si riteneva che dell'art. 270 c.p.p. fossero applicabili solamente i commi 2 e 3, così limitando l'operatività della norma al fine esclusivo di rendere applicabili le garanzie ivi previste, ovvero il deposito dei verbali e delle registrazioni presso l'autorità competente del procedimento *ad quem*, nonché la facoltà per il pubblico ministero e i difensori delle parti di esaminarli, ferma restando l'utilizzabilità ai soli fini della ricerca del latitante³⁴⁵.

Al contrario, secondo l'orientamento contrapposto a quello appena delineato, il richiamo all'art. 270 c.p.p., alla luce del dato legislativo, avrebbe avuto senso soltanto se considerato nella sua interezza e, dalla contestuale esegesi di ciascuna previsione ivi contenuta, sarebbe derivata l'utilizzabilità a fini probatori delle intercettazioni disposte ai sensi dell'art. 295 c.p.p.³⁴⁶, mentre, in

³⁴⁴ R. AVOLA FARACI, *Intercettazioni telefoniche per rintracciare un latitante*, cit., p. 476.

³⁴⁵ Tale lettura parziale sarebbe stata sostenuta dalla circostanza che l'art. 295, comma 3, c.p.p. richiama l'applicazione 270 c.p.p. soltanto "ove possibile" (G. ILLUMINATI, *Intercettazioni per la ricerca del latitante: quali garanzie?*, cit., p. 85; conforme, L. FILIPPI, *L'intercettazione di comunicazioni*, cit., p. 253 ss.).

³⁴⁶ Secondo R. CANTONE, *L'utilizzazione probatoria delle intercettazioni disposte per la cattura di latitanti*, cit., p. 1999, sostenere che l'art. 270 c.p.p. non sarebbe in realtà applicabile alle intercettazioni volte alla cattura di latitanti equivarrebbe a riconoscere che il legislatore, sempre attento nel ritagliare la disciplina dell'istituto, abbia irragionevolmente richiamato un articolo di legge non pertinente (sostanzialmente alle stesse conclusioni, R. AVOLA FARACI, *Intercettazioni telefoniche per rintracciare un latitante*, cit., p. 476). Allo stesso modo, sostenere l'operatività dei soli commi 2 e 3 della medesima previsione sarebbe difficile, poiché si dovrebbe poter configurare un uso non probatorio di questo tipo di intercettazioni in altra procedura, nella quale dover effettuare il deposito dei verbali e delle registrazioni, ma, non essendo ipotizzabile un diverso procedimento di tal tipo, i commi 2 e 3, avulsi dal primo, non sarebbero sostanzialmente applicabili; F. CASSIBBA, *L'utilizzabilità delle intercettazioni per la ricerca del latitante ex art. 295, comma 3, c.p.p.*, cit., p. 2917, secondo cui, se le intercettazioni ex art. 295, comma 3, c.p.p. non fossero davvero utilizzabili come prova, applicare l'art. 270, commi 2 e 3, c.p.p. al solo scopo di rendere operante, in favore degli imputati giudicati separatamente, il controllo sulla regolarità delle

merito al mancato rinvio all'art. 271 c.p.p., esso sarebbe derivato dal fatto che le patologie ivi disciplinate sono concepibili solo per quelle attività di captazione aventi rilevanza probatoria, anche se, qualora dalle intercettazioni eseguite nei confronti di un latitante fossero emersi elementi probatoriamente utili, la sanzione di inutilizzabilità sarebbe comunque stata applicabile, poiché avrebbe prescisso dalle ragioni per le quali è stato autorizzato l'ascolto e avrebbe soltanto presupposto che si sarebbe potuto fare un uso delle conversazioni registrate come prova della responsabilità penale³⁴⁷.

Ancora, va ricordata un'ulteriore soluzione proposta da chi, ritenuto legittimo l'impiego dei risultati per fini probatori nel procedimento d'origine, aveva operato un distinguo relativamente all'utilizzabilità in procedimenti diversi: il rinvio all'art. 270 c.p.p. poteva essere interpretato nel senso che la possibilità di trasmigrazione delle captazioni fosse subordinata a due condizioni, una "interna" e l'altra "esterna" al procedimento *a quo*³⁴⁸. Con riguardo alla prima, l'intercettazione doveva rispettare i limiti di ammissibilità dell'atto previsti per il procedimento d'origine, ossia dovevano essere osservati gli artt. 266 e 267 c.p.p., nonché l'art. 268, commi 1 e 3, c.p.p.³⁴⁹. Rispettivamente alla seconda,

operazioni captative sarebbe passaggio persino inutile per tutelare il diritto di difesa; F. CAPRIOLI, *Le disposizioni in materia di intercettazioni e perquisizioni*, in AA. VV., *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di Di Chiara, Giappichelli, 2003, p. 13 ss., per il quale l'utilizzabilità in altri procedimenti delle intercettazioni per la ricerca di latitanti si desume da un dato sistematico: il d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (convertito nella l. 15 dicembre 2001, n. 438), mentre ha espressamente prescritto l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni c.d. "preventive" ex art. 226, comma 5, norme att. c.p.p., consentendone l'uso solo per fini investigativi, non ha introdotto un corrispondente divieto per quelli delle intercettazioni di cui all'art. 295, commi 3 e 3-bis, c.p.p.

³⁴⁷ Secondo R. CANTONE, *L'utilizzazione probatoria delle intercettazioni disposte per la cattura di latitanti*, cit., pp. 2000 – 2001, nel caso di intercettazioni disposte per la cattura del latitante, qualora fossero emersi elementi probatori, ci si sarebbe già trovati in un procedimento differente e la valenza probatoria degli elementi raccolti avrebbe avuto, come unico presupposto, l'accertamento di un delitto per il quale è previsto come obbligatorio l'arresto in flagranza, essendo irrilevante l'inserimento in un fascicolo piuttosto che in un altro. Sulla scia di tale indirizzo, sembrerebbero collocarsi anche T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, cit., pp. 180 – 181, e F. MOLLACE, voce *Intercettazioni finalizzate alla cattura del latitante*, cit., p. 500 ss., il quale aveva ritenuto che difficilmente si potesse dubitare dell'utilizzabilità a fini probatori delle intercettazioni disposte per gli scopi di cui all'art. 295, comma 3, c.p.p., purché, però, fossero sempre rispettate le prescrizioni indicate per le intercettazioni di tipo tradizionale.

³⁴⁸ F. CASSIBBA, *L'utilizzabilità delle intercettazioni per la ricerca del latitante ex art. 295, comma 3, c.p.p.*, cit., p. 2917 ss.

³⁴⁹ Diversamente, non sarebbe stato giuridicamente possibile utilizzare le intercettazioni in altri procedimenti, in quanto l'atto sarebbe risultato invalido già nel procedimento *a quo* (sul punto, A. CAMON,

l'utilizzabilità delle intercettazioni in altro procedimento avrebbe dovuto operare soltanto quando quest'ultimo avesse riguardato un delitto per il quale fosse ammesso l'arresto obbligatorio in flagranza *ex art. 270*, comma 1, secondo periodo, c.p.p.

Con riferimento alla repressione delle violazioni nella procedura di intercettazione, invece, era stato affermato che, anche a ritenere inoperante l'art. 271 c.p.p., la sanzione avrebbe potuto essere ricavata dal sistema con riferimento all'art. 191 c.p.p., disposizione di carattere generale disciplinante le "prove illegittimamente acquisite"; di conseguenza, il divieto probatorio che avrebbe consentito a tale norma di operare nel caso di intercettazioni per la cattura del latitante avrebbe dovuto essere desunto in via indiretta, risultando perciò sufficiente il richiamo dell'art. 295, comma 3, c.p.p. agli artt. 266 e ss. c.p.p.

A fronte di quanto finora descritto, il problema dell'utilizzo a fini probatori dei risultati delle intercettazioni disposte per la ricerca di latitanti appare delicato, dal momento che non sembrano esserci dubbi sul fatto che i medesimi, nell'intenzione del legislatore, non abbiano alcuna attitudine ad assumere tale valore. Tuttavia, si è potuto osservare come parte della giurisprudenza e della dottrina tendano ad interpretare i richiami alla disciplina generale delle intercettazioni, contenuti nell'art. 295, comma 3, c.p.p., in maniera elastica, arrivando a sostenere l'utilizzabilità in chiave probatoria dei suddetti risultati, facendo leva sul disposto di cui all'art. 270 c.p.p., che disciplina, appunto, l'utilizzo probatorio delle captazioni in altri procedimenti³⁵⁰.

A questo punto, per contestare la correttezza della tesi, si rende necessario "sgomberare" il campo dall'analisi di incerte affermazioni di principio, al fine di ricostruire la vicenda secondo una valida interpretazione delle disposizioni da cui derivare, ove prevista, l'autorizzazione all'utilizzo di un potere così penetrante,

Le intercettazioni nel processo penale, cit., p. 275, secondo il quale, se il decreto autorizzativo fosse viziato, l'intercettazione non potrebbe essere usata, nemmeno nel procedimento *ad quem*).

³⁵⁰ Più precisamente, si è ritenuto che, se è possibile fare uso delle intercettazioni finalizzate alla cattura del latitante in procedimenti diversi, in virtù del richiamo all'art. 270 c.p.p. (con o senza far riferimento ai limiti di cui al comma 1), tanto più ciò sarà possibile nel procedimento nel quale le stesse intercettazioni sono state disposte (G. TESSITORE, *La ricerca del latitante*, cit., p. 487).

quanto eterogeneo, rispetto allo scopo che ha legittimato le operazioni di captazione.

Una prima osservazione riguarda il dato normativo secondo il quale le intercettazioni disposte per la ricerca del latitante non possano annoverarsi tra i mezzi di ricerca della prova e siano, dunque, insuscettibili di essere disciplinate *tout court* dalle relative disposizioni. In tal senso, esse devono essere considerate alla stregua di uno strumento finalizzato alla ricerca di un soggetto che, per l'appunto, si è reso latitante, e, per questa finalità, rileva la sede (libro IV del c.p.p., relativo alle misure cautelari) nella quale è collocato l'istituto della latitanza, funzionalmente connesso all'esecuzione di un provvedimento coercitivo, che conferma l'esclusione di qualsiasi legame delle intercettazioni in esame con l'attività di ricerca della prova³⁵¹.

Da ciò, parrebbe potersi ricavare il divieto a farne un uso probatorio, ma l'affermazione va precisata. In merito, autorevole dottrina ha ritenuto operante una caratteristica strutturale del nuovo processo di stampo accusatorio, in base alla quale l'utilizzabilità della prova varia in funzione degli obiettivi, della sede e del metodo di acquisizione, per cui non potrà considerarsi legittimo l'utilizzo delle informazioni raccolte per uno scopo diverso da quello per il quale le stesse sono state disposte³⁵².

Un ulteriore approdo, poi, basandosi sul modello “potere-atto-scopo” (che descrive la sintesi logica della disciplina processuale, considerata come un *unicum* inscindibile per l'esercizio dei compiti giurisdizionali), ritiene l'attribuzione del potere presupposto per il compimento di un atto, la cui funzione nella progressione processuale è predeterminata dal legislatore³⁵³, anche se, nel caso specifico delle intercettazioni, l'attribuzione del potere giudiziario è legittima se l'atto che è

³⁵¹ L'argomentazione è di G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 163.

³⁵² Così, G. ILLUMINATI, *Intercettazioni per la ricerca del latitante: quali garanzie?*, cit., p. 85.

³⁵³ In questo senso, G. RICCIO, *Introduzione allo studio del sistema sanzionatorio nel processo penale*, estratto da *Quad. sc. penalistiche*, 2006, p. 19. Secondo l'Autore, «la predisposizione di uno schema legale è finalizzata alla produzione di una peculiare efficacia giuridica e la scelta del soggetto che compie una specifica attività processuale è effettuata in vista del raggiungimento degli effetti connessi all'integrazione di una determinata fattispecie». Pertanto, i titolari delle posizioni alle quali il legislatore assegna un dato potere hanno la facoltà di porre in essere proprio – e solo – atti tipici.

chiamato a porre in essere colui a cui il potere viene attribuito contiene l'oggetto e la finalità della ricerca³⁵⁴.

In virtù di quanto esposto, allora, non avranno consistenza le ragioni di chi reputa possibile l'acquisizione e l'utilizzo dei risultati intercettati per il diverso compito di accertamento di un fatto di reato. Al massimo, tale convinzione potrebbe essere giustificata sul piano sostanziale, per via del fatto che la ricerca del latitante, il più delle volte, si innesta nell'ambito di procedimenti le cui investigazioni riguardano reati di particolare gravità ed allarme sociale, così divenendo comprensibile, ma non per questo giustificabile, il *favor* con il quale parti di giurisprudenza e dottrina sono portate a rendere legittimo l'utilizzo probatorio dei risultati captati³⁵⁵.

In effetti, non è infrequente che, durante l'ascolto, emergano elementi a carico del latitante o di altri soggetti per altre ipotesi di reato rispetto a quelle per le quali è stata dichiarata la latitanza. Ebbene, se non deve negarsi la necessità di dare seguito investigativo agli "spunti" eventualmente ottenuti, d'altro canto, non può alterarsi l'oggetto e/o lo scopo dello strumento intercettativo di conversazioni e comunicazioni legittimamente predisposto nell'ambito dei limiti posti dall'art. 15 Cost.³⁵⁶, che, come noto, stabilisce natura, oggetto e fine del potere di fare ricorso a questo strumento³⁵⁷.

A conclusione del ragionamento, la tenuta del principio di legalità può dirsi garantita anche dallo stesso art. 191 c.p.p., nel quale è prevista la sanzione per i

³⁵⁴ In quest'ottica, dunque, nell'ipotesi delle captazioni disposte per ricercare il latitante, le medesime risultano validamente disposte, poiché il pubblico ministero, nell'impossibilità di eseguire diversamente il provvedimento coercitivo, utilizza l'invasivo strumento accordatogli dall'ordinamento, che comunque costituisce un atto investigativo in grado di consentire la raccolta di dati preziosi, i quali, però, devono in tal caso essere ignorati come elementi di prova, essendo lo strumento rivolto ad altro scopo (G. TESSITORE, *La ricerca del latitante*, cit., p. 488).

³⁵⁵ Sul punto, sempre G. TESSITORE, *La ricerca del latitante*, cit., p. 489.

³⁵⁶ Come afferma L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 8, infatti, non può omettersi di considerare come la delicatezza e l'invasività dello strumento delle intercettazioni e la sua intrinseca attitudine lesiva di beni di rango costituzionale impongano, tra le diverse possibili, la lettura maggiormente ossequiosa dell'esigenza di tutela dei diritti garantiti dalla fonte primaria.

³⁵⁷ Nell'ipotesi delle intercettazioni disposte per la ricerca del latitante, il decreto autorizzativo delle medesime è fondato sull'attuazione della pretesa punitiva dello Stato e, pertanto, risulta del tutto inidoneo a giustificare un'intercettazione per scopi di ricerca della prova (G. TESSITORE, *La ricerca del latitante*, cit., p. 489).

risultati ottenuti in base ad un decreto la cui motivazione si riveli essere inadeguata: il giudice competente ai fini dell'autorizzazione a disporre le intercettazioni, considerati i presupposti (nel caso delle intercettazioni nei confronti del latitante, l'esistenza di un provvedimento coercitivo da porre in esecuzione e l'impossibilità di agire in tal senso), li deve accertare, pena l'innesto sul tronco di un decreto autorizzativo invalido³⁵⁸; cosicché, qualora quest'ultimo dovesse essere utilizzato per "mascherare" intercettazioni finalizzate alla ricerca della prova, risulterebbe viziato e i risultati ottenuti dalle captazioni verrebbero sanzionati *ex art.* 191 c.p.p.

L'assunto, tra l'altro, trova ulteriore conferma in una risalente, ma mai superata, pronuncia della Corte costituzionale in tema di diritti e garanzie connessi alla duplice esigenza di proteggere la libertà e la segretezza delle comunicazioni da un lato, e la repressione dei reati, dall'altro³⁵⁹.

Alla luce di tutto ciò, nonostante gli approdi giurisprudenziali e dottrinali richiamati, non si ritiene quindi possibile ipotizzare una meno rigida soluzione che veda, ad esempio, nelle garanzie fissate dall'art. 270, comma 1, c.p.p. il limite idoneo a contrastare l'indiscriminato utilizzo a fini probatori delle intercettazioni disposte *ex art.* 295, comma 3, c.p.p.³⁶⁰, per cui la soluzione del problema sembrerebbe possibile solamente attraverso un intervento legislativo che statuisca espressamente sulla loro utilizzabilità anche a scopi probatori, prevedendo il riconoscimento di garanzie analoghe a quelle contemplate per l'omologo mezzo di ricerca della prova³⁶¹.

³⁵⁸ Le considerazioni sono di A. CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, cit., p. 266.

³⁵⁹ C. cost., 21 marzo 1973, n. 34, in *Giur. cost.*, 1973, p. 316, con nota di GREVI, *Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte costituzionale in tema di intercettazioni telefoniche*. Nell'occasione, la Corte ha chiarito che nel nostro sistema la compressione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni può essere attuata solo sotto il diretto controllo del giudice, che dia concreta dimostrazione del corretto uso del potere attribuitogli con un'adeguata e specifica motivazione del decreto autorizzativo delle captazioni. Dunque, è il contenuto dell'art. 267 c.p.p. a fissare i limiti e le finalità per i quali le intercettazioni possono essere disposte, per cui un diverso scopo (come, nel caso delle intercettazioni finalizzate alla ricerca del latitante, la ricerca di prove) trasforma la natura del potere, oltretutto l'oggetto, rendendo l'intercettazione illegittima, in quanto posta in essere sulla base di un non-motivato decreto autorizzativo, con l'effetto che i risultati captati saranno inutilizzabili sul piano probatorio.

³⁶⁰ G. TESSITORE, *La ricerca del latitante*, cit., p. 490.

³⁶¹ In questi termini, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 171, e Id., *art. 295*, cit., p. 894.

5. La redazione del verbale di vane ricerche

L'ultima disposizione dell'art. 295 c.p.p. che manca di essere analizzata è quella del comma 1, la quale stabilisce che, preso atto dell'impossibilità di eseguire il provvedimento coercitivo, derivata dall'esito infruttuoso di approfondite e ripetute ricerche effettuate per rintracciarne il destinatario, la polizia giudiziaria è chiamata a redigere il cd. "verbale di vane ricerche", ove deve confluire la descrizione di tutte le indagini svolte, da cui sarà possibile desumere gli elementi utili a valutare le cause che hanno determinato la frustrazione della pretesa coercitiva³⁶². Il verbale, poi, deve essere trasmesso senza ritardo al giudice che ha emesso il provvedimento³⁶³.

Tuttavia, la fase che conduce alla redazione del verbale di vane ricerche costituisce un momento di particolare complessità, poiché la verifica circa gli elementi costitutivi della latitanza non si riduce ad una mera presa d'atto dell'irreperibilità del ricercato, ma, come già osservato, si sviluppa attraverso ricerche che, anche sotto il profilo temporale, possono risultare insidiose³⁶⁴. In tale prospettiva, infatti, sebbene l'art. 295, comma 1, c.p.p. affermi che il verbale possa essere indistintamente redatto dall' "ufficiale o dall'agente", il ruolo dell'ufficiale giudiziario non può non essere affiancato da quello della polizia giudiziaria³⁶⁵:

³⁶² Come afferma G. COLAIACOVO, voce *Latitante*, cit., p. 428, il verbale di vane ricerche, dunque, attesta la sussistenza dell'estremo oggettivo della latitanza, ma non di quello soggettivo, in quanto il medesimo può documentare soltanto il fatto materiale che ha impedito l'esecuzione del provvedimento e non anche l'elemento essenziale della volontarietà della sottrazione, che, invece, si ricava dai dati che il verbale stesso fornisce al giudice per individuarne l'esistenza. In questi termini, anche R. DE MATTEO, voce *Latitanza*, cit., p. 336, e M. BINETTI, voce *Latitanza*, cit., p. 635.

³⁶³ Ai fini della dichiarazione di latitanza, l'art. 295, comma 1, c.p.p. stabilisce che il verbale di vane ricerche debba essere trasmesso senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza da eseguire, al fine di consentirgli di valutare la sussistenza delle condizioni per emettere il relativo decreto, ma non contempla un termine perentorio per tale adempimento, sicché, in linea di principio, è esente da vizi il decreto di latitanza emesso sulla base delle risultanze di ricerche effettuate anche anni prima della sua emissione (Sez. I, 13 novembre 2019, n. 6537, in *C.E.D. Cass.*, 2020, n. 277970).

³⁶⁴ V. *supra*, cap. I, par.1, parte seconda.

³⁶⁵ Come evidenziato da T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, cit., p. 172, di regola, competente per l'esecuzione della misura della custodia cautelare è la polizia giudiziaria (art. 293, comma 1, c.p.p.), mentre, nel caso di ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia, è normalmente applicata la procedura notificatoria di cui all'art. 148 c.p.p. (che, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si svolge in forma telematica), eseguita dall'ufficiale giudiziario (art. 293, comma 2, c.p.p.). Pertanto, si pone un problema interpretativo riguardo all'individuazione dei soggetti competenti alla redazione del verbale, in particolare nell'ipotesi in cui si ricorra all'ausilio dell'ufficiale giudiziario per

l'ufficiale, il più delle volte, constata l'assenza del destinatario del provvedimento, procede all'assunzione di sommarie informazioni *in loco* e, qualora queste si rivelino infruttuose, desiste, quindi compie un'indagine che in realtà non consentirà di fornire al giudice il corredo conoscitivo sufficiente a decidere sulla declaratoria di latitanza; di conseguenza, è tenuto a restituire gli atti al magistrato che dirige l'esecuzione della misura, il quale, a sua volta, incaricherà la polizia giudiziaria di svolgere un ulteriore tentativo di rintracciamento, al cui esito, qualora persista l'impossibilità dell'esecuzione, redigerà allora il verbale di vane ricerche³⁶⁶.

Quanto, poi, al ruolo del giudice, come accennato sopra, egli deve stabilire se dagli elementi indicati nel verbale si possa ricavare la convinzione che il provvedimento coercitivo sia rimasto ineseguito per cause imputabili alla volontà del ricercato e non per eventuali lacune dell'attività di indagine³⁶⁷. All'esito di tale scrutinio, potrà decidere di procedere in due modi differenti, ossia ordinando lo svolgimento di ulteriori ricerche, qualora non le abbia ritenute esaustive³⁶⁸, oppure

la notificazione di un'ordinanza cautelare non custodiale (sul punto, conforme, A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 425).

³⁶⁶ Da ciò, dunque, si desume che soltanto le ricerche della polizia giudiziaria danno effettiva garanzia di completezza (in questo senso, G. AMATO, *art. 295*, cit., p. 136; G. CIANI, *art. 295*, cit., p. 190; T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, cit., p. 173) e, di conseguenza, la redazione del verbale è attività di esclusiva competenza della medesima, anche nelle ipotesi in cui l'esecuzione di una misura cautelare non custodiale sia stata inizialmente affidata all'ufficiale giudiziario (G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 121; Id., *art. 295*, cit., p. 893).

³⁶⁷ In questo modo, il legislatore ha inteso affidare al giudice il ruolo di accertare personalmente, e in maniera critica, la completezza delle ricerche effettuate dagli organi di polizia e contenute nell'apposito verbale, così da porre un freno alla discrezionalità dei predetti organi nella conduzione delle medesime, soprattutto alla luce delle ovvie difficoltà insite nell'accertamento dell'elemento psicologico della volontarietà della sottrazione (in tal senso, M. BINETTI, voce *Latitanza*, cit., p. 635). In ogni caso, la valutazione del giudice, compiuta sulla base del verbale di vane ricerche, si ispira ad un criterio di certezza *rebus sic stantibus*, cioè con riferimento alla situazione concreta accertata in quel momento, senza che possano rilevare, ai fini della legittimità del provvedimento dichiarativo della latitanza e, di conseguenza, delle notificazioni in virtù di questo eseguite, le eventuali informazioni successivamente pervenute (sul punto, in dottrina, T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, cit., p. 174, e G. DE AMICIS, *art. 296*, cit., p. 855; in giurisprudenza, Sez. V, 9 dicembre 2009, n. 4114, in *C.E.D. Cass.*, n. 246098; Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 29702, cit.; Sez. VI, 23 luglio 1992, n. 2978, in *Giust. pen.*, 1992, p. 575).

³⁶⁸ Come spiega G. COLAIACOVO, *Le modifiche in materia di latitanza*, cit., p. 366, questa previsione è stata esplicitamente inserita nel comma 2 dell'art. 295 con il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, al fine di colmare le lacune emerse dall'analisi del verbale di vane ricerche (conforme, L. GIULIANI, *art. 295*, cit., p. 1249). Tuttavia, sebbene si tratti di una precisazione sicuramente significativa, potrebbe assumere un rilievo meramente didascalico, in quanto un simile esito è la sola conclusione alla quale si può pervenire dinanzi a carenze investigative che non consegnino al giudice un quadro probatorio completo (infatti, nel

dichiarando latitante il ricercato, nel caso in cui l'attività degli inquirenti sia stata esauriente (art. 295, comma 2, c.p.p.)³⁶⁹.

6. L'emissione del provvedimento dichiarativo della latitanza

Riprendendo la frase conclusiva del precedente paragrafo, una volta che il giudice abbia esaminato il verbale di vane ricerche e abbia ritenuto completa l'attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria, viene emessa la declaratoria di latitanza³⁷⁰.

Una delle più importanti novità in merito, introdotta con il passaggio dal codice Rocco a quello vigente³⁷¹, è stata proprio l'esplicita previsione di un provvedimento giudiziale con il quale si dichiara la qualità di latitante e da cui iniziano a prodursi gli effetti di legge³⁷². Il provvedimento in questione è un decreto

senso che il giudice, ove non fosse stato convinto della completezza delle ricerche, avrebbe dovuto incaricare la polizia giudiziaria di svolgerne altre, si era già espresso Id., *Il latitante*, cit., p. 122).

³⁶⁹ Tra vari, L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 4; A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 425; G. COLAIACOVO, *art. 295*, cit., p. 893.

³⁷⁰ Il verbale di vane ricerche e una positiva verifica della completezza delle indagini rappresentano, a tutti gli effetti, i presupposti della dichiarazione di latitanza (in dottrina, in questi termini, si vedano T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, cit., p. 174, e G. DE AMICIS, *art. 295*, cit., p. 842; in giurisprudenza, di recente, Sez. I, 31 ottobre 2024, n. 40256, in *Njus*, 2024, con nota di FAILLACI, *I presupposti per la dichiarazione di latitanza*).

³⁷¹ La formula previgente (art. 268 c.p.p.) si limitava ad accennare ad un "provvedimento", senza descriverne la veste formale; ciò significava che il vaglio che il giudice doveva compiere sul verbale di vane ricerche, al fine di accertare l'esistenza degli elementi costitutivi della latitanza, non doveva necessariamente sfociare nella formale adozione di un provvedimento (sul punto, G. AMATO, *art. 296*, cit., p. 137, e G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 123).

³⁷² Lo stato di latitanza, quindi, non consegue alla redazione del verbale di vane ricerche, ma, appunto, al provvedimento dichiarativo del giudice, poiché il verbale, pur essendo presupposto essenziale per la dichiarazione di latitanza, non vincola il giudice, il quale è chiamato ad esprimere un giudizio in ordine all'eshaustività delle ricerche eseguite e alla volontarietà della sottrazione (in questo senso, Sez. VI, 15 ottobre 2009, n. 11762, in *C.E.D. Cass.*, n. 245023, e, Sez. VI, 26 novembre 2003, n. 2311, *ivi*, n. 228266, secondo cui è legittimo, ancorché non sia stato redatto un verbale di vane ricerche dalla polizia giudiziaria, il decreto di latitanza emesso dopo che l'imputato, sottoposto all'obbligo di dimora *ex art. 283 c.p.p.*, non ha ottemperato alla prescrizione di recarsi presso l'autorità di polizia per indicare il luogo nel quale avrebbe fissato la propria dimora, integrando tale condotta pienamente gli estremi della volontaria sottrazione alla misura stessa). Il decreto con il quale si dichiara la latitanza è analogo al decreto di irreperibilità di cui all'art. 159 c.p.p., con la fondamentale differenza, tuttavia, che, una volta emesso il primo, esso, diversamente dal secondo che richiede una verifica reiterata circa il permanere dello stato di irreperibilità, conserva la validità per tutto il successivo corso del procedimento, *ivi* compresa la fase del giudizio, fino a che non si verificano le condizioni di cessazione dello *status* previste dall'art. 296, comma 4, c.p.p. (sul punto, tra vari, R. DE MATTEO, voce *Latitanza*, cit., p. 337; L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 5; M. BINETTI, voce *Latitanza*, cit., p. 635; G. DE AMICIS, *art. 296*, cit., p. 855).

che deve sempre essere motivato, ma, nel caso di mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari (la cd. "latitanza processuale"), deve addirittura contenere gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura da parte del destinatario e la sua volontà di sottrarsi (art. 296, comma 2, c.p.p.)³⁷³. Tale nuova formula, tra l'altro, ha rafforzato la diagnosi³⁷⁴ secondo la quale il difetto di motivazione determina la nullità del provvedimento e di tutti gli atti compiuti successivamente³⁷⁵, colpendo, in particolare, le notificazioni eseguite secondo le modalità previste dall'art. 165 c.p.p. e, conseguentemente, l'instaurazione del giudizio³⁷⁶.

³⁷³ È stato il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con le modifiche apportate agli artt. 295 e 296 c.p.p., ad aver aggiunto questo rafforzamento al già sussistente onere del giudice di motivare il decreto di latitanza (L. GIULIANI, *art. 296*, cit., p. 1254).

³⁷⁴ In tal senso, si era già espresso G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., pp. 125 e 133. Più di recente, in giurisprudenza: Sez. II, 11 giugno 2021, n. 33618, in *C.E.D. Cass.*, n. 281864.

³⁷⁵ Come precisato da L. GIULIANI, *art. 296*, cit., p. 1255, però, la nullità non incide anche sulla validità della nomina del difensore d'ufficio eventualmente contenuta nel decreto, essendo la nomina stessa autonoma rispetto alla declaratoria di latitanza (in tal senso, Sez. IV, 5 aprile 2013, n.49409, in *Cass. pen.*, 2014, p. 3358, con nota di COLAIACOVO, *Il provvedimento dichiarativo della latitanza*).

³⁷⁶ Sulla natura della nullità, tuttavia, vi sono stati orientamenti contrapposti: vi è chi ha ritenuto che il vizio in questione integrerebbe una nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Sez. I, 4 marzo 2010, n. 17703, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3116; sulla medesima linea interpretativa, anche Sez. I, 17 dicembre 2008, n. 5032, in *C.E.D. Cass.*, n. 243345), e chi, invece, ha inquadrato la nullità tra quelle generali a regime intermedio (Sez. I, 7 ottobre 2009, n. 41305, in *C.E.D. Cass.*, n. 245037; Sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 10957, *ivi*, n. 262634). I due differenti indirizzi hanno tratto il loro convincimento da una pronuncia delle Sezioni Unite in tema di notificazioni (Sez. un., 27 ottobre 2004, n. 119, Palumbo, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1148, con nota di VESSICHELLI, *Sul regime delle nullità della notificazione all'imputato dell'atto di citazione*), secondo la quale la nullità assoluta in materia sarebbe integrata soltanto laddove la notifica sia stata radicalmente omessa ovvero si sia potuta considerare tale, in quanto, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, sarebbe risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto. Così, assumendo questa considerazione come *regula iuris* ed esaminandola alla luce delle modalità di notifica degli atti all'imputato latitante, è possibile giungere alla conclusione che la patologia acquisisce i gravi connotati della nullità assoluta. In effetti, l'art. 165 c.p.p., che prevede la notifica degli atti mediante consegna al difensore, predispone un modello di notificazione decisamente "anticognitivo", che molto difficilmente consentirà di affermare che l'atto è stato portato a conoscenza del destinatario, soprattutto perché il latitante, come testimonia la prassi, il più delle volte sarà assistito da un professionista nominato d'ufficio, per cui le chances di procurare la conoscenza degli atti sono minime. Simile sacrificio, dunque, è tollerabile soltanto nei casi in cui il soggetto abbia posto in essere una condotta finalizzata a far perdere le proprie tracce e sia necessario impedire che la medesima intralci l'evolvere del procedimento. Laddove, invece, non sussistano i presupposti per addivenire ad una così intensa compressione, l'intero meccanismo rimane travolto e, poiché non appare plausibile che il soggetto abbia ugualmente conoscenza dell'atto, deve ritenersi che il regime delle nullità sia quello più rigoroso. Tale conclusione, del resto, appare convalidata anche dal rilievo che, in materia di irreperibilità, dove la modalità di notificazione degli atti è identica a quella prevista nei confronti dei latitanti (art. 159, comma 1, c.p.p.), la nullità assoluta è pacificamente affermata qualora il decreto che dichiara lo *status* di irreperibile e instaura il rito notificatorio sia stato emesso sulla base di ricerche incomplete (così, da ultimo, Sez. III, 30 settembre 2015, n. 1621, in *C.E.D. Cass.*, n. 266687).

Relativamente al contenuto del decreto, esso può essere suddiviso in due parti³⁷⁷: in una prima parte, di carattere motivazionale, dovranno essere puntualmente esposte le ragioni che hanno indotto il giudicante ad affermare la completezza delle indagini effettuate e a convincersi che, sulla base di quanto esposto nel verbale di vane ricerche, la persona abbia volontariamente determinato l'inesecuzione del provvedimento coercitivo³⁷⁸; in una seconda parte, avente, invece, natura dispositiva, sarà contenuta la formale declaratoria di latitanza e la nomina del difensore d'ufficio, qualora il latitante ne sia privo, nonché l'ordine di procedere al deposito in cancelleria di copia dell'ordinanza cautelare che non sia stata eseguita³⁷⁹.

In base a quanto finora descritto, si è potuto comprendere che la natura del decreto è dichiarativa e, pertanto, qualora mancasse, non potrebbe parlarsi di latitanza nella sua accezione giuridico-processuale, né potrebbero conseguentemente verificarsi gli effetti che le norme del codice di rito attribuiscono a tale stato³⁸⁰.

Tuttavia, in passato, si era posto il dubbio se l'emissione del provvedimento dichiarativo della latitanza fosse necessario anche nel caso di latitanza per sottrazione ad un ordine di carcerazione. Più precisamente, la giurisprudenza di legittimità era arrivata ad affermare che, nell'ipotesi di latitanza esecutiva, non fosse necessaria una formale declaratoria, essendo sufficiente la redazione del

³⁷⁷ In questi termini, G. COLAIACOVO, *Le modifiche in materia di latitanza*, cit., p. 367.

³⁷⁸ Come affermato da R. DE MATTEO, voce *Latitanza*, cit., p. 337, e M. BINETTI, voce *Latitanza*, cit., p. 635, lo stato di latitanza viene dichiarato dal giudice solo dopo aver valutato se le ricerche eseguite siano state sufficienti per ritenere "volontaria" la sottrazione di chi si esime dal provvedimento coercitivo. In giurisprudenza, sul tema, si veda Sez. III, 7 febbraio 2023, n. 10733, in *C.E.D. Cass.*, n. 28431501, secondo cui l'accertamento della volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario per l'emissione del decreto dichiarativo della latitanza, può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse abbiano una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato (fattispecie relativa a dichiarazione di latitanza di imputato straniero, emessa all'esito di ricerche eseguite presso la sola abitazione di un familiare dimorante in Italia e non estesa al paese di origine, in cui la Corte ha ritenuto la decisione esente da censure sul rilievo che non vi fossero elementi obiettivi per ritenere che il predetto risiedesse o dimorasse all'estero e la ricorrenza, per converso, di elementi indicativi della volontà del ricercato di sottrarsi alla cattura, costituiti dall'improvvisa interruzione dei rapporti con i correi dopo l'arresto di uno di essi).

³⁷⁹ Sul punto, si vedano, ad esempio, G. CIANI, *art. 296*, cit., p. 192, e T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, cit., p. 181.

³⁸⁰ In tal senso, G. DE AMICIS, *art. 295*, cit., p. 844; A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 428; L. GIULIANI, *art. 295*, cit., p. 1250.

verbale di vane ricerche³⁸¹, ma tale impostazione è stata successivamente contestata, poiché apparsa non condivisibile per tre ragioni: essa, innanzitutto, è risultata condizionata dalla formulazione codicistica della latitanza, il cui baricentro è fortemente sbilanciato verso la prospettiva processuale³⁸²; inoltre, si pone in contrasto un argomento di carattere testuale difficilmente superabile, che attiene all'art. 295, comma 2, c.p.p., il quale specifica, infatti, che il giudice dichiara lo stato di latitanza “nei casi previsti dall'art. 296”, ovvero anche quando il soggetto si sia sottratto ad un ordine di carcerazione. Infine, va sottolineato che gli effetti della latitanza non si limitano al particolare regime notificatorio o di rappresentanza del condannato, ma si estendono fino a consentire intrusioni e limitazioni dei diritti fondamentali della persona, ad esempio, attraverso il ricorso all'attività di intercettazione finalizzata alla cattura del ricercato ai sensi dell'art. 295, commi 3 e ss., c.p.p., per cui la declaratoria di latitanza nei confronti di colui che si sottrae a un ordine di carcerazione non costituisce affatto un orpello procedimentale³⁸³.

Dunque, se il legislatore ha inteso “giurisdizionalizzare” anche il momento in cui lo *status* di latitante viene dichiarato, in particolare demandando al giudice il compito di verificare la completezza e l'esaustività delle ricerche effettuate, nonché la volontarietà della sottrazione, non si vede la ragione per la quale si debba

³⁸¹ Sez. V, 19 gennaio 2000, n. 283, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1529, con nota di BOCCHINO, *La dichiarazione dello stato di latitanza tra garanzie processuali e limiti di applicabilità*. Siffatta interpretazione poggia sul rilievo che il provvedimento dichiarativo della latitanza avesse natura strumentale, in funzione del perseguimento di finalità ben precise, con la conseguenza che non avrebbe avuto senso una dichiarazione di latitanza fine a se stessa, avulsa dalle esigenze di rispetto delle garanzie di legge, in relazione sia alla sussidiaria procedura di notificazione che al conferimento al difensore della rappresentanza del condannato. Così, secondo la Corte, dall'interpretazione dell'art. 296 c.p.p. si ricaverebbero due distinti profili della disciplina della latitanza: uno sostanziale, afferente alla qualità del latitante, connessa alla consapevole sottrazione ad una delle misure previste nel comma 1 (compreso l'ordine di carcerazione), e uno formale, inerente alla mera declaratoria di quella condizione, i cui effetti processuali sono previsti per il solo latitante rispetto ad una misura custodiale e non già per il latitante rispetto ad una sentenza definitiva, per il quale il legislatore non ha previsto, neppure nell'art. 656 c.p.p., relativo all'esecuzione delle pene detentive, alcun riferimento alla disciplina del decreto di latitanza (in senso conforme, Sez. I, 1° giugno 1998, n. 3209, cit., p. 470, con nota di AVOLA FARACI, *Intercettazioni telefoniche per rintracciare un latitante*, e Sez. I, 6 ottobre 2005, n. 40131, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3719).

³⁸² Basti pensare al fatto che gli articoli strategici nell'economia dell'istituto sono tutti collocati nel libro dedicato alle misure cautelari (libro IV) e le loro espressioni si riferiscono quasi esclusivamente alla sottrazione ad una misura cautelare (G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 127). In tale ottica, ritiene “fuorviante” la collocazione dell'istituto L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 2.

³⁸³ In questi termini, G. COLAIACOVO, *Il provvedimento dichiarativo della latitanza*, cit., p. 3364.

operare una distinzione in punto di disciplina a seconda delle cause – provvedimento cautelare o ordine di carcerazione – che hanno determinato la latitanza³⁸⁴.

³⁸⁴ Sul punto, L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 4, il quale giunge a tale conclusione sottolineando che il legislatore ha previsto la necessità di un formale provvedimento dichiarativo della latitanza proprio al fine di superare le incertezze ermeneutiche suscitate dalla disciplina previgente e chiarire che l'accertamento di questo *status* deve essere il risultato di un vaglio giurisdizionale che non abbia contenuto meramente notarile di ratifica delle risultanze emergenti dalle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria, ma che consista in una valutazione in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.

CAPITOLO II

GLI EFFETTI DELLA LATITANZA

1. Premessa

Come si è visto, sul piano del diritto sostanziale, gli unici effetti prodotti della latitanza sono determinati dalla previsione di alcune circostanze aggravanti³⁸⁵, la cui operatività è collegata alla sola condizione oggettiva dell'aver commesso un reato durante il periodo di volontaria sottrazione ad un provvedimento coercitivo³⁸⁶, senza necessità di una formale dichiarazione dello *status*³⁸⁷. Per converso, quanto agli effetti processuali, essi iniziano a prodursi proprio dal momento in cui il giudice emette il decreto dichiarativo della latitanza³⁸⁸.

Prima di passare ad analizzare singolarmente ciascuno di questi effetti, è doveroso compiere qualche precisazione preliminare. Innanzitutto, va evidenziato che, diversamente da quanto previsto dalla disciplina previgente³⁸⁹, gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nell'ambito del procedimento in cui essa è stata dichiarata, come sancito dal comma 3 dell'art. 296

³⁸⁵ V. *supra*, cap. II, par. 4, parte prima.

³⁸⁶ Come afferma R. DE MATTEO, voce *Latitanza*, cit., p. 337, il fondamento di tali aggravanti risiede non nella latitanza in sé, ma nella maggiore pericolosità del soggetto che delinque durante la latitanza, considerata la situazione di ricercato o fuggiasco in cui si trova.

³⁸⁷ Secondo Sez. V, 19 gennaio 2000, n. 283, cit., p. 1529, la concezione della latitanza è “duale”, per cui, accanto ad una dimensione meramente formale, alla quale vengono ricondotti tutti gli effetti di natura strettamente processuale derivanti dalla relativa declaratoria, si colloca una dimensione sostanziale (dunque oggettiva), al cui accertamento nulla occorrerebbe che non sia già desumibile dal verbale di vane ricerche.

³⁸⁸ Sul punto, ad esempio, G. COLAIACOVO, voce *Latitante*, cit., p. 427, e A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 432.

³⁸⁹ L'art. 268, comma 3, c.p.p. del 1930 contemplava un'estensione degli effetti della latitanza anche ai procedimenti diversi da quello nel quale fosse stata dichiarata (G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 288; A. NAPPI, art. 268, cit., p. 816), sulla base dell'esplicita finalità di coercizione psicologica che l'istituto perseguiva nei confronti del catturando, per cui, per indurre quest'ultimo a costituirsi, le intense limitazioni dei diritti difensivi colpivano il suo atteggiamento di ribellione anche in altri procedimenti (G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 435, per il quale si sarebbe persino trattato di una misura giuridica coercitiva ultraprocedurale).

c.p.p.³⁹⁰. Pertanto, il legislatore, una volta abbandonata la concezione “punitiva” della latitanza, ha ritenuto opportuno limitare gli effetti solamente al procedimento nel quale si è manifestata la volontaria sottrazione, soprattutto allo scopo di salvaguardare il principio del contraddittorio³⁹¹, ma anche sulla base del fatto che la dichiarazione di latitanza, come già affermato, presuppone una valutazione da parte dell’organo giurisdizionale procedente³⁹².

Inoltre, poiché la qualità di latitante può essere acquisita in ogni momento del processo penale, dalla fase delle indagini a quella dell’esecuzione, l’individuazione degli effetti prodotti dalla relativa declaratoria risentirà del momento nel quale si colloca³⁹³.

Infine, è bene distinguere gli effetti direttamente collegati alla declaratoria, determinati dal legislatore, da quelli che, invece, derivano dalla scelta del latitante di porsi al di fuori del circuito processuale, rappresentando una conseguenza della sua decisione di darsi alla fuga³⁹⁴: quanto ai primi, rilevano l’attivazione di un particolare regime di notificazione degli atti, disciplinato dall’art. 165 c.p.p.³⁹⁵, e la previsione, ai sensi del comma 2 dell’art. 309 c.p.p., di un peculiare termine per la presentazione della richiesta di riesame³⁹⁶; quanto ai secondi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono richiamare le preclusioni che scaturiscono dall’impossibilità per il latitante di partecipare al processo a suo

³⁹⁰ In giurisprudenza, si veda Sez. V, 11 aprile 1996, n. 1571, in *Arch. n. proc. pen.*, 1997, p. 236, la quale precisa che alla dichiarazione di latitanza può procedersi solo nell’ambito del procedimento cui si riferisce il provvedimento cautelare rimasto inevaso. In dottrina, si vedano, tra vari, G. CIANI, *art. 296*, cit., p. 194; M. BINETTI, voce *Latitanza*, cit., p. 638; T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, cit., p. 182; L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 6. Tuttavia, come ha tenuto a precisare G. COLAIACOVO, *art. 296*, cit., p. 897, la limitazione di cui al comma 3 dell’art. 296 c.p.p. vale per tutti gli effetti espressamente previsti dal codice, ma non per gli altri che sono conseguenza pratica della fuga; in quest’ultima ipotesi, infatti, gli effetti possono spiegarsi anche in altri procedimenti, poiché, ad esempio, il latitante non potrà prendere parte a nessuno dei processi a suo carico (anche se poi, in concreto, dovrà verificarsi di volta in volta la possibilità di procedere in assenza).

³⁹¹ In tal senso, G. CIANI, *art. 296*, cit., p. 194, e R. DE MATTEO, voce *Latitanza*, cit., p. 336.

³⁹² Così, G. AMATO, *art. 296*, cit., p. 137.

³⁹³ Sul punto, G. COLAIACOVO, voce *Latitante*, cit., p. 427. A titolo esemplificativo, se la declaratoria di latitanza avviene nella fase delle indagini preliminari, produrrà effetti più ampi, poiché implicherà un differente regime di notificazione degli atti e inciderà sulla procedibilità in assenza, nonché sull’esercizio del diritto alla prova; al contrario, se essa avviene nel giudizio di impugnazione, le conseguenze saranno di minore intensità.

³⁹⁴ In questi termini, G. COLAIACOVO, *art. 296*, cit., p. 896.

³⁹⁵ V. *infra*, cap. II, par. 2, parte seconda.

³⁹⁶ Si rimanda alla trattazione di cui *infra*, cap. II, par. 3, parte seconda.

carico, da cui discende la regola secondo la quale si procederà con il rito dell'assente come disciplinato dagli artt. 420-*bis* e ss. c.p.p., e i conseguenti rimedi restitutori che vengono riconosciuti all'imputato che versa in tale condizione³⁹⁷.

2. La notificazione degli atti all'imputato latitante e il ruolo svolto dal difensore

L'attivazione di un particolare regime di notificazione degli atti, di cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo, rappresenta sicuramente il principale effetto processuale connesso alla dichiarazione di latitanza. A norma dell'art. 165 c.p.p., le notificazioni all'imputato (o indagato) latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia dell'atto al difensore di fiducia³⁹⁸ o, in mancanza, a quello d'ufficio all'uopo designato dall'autorità giudiziaria (art. 165, comma 2, c.p.p.)³⁹⁹. In tal modo è stata superata la precedente disciplina, contenuta negli artt. 170 e 173 del codice abrogato⁴⁰⁰, che prevedeva il deposito dell'atto presso i pubblici uffici (cancelleria o segreteria del tribunale), con obbligo di darne avviso al difensore, così da colmare il più possibile lo iato tra conoscenza effettiva e conoscenza legale degli atti e imprimere speditezza ai modi di attuazione delle notificazioni⁴⁰¹.

³⁹⁷ Anche in questo caso, per la relativa trattazione si rimanda *infra*, cap. II, par. 4, parte seconda.

³⁹⁸ In base a quanto affermato da A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., pp. 442 – 443, nel caso in cui l'imputato latitante o evaso sia assistito da due difensori di fiducia, la giurisprudenza esclude che la notifica ex art. 165 c.p.p. debba necessariamente essere effettuata presso entrambi i difensori, poiché essa costituisce una forma di conoscenza legale dell'atto da parte dell'interessato, ma non inerisce ai diritti specifici dei difensori (Sez. VI, 6 marzo 2001, n. 14712, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2162; in dottrina, conforme, L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 5). In dottrina, però, alcuni autori hanno proposto una diversa soluzione interpretativa volta ad accrescere le *chances* di successo della consegna successiva, in quanto escludere uno dei due difensori, reputando sufficiente la consegna ad uno solo di essi, equivarrebbe a porsi in un'ottica di minore probabilità di garantire il contatto con il destinatario dell'atto (in tal senso, si veda, ad esempio, N. GALANTINI, *art. 165*, in AA. VV., *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, vol. II, a cura di Amodio e Dominioni, Giuffrè, 1989, p. 211).

³⁹⁹ L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 5.

⁴⁰⁰ La disciplina della latitanza si intrecciava normativamente con quella dell'irreperibilità, poiché l'art. 173, nel regolamentare le notificazioni al latitante, richiamava espressamente l'art. 170, ove era prescritta la rappresentanza del difensore per l'imputato irreperibile (G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 173).

⁴⁰¹ Come sottolinea G. COLAIACOVO, voce *Latitante*, cit., p. 428, il legislatore, con l'art. 165 c.p.p., ha tentato di bilanciare l'esigenza di notificare gli atti ad un soggetto che, con la sua fuga, ha fatto perdere le proprie tracce con quella di impedire che tale atteggiamento possa paralizzare il processo.

In concreto, dunque, anche nell'ipotesi in cui si debba procedere alla notificazione di copia dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare rimasta ineseguita a causa della latitanza del soggetto attinto dal provvedimento, è compito della cancelleria dell'autorità procedente provvedervi *ex art.* 165 c.p.p., senza, però, che tale adempimento venga confuso o, tantomeno, equiparato alla notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza che il medesimo ufficio è comunque tenuto ad effettuare nei confronti del difensore, ai sensi del comma 2 dell'art. 296 c.p.p.⁴⁰², dopo che il giudice, dichiarata la latitanza, abbia ordinato il deposito in cancelleria di copia del provvedimento rimasto ineseguito⁴⁰³.

Tuttavia, il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha inserito nell'art. 165 c.p.p. un nuovo comma 1-*bis*, il quale prevede che, limitatamente agli atti introduttivi del giudizio a carico del latitante (avviso di fissazione dell'udienza preliminare e atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p.), la notificazione possa farsi tramite consegna di copia al difensore solo nel caso in cui non sia stato possibile perfezionare quella disposta con le modalità ordinarie di cui all'art. 161 c.p.p. (al domicilio eletto o dichiarato), ovvero con quelle indicate nell'art. 157 c.p.p., ai commi 1, 2 e 3, specificamente per l'imputato evaso o sottrattosi alla custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, e ai commi da 1 a 6, per l'imputato sottrattosi alle restanti misure cautelari dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio⁴⁰⁴. In sostanza, con questa integrazione del dettato normativo, il legislatore ha inteso valorizzare la diligenza apprestata dalle autorità

⁴⁰² Si tratta di un adempimento del tutto speculare all'avviso di deposito dovuto al difensore, *ex art.* 293, comma 3, c.p.p., anche nell'ipotesi in cui l'ordinanza sia stata eseguita (G. COLAIACOVO, *Il provvedimento dichiarativo della latitanza*, cit., p. 3361; L. GIULIANI, *art. 296*, cit., p. 1254, secondo cui l'adempimento di cui al comma 2 dell'art. 296 c.p.p. è finalizzato a consentire al difensore l'esercizio di eventuali attività difensive a tutela del latitante).

⁴⁰³ Nel primo caso, il legale riceve copia del provvedimento per conto dell'imputato (o indagato) latitante, mentre nel secondo, l'avviso di deposito è diretto al difensore nella propria qualità (in tal senso, L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 5, e A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 443, per i quali la differenza tra le due forme di notifica non è di poco conto, atteso che il termine per proporre richiesta di riesame previsto per il latitante *ex art.* 309, comma 2, c.p.p. inizia a decorrere dalla data di notificazione eseguita a norma dell'art. 165 c.p.p. La stessa giurisprudenza si è espressa ritenendo che i due adempimenti non siano né equipollenti, né tra loro alternativi, proprio in quanto attinenti a situazioni del tutto differenti: Sez. II, 6 novembre 2001, n. 43763, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3161).

⁴⁰⁴ Sul punto, D. CIMADOMO, *La nuova disciplina in materia di notificazioni*, cit., p. 161; G. COLAIACOVO, *Le modifiche in materia di latitanza*, cit., p. 368; A. NOCERA, *Le notificazioni*, cit., pp. 85 – 86.

pubbliche per portare a conoscenza anche del latitante e/o evaso l'esistenza del processo a suo carico⁴⁰⁵ e superare la vetusta questione relativa alla sorte dell'elezione di domicilio effettuata dall'imputato nel periodo precedente al verificarsi della latitanza o durante tale stato, anche nota come la questione del cd. "latitante reperibile"⁴⁰⁶.

Facendone brevemente trattazione, la dottrina più risalente, in ossequio alla finalità coercitiva che il codice Rocco attribuiva alla disciplina dell'istituto, riteneva che non fosse possibile tener conto dell'elezione di domicilio una volta intervenuta la latitanza del soggetto⁴⁰⁷, mentre quella successiva, a seguito delle modifiche legislative, aveva iniziato ad ammettere forme di notifica che fossero, almeno all'apparenza, più garantiste⁴⁰⁸. Allo stesso modo, sul punto, si era andato radicando un contrasto giurisprudenziale che contrapponeva un indirizzo, avallato dalla Corte costituzionale⁴⁰⁹, secondo il quale la notifica tramite deposito presso i pubblici uffici era l'unica modalità da applicarsi nei confronti del latitante⁴¹⁰, ad altro un altro, che, invece, riteneva che si potesse tenere conto anche dell'elezione di domicilio eventualmente effettuata⁴¹¹.

Quest'ultima impostazione era stata recepita pure dalle Sezioni Unite, le quali, pur affermando che la forma di notificazione prevista per il latitante non ammettesse equipollenti, facevano salvi i casi in cui l'atto fosse stato consegnato

⁴⁰⁵ In tal senso, A. NOCERA, *Le notificazioni*, cit., p. 85.

⁴⁰⁶ Sul punto, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 139, e L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 5.

⁴⁰⁷ G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 248.

⁴⁰⁸ Su tale posizione, ad esempio, si collocavano G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 290, e A. GAITO, *Latitanza ed elezione di domicilio*, in *Giur. it.*, 1976, p. II, c. 546.

⁴⁰⁹ C. cost., 2 giugno 1977, n. 98, in *Giur. cost.*, 1977, p. 752, dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 173 c.p.p. del 1930, nella parte in cui vietava che per l'imputato latitante la notificazione potesse avvenire nel luogo in cui egli avesse temporaneamente dimora o recapito, mediante consegna a persona convivente, nonché nella sua interpretazione corrente, secondo la quale era precluso il ricorso a forme di notificazione diverse dal deposito nella cancelleria o segreteria.

⁴¹⁰ *Ex plurimis*, Sez. IV, 29 gennaio 1971, n. 285, in *C.E.D. Cass.*, n. 117764; Sez. V, 25 ottobre 1972, n. 829, in *Cass. pen.*, 1973, p. 1560.

⁴¹¹ *Ex plurimis*, Sez. I, 9 febbraio 1976, n. 219, in *Cass. pen.*, 1977, p. 427; Sez. II, 15 ottobre 1975, n. 1125, *ivi*, 1977, p. 202.

a mani dell'imputato⁴¹² ovvero a mani del domiciliatario⁴¹³. In tale ultima ipotesi, infatti, si sosteneva che la notificazione fosse ugualmente idonea a portare a conoscenza del latitante il contenuto dell'atto, potendo presumersi l'esistenza di un rapporto fiduciario tra questi e il domiciliatario⁴¹⁴.

L'approdo delle Sezioni Unite aveva effettivamente segnato una svolta in senso garantista, poiché la persistente validità dell'elezione del domicilio, nonostante non fosse ritenuta idonea a disinnescare l'attivazione di meccanismi di notificazione fittizi, consentiva la consegna dell'atto nei luoghi e a persone che, presumibilmente, avrebbero potuto recapitarlo all'interessato⁴¹⁵. Nonostante ciò, più recentemente, la giurisprudenza di legittimità si era posta nuovamente nell'ottica di negare la possibilità di effettuare notifiche al latitante nel domicilio precedentemente eletto, anche in via sussidiaria, sostenendo che la disciplina dell'art. 165 c.p.p. avrebbe avuto carattere tassativo⁴¹⁶.

Così riepilogata la questione, è facile pervenire alla conclusione che l'inserimento del comma 1-*bis* sia stato finalizzato a rendere l'art. 165 c.p.p. una previsione di carattere residuale, che cede dinnanzi ad altre forme di notificazione, qualora a dover essere notificati al latitante siano gli atti introduttivi al giudizio, così da salvaguardarne l'interesse alla loro conoscenza mediante recapito in un luogo o a persone con le quali si presume che lo stesso possa aver mantenuto i contatti⁴¹⁷.

⁴¹² Avvenimento assai improbabile, ma non impossibile, secondo F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 367.

⁴¹³ Sez. un., 6 ottobre 1979, n. 10622, Proietti, in *Cass. pen.*, 1980, p. 337. Da ultimo, conforme, Sez. VI, 15 maggio 1990, n. 15329, *ivi*, 1992, p. 1284.

⁴¹⁴ In dottrina, pur essendo condiviso l'arresto, si era osservato che la scelta di ritenere applicabile in via alternativa ciascuna modalità di notifica non risolveva in radice le problematiche, affermandosi che la piena tutela delle prerogative difensive dell'imputato sarebbe stata raggiunta solo riconoscendo la prevalenza del domicilio eletto (in questo senso, R. E. KOSTORIS, *Notificazioni al latitante ed elezione di domicilio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 362, che, criticando il compromesso interpretativo, evidenziava come esso denotasse la persistente difficoltà della giurisprudenza nel liberarsi in modo completo degli antichi e mai del tutto sopiti atteggiamenti sanzionatori nei confronti della latitanza).

⁴¹⁵ In tal senso, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 145. In altre parole, l'autorità giudiziaria avrebbe potuto validamente far proseguire il processo nei confronti del latitante, senza necessità di ricorrere alla notifica mediante deposito e senza il rischio di determinare l'insorgere di fenomeni patogeni.

⁴¹⁶ Sez. IV, 5 febbraio 2009, n. 23590, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1907, e Sez. I, 21 ottobre 1991, n. 3876, in *C.E.D. Cass.*, n. 188977.

⁴¹⁷ Su questa linea, si erano già posti A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 449, ad avviso dei quali, in presenza di un'elezione di domicilio, gli atti devono essere notificati

In merito, invece, al soggetto che già sia stato dichiarato latitante, si è posto il dubbio circa la possibilità per quest'ultimo di eleggere un domicilio. Sul punto, pur non risultando alcuna preclusione a livello normativo, si deve evidenziare che è proprio la condizione nella quale versa tale soggetto a costituire un ostacolo non insormontabile, ma pur sempre arduo. A questo proposito, l'analisi degli artt. 161 e 162 c.p.p. rivela, infatti, che le modalità attraverso cui effettuare la dichiarazione di domicilio richiedono un contatto diretto con l'autorità giudiziaria, dal quale scaturirebbe l'arresto, ovvero contemplano formalità peculiari, come l'autentica di un notaio o di un difensore, che, nel caso di specie, difficilmente potranno essere rispettate. Ad ogni modo, va rammentato che, qualora il soggetto dovesse riuscire a far pervenire una valida dichiarazione, non si vede motivo per cui non sia possibile tenerne conto⁴¹⁸.

Fermo restando le regole derogatorie previste per la *vocatio in iudicio*, in generale, la declaratoria di latitanza comporta che il destinatario dell'attività notificatoria sia il difensore. Quest'ultimo può essere stato nominato personalmente dall'imputato prima di darsi alla latitanza ovvero venir designato d'ufficio, nell'ipotesi in cui l'imputato stesso ne sia risultato privo, ai sensi del comma 2 dell'art. 165 c.p.p.

Quanto alla prima situazione, il codice di rito, in materia, non detta previsioni specifiche, dovendosi rivolgere l'attenzione alle modalità fissate dall'art. 96 c.p.p., il quale, pur non richiedendo particolari formalità, prevede che la nomina debba essere necessariamente effettuata mediante dichiarazione, che può essere orale o scritta, a seconda che la medesima venga resa direttamente

esclusivamente presso il luogo ritualmente designato dal latitante o evaso, in quanto l'opzione dell'imputato per tale forma di notificazione assicura una maggiore possibilità che l'atto giunga a conoscenza del destinatario, in ragione del rapporto fiduciario che lega il soggetto alla persona scelta per ricevere i suoi atti.

⁴¹⁸ Ciò è confortato dal fatto che non appare remota l'ipotesi nella quale il soggetto abbia compilato la dichiarazione, autenticata dal difensore, in un momento antecedente alla sua fuga. In questo caso, dunque, qualora la medesima fosse spedita o depositata da altro soggetto incaricato dopo la declaratoria di latitanza, produrrebbe senz'altro i suoi effetti, disattivando il meccanismo di cui all'art. 165 c.p.p. (in tal senso, sempre G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 147).

all'autorità procedente ovvero consegnata a quest'ultima dal difensore o trasmessa tramite raccomandata⁴¹⁹.

Nonostante la semplicità di tali prescrizioni, tuttavia, può accadere che le vicende processuali pongano l'imputato nella condizione di non poterle rispettare⁴²⁰, per cui, in simili casi, emerge la necessità di elaborare percorsi esegetici che attenuino ulteriormente il tenore del dato letterale, escludendo così che le indicazioni codicistiche abbiano carattere tassativo e che la loro violazione riverberi effetti patologici⁴²¹.

In questa prospettiva, la Suprema Corte aveva prospettato una soluzione che, interpretando in via estensiva il comma 3 dell'art. 96 c.p.p.⁴²², consentiva la nomina del difensore di fiducia anche ai prossimi congiunti del latitante⁴²³. Il

⁴¹⁹ G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 179.

⁴²⁰ Come più volte ribadito, il latitante, ossia colui che, secondo la lettera dell'art. 296 c.p.p., si sottrae all'esecuzione di alcuni tipi di misure cautelari personali ovvero di un ordine di carcerazione, si trova in una situazione di fatto, determinata dalla necessità di eludere le ricerche degli investigatori, che limita la sua capacità di intervenire personalmente nel processo. Per questa ragione, egli incontrerà difficoltà, sia di carattere giuridico che pratico, anche nell'adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 96 c.p.p.: ad esempio, non potrà recarsi a rendere personalmente la dichiarazione di nomina all'autorità giudiziaria, poiché quest'ultima dovrebbe immediatamente arrestarlo, così come ostacoli in senso pratico gli impediranno di incontrarsi con il proprio difensore, al fine di consegnargli la nomina per il successivo deposito. Ne deriva, pertanto, che laddove la latitanza abbia inizio prima che il soggetto abbia provveduto alla nomina del difensore, si correrebbe il rischio che la difesa rimanga affidata per l'intero corso del procedimento ad un avvocato nominato dall'autorità giudiziaria, con conseguente pregiudizio per l'imputato, derivato dal fatto che il difensore d'ufficio non soltanto avrà ben poche possibilità di concordare la strategia difensiva con il suo assistito, ma potrà altresì incontrare ulteriori difficoltà di natura giuridica nell'espletamento dell'incarico (G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 180).

⁴²¹ In tal senso, F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 289. Ponendosi nella stessa ottica di valorizzazione del *favor defensionis*, la giurisprudenza ha tentato di elaborare interpretazioni non particolarmente esigenti, volte a valorizzare, più che l'osservanza delle forme stabilite dal codice, il risultato concreto dell'effettiva instaurazione di un rapporto fiduciario tra difensore e assistito (G. COLAIACOVO, voce *Latitante*, cit., p. 429).

⁴²² Esso dispone che la nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi abbia provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2 (tramite dichiarazione resa oralmente all'autorità procedente ovvero consegnata per iscritto alla medesima dal difensore o trasmessa con raccomandata). È opportuno precisare fin da subito che il problema dell'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.p. emerge soltanto nella procedura di cognizione, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale previsione non opera nella fase dell'esecuzione (Sez. I, 6 marzo 1991, n. 1157, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1537).

⁴²³ Sez. IV, 27 aprile 1999, n. 7962, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2673. Secondo la Corte, la *ratio* della norma – che va individuata nell'intento di agevolare l'assistenza da parte di un difensore di fiducia in una situazione in cui l'interessato si trovi in difficoltà per provvedere personalmente alla sua nomina – ne avrebbe giustificato l'estensione anche all'ipotesi dell'imputato (o indagato) latitante, il quale, non potendo rendere la dichiarazione dinanzi all'autorità procedente, né inviarla tramite raccomandata, attesa la necessità di autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore, può effettivamente trovarsi nell'impossibilità materiale di conferire personalmente il mandato difensivo (sul punto, L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 7).

principio di diritto enunciato dalla medesima, però, pur ispirandosi ad una lettura in chiave garantista, è apparso contrastante rispetto al contenuto e alle finalità della norma, poiché la *ratio* ad essa sottesa sembra essere ben diversa, risiedendo principalmente nell'esigenza di rimuovere quei condizionamenti personali e ambientali che potrebbero influenzare il soggetto *in vinculis* (sottoposto a fermo, arresto o custodia cautelare), la cui capacità di autodeterminazione risulterebbe pregiudicata dalla relativa restrizione, dall'impossibilità di rapportarsi con persone diverse dai detenuti e dal personale dell'amministrazione penitenziaria o, ancora, dal regime di isolamento⁴²⁴.

Pertanto, la previsione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.p. associa la facoltà sostitutiva dei prossimi congiunti a un dato ben preciso, non passibile di applicazioni più ampie⁴²⁵. In altri termini, il legislatore, per rendere legittimo un regime derogatorio, tipizza come unica situazione di difficoltà quella dell'effettiva restrizione della libertà personale, al di fuori della quale la nomina del difensore di fiducia spetterebbe in via esclusiva all'imputato⁴²⁶.

A fronte di ciò, allora, la Suprema Corte ha elaborato un'altra lettura per risolvere la controversa questione, seguendo una differente prospettiva esegetica e arrivando a ritenere che la condotta processuale tenuta dall'imputato fosse sufficiente per inferire il conferimento di una cosiddetta nomina per *facta concludentia*⁴²⁷. Tuttavia, anche su questo punto si è creato un contrasto

⁴²⁴ In questi termini, A. RICCI, *Il difensore*, in AA. VV., *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. I, Utet, 2009, p. 698, e G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit. pp. 181 – 182.

⁴²⁵ In effetti, qualora si ancorasse l'operatività della previsione ad una generica situazione di difficoltà nella quale versi l'imputato, si dovrebbe consentire la nomina non soltanto in caso di latitanza, ma anche a tutta una serie di ipotesi in cui il soggetto non sia in grado di provvedervi autonomamente, per le più svariate ragioni. Ad esempio, tale facoltà dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui l'imputato si trovi all'estero e, per i motivi più vari, non sia nella condizione di effettuare la nomina.

⁴²⁶ In questo senso, hanno rifiutato un'interpretazione estensiva dell'art. 96, comma 3, c.p.p. le decisioni di legittimità che compongono l'orientamento maggioritario: Sez. I, 23 luglio 2015, n. 35955, in *C.E.D. Cass.*, n. 264695; Sez. VI, 7 marzo 2006, n. 13501, *ivi*, n. 234271; Sez. I, 6 giugno 2003, n. 30150, in *Cass. pen.*, 2004, p. 2885; Sez. I, 24 ottobre 1994, n. 4701, *ivi*, 1996, p. 1203; Sez. I, 11 novembre 1993, n. 4818, in *C.E.D. Cass.*, n. 195798; Sez. I, 8 maggio 1991, n. 2176, in *Cass. pen.*, 1992, p. 978; Sez. I, 30 aprile 1990, n. 3691, *ivi*, 1991, p. 941, con nota di GRAZIANO, *Nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto (art. 96, comma 3, c.p.p.) e imputato latitante*.

⁴²⁷ Sez. II, 13 febbraio 2014, n. 19619, in *C.E.D. Cass.*, n. 259930, con nota di COLAIACOVO, *La nomina del difensore di fiducia da parte del latitante*. Nel caso di specie, il difensore del latitante era stato nominato dalla convivente e lo aveva assistito fino al giudizio di cassazione. In questa sede, era stata eccepita la nullità di tutti gli atti compiuti fino a quel momento, poiché, seguendo la giurisprudenza maggioritaria, la

giurisprudenziale, dettato dal fatto che alcune decisioni, costituenti l'indirizzo prevalente, hanno applicato il principio affermato dalla Corte⁴²⁸, mentre altre si sono attestate su una posizione radicalmente antitetica, sostenendo che la nomina del difensore di fiducia sia un atto formale che non ammette equipollenti⁴²⁹. Inoltre, va evidenziato che, il più delle volte, il latitante, non partecipando all'attività processuale, non può neppure porre in essere comportamenti dai quali desumere l'avvenuto conferimento della nomina⁴³⁰.

Dunque, in un simile contesto di radicati contrasti giurisprudenziali, non risulta possibile ritenere che le difficoltà pratiche derivanti dalla latitanza possano essere risolte attraverso nomine che, sotto il profilo formale, non seguano le prescrizioni codicistiche⁴³¹, ma, in ogni caso, l'incertezza interpretativa sul tema non può portare alla conclusione che al latitante sia preclusa la possibilità di nominare un difensore di fiducia ovvero che egli debba confidare in interpretazioni benevole dei giudici che tratteranno il suo caso, divenendo così necessario

nomina del difensore da parte della convivente era stata ritenuta invalida, in quanto effettuata da soggetto non legittimato; tuttavia, la Corte aveva rigettato l'eccezione, affermando, per un verso, la validità della suddetta nomina e, per altro verso, che la condotta processuale tenuta dall'imputato (il quale, dopo essere stato arrestato, nulla aveva eccepito, avendo continuato ad essere assistito dallo stesso difensore) dovesse essere considerata come un comportamento indicativo della volontà di confermare la nomina già effettuata, quindi sufficiente a conferire la nomina per *facta concludentia*. In altre parole, secondo la Cassazione, il fatto che l'imputato avesse confermato la precedente nomina e che il difensore avesse poi continuato ad assisterlo, partecipando al giudizio e sottoscrivendo gli atti di impugnazione, rappresentava, un chiaro indice dell'instaurazione di un rapporto fiduciario tra i due soggetti, che consolidava il valore della precedente indicazione della convivente.

⁴²⁸ *Ex plurimis*, Sez. I, 14 marzo 2014, n. 39235, in *C.E.D. Cass.*, n. 260513; Sez. VI, 20 aprile 2012, n. 16114, in *Cass. pen.*, 2013, p. 1983; Sez. II, 22 febbraio 2011, n. 15740, in *C.E.D. Cass.*, n. 249938; Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 17056, *ivi*, n. 234188.

⁴²⁹ *Ex plurimis*, Sez. I, 19 aprile 2011, n. 35127, in *C.E.D. Cass.*, n. 250783; Sez. I, 2 marzo 2007, n. 11268, *ivi*, n. 236162.

⁴³⁰ A titolo esemplificativo, la giurisprudenza tende ad ammettere la possibilità di ritenere una nomina implicita nell'atteggiamento dell'imputato che, presente in aula, nulla osservi in merito allo svolgimento dell'attività difensiva da parte di un soggetto che, pur non nominato, si qualifichi come suo difensore (Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 17056, *cit.*), ma si tratta di un atteggiamento che giammai potrà essere tenuto dal latitante.

⁴³¹ In effetti, le conseguenze che scaturiscono dall'accoglimento dell'una ovvero dell'altra tesi comportano, a livello patologico, implicazioni di notevole intensità in tema di esercizio dei diritti dell'imputato. Ad esempio, il latitante che decidesse di affidare la nomina del proprio difensore di fiducia ai prossimi congiunti ovvero a determinate condotte processuali sarebbe irrimediabilmente esposto al rischio che, laddove i giudicanti non condividessero le interpretazioni in questo senso favorevoli, potrebbe determinarsi l'inammissibilità di un atto di impugnazione o la preclusione all'esercizio di altre rilevanti attività, produttive di effetti diretti e tendenzialmente irreversibili sull'esito del processo (in tal senso, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, *cit.*, pp. 183 – 184).

verificare se il dato codicistico consenta di pervenire a soluzioni differenti. Proprio in tale ottica, va presa in considerazione la modalità di nomina che residua tra quelle contemplate dal comma 2 dell'art. 96 c.p.p., ossia quella della spedizione per mezzo di raccomandata, ipotesi che non sembra incontrare ostacoli di carattere giuridico o pratico.

Invero, sotto il profilo pratico, si potrebbe ipotizzare la difficoltà rappresentata dall'esigenza di eludere le ricerche dell'autorità giudiziaria, che impedirebbe all'imputato di recarsi presso l'ufficio postale per effettuare la spedizione, senonché è possibile superarla, ad esempio, affidando quest'ultima ad un terzo. Qualora anche questa alternativa fosse preclusa, va comunque sottolineato che i disagi e gli impedimenti derivanti dalla latitanza sono imputabili esclusivamente alla scelta compiuta dall'imputato di agire in tal senso, per cui, ove questi, posto dinanzi al bivio tra evitare il rischio di essere catturato o avvalersi di un difensore, opti per il primo, non avrà alcun titolo per dolersi della preclusione alla nomina che ne deriva⁴³².

Sotto il profilo giuridico, invece, l'unico ostacolo che sarebbe rappresentato dalla necessità di autenticazione della firma si rivela essere inesistente, poiché tale requisito, in effetti, non è previsto dall'art. 96 c.p.p. e non può nemmeno essere desunto in via interpretativa⁴³³.

⁴³² L'affermazione secondo la quale il latitante debba sopportare le conseguenze che derivano dalla sua scelta di sottrarsi volontariamente all'esecuzione di una misura cautelare non è animata da un'impostazione persecutoria, ma costituisce la conseguenza della condotta che il soggetto ha inteso tenere. In altre parole, se è vero che la latitanza non può essere motivo di un trattamento deteriore sotto il profilo processuale, è altrettanto vero che il latitante non appare meritevole di beneficiare di trattamenti di particolare riguardo sotto il profilo interpretativo; egli, pertanto, sarà trattato come un qualsiasi altro imputato.

⁴³³ Come ha osservato G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 185, ad escluderlo è stata, in primo luogo, la Relazione al progetto preliminare del Codice di procedura penale, la quale ha precisato che non era affatto intenzione del legislatore introdurre una simile formalità, poiché sarebbe risultata gravosa, spesso incompatibile con l'urgenza dell'atto e, in ogni caso, superflua a fronte della possibilità di agevoli riscontri. Sulla medesima linea, poi, si sono collocate anche la dottrina (si vedano, ad esempio, G. FRIGO, *art. 96*, in AA. VV., *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, vol. I, a cura di Amodio e Dominioni, Giuffrè, 1989, p. 615; A. RICCI, *Il difensore*, cit., p. 689; G. SPANGHER, *La pratica del processo penale*, vol. III, Cedam, 2014, p. 169) e la giurisprudenza (Sez. I, 7 giugno 1995, n. 1623, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2745, la cui impostazione è stata ribadita, più di recente, da Sez. II, 18 settembre 2014, n. 40827, in *Guida dir.*, 2015, p. 9). Infine, la conclusione negativa è avvalorata persino da una panoramica sulle altre disposizioni che disciplinano la spedizione di atti processuali, all'esito della quale si evince che, nei casi in cui sia necessaria l'autenticazione o certificazione dell'autografia della sottoscrizione, il codice lo richiede espressamente (in questo senso, ad esempio, depone il contenuto dell'art. 337, comma 1, c.p.p., che disciplina le formalità della querela).

Anche ai margini di tali considerazioni, tuttavia, non si può evitare di precisare che la spedizione della nomina per raccomandata, senza la certificazione di autenticità, mostra un duplice profilo di criticità: l'autorità giudiziaria potrebbe trovarsi impossibilitata a verificare la reale provenienza dello scritto dall'imputato, esponendosi all'ulteriore rischio che quest'ultimo possa successivamente disconoscerlo invocando la nullità degli atti compiuti nel processo a suo carico⁴³⁴.

Come accennato in precedenza, nella differente ipotesi in cui il latitante si sia dato alla fuga prima di effettuare una nomina fiduciaria, il difensore viene designato tramite l'autorità giudiziaria *ex art. 165, comma 2, c.p.p.*⁴³⁵. Più precisamente, il giudice nomina un difensore d'ufficio al latitante che ne sia privo, solamente nel caso in cui non vi abbia già provveduto in sede di emissione del decreto che dichiara la latitanza, come sancito dall'*art. 296, comma 2, c.p.p.*⁴³⁶, poiché il medesimo ha contenuto ancipite: da un lato, la formale attribuzione della qualità processuale al soggetto e, dall'altro, alcune previsioni che disciplinano l'esercizio del diritto di difesa⁴³⁷.

All'atto di nomina si accompagna, poi, il conseguente deposito di copia dell'ordinanza cautelare rimasta ineseguita. Di tale adempimento è dato avviso al difensore, personalmente e non quale rappresentante del latitante⁴³⁸, *ex art. 296, comma 2, c.p.p.*⁴³⁹, analogamente a quanto avviene nello speculare caso di misura cautelare eseguita disciplinato dall'*art. 293, comma 3, c.p.p.*, ma il raffronto tra le due previsioni lascia emergere che per il latitante è previsto il solo deposito

⁴³⁴ Così, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 185; Id., voce *Latitante*, cit. p. 431.

⁴³⁵ Come fatto notare da A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 442, tuttavia, la previsione di cui all'*art. 165, comma 2, c.p.p.* deve ritenersi riferibile soltanto all'imputato evaso, in quanto, per l'imputato latitante che non abbia designato un difensore di fiducia, la nomina di un difensore d'ufficio è generalmente già contenuta nel decreto che dichiara la latitanza (*art. 296, comma 2, c.p.p.*). Nell'ipotesi in cui, invece, l'imputato rimanga privo del difensore di fiducia dopo la dichiarazione di latitanza, la nomina di un difensore d'ufficio viene effettuata *ex art. 97, comma 1, c.p.p.* (G. DE AMICIS, *art. 295*, cit., p. 844).

⁴³⁶ Sul punto, C. CARINI, *Nota sulle condizioni per la legittimità della dichiarazione di latitanza e controlli sulla rituale instaurazione del contraddittorio*, in *Giur. it.*, 2004, p. 515.

⁴³⁷ In tal senso, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 177.

⁴³⁸ Il difensore, infatti, ai sensi dell'*art. 309, comma 2, c.p.p.*, riceverà anche la notifica del provvedimento cautelare indirizzato al latitante (in tema, il già citato L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 5).

⁴³⁹ Per altro verso, l'adempimento non deve essere ripetuto qualora intervenga la nomina del difensore di fiducia, come ha puntualizzato Sez. I, 3 marzo 2009, n. 20788, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1569, che segue la *regula iuris* enunciata da Sez. un., 6 luglio 1990, n. 8, Scarpa, *ivi*, 1990, p. 386.

dell'ordinanza e non anche della richiesta del pubblico ministero e degli elementi sui quali questa si fonda⁴⁴⁰.

A ben vedere, la situazione appena descritta è identica a quella nella quale versava il difensore dell'imputato nei cui confronti era stata eseguita la misura prima della riforma introdotta con la l. 8 agosto 1995, n. 332, che ha aggiunto al comma 3 dell'art. 293 c.p.p. il riferimento "alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa"⁴⁴¹.

Un dubbio, allora, sorge con riguardo alle motivazioni che hanno indotto il legislatore a non intervenire parallelamente anche sull'art. 296 c.p.p., ampliando l'oggetto dell'enunciazione prevista al comma 2. Due possono essere le ragioni plausibili: può essersi trattato di una mera dimenticanza, oppure di una scelta ragionata al fine di disciplinare diversamente il diritto del difensore del latitante alla conoscenza degli atti. Sicuramente, in entrambi i casi, ci si chiede se sia utile un'esegesi che riequilibri l'assetto normativo, ristabilendo una condizione paritaria, posto che la latitanza del soggetto non può giustificare la limitazione del diritto a conoscere gli atti della vicenda cautelare, né può ritenersi sufficiente la facoltà di accedere ai medesimi in seguito alla richiesta di riesame. In primo luogo, in un contesto procedimentale scandito da termini rapidissimi, il difensore si

⁴⁴⁰ Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che simile limitazione sarebbe coerente con la *ratio* dell'istituto: da un lato, perché l'allegazione della richiesta del pubblico ministero e degli atti relativi ad essa è finalizzata alla preparazione dell'interrogatorio di garanzia, incombente che, per ovvie ragioni, non si realizza nel caso di imputato latitante, per cui è sufficiente il deposito della sola ordinanza ineseguita; dall'altro, perché il difensore, essendo titolare del diritto di impugnare il provvedimento cautelare, ben può proporre richiesta di riesame e prendere conoscenza degli atti processuali in un momento successivo, ossia dopo la loro trasmissione al tribunale del riesame (per l'appunto competente a riesaminare la legittimità e il merito dei provvedimenti che limitano la libertà personale) ai sensi del comma 5 dell'art. 309 c.p.p., cosicché la mancata cognizione del compendio investigativo non produrrebbe effetti pregiudizievoli per la formulazione dei motivi posti a fondamento della suddetta richiesta, che possono essere presentati fino all'udienza fissata per la discussione (Sez. I, 9 novembre 2005, n. 42569, in *C.E.D. Cass.*, n. 232425). In dottrina, ha condiviso tale linea esegetica L. GIULIANI, *art. 296*, cit., p. 1255, sostenendo che la diversa disciplina prevista per il latitante non costituisce né lesione del diritto di difesa, né ingiustificata disparità di trattamento nei suoi riguardi, essendo consentito a lui e al suo difensore di proporre istanza di riesame anche in caso di latitanza (art. 309, commi 2 e 3, c.p.p.), così da conseguire la tempestiva *discovery* (art. 309, comma 5, c.p.p.) della richiesta del pubblico ministero e degli atti con essa presentati, su cui potranno fondarsi le deduzioni difensive in occasione della successiva udienza di discussione.

⁴⁴¹ Antecedentemente alla novella, infatti, accadeva che il difensore era costretto a presentare una richiesta di riesame anche al solo fine di avere accesso agli atti del procedimento, con ciò determinando il proliferare di impugnazioni meramente esplorative (in tal senso, T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, cit., p. 184).

troverebbe costretto a preparare la difesa e a redigere i motivi in un lasso di tempo inadeguato, e, in secondo luogo, tale discriminazione risulterebbe tanto irragionevole quanto ingiustificata dalla soddisfazione di altre esigenze processuali rilevanti⁴⁴².

Dunque, un'ipotetica interpretazione adeguatrice in tal senso dovrebbe indurre alla conclusione che il deposito previsto dal comma 2 dell'art. 296 c.p.p. comprenda anche la richiesta del pubblico ministero e gli atti sui quali la stessa si fonda⁴⁴³, fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale omissione di tale adempimento non riverbera effetti di carattere patologico (come nullità o inefficacia della misura), ma, diversamente, impedisce il solo decorso del termine per la presentazione di impugnazioni cautelari⁴⁴⁴.

A questo punto, ciò che resta da esaminare in tema di difesa del latitante è l'effettiva ampiezza dei poteri attribuiti al difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio. In tal senso, viene in rilievo il comma 3 dell'art. 165 c.p.p., il quale attribuisce la rappresentanza, *ad ogni effetto*, dell'imputato latitante o evaso⁴⁴⁵.

Anche questa disposizione, come tante altre già scrutinate, costituisce ricezione di approdi ai quali la dottrina era pervenuta nell'interpretazione del codice previgente⁴⁴⁶. Della rappresentanza, però, non è contenuta una vera e

⁴⁴² In questi termini, G. COLAIACOVO, voce *Latitante*, cit., p. 429.

⁴⁴³ Questa conclusione è confortata dal rilievo che, all'interno dell'art. 291, comma 1, c.p.p. (così come da ultimo modificato *ex art. 2, comma 1, lett. h*) del d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito nella l. 28 febbraio 2020, n. 7), il catalogo degli atti da depositare è stato ampliato, fino a ricomprendere anche i verbali delle intercettazioni ritenute rilevanti ai sensi dell'art. 268, comma 2, c.p.p., e comunque conferiti nell'archivio di cui all'art. 269 c.p.p., al fine di consentire al difensore dell'imputato di esercitare la propria attività di assistenza difensiva attraverso impugnazioni cautelari e richieste di revoca o sostituzione della misura, cosicché l'interpretazione prospettata dalla Suprema Corte (Sez. I, 9 novembre 2005, n. 42569, cit.), laddove concentra la *ratio decidendi* sul solo interrogatorio di garanzia, limiterebbe ingiustamente tale aspetto.

⁴⁴⁴ In giurisprudenza, Sez. I, 9 aprile 2008, n. 23545, in *C.E.D. Cass.*, n. 240195; conforme, di recente, Sez. III, 13 dicembre 2023, n. 6848, in *Giur. pen.*, 2025, con nota di TEDESCO, *Notifica latitante: quando inizia il termine riesame?*. In dottrina, ad esempio, T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti.*, cit., p. 182, e A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 431.

⁴⁴⁵ Sul punto, si vedano, ad esempio, L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 6; A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 444; G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 174.

⁴⁴⁶ G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 181. Secondo l'autore, tuttavia, il conferimento al difensore della rappresentanza era ancora espressione di un sistema di misure giuridiche coercitive apprestato per indurre il soggetto a costituirsi, poiché estrometteva dal processo l'imputato latitante nella sua funzione di parte formale. Se, infatti, la rappresentanza fosse stata da intendersi come un espediente processuale per la migliore garanzia dei diritti dell'imputato, impedito di esercitarli perché latitante, non si sarebbe potuto escludere, come, invece, avveniva nell'originaria formulazione dell'art. 136 c.p.p. del 1930, la rappresentanza del difensore per quegli atti che, dovendo essere normalmente compiuti dall'imputato

propria definizione nel codice di rito, perciò, per quanto attiene all'oggetto del presente studio, si deve convenire che la medesima inerisce all'esistenza stessa del contraddittorio e, assicurandone lo svolgimento al processo, mette al riparo l'imputato assente dalla mancanza di dialetticità, concorrendo a garantire la parità delle azioni⁴⁴⁷.

Ad ogni modo, relativamente alla portata della norma in analisi, e, dunque, all'estensione dei poteri di rappresentanza processuale riconosciuti in capo al difensore, dottrina e giurisprudenza hanno assunto posizioni differenti circa la questione della circoscrizione o meno al solo ambito delle notificazioni, che trova completa regolazione nel comma 1: da un lato, la dottrina aveva ritenuto che la rappresentanza riconosciuta *ex lege* fosse limitata alle notificazioni, di guisa che il difensore non avrebbe potuto sostituirsi all'imputato negli atti da compiere personalmente o mediante procuratore speciale⁴⁴⁸; dall'altro, la giurisprudenza di legittimità si è espressa in senso contrario, precisando che gli effetti che scaturiscono dall'esercizio dei suddetti poteri travalicano tale ambito⁴⁴⁹, in quanto

personalmente o per mezzo di procuratore speciale, erano quelli il cui compimento veniva maggiormente ostacolato dalla situazione di latitanza e che avrebbero dovuto essere salvaguardati più urgentemente.

⁴⁴⁷ Difatti, come afferma G. COLAIACOVO, voce *Latitante*, cit., p. 430, l'attribuzione della rappresentanza al difensore dell'imputato non presente in giudizio costituisce una forma di esplicazione della difesa intesa nella sua componente "garantista" ed è volta non solo a tutelare il regolare svolgimento del processo, ma anche ad integrare il contraddittorio a causa del comportamento tenuto dall'imputato. Inoltre, l'autore aggiunge che la rappresentanza è legale, poiché trova la sua fonte direttamente nella legge e non nella volontà del soggetto, è illimitata, nel senso che non è ristretta ad una sola fase del giudizio, né tantomeno ad alcuni atti, ma perdura per tutto il tempo durante il quale la latitanza prosegue, e, infine, è semipiena, in quanto non si estende ad alcuni atti meramente personali dell'imputato.

⁴⁴⁸ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 367. *Contra*, conformemente all'orientamento giurisprudenziale, A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 444, secondo i quali, non essendo la portata dell'art. 165, comma 3, c.p.p. circoscritta al solo ambito delle notificazioni, nel suo contenuto normativo va riconosciuta l'attribuzione al difensore di un ampio potere di rappresentanza dell'imputato latitante o evaso, la cui generalità è dimostrata sia dal fatto che la disposizione è preceduta da altra previsione di carattere generale (ossia quella che, al comma 2, dispone che all'imputato privo di difensore ne sia nominato uno d'ufficio), sia dalla previsione letterale che il potere di rappresentanza vale «ad ogni effetto», locuzione che non si trova nel comma 1 dell'art. 99 c.p.p. (norma generale sull'estensione al difensore dei diritti e delle facoltà riconosciuti all'imputato), il quale, al contrario, esclude i casi in cui facoltà e diritti siano dalla legge riservati personalmente all'imputato.

⁴⁴⁹ Sez. un., 5 ottobre 1994, n. 18, Battaglia, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1160 (fattispecie in tema di ricasazione), ad avviso della quale il giudice può essere ricasato soltanto dalla parte, per cui è da escludere un'autonoma parallela legittimazione del difensore, salvo che si tratti di difensore di imputato latitante o evaso, come tale sempre legittimato a proporre la dichiarazione di ricasazione in nome e per conto del suo assistito, che è da lui rappresentato "ad ogni effetto"; analogamente, Sez. I, 16 febbraio 2001, n. 18908, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2819. In linea con tale esegesi, poiché il latitante o l'evaso possono addirittura trovarsi nella condizione di ignorare l'esistenza di una sentenza a loro carico o di un decreto che dispone il giudizio, ovvero possono

ricomprendono, in conformità con la *ratio* normativa di assicurare pure al latitante la piena tutela della difesa, anche quei casi in cui il codice riserva personalmente all'imputato non latitante (o evaso) l'esercizio di determinati diritti o facoltà processuali, ad esclusione, tuttavia, dei poteri dispositivi relativi all'accesso ai procedimenti speciali⁴⁵⁰ e alla rinuncia all'impugnazione⁴⁵¹.

Inoltre, in passato, si era posta anche la problematica relativa alla possibilità per il difensore dell'imputato latitante o evaso, nominato d'ufficio, di proporre ricorso per cassazione, pur senza essere iscritto all'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p. Molte pronunce avevano adottato una soluzione positiva – sia pure non consentendo la difesa davanti alla Suprema Corte – sul rilievo che il difensore dell'imputato latitante o evaso rappresenta quest'ultimo ad ogni effetto di legge ed è abilitato, in base all'art. 99, comma 1, c.p.p., ad esercitare in sua vece tutti i diritti e tutte le facoltà che non siano riservati personalmente all'imputato, di talché ne rappresenterebbe una sorta di *alter ego*⁴⁵².

D'altro canto, non erano mancate decisioni di segno contrario che avevano escluso tale possibilità, osservando che il potere di rappresentanza conferito al difensore dall'art. 165, comma 3, c.p.p. trova il suo fondamento nell'impedire che il diritto di difesa dell'imputato venga limitato a causa della latitanza o dell'evasione, motivo per cui esso non potrebbe ritenersi configurabile qualora,

essere all'oscuro – anche per le difficoltà ed i pericoli che comportano frequenti contatti con il difensore – della pendenza di un procedimento avviato nei loro confronti, si era ritenuto che, a differenza di quanto avveniva per il contumace, il difensore, pur non munito di specifica procura ai sensi del secondo periodo dell'art. 571, comma 3, c.p.p. (abrogato ex art. 46 della l. 16 dicembre 1999, n. 479), potesse comunque proporre impugnazione (Sez. V, 22 dicembre 1998, n. 9945, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2317, con nota di ZAPPULLA, *Difensore del latitante, difensore del contumace e impugnazione della sentenza*, la quale aveva così fondato una distinzione tra contumace-latitante e contumace “semplice”, che il codice di rito non conosceva).

⁴⁵⁰ Nel senso che la richiesta di giudizio abbreviato avanzata esclusivamente dal difensore dell'imputato latitante, non munito di procura speciale, è inammissibile, Sez. I, 24 novembre 1993, n. 1315, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1555.

⁴⁵¹ In dottrina, hanno condiviso questa conclusione L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 6, e A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, cit., p. 445, sottolineando che questi poteri processuali dispositivi non costituiscono propriamente esplicazione di tutela difensiva e, come tali, potendo ricondursi esclusivamente alla volontà dell'interessato, richiedono una manifestazione personale o per mezzo di procura speciale.

⁴⁵² *Ex plurimis*, Sez. V, 4 maggio 2000, n. 2538, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1511; Sez. I, 11 luglio 2003, n. 41333, *ivi*, 2004, p. 1932, con nota di NUZZO, *Sulla natura processuale della presenza del reo nel territorio dello Stato*; Sez. I, 12 maggio 2004, n. 38019, in *Dir. e giust.*, 2004, p. 10, con nota di MARI, *Come funziona il patrocinio di chi scappa*.

come nel caso dell'impugnazione, si tratti di diritto che l'imputato, senza rischiare di essere catturato, può esercitare personalmente servendosi di una delle diverse modalità di presentazione del gravame previste dagli artt. 582 e 583 (ormai abrogato *ex art.* 98, comma 1, lett. *a*) del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) c.p.p.⁴⁵³. Quest'ultima linea esegetica era stata, poi, successivamente accolta dalle Sezioni Unite, anche se le medesime avevano individuato una soluzione differente per l'imputato latitante, affermando che l'assenza di iscrizione del difensore d'ufficio all'albo di cui al comma 1 dell'art 613 c.p.p. potesse essere superata attraverso la nomina di un sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 5, c.p.p.⁴⁵⁴, in combinato disposto con l'art. 30, comma 3, disp. att. c.p.p. (il quale dispone che, trovandosi il difensore d'ufficio nell'impossibilità di adempiere all'incarico, si attiva la procedura per una nuova investitura solo nell'ipotesi in cui il difensore impedito non abbia provveduto a nominare un sostituto)⁴⁵⁵, così da rintracciare un punto di equilibrio tra la tutela del diritto del latitante a ricorrere per cassazione e le esigenze di alta qualificazione professionale che devono essere possedute da coloro che esercitano l'attività difensiva dinanzi alla Suprema Corte.

In una pronuncia più recente, però, la Corte, sempre nella sua più elevata composizione, ha precisato che, ai sensi dell'art. 102 c.p.p., lo stesso difensore d'ufficio non abilitato può nominare un sostituto iscritto all'apposito albo speciale ai soli fini della presentazione del ricorso per cassazione, in virtù della modifica apportata a questa norma dalla l. 6 marzo 2001, n. 60⁴⁵⁶, la quale ha appunto esteso

⁴⁵³ Sez. I, 30 settembre 2003, n. 45594, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1954, con nota di DIPAOLA, *Come è possibile assicurare la difesa d'ufficio dell'irreperibile e del latitante nel giudizio di cassazione?*, la quale, infatti, invocando la circostanza della mancata iscrizione del difensore nello speciale albo previsto dall'art. 613 c.p.p., denuncia l'infondatezza del contrasto, fatto valere dal ricorrente, dell'art. 613 c.p.p. con l'art. 24 Cost., attesa la possibilità per il latitante di proporre personalmente il ricorso e di vedersi assicurata, nel successivo giudizio di legittimità, l'assistenza di un difensore d'ufficio cassazionista.

⁴⁵⁴ Esso prevede che il difensore d'ufficio abbia l'obbligo di prestare patrocinio e possa essere sostituito solo per giustificato motivo.

⁴⁵⁵ Sez. un., 11 luglio 2006, n. 24486, Lepido, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3996, con nota di DIPAOLA, *Inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore del latitante non "cassazionista"*. Secondo tale interpretazione, dunque, la mancanza di abilitazione al patrocinio costituiva giustificato motivo che impediva di adempiere all'incarico difensivo, per cui, in simili ipotesi, il difensore avrebbe dovuto prontamente comunicare la circostanza all'autorità giudiziaria, la quale, poi, si sarebbe occupata di provvedere alla sostituzione (in tal senso, G. COLAIACOVO, voce *Latitante*, cit., p. 439).

⁴⁵⁶ In tal senso, si veda F. DELLA CASA, *Soggetti*, in AA. VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Bargis, Cedam, 2025, p. 146.

anche al difensore d'ufficio la possibilità di farsi sostituire, tra l'altro, senza doverne più giustificare le ragioni, grazie alla soppressione del necessario riferimento all'impedimento come presupposto della surrogazione⁴⁵⁷.

Con l'entrata in vigore della l. 23 giugno 2017, n. 103, tuttavia, è stata eliminata *tout court* la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, sopprimendo la clausola di salvezza iniziale di cui al comma 1 dell'art. 613 c.p.p. «*Salvo che la parte vi provveda personalmente*», con la conseguenza che il ricorso, le memorie e gli eventuali motivi nuovi devono essere sempre sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori abilitati al patrocinio in Cassazione⁴⁵⁸. Pertanto, l'argomentazione giurisprudenziale secondo cui l'imputato, in presenza di un difensore non iscritto all'albo degli avvocati cassazionisti, abbia la facoltà di adire personalmente il giudice di legittimità non può più ritenersi valida, rimanendo ferma esclusivamente quella che individua la soluzione del problema nella possibilità di nominare un sostituto abilitato al giudizio di legittimità⁴⁵⁹.

⁴⁵⁷ Sez. un., 28 aprile 2016, n. 40517, Taysir, in *Quotid. giuridico*, 2016, con nota di MONTAGNA, *Le Sezioni unite indicano al difensore d'ufficio non cassazionista la strada per ricorrere per cassazione*.

⁴⁵⁸ Sul punto, M. BARGIS, *Impugnazioni*, cit., p. 944 ss., la quale osserva che, in un sistema come quello italiano, dove la difesa tecnica, di fiducia o d'ufficio, è obbligatoria, pare legittimo riservare la proposizione del ricorso in cassazione soltanto al difensore abilitato al relativo patrocinio, sia per l'elevato tecnicismo tipico di tale mezzo d'impugnazione, sia considerando che nel giudizio davanti alla Suprema Corte l'imputato è rappresentato dal difensore *ex art. 613, comma 1, c.p.p.* (secondo periodo) e può comparire solo per suo mezzo, senza poter esercitare la propria autodifesa, come sancito dall'art. 614, comma 2, c.p.p. Inoltre, l'autrice ha tenuto a precisare che la soppressione della clausola di salvezza operata dall'art. 1, comma 63, della l. 23 giugno 2017, n. 103 non ha determinato una violazione dell'art. 6, comma 3, lett. d), CEDU, che statuisce che ogni persona accusata ha diritto di «*difendersi personalmente o di avere un difensore di sua scelta*», in quanto la previsione in questione concerne la mera possibilità per l'imputato di autodifendersi, ma non gli attribuisce il diritto di pretendere di difendersi da solo.

⁴⁵⁹ Sempre Sez. un., 28 aprile 2016, n. 40517, Taysir, cit., con nota di MONTAGNA, *Le Sezioni unite indicano al difensore d'ufficio non cassazionista la strada per ricorrere per cassazione*.

3. La tutela del latitante nel procedimento cautelare

Si è detto che la declaratoria di latitanza prelude all'applicazione di un particolare regime di effetti nei confronti del latitante (o evaso) che non si limitano al solo campo delle notificazioni e dei rapporti del soggetto con il proprio difensore, ma si estendono anche alla materia delle impugnazioni⁴⁶⁰.

Avverso provvedimenti di natura cautelare, il mezzo di impugnazione per eccellenza è quello del riesame, disciplinato dall'art. 309 c.p.p., poiché consente all'interessato di contestare, immediatamente e senza necessità di esplicitare i motivi (a differenza dell'appello), il titolo che fonda la restrizione della sua libertà personale, configurandosi come un rimedio privilegiato per una piena e tempestiva verifica circa l'adeguatezza della misura applicata⁴⁶¹. In relazione alla figura del latitante, nessun limite di legittimazione a ricorrere a tale strumento impugnativo potrà conseguire al solo fatto che l'imputato si sia sottratto all'esecuzione del provvedimento cautelare, posto che, in detta situazione, l'art. 309, comma 2, c.p.p. prevede soltanto un differente *dies a quo* per la decorrenza del termine di impugnazione⁴⁶².

Tuttavia, prima di procedere oltre, è opportuno sgomberare il campo da un interrogativo riguardante la sussistenza dell'interesse ad impugnare un provvedimento che è rimasto ineseguito, come appunto accade nella latitanza⁴⁶³. Entrando *in medias res*, va rilevato che gli effetti della mancata esecuzione di un provvedimento cautelare e della conseguente declaratoria di latitanza si ripercuotono sull'individuazione del momento dal quale inizia a decorrere il

⁴⁶⁰ V. *supra*, cap. II, par. 1, parte seconda.

⁴⁶¹ In tal senso, M. CERESA-GASTALDO, *Misure cautelari*, cit., p. 426.

⁴⁶² Come puntualizzato da A. BASSI – T. E. EPIDENDIO, *Guida alle impugnazioni dinanzi al tribunale del riesame*, III ed., Giuffrè, 2008, p. 29, sarebbe contraddittorio che la norma preveda la decorrenza del termine per impugnare a carico di un soggetto che non si ritenga legittimato all'impugnazione medesima.

⁴⁶³ Sul punto, era intervenuta la Suprema Corte, sostenendo che, benché in tal caso la finalità dell'impugnazione non sia quella primaria di far riacquistare la libertà personale, il soggetto, in ogni caso, ha interesse a chiedere l'annullamento della misura al fine di ottenere l'automatica cessazione dell'applicazione della disciplina della latitanza (Sez. III, 25 gennaio 2012, n. 10388, in *C.E.D. Cass.*, n. 252343).

termine per la presentazione dell'istanza di riesame di cui al comma 2 dell'art. 309 c.p.p.⁴⁶⁴.

Se per quanto concerne la posizione del difensore non si riscontrano diversità rispetto alla disciplina dettata nel caso di avvenuta esecuzione della misura, poiché il termine per proporre il riesame decorrerà, sempre e comunque, dalla notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la cautela (adempimento previsto dall'art. 296, comma 2, c.p.p.), per il latitante, invece, la fissazione del *dies a quo* è correlata alla notifica del provvedimento cautelare, la quale, pur essendo diretta all'imputato, avviene con la consegna dell'atto al difensore in ossequio all'art. 165 c.p.p.⁴⁶⁵. Quest'ultimo, infatti, sarà l'unico soggetto a vedersi concretamente attribuita la facoltà di presentare richiesta di riesame, in virtù del sistema di notifiche previsto per il latitante. Pertanto, la previsione per il latitante medesimo di un ulteriore momento dal quale inizia il decorso del termine per impugnare produce, il più delle volte, soltanto l'effetto di una dilazione del termine concesso al difensore⁴⁶⁶.

Nella seconda parte della disposizione in esame, divisa dalla prima attraverso la congiunzione disgiuntiva “tuttavia”, è previsto, invece, che la sopravvenuta esecuzione della misura cautelare dia corso ad un nuovo termine per la proposizione del riesame, qualora l'imputato provi di non aver avuto tempestiva

⁴⁶⁴ Secondo M. CERESA-GASTALDO, *Il riesame delle misure coercitive nel processo penale*, Giuffrè, 1993, p. 109, siffatto sistema tiene conto delle differenti situazioni in cui, sotto il profilo della conoscibilità dell'atto, si trova il soggetto ricorrente.

⁴⁶⁵ In questi termini, L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 5. Sulla distinzione tra la notifica dell'avviso di deposito ex art. 296, comma 2, c.p.p. e la notifica del provvedimento cautelare, v. *supra*, cap. II, par. 2, parte seconda, nonché A. BASSI – T. E. EPIDENDIO, *Guida alle impugnazioni dinanzi al tribunale del riesame*, cit., p. 65.

⁴⁶⁶ G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 213. Del resto, simile effetto deriva dall'applicazione dei principi generali in materia di impugnazione, in particolare con riferimento all'art. 585, comma 3, c.p.p., il quale prevede che, qualora la decorrenza del termine per impugnare sia diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo. Nel caso di specie, qualora la notificazione del provvedimento cautelare sia avvenuta in tempi diversi per l'imputato e il suo difensore, il termine per proporre richiesta di riesame decorrerà per entrambi dalla data dell'ultima notificazione (Sez. V, 2 ottobre 2008, n. 47556, in *C.E.D. Cass.*, n. 242320; conforme, Sez. II, 6 novembre 2001, n. 43763, cit.).

conoscenza⁴⁶⁷ del provvedimento⁴⁶⁸. Tale previsione fa sorgere due quesiti: il primo attiene al rapporto tra volontarietà della sottrazione e mancata conoscenza del provvedimento, due stati mentali che appaiono inconciliabili, poiché, se l'imputato provasse di non aver avuto conoscenza del provvedimento, non potrebbe ipotizzarsi la volontarietà della sottrazione⁴⁶⁹.

Il secondo, che per certi versi risulta connesso al primo, inerisce all'esperibilità del riesame da parte del latitante nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia già stata presentata dal suo difensore, tematica su cui è intervenuta più di una volta la giurisprudenza di legittimità, elaborando orientamenti tra loro contrastanti. Inizialmente, essa è apparsa orientata verso la soluzione negativa⁴⁷⁰, ma, in seguito ad una pronuncia della Corte costituzionale in tema di rimessione in termini *ex art. 175 c.p.p.*⁴⁷¹, ha ampliato la propria visione, condividendo quell'indirizzo che

⁴⁶⁷ Sul concetto di conoscenza, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che non può propriamente parlarsi di conoscenza legale, coincidente con la ricezione di copia integrale del provvedimento, non configurabile per un imputato latitante, bensì di notizia, anche sommaria, dell'emissione dell'ordinanza coercitiva, purché sufficiente a consentire all'interessato diligente di venire in possesso del provvedimento medesimo, eventualmente a mezzo del proprio difensore (Sez. I, 10 gennaio 2000, n. 59, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1569). In dottrina, si esprimono in tal senso anche A. BASSI – T. E. EPIDENDIO, *Guida alle impugnazioni dinanzi al tribunale del riesame*, cit., p. 185, per i quali la conoscenza non deve essere intesa come materiale lettura del provvedimento (evento impossibile da provare, se non nel caso in cui il prevenuto venga trovato in possesso del provvedimento coercitivo all'atto dell'arresto), ma come consapevolezza dell'avvenuta emissione dello stesso.

⁴⁶⁸ In base a quanto sostenuto da M. CERESA-GASTALDO, *Il riesame delle misure coercitive nel processo penale*, cit., p. 111, si tratterebbe di un vero e proprio onere probatorio a carico dell'imputato cui è connessa l'eventuale inammissibilità del gravame. Tuttavia, ciò non significa che il giudice debba tenere conto esclusivamente degli elementi adottati dal ricorrente se l'accertamento è possibile anche d'ufficio, e, comunque, in caso di dubbio, si deve ritenere che prevalga la soluzione favorevole all'ammissibilità della richiesta. Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità ha delineato in termini rigorosi l'intensità dell'onere che grava sull'interessato, affermando che questi debba offrire la prova in positivo di fatti concreti dai quali possa desumersi con certezza la mancanza di tempestiva ed involontaria conoscenza del provvedimento (Sez. V, 1° ottobre 2003, n. 599, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2012, che ha rigettato il ricorso nel quale l'imputato sosteneva che dagli atti non si evincesse alcun elemento indicativo né della sua consapevolezza circa l'ordinanza custodiale, né della conseguente volontà di sottrarsi alla sua esecuzione; conforme, Sez. II, 27 febbraio 2015, n. 12539, in *C.E.D. Cass.*, n. 262864).

⁴⁶⁹ Pertanto, una volta adempiuto quest'onere probatorio, dovrebbe essere automaticamente rivalutata anche la validità del provvedimento che dichiara la latitanza, con conseguente declaratoria di nullità del medesimo e di tutti gli atti successivamente compiuti, la quale, in ogni caso, non inficerebbe il provvedimento cautelare che, dunque, rimane valido ed efficace. In altre parole, la previsione contenuta nella seconda parte dell'art. 309, comma 2, c.p.p. mirerebbe proprio a reintegrare nell'effettivo esercizio del diritto di attivare rimedi impugnatori di tipo cautelare colui che sia stato ingiustamente dichiarato latitante (G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 214; L. PRESSACCO, *Latitanza e "giusto processo cautelare"*, estratto da *Rassegna di giustizia penale sovranazionale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2020, p. 365).

⁴⁷⁰ Sez. I, 16 settembre 2008, n. 36745, in *C.E.D. Cass.*, n. 241137; Sez. IV, 5 aprile 2013, n. 49409, cit.

⁴⁷¹ C. cost., 4 dicembre 2009, n. 317, in *Giur. cost.*, 2009, p. 4747, con nota di UBERTIS, *Sistema multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contumaciale*. Con questa

reputa ammissibile la richiesta di riesame reiterata personalmente, ove si ometta di accertare che l'interessato sia stato informato del provvedimento cautelare e abbia autorizzato il suo difensore a proporre impugnazione⁴⁷².

Tuttavia, sebbene tale ultima interpretazione sia ispirata da chiare finalità di tutela della posizione dell'imputato, si deve osservare che la posizione del soggetto colpito da un provvedimento *de libertate* non appare assimilabile a quella di colui che abbia inconsapevolmente subito una condanna in assenza⁴⁷³, in quanto, mentre il secondo non dispone di altri rimedi per rimuovere l'ingiustizia della decisione se non quello dell'essere restituito nel diritto ad impugnare nella maniera più ampia, ossia anche nel caso in cui il difensore abbia consumato tutti i gradi di impugnazione, il primo, al contrario, potrà attivare rimedi differenti, ma ugualmente efficaci⁴⁷⁴, nel corso del procedimento cautelare⁴⁷⁵.

pronuncia era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, c.p.p. (con la l. 28 aprile 2014, n. 67, avente ad oggetto la conversione del processo contumaciale in quello *in absentia*, il presente comma è stato sostituito e prevede che l'imputato condannato con decreto penale, che non abbia tempestivamente avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sia restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato) nella parte in cui non consentiva la restituzione dell'imputato – che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento – nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, quando analoga impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal suo difensore. Per giungere a tale determinazione, la Corte aveva precisato che dal principio di “unicità del diritto all'impugnazione” non potessero trarsi conclusioni limitative di un diritto fondamentale dell'imputato. Ad ogni modo, nella stessa giurisprudenza di legittimità si è recentemente affermato che le considerazioni logiche e giuridiche sottese al suddetto principio devono ritenersi tendenzialmente superate, poiché le garanzie del *giusto processo* si ergono a prisma interpretativo generale del sistema delle impugnazioni, anche in sede cautelare (Sez. V, 22 gennaio 2019, n. 2823, in *C.E.D. Cass.*, n. 275553).

⁴⁷² Sez. III, 14 febbraio 2013, n. 10603, in *Giur. it.*, 2013, p. 2364, con nota di LA ROCCA, *Il rapporto tra il diritto all'impugnazione personale e la pregressa impugnazione del difensore: riesame e mandato d'arresto europeo*.

⁴⁷³ Come afferma G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 215, i principi enunciati dalla Corte costituzionale sul procedimento di cognizione non possono essere trasposti nel procedimento cautelare, ostandovi la radicale differenza in termini di stabilità del provvedimento.

⁴⁷⁴ Sul punto, L. PRESSACCO, *Latitanza e “giusto processo cautelare”*, cit., p. 367, il quale sottolinea che, nel caso in cui sia stata negata l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva ex art. 309, comma 2, c.p.p., il soggetto dichiarato latitante non subisce, comunque, un pregiudizio irreparabile.

⁴⁷⁵ Ad esempio, il latitante appena catturato potrà esporre le proprie difese durante l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. ovvero, qualora la cattura avvenga dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, nell'interrogatorio ex art. 299, comma 3-ter, c.p.p. (che può essere disposto dal giudice una volta valutati gli elementi addotti per la revoca o sostituzione delle misure cautelari). Ancora, egli potrà formulare istanza di revoca o sostituzione della misura e attivare avverso il provvedimento reso dal giudice i mezzi di impugnazione dell'appello cautelare e del ricorso per cassazione. In sintesi, dunque, una volta avvenuta la cattura, il diritto di difesa del latitante può essere esercitato nella sua interezza, senza subire menomazioni, allorquando l'interessato, posto a conoscenza dell'accusa mossa a suo carico e degli elementi sui quali la stessa si basa, potrà concordare con il suo difensore la strategia difensiva più adatta (G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., pp. 215 – 216).

Sempre nell'ambito delle impugnazioni cautelari, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi anche sulla questione dell'ammissibilità o meno dell'impugnazione proposta dall'imputato latitante avverso un provvedimento adottato nella fase cd. "dinamica" della misura, come quello specialmente finalizzato a sospendere (o prorogare) la decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare⁴⁷⁶. La medesima, nella propria statuizione sul punto, ha contestato il fatto che, con riguardo a questa tipologia di provvedimento, possa sussistere un interesse a farne impugnazione, almeno fintanto che permanga la qualità di latitante in capo all'interessato, sulla base del presupposto argomentativo che, in tema di computo dei termini di durata delle misure, vale il principio sancito dall'art. 297, comma 1, c.p.p., secondo cui la custodia cautelare produce i suoi effetti dal momento dell'esecuzione della misura che la determina, ossia dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo, con la conseguenza che, nei confronti di un soggetto latitante, può dirsi che i termini di cui all'art. 303 c.p.p.

⁴⁷⁶ Sez. VI, 21 marzo 2019, n. 13717, in *Giur. it.*, 2019, p. 2274, con nota di MINAFRA, *Latitante e interesse ad impugnare – "Complessità del giudizio" e termini della custodia cautelare*. Premesso che l'interesse ad impugnare un provvedimento giurisdizionale scaturisce dall'attitudine di quest'ultimo a cagionare un pregiudizio giuridicamente rilevante nella sfera dell'interessato, alla Corte è stato chiesto di chiarire se di tale predicato potesse rivestire la situazione del ricorrente, il quale aveva lamentato due distinti profili di pregiudizio: in primo luogo, nell'impugnare l'ordinanza con la quale il tribunale della libertà, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p. (disciplinante l'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, esperibile fuori dai casi di riesame previsti dall'art. 309, comma 1, c.p.p.), aveva confermato il provvedimento con cui la corte d'appello aveva disposto la sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare nei confronti di "tutti" gli imputati ex art. 304, comma 2, c.p.p., il difensore asseriva come il proprio assistito non si fosse mai sottratto alla cattura, ma si fosse solo trasferito con la famiglia in un altro Stato, segnalando, tuttavia, come i termini di durata della custodia cautelare fossero già scaduti allorquando veniva adottata l'ulteriore ordinanza di sospensione dei medesimi. Sotto altro aspetto, poi, egli lamentava l'assenza di elementi che deponessero per la particolare complessità del giudizio, rimarcando l'interesse ad impugnare dell'imputato, formalmente latitante e destinatario di un mandato di arresto europeo ancora ineseguito. La Suprema Corte ha affrontato entrambe le questioni in via succinta. Rispetto alla prima, essa ha semplicemente rilevato che lo stato di latitante del ricorrente fosse stato dichiarato espressamente con un provvedimento dall'autorità giudiziaria, ritenendo inidonee le circostanze segnalate dalla difesa con la memoria aggiuntiva; quanto, invece, alla seconda, in realtà, i giudici di legittimità l'hanno considerata alla stregua di un falso problema, poiché, nella giurisprudenza della Corte adita, costituisce *ius receptum* il principio generale secondo il quale, in materia di misure cautelari, sussiste interesse ad impugnare un provvedimento solo quando il suo destinatario abbia un concreto ed attuale interesse a rimuovere gli effetti pregiudizievoli del provvedimento medesimo. Pertanto, essi hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso per la rilevata insussistenza del suddetto interesse in capo al latitante e, allo stesso tempo, hanno comunque precisato che in relazione all'interesse ad impugnare un provvedimento di proroga o sospensione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare non può farsi valere il principio appena enunciato, in quanto, nei riguardi dell'imputato che si sia reso latitante, questi termini non sono mai iniziati a decorrere. Dunque, la Corte ha concluso che l'interesse a coltivare il gravame da parte del latitante diviene concreto ed attuale solo nel caso in cui ne sopravvenga la cattura.

(termini di durata massima della custodia cautelare) non siano mai iniziati a decorrere. Da qui, l'affermazione dell'insussistenza di un concreto ed attuale interesse ad impugnare l'ordinanza sospensiva emessa ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., sempre finché non sopravvenga la cattura del ricercato⁴⁷⁷.

In realtà, rispetto all'esigenza di configurare limiti obiettivi e inderogabili alla durata dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il requisito della "particolare complessità del giudizio" richiesto dall'art. 304, comma 2, c.p.p. al fine della sospensione non rappresenta criterio idoneo a soddisfare le pretese di tassatività e determinatezza imposte dalla Carta costituzionale in tema di sacrificio della predetta libertà (art. 13 Cost.)⁴⁷⁸. In quest'ottica, allora, acquista rilievo

⁴⁷⁷ Tuttavia, M. MINAFRA, *Latitante e interesse ad impugnare – "Complessità del giudizio" e termini della custodia cautelare*, cit., p. 2279, nel commentare in senso critico la decisione della Cassazione, fa presente che declinare il principio dei limiti all'interesse del latitante ad impugnare il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, c.p.p. in maniera tanto rigorosa significa applicare un canone che si scontra con l'idea prevalente di prediligere una "scelta" costituzionalmente orientata, in base alla quale, soprattutto in materia cautelare, non risulterebbe possibile tollerare l'emersione di interpretazioni in *malam partem*, lesive del diritto alla parità di trattamento tra imputati, richiedendo, al contrario, una riduzione dell'operatività di "valutazioni" che sacrificino o contraggano gli inerenti principi costituzionali (art. 3 Cost.; art. 13, comma 1, Cost.; art. 24 Cost.; art. 27, comma 2, Cost.). Difatti, in generale, l'estensione temporale delle limitazioni alla libertà personale deve essere adeguata alle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti, ed è proprio questo il contesto teleologico in cui si inserisce anche la sospensione dei termini di custodia cautelare disciplinata dall'art. 304 c.p.p. (si badi bene, si intendono tutti i termini previsti dall'art. 303 c.p.p., senza alcuna distinzione tra quelli di fase e quelli di durata complessiva, in quanto, ai sensi della rubrica dell'art. 304 c.p.p., sono termini di durata massima sia quelli complessivi che quelli intermedi, essendo entrambi caratterizzati da un limite massimo di decorrenza: Sez. un., 1° ottobre 1991, Alleruzzo ed altri, in *Cass. pen.*, 1992, p. 282, con nota di CARRERI, *La sospensione dei termini di custodia cautelare al vaglio delle Sezioni Unite. Verso una razionalizzazione dell'istituto*; nonché, C. CESARI, *Sospensione e "congelamento" dei termini di custodia: la Cassazione tenta una razionalizzazione del sistema*, *ivi*, 1992, p. 2659), il quale, mentre al comma 1 prevede un catalogo di ipotesi puntualmente definite a cui ancorare l'eventuale ordinanza di sospensione del giudice, nel comma 2 prescrive che i termini previsti dall'art. 303 c.p.p. possono essere altresì sospesi qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati "particolarmente complessi". Quest'ultimo connotato, come evidenziato dall'autrice, appare estremamente scarno, poiché, rispetto ad esso, non è precisato nel dettaglio né il momento in cui il provvedimento sospensivo può essere disposto, né le modalità che devono accompagnarne l'emanazione. Pertanto, sebbene il legislatore, richiamando i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., abbia selezionato a monte una categoria di procedimenti complessi per originario statuto, ha, però, lasciato a valle il compito, in capo al giudice precedente, di decretarne una concreta complessità di grado "particolare" che, di conseguenza, non potrà essere fatta derivare direttamente dalla gravità dell'astratta tipologia della fattispecie delittuosa oggetto di imputazione, ma richiederà un vaglio rigoroso, trattandosi di due distinti presupposti per la sospensione dei termini, i quali devono autonomamente coesistere, sommandosi, per poter giustificare l'eccezionale dilatazione della durata della custodia cautelare.

⁴⁷⁸ In tal senso, E. ZAPPALÀ, *Le misure cautelari*, in AA. VV., *Diritto processuale penale*, vol. I, a cura di Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, Giuffrè, 2011, p. 468; C. CONTI, *Custodia cautelare e contraddittorio: la sospensione dei termini per complessità del dibattimento*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 210.

proprio lo strumento di impugnazione del provvedimento sospensivo della misura cautelare, che costituisce una garanzia per il soggetto colpito da possibili errori o abusi dello stesso e che non può essere collegato unicamente allo *status* detentivo, in quanto il latitante, benché non *in vinculis*, è colui che ha dinanzi a sé prospettiva concreta di essere effettivamente arrestato, con conseguente inizio della detenzione.

Così, ragionando al contrario rispetto all'arresto di legittimità sopra delineato, una volta incominciata la detenzione, dopo lo spirare del termine per impugnare il provvedimento di sospensione dei termini della custodia cautelare per complessità del procedimento, il latitante si troverebbe nella paradossale situazione di non poter più far valere eventuali vizi connessi al medesimo; anzi, subirebbe una carcerazione potenzialmente ed ingiustamente più lunga, in virtù di un provvedimento illegittimo, ossia adottato in violazione dei requisiti di legge, senza aver potuto attivare alcuno dei rimedi specificamente predisposti dal legislatore⁴⁷⁹.

Ne consegue che i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 304 c.p.p. devono essere verificabili e controllabili dalla parte interessata⁴⁸⁰, atteso che l'effetto estensivo della disposizione in questione auspicato nei riguardi del soggetto appare coerente con l'esigenza di salvaguardare i principi costituzionali di eguaglianza, di libertà personale, di presunzione di innocenza e di ragionevole durata del processo, che verrebbero violati qualora al latitante fosse negata la possibilità di impugnare il provvedimento di sospensione dei termini, sia pure emesso nei suoi confronti ad integrazione di quello originario⁴⁸¹. Inoltre, è importante rimarcare che,

⁴⁷⁹ Sez. I, 6 luglio 1999, n. 4666, in *C.E.D. Cass.*, n. 214493.

⁴⁸⁰ Basti pensare al fatto che, ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p., il corso della prescrizione del reato rimane sospeso in caso di sospensione dei termini della custodia cautelare disposta *ex art.* 304 c.p.p. D'altronde, l'imputato, ancorché latitante, ha un concreto ed attuale interesse a far annullare il provvedimento di sospensione, ove illegittimamente adottato, quantomeno per consentire la ripresa del decorso del termine di prescrizione.

⁴⁸¹ Sez. I, 27 giugno 2003, n. 28482, in *C.E.D. Cass.*, n. 225276. Difatti, ove il provvedimento sospensivo circoscrive esplicitamente o implicitamente il proprio ambito di efficacia ad alcuni degli imputati, si impone, ai fini dell'estensione della causa sospensiva, l'adozione di un ulteriore provvedimento che integri quello originariamente emesso e che comprenda gli imputati latitanti, e successivamente catturati, con tutta evidenza non interessati dal primo provvedimento.

sussistendo le condizioni imposte dall'art. 304, comma 2, c.p.p., la sospensione non opera *ex officio*, ma solo su richiesta del pubblico ministero, come disposto dal comma 3⁴⁸².

Ad ogni modo, resta la convinzione che la sospensione dei termini massimi della custodia cautelare costituisca un aggravamento della misura, rendendo effettivo il dubbio circa la costituzionalità della formulazione dell'art. 304, comma 2, c.p.p. per mancanza di sufficiente determinatezza delle statuizioni giurisdizionali in termini di “particolare complessità del giudizio”⁴⁸³, circostanza che “impone” all'imputato di assumere gli adeguati controlli attraverso l'impugnazione del provvedimento adottato.

Ancora, a sostegno di quanto finora affermato, si deve notare che, nella vicenda processuale sottoposta all'attenzione della Suprema Corte, il difensore aveva anche rilevato che l'indagato fosse destinatario di un mandato di arresto europeo ancora materialmente ineseguito, e, a questo proposito, va rammentato che, secondo la Corte costituzionale, la condizione del soggetto nei cui riguardi è disposto un simile provvedimento restrittivo non può risultare deteriore, in tema di

⁴⁸² Invero, se, da un lato, questa scelta legislativa suscita perplessità, posto che l'apprezzamento delle condizioni per la sospensione è affidato al giudice del dibattimento, dall'altro, essa si rivela perfettamente coerente con la generale logica cautelare che vede nel titolare dell'accusa l'esclusivo *dominus* dell'iniziativa in punto di applicazione o modifica *in peius* delle misure, i cui rispettivi provvedimenti sono entrambi subordinati alle sue richieste (sul punto, M. MINAFRA, *Latitante e interesse ad impugnare – “Complessità del giudizio” e termini della custodia cautelare*, cit., p. 2280).

⁴⁸³ La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 2, c.p.p. e, in tale occasione, ne ha dichiarato infondata la questione, con riferimento agli artt. 3 e 13, comma 5, Cost., nella parte in cui la disposizione consente di definire “particolarmente complesso” il dibattimento nel quale sia stata disposta una perizia che avrebbe dovuto o potuto essere espletata nelle fasi processuali anteriori. Più precisamente, secondo la Corte, essendo la perizia un mezzo di prova disposto dal giudice su richiesta delle parti o anche d'ufficio, non si può configurare a carico del solo pubblico ministero l'onere di richiedere una perizia nella fase delle indagini preliminari al fine di evitare un eventuale prolungamento del dibattimento. In altre parole, a venire sottoposto al sindacato della Corte costituzionale non era tanto la legittimità dell'ampiezza della valutazione riservata al giudice nel delibare la complessità del giudizio, quanto i riflessi che una pronuncia di sospensione può subire a causa delle precedenti opzioni del pubblico ministero. Condizionata dallo specifico *petitum* sottopostole, tuttavia, la Corte non ha affrontato la principale questione di costituzionalità che la previsione della prima parte dell'art. 304, comma 2, c.p.p. pone, ovvero quella relativa alla compatibilità tra il rigore postulato dalla riserva di legge di cui all'ultimo comma dell'art. 13 Cost. («*La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva*») e l'inevitabile cifra di discrezionalità che caratterizza le statuizioni giurisdizionali in termini di “complessità del giudizio”, prima, e di complessità dello stesso qualificabile come “particolare”, poi (C. cost., 20 luglio 2012, n. 204, in *Arch. pen.*, 2012, p. 3, con nota di ZAPPULLA, *Sulla legittimità costituzionale della sospensione dei termini cautelari per particolare complessità del giudizio*).

garanzie connesse alla durata massima della privazione della libertà personale, né rispetto a quella dell'indagato destinatario di una misura cautelare in Italia, né in riferimento a quella dell'estraddando, non essendo possibile rinvenire alcuna ragione giustificativa di un diverso o meno favorevole trattamento del soggetto in questione⁴⁸⁴.

In conclusione, dunque, l'interpretazione offerta dalla Cassazione non appare condivisibile, in quanto accentuerebbe il timore di incorrere nella prospettiva di un sistema disarmonico, irragionevole e ingiustificato, sostanzialmente volto a determinare un'elusione del regime dei termini, finendo con il facilitare anche condotte processuali poco lineari, di tipo opportunistico, espressione di tattiche difensive dirette a limitare l'intervento del contraddittore, in cui si palesa la possibilità di un'interferenza negativa sui tempi delle impugnazioni, privati di ogni controllo perché rimessi all'iniziativa unilaterale della parte⁴⁸⁵.

⁴⁸⁴ C. cost., 16 maggio 2008, n. 143, in *Giur. cost.*, 2008. Con questa sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della l. 22 aprile 2005, n. 69 (legge di attuazione delle disposizioni europee in materia di mandato d'arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevedeva che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, fosse computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, c.p.p. Inoltre, in precedenza, la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 722 c.p.p. in materia di estradizione, rilevando che, a maggior ragione nell'istituto del mandato d'arresto europeo, che non postula alcun rapporto intergovernativo e quindi rende semplificato il sistema di consegna dell'estraddando, è ancora meno tollerabile sul piano costituzionale uno squilibrio delle garanzie in tema di durata della carcerazione preventiva correlato al luogo, interno o esterno rispetto ai confini nazionali, nel quale la carcerazione stessa è patita (C. cost., 21 luglio 2004, n. 253, in *questa rivista*, 2004).

⁴⁸⁵ In questi termini, sempre M. MINAFRA, *Latitante e interesse ad impugnare – “Complessità del giudizio” e termini della custodia cautelare*, cit., p. 2281.

4. La tutela del latitante nel processo celebrato in sua assenza: i rimedi restitutori

In precedenza, si è detto che, nei confronti del latitante, ai sensi del comma 3 dell'art. 420-*bis* c.p.p., si procede sempre in assenza⁴⁸⁶, in virtù della peculiare condotta tenuta dal soggetto, da cui è possibile desumere la volontà di non partecipare al processo⁴⁸⁷. Tuttavia, come per gli imputati o condannati giudicati in assenza senza aver avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, il legislatore ha predisposto anche per colui che si sia dato alla fuga⁴⁸⁸ una serie di rimedi che, in base alla finalità di volta in volta correlata, si suddividono in tre diverse categorie: una prima categoria riconduce ai casi che consentono all'imputato di usufruire dell'istituto della restituzione in termini; una seconda, alle iniziative riconosciute in capo all'imputato per far fronte al processo svoltosi in sua assenza al di fuori dei presupposti previsti dalla legge; l'ultima, infine, consente di ottenere, nonostante il consolidarsi del giudicato, l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli attraverso un nuovo giudizio o altri idonei provvedimenti⁴⁸⁹.

Il primo gruppo di casi si riferisce alle iniziative attribuite all'imputato durante l'intero arco temporale di svolgimento del giudizio di primo grado, nonché in appello⁴⁹⁰, allo scopo di essere restituito nel termine per esercitare le facoltà

⁴⁸⁶ V. *supra*, cap. II, par. 3, parte prima.

⁴⁸⁷ Sul punto, A. MANGIARACINA, *Giudizio in assenza: maggiori garanzie*, cit., p. 130, la quale afferma che, nel caso di imputato latitante, si può procedere in assenza anche quando non si abbia la certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio da parte del soggetto e della sua rinuncia a comparire; D. TRIPICCIÓN, *Processo in assenza dell'imputato*, cit., p. 154; nonché, in giurisprudenza, Sez. III, 13 dicembre 2023, n. 6848, cit., secondo cui la condizione di latitanza crea una presunzione legale sulla volontà dell'imputato di sottrarsi al processo, rendendo superflua la prova della conoscenza della *vocatio in ius*.

⁴⁸⁸ Come aveva evidenziato la giurisprudenza formatasi prima dell'abolizione della contumacia, infatti, la circostanza che l'imputato sia edotto della misura cautelare che sta alla base della dichiarata latitanza non significa che egli possa essere considerato colpevolmente a conoscenza del decreto di citazione a giudizio (Sez. III, 1° dicembre 2010, n. 1805, in *Cass. pen.*, 2011, p. 1812, con nota di BIONDI, *Restituzione nel termine per impugnare e rinnovazione dell'istruzione in appello: prime aperture della cassazione verso interpretazioni "convenzionalmente" orientate*). A seguito dell'introduzione dell'istituto dell'assenza, poi, G. COLAIACOVO, *Processo in absentia e imputato latitante*, in *Leg. pen.*, 2016, p. 9, ha puntualizzato che la circostanza che il processo, o una sua parte, si sia svolto *in absentia* sulla base di una presunzione circa la volontà di non parteciparvi legittimerà ancor di più il latitante a valersi degli strumenti restitutori per censurare eventuali errori nei quali sia incorsa l'autorità giudiziaria.

⁴⁸⁹ L. KALB, *La nuova disciplina del processo in assenza dell'imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, cit., p. 357.

⁴⁹⁰ Come osservato sempre da L. KALB, *La nuova disciplina del processo in assenza dell'imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, cit., p. 358, infatti, il

dalle quali è decaduto a causa della mancata partecipazione alle udienze, qualora sia comparso anteriormente alla decisione (art. 420-*bis*, comma 6, c.p.p.)⁴⁹¹, ovvero, previa sua esplicita richiesta, per proporre impugnazione (art. 175, comma 2.1, c.p.p.)⁴⁹². Concentrandosi univocamente sulla posizione dell'imputato latitante, per il conseguimento di entrambi gli obiettivi il codice di rito impone a quest'ultimo un insidioso onere probatorio consistente nel fornire la prova della propria ignoranza circa la pendenza del processo e di non essere potuto intervenire, senza sua colpa, in tempo utile per esercitare le predette facoltà (art. 420-*bis*, comma 6, lett. *b*), c.p.p.)⁴⁹³ o di non aver potuto proporre tempestiva impugnazione, sempre senza colpa.

contenuto dell'onere probatorio posto a carico dell'imputato per ottenere la restituzione in termini non varia in ragione del diverso momento processuale in cui quest'ultima viene richiesta: in udienza preliminare (art. 420-*bis*, comma 6, lett. *a* – *b*), c.p.p.), in udienza di comparizione predibattimentale (art. 554-*bis*, comma 2, c.p.p.), in dibattimento (artt. 489, comma 2-*bis*, e 555, comma 5, c.p.p.) e in appello (art. 604, comma 5-*ter*, c.p.p.). Quanto alla restituzione proposta in dibattimento e in appello, però, va precisato che, nel primo, laddove l'imputato fornisca la prova, sarà reintegrato nell'esercizio delle facoltà da cui è decaduto, ma senza che sia venuta meno la dichiarazione di assenza pronunciata in udienza preliminare, poiché, per coerenza sistematica, si ritiene che la restituzione nel termine per esercitare le facoltà perdute debba essere preceduta dalla revoca del provvedimento dichiarativo dell'assenza dell'imputato; nel secondo, invece, il giudice deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e trasmettere gli atti al giudice della fase in cui possono essere esercitate le facoltà dalle quali l'imputato è decaduto, fermo restando che la trasmissione, per espressa previsione normativa, non comporta l'invalidità degli atti compiuti in precedenza (A. CONTI, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia. Note a prima lettura del d. lgs. 10 ottobre 2022*, n. 150, cit., pp. 44 e 55).

⁴⁹¹ Si parla di comparizione “tardiva” o “postuma”, in quanto successiva all'ordinanza che ha disposto di procedersi *in absentia* (A. MANGIARACINA, *Il “tramonto” della contumacia e l'affermazione di un'assenza “multiforme”*, cit., p. 577).

⁴⁹² Il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, oltre ad aver introdotto *ex novo* il comma 2.1, ha anche attuato una modifica di mero coordinamento al comma 2-*bis* della medesima disposizione e ha inserito un comma 8-*bis*, in forza del quale, se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all'art. 344-*bis* c.p.p., del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 c.p.p., come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p., e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione (sul punto, D. TRIPICCIÓN, *Processo in assenza dell'imputato*, cit., pp. 163 – 164).

⁴⁹³ In tal senso, si vedano, tra vari, A. CONTI, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia. Note a prima lettura del d. lgs. 10 ottobre 2022*, n. 150, cit., p. 37; L. KALB, *La nuova disciplina del processo in assenza dell'imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, cit., p. 358, il quale precisa che, al di là della constatazione in merito all'oggettiva difficoltà incombente sull'imputato che deve adempiere al citato onere dimostrativo per essere restituito nel termine, è del tutto preclusa qualsiasi iniziativa restitutoria ove la doglianza riguardi l'effettiva conoscenza del processo, svoltosi in assenza in ragione di presupposti la cui esistenza attesta per il sistema – senza possibilità di prova contraria – l'avvenuta conoscenza (art. 420-*bis*, comma 1, lett. *a* – *b*), c.p.p.); F. DEMARTIS, *Il processo in absentia alla luce della riforma Cartabia*, in *Quotid. giuridico*, 2023, secondo cui la prova di non aver avuto conoscenza del processo può addirittura rappresentare una *probatio diabolica*.

Con riguardo, invece, al rimedio offerto all'imputato processato in sua assenza pur non sussistendone le condizioni di cui all'art. 420-*bis*, commi 1, 2 e 3, c.p.p., i momenti processuali dove esso assume maggiore rilievo sono il dibattimento e quello in vista del giudizio di appello, fermo restando l'iniziativa *ex officio* del giudice dell'udienza preliminare se risulta che i presupposti per procedere in assenza non erano soddisfatti, con la conseguente revoca dell'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'assenza (art. 420-*bis*, comma 7, c.p.p.)⁴⁹⁴. Più precisamente, se si è proceduto ingiustificatamente in assenza nell'udienza preliminare, il giudice del dibattimento può dichiarare, anche *ex officio*, la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituire gli atti al giudice dell'udienza preliminare (art. 489, comma 1, c.p.p.)⁴⁹⁵, con il limite, però, che la nullità potrà essere rilevata solo nei casi in cui l'imputato non si sia presentato alla prima udienza dibattimentale, mentre verrà sanata qualora l'imputato abbia rinunciato a comparire ovvero sia comparso, ma non l'abbia eccepita, alla stregua di una qualsiasi nullità relativa (art. 489, comma 2, c.p.p.)⁴⁹⁶. Così come se

⁴⁹⁴ Come affermato da A. CONTI, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia. Note a prima lettura del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 40, accanto all'ipotesi di revoca dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza per comparizione "postuma" di cui al comma 6 dell'art. 420-*bis* c.p.p., il comma 7 del medesimo articolo disciplina la revoca basata sull'insussistenza *ab origine*, ossia al momento della pronuncia della suddetta ordinanza, delle condizioni legittimanti il processo *in absentia*. Si può parlare, in tal caso, di revoca per assenza "mal dichiarata", che non incontra preclusioni cronologiche e, pertanto, potrà essere disposta sino a prima della decisione conclusiva dell'udienza preliminare. In questa situazione, il giudice, una volta revocata l'ordinanza, rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'art. 419 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati personalmente all'imputato ad opera della polizia giudiziaria, per effetto del richiamo all'art. 420-*bis*, comma 5, c.p.p.

⁴⁹⁵ Dunque, la patologia dell'assenza si riverbera, come forma di nullità, sull'atto conclusivo dell'udienza preliminare, determinando la regressione del procedimento a quest'ultima e la celebrazione *ex novo* dell'udienza (A. CONTI, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia. Note a prima lettura del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 42).

⁴⁹⁶ In tal senso, F. DEMARTIS, *Il processo in absentia alla luce della riforma Cartabia*, cit.; L. KALB, *La nuova disciplina del processo in assenza dell'imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, cit., p. 359, il quale aggiunge che il comma 2 dell'art. 489 c.p.p. prosegue poi affermando che la sanatoria non travolge comunque la possibilità per l'imputato di richiedere la restituzione nel termine per formulare richieste relative all'accesso ai procedimenti speciali e per esercitare facoltà dalle quali risulta decaduto, con la conseguenza che la mancata eccezione rende sicuramente impossibile la regressione del rito, ma sempre possibile l'esercizio di queste facoltà. A chiusura, la nullità non può in ogni caso essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare (conforme, A. CONTI, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia. Note a prima lettura del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 42).

l'imputato prova che l'assenza sia stata "mal dichiarata"⁴⁹⁷, il giudice d'appello procede a dichiarare la nullità della sentenza e a disporre la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità, sempre fermo restando che quest'ultima viene sanata ove non espressamente eccepita nell'atto d'appello, nonché nel caso in cui l'imputato non sia in grado di dimostrare che non era a conoscenza del processo e che non era nelle condizioni di comparire prima della pronuncia della sentenza impugnata (art. 604, comma 5-*bis*, c.p.p.)⁴⁹⁸.

Da ultimo, occorre ricordare che l'art. 604, comma 5-*quater*, c.p.p. introduce una limitazione all'operatività della regressione del giudizio: se l'imputato, fornendo la prova necessaria per ottenere la dichiarazione di nullità della sentenza, chiede il patteggiamento, l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la corte d'appello non dovrà trasmettere gli atti al giudice della fase in cui può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, ma potrà provvedere direttamente su tali richieste⁴⁹⁹.

Il meccanismo dell'annullamento con rinvio operante in sede d'appello è poi previsto anche nel giudizio di legittimità, sebbene qui non si ponga il problema di verificare le cause dell'eventuale assenza dell'imputato, non essendo necessaria la sua partecipazione. Dunque, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. *b-bis*), c.p.p., la Corte di cassazione, su modello delle ipotesi di annullamento sancite dall'art. 604, commi 5-*bis* e 5-*ter*, c.p.p., può annullare la sentenza impugnata, trasmettendo conseguentemente gli atti al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la

⁴⁹⁷ Come evidenzia A. CONTI, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia. Note a prima lettura del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 53, in questo caso, non è prevista la possibilità di una pronuncia *ex officio*, per cui in capo all'imputato permane l'onere di doversi attivare per dimostrare la mancanza dei presupposti legittimanti la prosecuzione del giudizio *in absentia*.

⁴⁹⁸ Secondo D. TRIPICCIÓN, *Processo in assenza dell'imputato*, cit., p. 165, il riferimento alla prova della condizione di comparire prima della pronuncia della sentenza impugnata è dettato dal tentativo di sanzionare condotte sleali o, comunque, ispirate a finalità dilatorie.

⁴⁹⁹ Sul punto, M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, in *Sist. pen.*, 2022, p. 35, secondo il quale, connessa a quest'ultimo intervento, si pone, d'altra parte, la modifica dell'art. 603 c.p.p., a cui è inserito un comma 3-*ter* (ex art. 34, comma 1, lett. *i*), n. 2, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). In ragione di ciò, viene di sposta un'ulteriore ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui il prevenuto ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 604, commi 5-*ter* e 5-*quater*, c.p.p. Peraltro, qualora si sia proceduto in assenza ex art. 420-*bis*, comma 3, c.p.p. (caso imputato latitante), la rinnovazione viene subordinata al criterio maggiormente restrittivo di cui all'art. 190-*bis* c.p.p. ("Requisiti della prova in casi particolari").

nullità ovvero può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo che emerga che lo stesso fosse a conoscenza del processo o fosse in grado di comparire in giudizio antecedentemente alla pronuncia della sentenza⁵⁰⁰.

L'ultima tipologia di rimedio, di natura straordinaria poiché diretta a far conseguire all'imputato l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli prodotti da decisioni già passate in giudicato mediante l'attivazione di idoneo istituto che consenta la rinnovazione del giudizio, si identifica nella rescissione del giudicato (art. 629-*bis* c.p.p.). Al di fuori dei casi di operatività della "revisione europea", introdotta all'art. 628-*bis* c.p.p. dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150⁵⁰¹, il rimedio in questione trova applicazione ogni volta che il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza divenuta irrevocabile, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, provino di essere stati dichiarati assenti in mancanza dei presupposti sanciti dall'art. 420-*bis* c.p.p. e di non aver potuto impugnare la sentenza nei termini senza colpa, a meno che non si accerti che abbiano avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia definitiva. Da ciò si deduce che la rescissione del giudicato risulta esperibile nelle sole ipotesi di assenza "mal dichiarata"⁵⁰², ma tale contrazione del suo ambito applicativo è comunque controbilanciata dal meccanismo della restituzione nel termine per proporre impugnazione *ex art.* 175, comma 2.1, c.p.p.⁵⁰³, il quale, come noto, opera

⁵⁰⁰ Si tratta di un ulteriore strumento concesso all'imputato per reagire alle eventuali patologie del giudizio *in absentia* (A. CONTI, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia. Note a prima lettura del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 55 ss.).

⁵⁰¹ L. KALB, *La nuova disciplina del processo in assenza dell'imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, cit., p. 360. La previsione in questione dispone che il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza possano chiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento della violazione medesima e la Corte EDU lo ha accolto con decisione definitiva, oppure ne ha disposto la cancellazione dal ruolo ai sensi dell'art. 37 della Convenzione, a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.

⁵⁰² Sul punto, E. GUIDO, *Rescissione del giudicato: postura e imposture di un rimedio restitutorio*, in *Leg. pen.*, 2022, pp. 2 – 3 e 14 – 15.

⁵⁰³ Di questo avviso sembra essere anche *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 292. Infatti, come osserva M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, cit., p. 37, l'art. 175 c.p.p. «pare potersi attivare, al contrario di quello *ex art.* 629-*bis* c.p.p., pure in situazioni di proscioglimento».

nelle evenienze in cui, sebbene la dichiarazione di assenza sia avvenuta correttamente, si faccia valere la mancata effettiva conoscenza del processo, intendendosi limitatamente alle ipotesi definite dall'art. 420-*bis* c.p.p., ai commi 2 e 3, tra le quali rientra proprio la situazione dell'imputato latitante⁵⁰⁴.

⁵⁰⁴ In questi termini, A. CONTI, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia. Note a prima lettura del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 58; F. DEMARTIS, *Il processo in absentia alla luce della riforma Cartabia*, cit.

LA CESSAZIONE DELLA LATITANZA

1. (Premessa) la durata della latitanza

Essendo la latitanza una situazione giuridica, essa implica necessariamente un certo durare nel tempo, per cui appare utile precisare quando ha inizio e quando ha fine, chiarendo preliminarmente che tra i due momenti deve assolutamente intercorrere uno spazio di tempo di una certa entità, al di sotto della quale non può parlarsi di latitanza. Più precisamente, si fa riferimento ad una durata minima della latitanza, che assurge a vero e proprio elemento della medesima, da valutare in concreto, volta per volta, in relazione agli interessi lesi da questa condizione, i quali, per essere considerati tali, richiedono un comportamento non momentaneo o fuggevole del ricercato⁵⁰⁵.

In via generale, dunque, deve dirsi che, perché sorga la latitanza, è fondamentale che la sottrazione all'esecuzione di un provvedimento coercitivo duri almeno per tutto il tempo considerabile come necessario alla completa esplicazione della normale attività di ricerca e di coazione svolta dagli organi di polizia.

Fatta questa premessa, è ora possibile delineare il momento nel quale la latitanza può ritenersi iniziata e quello in cui, invece, ha termine: se, come già affermato, la declaratoria di latitanza presuppone un espresso provvedimento del giudice⁵⁰⁶, diversamente, il venir meno di tale situazione discende direttamente

⁵⁰⁵ Pertanto, non può dirsi che vi è stata lesione del potere di coercizione dell'autorità giudiziaria nel caso in cui il catturando, in presenza della forza pubblica, si sia dato alla fuga, ma sia stato raggiunto ed arrestato in tempi brevi; allo stesso modo, non può ritenersi esservi lesione del suddetto potere nel caso del ricercato che si nasconde e temporeggia prima di uscire dal nascondiglio ovvero se, in seguito a ricerche di una certa intensità, che possono durare anche più giorni, ma costituenti un'unica azione di polizia, egli viene scoperto ed arrestato. In queste ipotesi si configura solo un tentativo di latitanza, irrilevante ai fini processuali (in questo senso, G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 50).

⁵⁰⁶ V. *supra*, cap. I, par. 6, parte seconda.

dalla legge⁵⁰⁷ e i relativi effetti cessano di prodursi quando la pretesa coercitiva sia stata soddisfatta⁵⁰⁸ ovvero sia stata abbandonata dal suo titolare, ossia lo Stato⁵⁰⁹. In tal senso, infatti, l'art. 296, comma 4, c.p.p.⁵¹⁰ fa coincidere l'evento cessativo dello *status* con la revoca o la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo, oppure con l'estinzione del reato o della pena per cui il provvedimento medesimo è stato emesso⁵¹¹; in via interpretativa, poi, devono aggiungersi l'arresto e la spontanea costituzione in carcere del fuggitivo, non potendo dubitarsi che tali circostanze, benché non espressamente menzionate, producano simile effetto⁵¹².

⁵⁰⁷ Così, G. AMATO, *art. 296*, cit., p. 138, e L. GIULIANI, *art. 296*, cit., p. 1255. In realtà, vi è chi ha puntualizzato che, se il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere un provvedimento che segni il passaggio alla fase operativa dell'istituto ai sensi dell'art. 295 c.p.p., debba essere parimenti contemplato un provvedimento di segno contrario che dichiari la cessazione della qualità di latitante, senza il quale non potrebbe altrimenti procedersi, ad esempio, a modificare il regime delle notificazioni ovvero ad interrompere l'attività di investigazione finalizzata alla cattura. Fondamentale in tale prospettiva risulta essere il vaglio giudiziale, che, sebbene il più delle volte possa ridursi a una semplice presa d'atto dell'avvenuta cattura, può, in talune situazioni, richiedere anche un esame più approfondito della vicenda. Da ciò la deduzione che la cessazione della latitanza debba essere oggetto di specifica valutazione da parte del giudice, che deve sfociare in un provvedimento destinato a revocare quello dichiarativo della condizione assunto in precedenza e che, in assenza di indicazioni nell'articolato codicistico, assumerà la forma del decreto (sul punto, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 248).

⁵⁰⁸ In relazione a questa ipotesi, va evidenziato che il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha aggiunto all'art. 296 il comma 4-*bis*, prevedendo specificamente che all'imputato, nel caso in cui venga rintracciato (quindi quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza venga eseguito) e il processo sia ancora in corso, debba essere data notizia della data dell'udienza successiva. Si tratta di un intervento legislativo volto a chiarire il necessario raccordo tra l'esecuzione del provvedimento cautelare che ha dato origine alla declaratoria di latitanza e il processo in corso (G. COLAIACOVO, *Le modifiche in materia di latitanza*, cit., p. 367).

⁵⁰⁹ In questi termini, G. COLAIACOVO, *art. 296*, cit., p. 897.

⁵¹⁰ La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la disposizione contenuta nell'art. 296 c.p.p. non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., laddove, ai fini della cessazione dello stato di latitanza, attribuisce rilievo alla cattura del soggetto e non al semplice contatto occasionale con l'autorità del soggetto ricercato che usi false generalità, non potendo porsi a carico delle forze di polizia l'obbligo generalizzato di procedere all'identificazione di una persona, cittadina o straniera, per mezzo del DNA o delle impronte digitali, al fine di verificare se sia ricercata in relazione alla commissione di qualche reato (Sez. I, 26 ottobre 2006, n. 39374, in *C.E.D. Cass.*, n. 235977, relativamente ad una fattispecie in cui il ricorrente, dopo la commissione di un duplice omicidio in Italia, era riparato all'estero passando la frontiera con un falso nome e, successivamente, aveva usato false generalità, non rilevate in occasione di successivi controlli, fino a quando non era stata eseguita una procedura di comparazione delle impronte digitali).

⁵¹¹ Tra vari, L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, cit., p. 8; M. BINETTI, voce *Latitanza*, cit., p. 638; T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, cit., p. 183; G. DE AMICIS, *art. 296*, cit., pp. 857 – 858; G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 223; Id., *art. 296*, cit., p. 897; L. GIULIANI, *art. 296*, cit., p. 1255.

⁵¹² In tal senso, Sez. un., 26 marzo 2003, n. 21035, Caridi, cit., p. 2549.

Dopo aver sinteticamente inquadrato le singole cause di cessazione della latitanza⁵¹³, può quindi procedersi ad analizzarle, seguendo l'ordine nel quale vengono normativamente enunciate.

2. La revoca e la sostituzione della misura cautelare

In primo luogo, la cessazione della latitanza può essere determinata dalla revoca della misura cautelare disposta ai sensi dell'art. 299, comma 1, c.p.p.⁵¹⁴. Sotto il profilo sistematico, si può agevolmente osservare che essa attiene in via esclusiva alla latitanza processuale e si ricollega alla decisione, assunta d'ufficio o su istanza di parte dal giudice, di revocare la cautela dalla quale il soggetto si sta sottraendo⁵¹⁵. In altri termini, la situazione che in concreto viene a crearsi è quella

⁵¹³ Aprendo una parentesi, esse possono essere classificate in base alla componente dell'istituto alla quale si riferiscono: presupposto, elemento oggettivo o elemento soggettivo. Sono senz'altro cause estintive che agiscono sul presupposto quelle che attengono alla revoca del provvedimento coercitivo o alla sua perdita di efficacia: in questi casi, infatti, viene direttamente eliminata la componente vitale della latitanza, evento da cui discende l'irrelevanza tanto dell'elemento materiale della sottrazione che dell'elemento psicologico della volontarietà della condotta. Inoltre, incidono sul presupposto anche le cause di estinzione del reato e della pena, intimamente connesse con l'esercizio della potestà punitiva. Più complessa, invece, si presenta, perlomeno in apparenza, la classificazione dell'arresto e della spontanea costituzione del ricercato, che sembrano attenersi, a seconda delle circostanze, all'elemento soggettivo o a quello oggettivo ovvero ad entrambi. Per altro verso, è pure possibile catalogare le cause estintive in relazione alla dicotomia della latitanza processuale o esecutiva, potendo ciascun evento essere considerato nell'una o nell'altra prospettiva, ad eccezione, ovviamente, di quelli che traggono origine da fenomeni che possono verificarsi nella sola fase processuale o nella sola fase esecutiva (G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., pp. 224 – 225).

⁵¹⁴ Più precisamente, l'art. 299, comma 1, c.p.p. prevede che le misure coercitive siano immediatamente revocate quando, anche per fatti sopravvenuti, risultano mancanti le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 c.p.p., o dalle disposizioni relative alle singole misure, ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p. La *ratio* di tale disposizione esprime l'elasticità e il dinamismo tipici del trattamento cautelare, postulando una continua aderenza dello *status libertatis* ai cambiamenti che intervengono nel corso della vicenda cautelare. Il provvedimento *de libertate*, infatti, si colloca, almeno di regola, in una fase dinamica, di progressione investigativa, e rispecchia un carattere di provvisorietà derivante da situazioni oggettivamente e soggettivamente mutevoli nel tempo, con la conseguenza che la legittimità del potere coercitivo dipende da un continuo e tempestivo aggiornamento della misura applicata rispetto all'evolversi del quadro indiziario e del livello dei *pericula* (sul punto, D. SERVI, *Revoca, modifica ed estinzione*, cit., p. 205).

⁵¹⁵ Come afferma M. CERESA-GASTALDO, *Misure cautelari*, cit., p. 408, l'istituto della revoca è configurato quale fattispecie estintiva (*ope iudicis*) delle misure cautelari personali, destinata ad operare tutte le volte in cui – a seguito di una valutazione sulla sussistenza *ex ante* o sulla permanenza *ex post* – risultino carenti, per ciascuna di esse, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 c.p.p., o da altre specifiche disposizioni, ovvero le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. (art. 299, comma 1, c.p.p.). Pertanto, la decisione in questione ha l'obiettivo di modificare radicalmente la situazione cautelare, estinguendola, ogniqualvolta che, per effetto di suddetta valutazione, i presupposti per l'applicazione della misura si rivelino insufficienti.

dell'interruzione delle ricerche del fuggitivo, il quale, pertanto, sarà libero di uscire allo scoperto ovvero di far rientro nel territorio nazionale, qualora si fosse rifugiato all'estero.

Accanto alla revoca, l'art. 299 c.p.p., al comma 2, disciplina anche la modifica del provvedimento cautelare attraverso la sostituzione⁵¹⁶ della misura originariamente disposta con un'altra meno grave, nel caso di attenuazione del quadro cautelare, ovvero con un'altra maggiormente afflittiva, nel caso opposto di un aggravamento dello stesso, come previsto dal comma 4 della medesima disposizione⁵¹⁷.

Tuttavia, il tenore letterale del comma 4 dell'art. 296 c.p.p. sembrerebbe escludere che tale ipotesi possa condurre alla cessazione della latitanza, non essendo espressamente menzionata, anche se va osservato che, al pari dell'arresto e della spontanea costituzione, l'esclusione può essere considerata come un'innocua omissione del legislatore che non frappone insormontabili ostacoli interpretativi.

Non possono esservi dubbi, infatti, circa le conseguenze prodotte dall'eventuale sostituzione di una delle misure coercitive che possono dar luogo alla latitanza con un'altra non rilevante in quest'ottica. Ad esempio, se il destinatario di un provvedimento coercitivo che dispone la custodia cautelare in carcere dovesse beneficiare di una sostituzione di tale misura con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, egli, conseguentemente, non sarà più qualificabile come latitante. Allo stesso modo, la sostituzione della misura

⁵¹⁶ Secondo G. GARUTI, voce *Misure coercitive (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento, vol. VI, Giuffrè, 2002, p. 754, la differenza rispetto alla revoca risiede proprio nella circostanza che questa fa cessare in assoluto la cautela, mentre la sostituzione determina una modificazione in termini più lievi della restrizione.

⁵¹⁷ Nello specifico, il comma 2 prevede che, salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (che sancisce il carattere residuale dell'applicabilità della custodia cautelare in carcere), quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose. Specularmente, il comma 4, fermo restando il disposto dell'art. 276 c.p.p. nei casi di trasgressione alle prescrizioni imposte, accorda al giudice il potere di aggravare la misura (anche applicandone congiuntamente un'altra coercitiva o interdittiva), su richiesta del pubblico ministero, laddove risultino accresciute le esigenze cautelari (M. CERESA-GASTALDO, *Misure cautelari*, cit., pp. 409 – 410).

cautelare con altra più grave produrrebbe effetti identici: basti pensare al caso in cui il giudice dovesse ritenere maggiormente idonea, in rapporto alla misura del divieto di espatrio originariamente disposta, la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Dunque, persino un cambiamento più favorevole del trattamento cautelare può determinare mutamenti essenziali della condizione giuridica del soggetto⁵¹⁸ e, di conseguenza, la valutazione del giudice sull'ipotetica sostituzione della misura inizialmente applicata non deve essere ancorata alla maggiore o minore gravità della medesima, bensì alla sua natura, ossia alla sua riconducibilità nel catalogo di misure contenuto nel comma 1 dell'art. 296 c.p.p.⁵¹⁹.

3. La perdita di efficacia del provvedimento coercitivo

Effetti equipollenti a quelli scaturenti dalla revoca o dalla sostituzione della misura cautelare possono sorgere anche da altri eventi che, sempre nella dinamica cautelare, determinano l'estinzione della cautela (nonché della latitanza) e sono genericamente evocati dal comma 4 dell'art. 296 c.p.p. con un accenno alla perdita di efficacia del provvedimento coercitivo, oggetto della condotta di volontaria sottrazione tenuta dal latitante⁵²⁰. Tuttavia, con riferimento a questa causa di cessazione della latitanza, risulta utile un approfondimento, volto a delineare il contenuto del richiamo normativo, poiché non tutte le ipotesi di perdita di efficacia del provvedimento interferiscono con l'istituto ovvero possono verificarsi qualora l'imputato abbia assunto la relativa qualità.

⁵¹⁸ Se, in linea teorica, tale ricostruzione appare corretta, si deve notare che nella prassi appare improbabile una decisione di rivalutare *in mitius* il quadro cautelare, posto che la volontaria sottrazione è indice di un atteggiamento di disobbedienza del soggetto che ben può giustificare un aggravamento della misura. In questa prospettiva sembrano collocarsi le seguenti decisioni: Sez. I, 6 aprile 1988, n. 1054, in *Cass. pen.*, 1989, p. 855, e Sez. I, 17 novembre 1987, n. 5173, *ivi*, 1989, p. 635, secondo le quali dalla latitanza il giudice può ricavare elementi negativi di giudizio; in senso contrario, tuttavia, Sez. VI, 2 novembre 1994, n. 4162, in *C.E.D. Cass.*, n. 200905.

⁵¹⁹ In questo senso, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 227, il quale, ai margini di tali considerazioni, osserva comunque che la sostituzione della misura può anche dare origine alla latitanza qualora il mutamento avvenga da una misura non rilevante ad una compresa nel citato catalogo.

⁵²⁰ G. COLAIACOVO, *art. 296*, cit., p. 897.

L'analisi può iniziare dall'art. 300 c.p.p., rubricato “*Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze*”⁵²¹. Tra le ipotesi contemplate da questa disposizione assumono senz'altro rilievo la previsione del comma 1, in forza della quale le misure cautelari perdono immediatamente efficacia quando, in relazione al fatto per il quale furono applicate, è disposta archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento⁵²², e quella del comma 3, in base alla quale le misure cautelari perdono efficacia, anche in caso di sentenza di condanna, se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa.

Su quest'ultima previsione, che, al pari di quella del comma 1, appare applicabile al latitante, è opportuno soffermarsi un attimo di più, andando ad esaminarne il contenuto che deve essere coordinato con altre cause estintive. In effetti, l'estinzione della pena in via autonoma, così come l'estinzione del reato che potrebbe derivare dall'esito positivo del periodo di sospensione condizionale, fanno venire meno l'applicabilità dell'istituto: se la prima ipotesi è meramente ripetitiva del contenuto dell'art. 296, comma 4, c.p.p., la seconda, invece, anticipa l'effetto che potrebbe derivare dalla concessione del beneficio, per cui, qualora essa non fosse contemplata tra le cause di cessazione della latitanza e il latitante fosse condannato a pena condizionalmente sospesa, il medesimo dovrebbe attendere il termine del periodo di sospensione prima di beneficiare dell'effetto estintivo⁵²³.

In merito, poi, alle restanti previsioni dell'art. 300 c.p.p., mentre il comma 2 non assume alcun rilievo, in quanto richiede uno stato di custodia cautelare in corso di esecuzione, inconciliabile con la latitanza, e la trasformazione dello stesso

⁵²¹ Rubrica così modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

⁵²² Su tale previsione, K. LA REGINA, *L'inefficacia*, in AA. VV., *Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici*, a cura di Marandola, Utet, 2015, p. 296, e D. SERVI, *Revoca, modifica ed estinzione*, cit., p. 236, il quale precisa che le fattispecie risolutive sono appunto correlate a determinate pronunce che smentiscono la prognosi di colpevolezza posta alla base dell'atto *de libertate*. Sul punto, non si rinvengono argomenti per dubitare di un'applicazione estensiva di tale previsione al latitante, anche perché la norma risulta perfettamente sovrapponibile all'art. 268, comma 2, del previgente codice di rito, il quale collegava la cessazione della latitanza alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento (G. GIANZI, voce *Latitanza*, cit., p. 292).

⁵²³ In questi termini, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., pp. 228 – 229.

nell'applicazione di una misura di sicurezza, restrizione estranea all'elenco di cui all'art. 296, comma 1, c.p.p., l'operatività del comma 4 risulta più problematica⁵²⁴.

Procedendo oltre, sicuramente, non può trovare applicazione l'art. 302 c.p.p. (“*Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare*”), che commina la perdita di efficacia delle misure cautelari se, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 294 c.p.p., il giudice non procede all'interrogatorio di garanzia⁵²⁵. Difatti, nel caso di volontaria sottrazione, l'impossibilità di procedere all'interrogatorio in questione è determinata dalla condotta del latitante⁵²⁶, circostanza che preclude senz'altro l'operatività della norma⁵²⁷, e, non essendo avvenuta la cattura, non può neppure essere fissato il momento dal quale inizia a decorrere il termine previsto dall'art. 294 c.p.p.

A identiche conclusioni deve giungersi anche per l'art. 303 c.p.p. (“*Termini di durata massima della custodia cautelare*”), che subordina il decorso dei termini massimi di durata all'inizio dell'esecuzione della misura cautelare, evento indubbiamente impedito dalla volontaria sottrazione posta in essere dal latitante⁵²⁸.

⁵²⁴ G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 229, e Id., *art. 296*, cit., p. 897. Secondo tale comma, la custodia cautelare perde efficacia in caso di sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata. La sottrazione all'esecuzione della misura, infatti, appare inconciliabile con un periodo di cd. “presofferto”, eventualità che, tuttavia, non può essere esclusa *a priori*: esemplificando, si potrebbe immaginare un primo periodo di applicazione di una misura custodiale a cui abbia fatto seguito una liberazione del soggetto e un nuovo provvedimento cautelare dal quale questi sia riuscito a sottrarsi. Il primo periodo di detenzione, quindi, laddove fosse superiore alla pena irrogata, potrebbe produrre effetti sulla successiva declaratoria di latitanza.

⁵²⁵ Sul punto, sempre G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 229, e Id., *art. 296*, cit., p. 897. *Contra*, G. CIANI, *art. 296*, cit., p. 194, e T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, cit., p. 183, i quali includono l'art. 302 c.p.p. nella lista delle previsioni applicabili.

⁵²⁶ Poiché l'interrogatorio di garanzia mira a realizzare il contraddittorio (differito) dinanzi all'autorità giudiziaria (su tale finalità, si veda L. GIULIANI, voce *Interrogatorio di garanzia*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. III, Giuffrè, 2010, p. 756), si può affermare che l'impossibilità di procedervi sia conseguenza dell'atteggiamento del latitante che, così, rinuncia ad avvalersi di questo mezzo di difesa.

⁵²⁷ In effetti, l'art. 302 c.p.p. sanziona l'inerzia dell'organo giurisdizionale in considerazione dell'importanza che l'adempimento in questione assume in un'ottica di autodifesa (D. SERVI, *Revoca, modifica ed estinzione*, cit., p. 253). La situazione, quindi, potrebbe essere paragonata a quella dell'imputato sottoposto a misura non custodiale che non si presenta a rendere l'interrogatorio. Si ritiene, infatti, che tale atteggiamento non possa comportare la caducazione della misura, posto che, altrimenti, si consentirebbe allo stesso soggetto di decidere arbitrariamente circa la sorte della misura (L. GIULIANI, voce *Interrogatorio di garanzia*, cit., p. 782).

⁵²⁸ Non potendo essere eseguita la misura per via della condotta del ricercato, non è nemmeno possibile individuare il momento dal quale iniziano a decorrere i termini massimi di durata (G. COLAIACOVO, voce *Latitante*, cit., p. 438). *Contra*, G. CIANI, *art. 296*, cit., p. 194, e T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, cit., p. 183, che includono anche tale articolo nella lista delle previsioni applicabili.

In materia di termini di durata delle misure cautelari, al massimo, una norma per la quale potrebbe ritagliarsi un limitatissimo perimetro di operatività è l'art. 301 c.p.p. (“*Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie*”), che pure collega la perdita di efficacia delle misure cautelari disposte per esigenze probatorie alla scadenza di un termine che, in questo caso, è quello previsto dall'art. 292, comma 2, lett. *d*), c.p.p., se non è ordinata la rinnovazione⁵²⁹.

Sotto altro aspetto, appare sicuramente applicabile la previsione dell'art. 27 c.p.p. (“*Misure cautelari disposte dal giudice incompetente*”), in forza della quale le misure cautelari disposte dal giudice che si è dichiarato incompetente cessano di avere effetto se, entro 20 giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma dell'art. 292 c.p.p.⁵³⁰.

Altri provvedimenti che possono incidere sulla misura e determinare la cessazione della latitanza sono quelli emessi a seguito dei giudizi di impugnazione cautelare. Innanzitutto, rileveranno le decisioni con cui il tribunale della libertà annulla il provvedimento cautelare ovvero lo riforma, disponendo l'applicazione di una misura che non rientra nel catalogo del comma 1 dell'art. 296 c.p.p., analogamente a quanto si è visto in tema di sostituzione *ex art.* 299 c.p.p.⁵³¹. Gli stessi effetti discenderanno anche dalla perdita di efficacia della misura scaturita dalla violazione dei termini previsti dall'art. 309 (“*Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva*”), commi 5, 9 e 10, c.p.p.⁵³²

La cessazione della latitanza, infine, può derivare, nel caso di appello, a seguito delle decisioni che intervengono sul titolo restrittivo, eliminando o

⁵²⁹ Anche in caso di latitanza, infatti, il pubblico ministero potrebbe svolgere le investigazioni per tutelare le quali è stata emessa la misura e completarle. In tale ipotesi, alla scadenza del termine, non si dovrebbe rinnovare il provvedimento coercitivo (così, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 230).

⁵³⁰ Il termine di 20 giorni entro il quale la misura cautelare personale, disposta dal giudice contestualmente o successivamente dichiaratosi incompetente, perde efficacia se il giudice competente non provveda ad emettere provvedimento coercitivo, decorre dalla data dell'ordinanza di trasmissione degli atti da parte del primo e non da quella, eventualmente successiva, di ricezione degli atti da parte del secondo (Sez. un., 31 gennaio 2001, n. 3, Buffoli, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2335).

⁵³¹ Nel senso che una “sostituzione” della misura può essere disposta dal tribunale del riesame, M. FERRAIOLI, voce *Misure cautelari*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XX, 1996, p. 15. Più in generale, sulla tipologia di decisioni che possono essere assunte nell'impugnazione difensiva *de libertate*, P. DELL'ANNO, voce *Impugnazioni (nei procedimenti cautelari)*, cit., p. 484 ss.

⁵³² In tal senso, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 231, e Id, *art. 296*, cit., p. 897.

modificando la cautela, e, nel caso di ricorso per cassazione, allorquando la Suprema Corte emetta una pronuncia demolitoria dalla quale consegue l'eliminazione del vincolo cautelare, con rimessione in libertà del soggetto, nonché, nell'eventuale giudizio di rinvio⁵³³, dalla violazione del termine entro cui deve pronunciarsi il giudice di legittimità ai sensi dell'art. 311 (*“Ricorso per cassazione”*), comma 5-bis, c.p.p.⁵³⁴.

Le cause di estinzione del provvedimento cautelare finora esaminate attengono tutte alla latitanza processuale, ma non si può escludere una perdita di efficacia del provvedimento coercitivo anche nella fase esecutiva, laddove l'ordine di carcerazione emesso dal pubblico ministero sia privato del titolo sulla base del quale fu emesso. Esaminando allora la questione in tale prospettiva, si evince che proprio nel passaggio dalla fase processuale a quella esecutiva potrebbe verificarsi un primo evento che comporta la cessazione della latitanza, ossia la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 (*“Esecuzione delle pene detentive”*), comma 5, c.p.p.⁵³⁵.

Senonché, sul punto, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, sostenendo che il comma 5 dell'art. 656 c.p.p. troverebbe applicazione solo quando il condannato, nel momento in cui la sentenza emessa a suo carico diviene definitiva, si trovi in stato di libertà, condizione che non può ritenersi concretizzata né nei confronti del latitante, né in quelli dell'evaso, dovendo entrambi essere accomunati al detenuto⁵³⁶. In altre parole, per la Suprema Corte risulterebbe evidente che la volontà del legislatore sia quella di assicurare il mantenimento

⁵³³ Esso ha luogo qualora un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p. sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato.

⁵³⁴ G. COLAIACOVO, *art. 296*, cit., p. 898.

⁵³⁵ Tale comma è stato da ultimo modificato dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il quale ha previsto che l'ordine di esecuzione a pena detentiva, nonché il decreto di sospensione della medesima, debbano contenere anche l'avviso riguardante la possibilità per il condannato di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

⁵³⁶ *Ex plurimis*, Sez. IV, 18 aprile 2001, n. 20989, in *Cass. pen.*, 2002, p. 272; Sez. II, 10 ottobre 2003, n. 43579, *ivi*, 2005, p. 108; Sez. I, 20 aprile 2010, n. 16800, in *C.E.D. Cass.*, n. 246949. Questa convinzione poggerebbe sull'esigenza di evitare a quei condannati, nei cui riguardi esistono i presupposti per l'ammissione a regimi alternativi alla detenzione, l'ingresso in carcere e di garantire, in tale prospettiva, un meccanismo di attivazione della concessione dei benefici penitenziari idoneo ad eliminare inammissibili discriminazioni per coloro che non sono assistiti da adeguata informazione e difesa tecnica.

dello *status libertatis* nei confronti di coloro che possono aspirare ad uno dei regimi alternativi senza prima transitare in carcere. Di conseguenza, la suddetta esigenza non sussisterebbe, invece, per i condannati che sono latitanti a un provvedimento limitativo della libertà personale, operando nei loro confronti una presunzione di pericolosità⁵³⁷.

In senso contrario, si rinviene, comunque, un'isolata decisione sulla base della quale solo l'effettiva e concreta situazione di custodia cautelare in cui si trovi il condannato è di ostacolo alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, non essendo ammissibile un'interpretazione di tipo estensivo e *in malam partem* della norma, dilatata fino a comprendere anche l'imputato che si sia sottratto volontariamente all'esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare⁵³⁸.

Ad incrinare ulteriormente la solidità dell'indirizzo giurisprudenziale per primo delineato è poi intervenuto l'*obiter dictum* contenuto in una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali non sembrano escludere in via assoluta la concedibilità al latitante di misure alternative alla detenzione⁵³⁹.

⁵³⁷ Come evidenza G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 233, ciò, in effetti, si mostra in linea con il principio consacrato dall'art. 27, comma 3, Cost., in quanto, mentre può fondatamente presumersi una ridotta pericolosità, con conseguente prognosi di applicabilità di benefici penitenziari, riguardo al condannato a pena detentiva breve, che si trovi in stato di libertà al momento in cui la sentenza diviene definitiva, vige la presunzione inversa nei confronti del soggetto destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere relativo al fatto per il quale è intervenuta condanna irrevocabile, sebbene lo stesso, in realtà, si trovi in libertà per essersi volontariamente sottratto all'esecuzione della misura medesima. Invero, trattandosi di una condizione di diritto e non di fatto, lo *status* del latitante rimane quello di detenuto in custodia cautelare in carcere (così, Sez. I, 31 gennaio 2008, n. 9213, in *C.E.D. Cass.*, n. 239218).

⁵³⁸ Sez. IV, 22 dicembre 1999, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1843.

⁵³⁹ Sez. un., 17 dicembre 2009, n. 18775, Mammoliti, in *Guida dir.*, 2010, n. 38, p. 72. La Suprema Corte, nell'occasione, si è soffermata sui requisiti formali dell'istanza di accesso a misure alternative contemplata dal comma 5 dell'art. 656 c.p.p. per affermare che essa debba contenere l'elezione di domicilio per il procedimento di sorveglianza e che tale dichiarazione debba provenire esclusivamente dal condannato, non potendo essere formulata da altro soggetto, in particolare, dal difensore. A margine di questa *regola iuris*, tuttavia, le Sezioni Unite hanno precisato che l'osservanza del suddetto obbligo viene meno quando lo stato di irreperibilità o di latitanza del condannato, risultante in atti, renda l'obbligo stesso inesigibile: ciò accade perché il dichiarato stato di irreperibilità o di latitanza genera una presunzione di interruzione del "collegamento personale" che è all'origine del rapporto di patrocinio scaturito dal mandato difensivo e che è, altresì, il naturale portato del rapporto originato dalla nomina d'ufficio. Pertanto, solo a queste condizioni, l'altrimenti irrilevante *difficultas operandi* dell'obbligo in questione diventa una vera situazione di inesigibilità, legittimando il difensore a proporre l'istanza pure in difetto dell'elezione o dichiarazione di domicilio previste dall'art. 677 (relativo alla "*Competenza per territorio*" della magistratura di sorveglianza), comma 2-*bis*, c.p.p., rimanendo peraltro impregiudicata la concreta concedibilità – da valutare caso per caso – di misure alternative alla detenzione in favore di chi si sia sottratto volontariamente ad un provvedimento coercitivo ovvero di chi non abbia uno stabile collegamento con il territorio.

In sintesi, dunque, non appare preclusa l'elaborazione di un percorso differente, anche alla luce delle modifiche legislative adottate per far fronte all'emergenza del sovraffollamento carcerario⁵⁴⁰.

Da ultimo, sempre in sede esecutiva, la perdita di efficacia dell'ordine di carcerazione potrà conseguire alla sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 670 c.p.p. ("*Questioni sul titolo esecutivo*"), che viene disposta qualora il giudice accerti che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, alla revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673 c.p.p. ("*Revoca della sentenza per abolizione del reato*")⁵⁴¹, alla sospensione dell'esecuzione dopo la presentazione dell'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., o, nel procedimento di revisione, alla decisione assunta dalla corte d'appello ai sensi dell'art. 635 c.p.p. ("*Sospensione dell'esecuzione*")⁵⁴².

Infine, sarà rilevante anche un rinvio dell'esecuzione della pena disposto ai sensi degli artt. 146 ("*Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*") e 147 ("*Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena*") c.p.⁵⁴³.

⁵⁴⁰ Se, infatti, la *ratio* della previsione è quella di evitare, anche per ragioni di carattere economico e non solo di risocializzazione, l'ingresso negli istituti penitenziari di soggetti che non abbiano mai avuto contatto con tale dimensione, si deve osservare che questa situazione può verificarsi pure per il latitante, il quale potrebbe trovarsi dinanzi al primo provvedimento di condanna. Peraltro, il giudizio prognostico sulla pericolosità del soggetto potrebbe rivelarsi una presunzione agilmente superabile, poiché la sospensione dell'ordine di carcerazione, insieme alla possibilità di chiedere e ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione, potrebbero costituire uno stimolo per il latitante a rimediare alla scelta di volontaria sottrazione. Infine, si presta a rilievi critici anche l'affermazione secondo cui il latitante, sotto il profilo fattuale, sarebbe assimilabile al detenuto. A ben vedere, la latitanza, che è a tutti gli effetti una condizione giuridica e non di mero fatto, si differenzia dalla detenzione, sotto il profilo fattuale, proprio per l'assenza di qualsiasi restrizione di libertà. Inoltre, va osservato che, se il caso paradigmatico di latitanza è quello della sottrazione a un provvedimento custodiale, essa può scaturire anche dalla sottrazione ad altre misure cautelari per le quali non è mai possibile parlare di una pregressa detenzione, né a livello fattuale, né a livello giuridico. Ciò conferma, quindi, che se la sospensione dell'ordine di carcerazione è finalizzata ad evitare l'ingresso in carcere di alcuni soggetti, la medesima deve trovare applicazione anche per il latitante, ferma restando, ovviamente, la possibilità per il tribunale di sorveglianza di valutare successivamente la condotta processuale del soggetto, al fine di accogliere la sua eventuale richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione (in tal senso, si veda G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., pp. 234 – 235).

⁵⁴¹ G. CIANI, *art. 296*, cit., p. 194.

⁵⁴² Nel senso che tale previsione opera anche nei confronti del latitante, Sez. I, 1° aprile 2004, n. 30843, in *C.E.D. Cass.*, n. 228847.

⁵⁴³ G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 235, e *Id.*, *art. 296*, cit., p. 898.

4. La cessazione della latitanza nell'ottica del codice penale: l'estinzione del reato o della pena

Con una formula lievemente diversa da quella del previgente codice Rocco, l'art. 296 c.p.p. collega la cessazione della latitanza anche all'estinzione del reato o della pena per i quali il provvedimento coercitivo è stato emesso⁵⁴⁴.

Andando ad approfondire il tema, in primo luogo, va puntualizzato che le cause di estinzione del reato si dividono in “generalì”, poiché collocate nella parte generale del codice ed applicabili a tutti o, comunque, a un numero indeterminato di reati, e “specialì”, previste, invece, nella parte speciale o nelle leggi speciali ed applicabili ad uno o più reati determinati⁵⁴⁵. L'esame, però, verterà soltanto sulle prime, consentendo in ogni caso di individuare i principi esegetici attraverso i quali verificare se anche le cause di estinzione speciali possano produrre effetti sulla latitanza.

Entrando, allora, *in medias res*, non si incontrano particolari ostacoli nell'affermare l'applicabilità delle previsioni in materia di morte del reo avvenuta prima della condanna (art. 150 c.p.)⁵⁴⁶, di amnistia (art. 151 c.p.)⁵⁴⁷, di remissione di querela (art. 152 c.p.)⁵⁴⁸, di prescrizione del reato (artt. 157 e ss. c.p.)⁵⁴⁹ e di

⁵⁴⁴ Il codice Rocco, invece, precisava che l'estinzione del reato fosse connessa al mandato o all'ordine di cattura, mentre l'estinzione della pena al solo ordine di carcerazione.

⁵⁴⁵ G. FIANDACA – E. MUSCO, *Le vicende della punibilità*, cit., p. 829 ss.

⁵⁴⁶ In ossequio al principio *mors omnia solvit*, tale causa di estinzione postula la scomparsa del soggetto contro il quale viene fatta valere la pretesa punitiva dello Stato e agisce in maniera radicale sul rapporto giuridico processuale, dissolvendolo (in tal senso, G. ZICCONI, voce *Morte del reo*, in *Enc. dir.*, vol. XXVII, Giuffrè, 1977, p. 136).

⁵⁴⁷ Questa causa di estinzione può avere rilievo sia nella latitanza processuale che in quella esecutiva: se si verifica nel corso del procedimento (c.d. amnistia propria), determina l'estinzione del reato per il quale si procede e, quindi, comporta la cessazione delle misure cautelari in corso, presupposto per l'applicabilità dell'istituto della latitanza; se, invece, si verifica nella fase di esecuzione (c.d. amnistia impropria), comporta la cessazione dell'esecuzione e, di conseguenza, anche della latitanza, qualora il soggetto vi si stia sottraendo (sul punto, si veda in particolare G. MARINI, voce *Amnistia e indulto nel diritto penale*, in *Dig. d. pen.*, vol. I, Utet, 1987, p. 146).

⁵⁴⁸ L'operatività di tale causa di estinzione appare invero limitata nell'ottica della cessazione della latitanza. Essa, infatti, si applica soltanto ai reati procedibili a querela dell'offeso i cui limiti edittali non consentono, il più delle volte, l'applicazione di una misura cautelare.

⁵⁴⁹ Al pari del codice Rocco (sul quale G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 429), anche quello vigente non regola espressamente il rapporto tra latitanza e prescrizione del reato. Ad ogni modo, se la *ratio* di tale istituto è quella di collegare il decorso del tempo alla perdita di interesse dello Stato alla punizione del reato, è indubitabile che la causa estintiva in questione riverberi effetti anche sulla latitanza. Per altro verso, si deve ritenere che la sottrazione al provvedimento coercitivo non impedisce che l'emissione dello stesso produca l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 160 c.p. (*Interruzione del corso della*

sospensione condizionale della pena (artt. 163 e ss. c.p., anche se tale previsione interferisce con quella dell'art. 300, comma 3, c.p.p.)⁵⁵⁰.

Per converso, non trovano applicazione l'istituto dell'oblazione (artt. 162 e 162-*bis* c.p.), causa di estinzione di carattere processuale riferita a reati per i quali non possono essere applicate misure cautelari⁵⁵¹, e, salvo rari casi, quello del perdono giudiziale (art. 169 c.p.), in quanto tale beneficio può essere concesso soltanto laddove la pena che dovrebbe essere irrogata non superi i due anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, mentre la misura della custodia cautelare nel procedimento minorile può essere disposta esclusivamente ove si proceda per reati puniti con la pena dell'ergastolo ovvero con la reclusione non inferiore nel massimo a nove anni⁵⁵². Ad eccezione della cosiddetta amnistia impropria, tutte le cause di estinzione del reato finora elencate riguardano la latitanza processuale.

Al contrario, con riferimento all'estinzione della pena⁵⁵³, operano certamente le previsioni in materia di morte del reo dopo la condanna (art. 171 c.p.)⁵⁵⁴, indulto e grazia (art. 174 c.p.), mentre vanno escluse quelle relative alla

prescrizione”). Infine, merita di essere richiamata la previsione dell'art. 16, lett. a), della l. 22 maggio 1975 sulla tutela dell'ordine pubblico, in forza della quale rimane sospeso il termine di prescrizione per i reati indicati nell'art. 14 di tale legge, nonché nella l. 14 ottobre 1974, n. 497, dei quali sia imputato il latitante (G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 236).

⁵⁵⁰ Questa causa di estinzione, in realtà, si atteggia in maniera particolare rispetto all'istituto della latitanza, la cui cessazione, infatti, appare collegata non tanto alla causa stessa, che si realizza al termine del periodo di sospensione previsto dall'art. 163 c.p., ma al momento dell'emanazione della sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, la quale, appunto, comporta la cessazione delle misure cautelari in corso.

⁵⁵¹ Se, infatti, gli artt. 162 e 162-*bis* c.p. si riferiscono alle sole contravvenzioni, è sufficiente osservare che l'art. 280 c.p.p., disciplinante le “*Condizioni di applicabilità delle misure coercitive*”, prevede l'applicazione delle misure cautelari soltanto per i delitti.

⁵⁵² In questi termini, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 237, e Id., *art. 296*, cit., p. 898. Pertanto, il divario tra le soglie edittali induce a ritenere che, nella prassi, saranno rari i casi di concessione del perdono giudiziale nei procedimenti in cui sia stata applicata la misura custodiale.

⁵⁵³ Secondo G. ZICCONI, voce *Morte del reo*, cit., p. 137, la bipartizione delle cause estintive in cause estintive del reato e cause estintive della pena assolve alla funzione di un comodo e pratico criterio di classificazione in rapporto al diverso ambito di efficacia delle varie cause estintive penali, costituito dall'intero complesso effettuale per le cause di estinzione del reato e da una parte soltanto di esso per le cause di estinzione della pena. Nell'ottica della latitanza, tuttavia, tale distinzione non sembra assumere rilevanza, posto che, in entrambi i casi, il sopravvenire di una causa di estinzione elimina il presupposto della latitanza, agendo sul provvedimento cautelare o esecutivo.

⁵⁵⁴ Al pari della morte avvenuta prima della sentenza di condanna, tale causa di estinzione della pena risolve alla radice il procedimento di esecuzione.

non menzione nel casellario giudiziale (art. 175 c.p.), alla riabilitazione (art. 178 c.p.) e alla liberazione condizionale (art. 176 c.p.)⁵⁵⁵.

Un discorso a parte merita, invece, la prescrizione della pena, il cui rapporto con la latitanza è espressamente regolato dal legislatore agli artt. 172 e 173 c.p. A seconda del momento nel quale si verifica la latitanza, si ha un differente decorso del termine di prescrizione: ai sensi del comma 4 dell'art. 172 c.p., qualora la causa determinante l'impossibilità di eseguire la pena coincida con la latitanza, il termine inizia a decorrere dal giorno in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato, divenendo irrevocabile; diversamente, laddove la latitanza si configuri in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione della pena, qualificandosi più precisamente come evasione, il termine decorrerà da tale istante⁵⁵⁶. Gli unici casi nei quali non opera alcun effetto estintivo sono quelli di recidiva aggravata dalla latitanza *ex art. 172, comma 7, c.p.*, in relazione all'art. 99 c.p.⁵⁵⁷. Si tratta, all'evidenza, di cause di estinzione che possono colpire quasi esclusivamente la latitanza esecutiva, ad eccezione del cosiddetto indulto improprio⁵⁵⁸, il quale può essere ricondotto al caso di sentenza con cui il giudice dichiara l'estinzione della misura cautelare per essere estinta la pena.

Dalla compiuta analisi delle cause di estinzione generali è ora possibile estrapolare delle linee guida, anche se minime, che permettano di individuare quali cause di estinzione speciali interferiscano maggiormente con la latitanza. Dunque, per poter agire in tal senso, si dovrà valutare l'operatività della causa di estinzione sul versante processuale o su quello esecutivo, a cui si ricollega la possibilità o meno di applicare una cautela ovvero di irrogare una pena detentiva in base al reato

⁵⁵⁵ Così, sempre G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 237, e Id, *art. 296*, cit., p. 898.

⁵⁵⁶ In altre parole, se il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione già iniziata, il termine inizierà a decorrere dal momento in cui ciò accade.

⁵⁵⁷ Sottolinea la natura di misura giuridica coercitiva di tali ultime previsioni G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 430.

⁵⁵⁸ Se l'amnistia impropria, come affermato in precedenza, consiste nella declaratoria di estinzione del reato nella fase esecutiva, per converso, l'indulto improprio consiste nella declaratoria di estinzione della pena nella fase di cognizione ed opera, quindi, durante il processo, solitamente riducendo o condonando la pena principale (o parte di essa), ma non le pene accessorie, a meno che la legge non disponga diversamente. L'indulto improprio si differenzia da quello proprio, il quale, invece, interviene su una sentenza già definitiva (sul punto, G. MONTANINI, voce *Amnistia e indulto (diritto penale)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. II, 1996, p. 6).

di riferimento, nonché, nell'ipotesi in cui la causa di estinzione richieda ulteriori elementi, la loro compatibilità con la situazione nella quale si trova il latitante.

Sotto altro aspetto, sempre sul tema delle cause di estinzione, viene in rilievo la questione interpretativa riguardante l'individuazione del momento nel quale le medesime producono i loro effetti e, cioè, se la latitanza cessi nel momento stesso in cui sorge la causa estintiva ovvero solo in quello successivo dove l'estinzione è accertata e dichiarata dalla relativa pronuncia giurisdizionale⁵⁵⁹.

A questo proposito, si deve prendere in considerazione l'art. 183 c.p., secondo il quale le cause di estinzione del reato e della pena operano nel momento in cui intervengono, con la conseguenza che è possibile affermare che la sentenza che le applica non abbia valore costitutivo, ma di accertamento⁵⁶⁰, per cui, coerentemente a ciò, la latitanza cesserà nel momento in cui la causa estintiva si sarà verificata, senza che sia necessario attendere la pronuncia del giudice⁵⁶¹.

Tuttavia, sul campo operativo della causa estintiva, va fatta una distinzione tra il profilo processuale e quello sostanziale⁵⁶²: quanto al primo, affinché il soggetto non possa più essere considerato latitante e non sia più applicabile il regime procedimentale proprio di questa figura, è necessario che intervenga una pronuncia giurisdizionale, non potendo altrimenti configurarsi la possibilità di bloccare l'esecuzione del provvedimento coercitivo o di modificare, ad esempio, il sistema delle notifiche⁵⁶³; in merito al secondo, invece, una volta intervenuta la causa estintiva, non potranno più essere applicate le disposizioni che aggravano il

⁵⁵⁹ G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 54. Nel senso che è necessaria la pronuncia giurisdizionale, con particolare riguardo all'ipotesi di amnistia, M. MANFREDINI, voce *Latitanza*, cit., p. 9.

⁵⁶⁰ In tal senso, si vedano G. RAGNO, voce *Estinzione del reato e della pena*, in *Enc. dir.*, vol. XV, Giuffrè, 1966, p. 964, ed E. CUSMANO, voce *Estinzione del reato e della pena (cause di)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIII, 1991, p. 8.

⁵⁶¹ Così, G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 239, per il quale l'assunto è confortato da un ulteriore rilievo: se, infatti, la cessazione della latitanza fosse collegata alla pronuncia giurisdizionale, si dovrebbe ritenere che l'espressa previsione delle cause estintive nel testo legislativo sia un'inutile specificazione, poiché la cessazione deriverebbe dal provvedimento che definisce il procedimento, che determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo. In tale prospettiva, pertanto, si intende attribuire autonoma rilevanza alle cause di estinzione del reato e della pena nell'ottica della latitanza, cosicché si deve ritenere che la loro introduzione nell'art. 296 c.p.p. esprime la volontà del legislatore di collegare alle medesime la cessazione dell'operatività dell'istituto, indipendentemente dalla pronuncia giurisdizionale che le accerterà.

⁵⁶² Sul punto, sempre G. COLAIACOVO, *Il latitante*, cit., p. 240, nonché Id., voce *Latitante*, cit., p. 439.

⁵⁶³ Esemplificando, l'emanazione di un provvedimento di clemenza non esimerà la polizia giudiziaria dalle ricerche finalizzate alla cattura del latitante.

reato o quelle che incriminano coloro che prestano assistenza al latitante a prescindere da una pronuncia giurisdizionale⁵⁶⁴.

5. L'arresto e la spontanea costituzione

A conclusione dell'analisi sulle cause che determinano la cessazione della latitanza, devono essere esaminate le c.d. cause "innominate", ossia l'arresto e la spontanea costituzione del ricercato, che, rappresentando la soddisfazione della pretesa coercitiva, agiscono prevalentemente sull'elemento oggettivo dell'istituto⁵⁶⁵ e possono verificarsi, senza distinzione alcuna, tanto nella fase processuale quanto in quella esecutiva.

La giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, ha avuto modo di occuparsi più di una volta di un'ipotesi peculiare di cattura, quella dell'arresto del latitante avvenuto all'estero: in un primo momento, si è pronunciata sugli effetti che l'arresto in territorio straniero produce sulla latitanza⁵⁶⁶, mentre in un'occasione successiva ha definito le condizioni che

⁵⁶⁴ Così, ad esempio, l'emanazione di un provvedimento di amnistia comporterà l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 6, c.p. qualora il soggetto commetta un reato nella pendenza del procedimento nel cui ambito si stava sottraendo ad una misura coercitiva.

⁵⁶⁵ Ciò è a dirsi sicuramente per l'arresto, il quale pone fine alla sottrazione ed avviene generalmente per circostanze estranee alla volontà del ricercato. Più sottile, invece, appare la linea di demarcazione nel caso di spontanea costituzione, poiché, in effetti, se da un lato, affinché il ricercato si consegna, è necessario un radicale mutamento del suo atteggiamento, dovendo egli aver rimediato la sua scelta di volontaria sottrazione, dall'altro, tale ripensamento non è sufficiente a porre termine alla latitanza, i cui effetti cesseranno soltanto con la materiale apprensione del soggetto. In altre parole, la spontanea costituzione può essere interpretata come una fattispecie a formazione progressiva che comporta una graduale eliminazione degli elementi costitutivi della latitanza (G. COLAIACOVO, voce *Latitante*, cit., p. 439).

⁵⁶⁶ Sez. un., 26 marzo 2003, n. 21035, Caridi, cit., p. 2549, secondo la quale il sopravvenuto stato detentivo dell'imputato in territorio estero, sia a fini estradizionali che per altra causa, determina la cessazione dello stato di latitanza, con la conseguente applicabilità, per eventuali notificazioni, della disciplina dettata dall'art. 169 c.p.p. e non dall'art. 165 c.p.p. In tal senso, anche Sez. II, 1° luglio 2002, n. 31253, in *Cass. pen.*, 2003, p. 796, con nota di DE DONATO, *Imputato detenuto all'estero a scopo di estradizione: novità in tema di contumacia, latitanza e di forma delle notificazioni*, secondo cui lo stato di latitanza viene meno, oltre che per le cause previste dall'art. 296, comma 4, c.p.p., con l'arresto dell'imputato all'estero a fini estradizionali, in relazione al reato per il quale si procede, poiché, in questo modo, l'imputato viene a trovarsi anche nella disponibilità dell'autorità giudiziaria italiana (in precedenza, in senso contrario, Sez. VI, 14 maggio 1997, n. 7098, in *C.E.D. Cass.*, n. 208235, la quale aveva affermato che lo stato di latitante permanesse – sul presupposto della ritenuta impossibilità di farlo cessare a causa dell'arresto da parte dello Stato di rifugio, se questo fosse avvenuto per fatti inerenti al procedimento che aveva dato luogo al provvedimento restrittivo della libertà personale e se fosse noto il luogo di detenzione – fino a quando

portano tale evento a produrre questi effetti, qualora esso si verifichi in un procedimento diverso da quello nel quale è stata dichiarata la latitanza⁵⁶⁷.

In merito al primo aspetto, poiché la sottrazione al provvedimento coercitivo da parte del latitante è la diretta conseguenza della sua libera volontà di agire in tal senso e, quindi, presuppone la possibilità per il medesimo di scegliere se sottomettersi o, al contrario, sottrarsi⁵⁶⁸, le Sezioni Unite sono giunte alla conclusione che l'arresto all'estero, agendo su tale capacità di autodeterminarsi⁵⁶⁹, comporta la cessazione della latitanza, sia qualora avvenga nel contesto di una procedura estradizionale, sia laddove avvenga per altra causa⁵⁷⁰. Conseguenza applicativa immediata di tale approdo fu quella per cui, a seguito dell'arresto del fuggitivo, il trattamento processuale riservato a quest'ultimo non sarebbe stato più quello del latitante, sotto ogni profilo.

Tuttavia, come anticipato sopra, in un tempo successivo si è radicato un nuovo contrasto giurisprudenziale sul tema delle condizioni a cui è subordinata la cessazione della latitanza qualora l'arresto sia avvenuto in un procedimento diverso da quello nel quale essa è stata dichiarata⁵⁷¹.

l'imputato, all'esito della procedura di estradizione, non fosse stato consegnato all'autorità giudiziaria richiedente).

⁵⁶⁷ Sez. un., 27 marzo 2014, n. 18822, Avram, cit., p. 84, con nota di PORCU, *Latitanza e irreperibilità: le Sezioni Unite abbandonano gli irreperibili alla ricerca dei latitanti*.

⁵⁶⁸ In tale prospettiva, infatti, è importante precisare che, nella diversa ipotesi in cui la detenzione all'estero sia precedente all'emissione del provvedimento coercitivo, non potrà parlarsi di latitanza, posto che la sottrazione non sarà volontaria (in questo senso, G. FOSCHINI, *La latitanza*, cit., p. 42, il quale, però, distingue l'ipotesi appena delineata da quella in cui il ricercato sia fuggito all'estero in previsione di un provvedimento coercitivo, ma venga ivi arrestato prima dell'emissione del medesimo, per affermare che in tal caso sussisterà, invece, la latitanza).

⁵⁶⁹ In questo senso, le Sezioni Unite hanno superato l'orientamento giurisprudenziale (Sez. VI, 14 maggio 1997, n. 7098, cit.) in base al quale avesse esclusivo rilievo, ai fini della valutazione del legittimo impedimento dell'imputato a comparire nel procedimento penale avviato nei suoi confronti in Italia, l'iniziale volontaria sottrazione alle ricerche della polizia giudiziaria, non dovendosi attribuire alcun effetto all'eventuale impossibilità, in cui il latitante, fuggito all'estero, si fosse successivamente venuto a trovare, di far cessare il predetto stato (sul punto, M. BINETTI, voce *Latitanza*, cit., p. 639).

⁵⁷⁰ In un caso, infatti, la cattura del ricercato è riferibile, seppur in via mediata, alla stessa autorità giudiziaria italiana che ha attivato i canali di cooperazione interstatuale, mentre, nell'altro, l'arresto fa venir meno ogni margine di volontarietà della sottrazione, intendendosi che l'elemento oggettivo dell'inesecuzione del provvedimento coercitivo non è più imputabile ad una libera scelta determinativa del soggetto e, tantomeno, ad una sua conseguente volontaria condotta in tal senso (sul punto, G. COLAIACOVO, voce *Latitante*, cit., p. 440, e L. GIULIANI, *art. 296*, cit., p. 1256).

⁵⁷¹ Più precisamente, si discuteva sulla necessità che la notizia dell'arresto fosse portata a conoscenza del giudice che si occupava del procedimento differente rispetto a quello in cui la pretesa coercitiva aveva trovato soddisfazione (G. COLAIACOVO, *art. 296*, cit., p. 899).

Secondo un primo e più rigoroso indirizzo, la cessazione dello stato di latitanza implicava l'illegittimità delle successive notifiche eseguite ai sensi dell'art. 165 c.p.p. anche nell'ipotesi in cui giudice precedente non ne fosse stato messo al corrente, così ricadendo su di lui il dovere di verificare che la latitanza non fosse cessata, non essendo nemmeno previsto un onere di comunicazione a carico dell'imputato⁵⁷².

In senso contrario, invece, si riteneva che l'arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali comportasse la cessazione della latitanza, ma non implicasse la nullità delle successive notifiche, ancorché effettuate nelle forme previste per il latitante, fino a quando il giudice precedente non avesse avuto notizia dell'arresto con modalità tali da far ritenere il fatto processualmente accertato⁵⁷³.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno accolto quest'ultimo indirizzo interpretativo, ma, al contempo, al fine di garantire la condivisione delle informazioni relative alla cattura dei latitanti, desumibili da sistemi informativi nazionali ed internazionali, hanno rimarcato la necessità di coordinare adeguatamente l'attività delle forze di polizia con quella delle singole autorità giudiziarie che procedono nei confronti dello stesso soggetto, in modo da consentire all'autorità interessata di ricevere prontamente la notizia dell'arresto⁵⁷⁴.

⁵⁷² Sez. I, 19 maggio 2009, n. 22076, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1906. Pertanto, la notificazione degli atti all'imputato arrestato all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale o per altra causa, e di cui fosse risultato agli atti il luogo di detenzione, con conseguente cessazione dello stato di latitanza precedentemente dichiarato, avrebbe dovuto compiersi in base alla disciplina di cui all'art. 169, comma 5, c.p.p., che rinvia alle modalità di notifica prescritte per l'imputato residente o dimorante all'estero, e non secondo quella prevista per le notifiche al latitante (in questo senso, Sez. II, 1° luglio 2002, n. 31253, cit., la quale aveva espressamente stabilito che l'imputato detenuto all'estero, nel caso di specie, a scopo di estradizione verso l'Italia, non potesse essere considerato latitante dall'inizio della sua detenzione e che, di conseguenza, ai fini delle notificazioni, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 169 c.p.p., anziché l'art. 165 c.p.p.; conforme, Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 9746, *ivi.*, 2010, p. 1588).

⁵⁷³ Sez. VI, 15 dicembre 2003, n. 14239, in *C.E.D. Cass.*, n. 23145; Sez. IV, 17 settembre 2004, n. 36780, in *Riv. pen.*, 2005, p. 1407.

⁵⁷⁴ Ancora, Sez. un., 27 marzo 2014, n. 18822, Avram, cit., p. 84, con nota di PORCU, *Latitanza e irreperibilità: le Sezioni Unite abbandonano gli irreperibili alla ricerca dei latitanti*, che richiama Sez. un., 26 settembre 2006, n. 37483, Arena, in *Cass. pen.*, 2007, p. 505, con *Osservazioni* di SPAGNOLO.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- G. AMATO, *commento agli artt. 295 e 296 c.p.p.*, in AA. VV., *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, vol. III, a cura di Amodio e Dominioni, Giuffrè, 1989, p. 131 ss.
- U. ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, vol. I, Giuffrè, 1932, p. 162 ss.
- F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, parte speciale, Giuffrè, 2003, p. 504
- C. BALDI, *Guida alle istruttorie penali*, Fratelli Bocca Editori, 1911
- M. BARGIS, *Impugnazioni*, in AA. VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Bargis, Cedam, 2025, p. 944 ss.
- A. BASSI – T. E. EPIDENDIO, *Guida alle impugnazioni dinanzi al tribunale del riesame*, Giuffrè, 2008
- T. BENE, *Forma ed esecuzione dei provvedimenti*, in AA. VV., *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. II, Utet, 2009, p. 170 ss.
- M. BINETTI, voce *Latitanza*, in *Dig. d. pen.*, Aggiornamento, Utet, 2008, p. 633 ss.
- L. BISORI, *La mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice*, in AA. VV., *Trattato di diritto penale*, parte speciale, vol. III, a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna e Papa, Utet, 2008, p. 774
- A. CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, Giuffrè, 1996
- F. CAPRIOLI, *Le disposizioni in materia di intercettazioni e perquisizioni*, in AA. VV., *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di Di Chiara, Giappichelli, 2003, p. 13 ss.
- C. CARINI, *Condizioni per la legittimità della dichiarazione di latitanza e controlli sulla rituale instaurazione del contraddittorio*, in *Giur. it.*, 2004, p. 513 ss.
- G. CASCINI, *Durata massima delle intercettazioni (45 giorni: l. n. 47/2025 e nuovo art. 267, co. 3 c.p.p.): tra problemi interpretativi, irrazionalità e incongruenze*, in www.sistemapenale.it, 2025
- V. CAVALLARI, *Le notificazioni nel processo penale*, Giuffrè, 1959, p. 252
- M. CERESA-GASTALDO, *Il riesame delle misure coercitive nel processo penale*, Giuffrè, 1993
- M. CERESA-GASTALDO, *Misure cautelari*, in AA. VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Bargis, Cedam, 2025, p. 405 ss.

- C. CESARI, *Sospensione e “congelamento” dei termini di custodia: la Cassazione tenta una razionalizzazione del sistema*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 2659
- A. CHELO, *Saldi intenti di razionalizzazione e timidi tentativi di recupero delle garanzie nel giudizio “secondo Cartabia”*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 171
- M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, Giappichelli, 2024, pp. 440 – 453; 732 – 741; 947 – 949; 994 – 1001
- D. CHINNICI, *Regime delle ricerche e delle notifiche dell'imputato latitante*, in *Il libro dell'anno del diritto 2015*, Treccani, 2015, p. 581
- D. CHINNICI, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, in *Il libro dell'anno del diritto 2015*, Treccani, 2015, p. 573
- G. CIANI, *commento agli artt. 295 e 296 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Mario Chiavario, vol. III, Utet, 1990, p. 190 ss.
- D. CIMADOMO, *La nuova disciplina in materia di notificazioni*, in AA. VV., *La Riforma Cartabia: Codice penale, codice di procedura penale e giustizia riparativa*, a cura di Spangher, Pacini Giuridica, 2022, p. 161
- G. COLAIACOVO, *Il latitante*, Cedam, 2015
- G. COLAIACOVO, *Osservazioni a Cass. Pen., n. 18822, Sez. UU, 27 marzo 2014*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 3973
- G. COLAIACOVO, *Processo in absentia e imputato latitante*, in *Leg. pen.*, 2016, p. 1 ss.
- G. COLAIACOVO, voce *Latitante*, in *Dig. d. pen.*, Aggiornamento, Utet, 2016, p. 425 ss.
- G. COLAIACOVO, *commento agli artt. 295 e 296 c.p.p.*, in AA. VV., *Codice di procedura penale – Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, vol. II, Giuffrè, 2020, p. 891 ss.
- G. COLAIACOVO, *Le modifiche in materia di latitanza*, in AA. VV., *La Riforma Cartabia: Codice penale, codice di procedura penale e giustizia riparativa*, a cura di Spangher, Pacini Giuridica, 2022, p. 365 ss.
- G. COLAIACOVO – D. CURTOTTI – W. NOCERINO, *Primi appunti sulla “Legge Zanettin” in materia di intercettazioni*, in www.penaledp.it, 2025
- G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, Giuffrè, 1955
- A. CONTI, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia. Note a prima lettura del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, in *Arch. pen.*, 2023, p. 1 ss.
- A. CONTI, *Misure cautelari personali – I disequilibri sistematici della Corte costituzionale: il “caso Regeni”*, in *Giur. it.*, 2024, p. 922

- C. CONTI, *Custodia cautelare e contraddittorio: la sospensione dei termini per complessità del dibattimento*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 210
- C. CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 461
- C. CONTI – P. TONINI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 507 ss.
- C. CONTI – P. TONINI, *I mezzi di ricerca della prova*, in AA. VV., *Lineamenti di diritto processuale penale*, Giuffrè, 2025, p. 275 ss.
- S. CORBETTA, *Caso Regeni: depositata la sentenza della Corte costituzionale*, in *Quotid. giuridico*, 2023
- F. CORDERO, *commento agli artt. 295 e 296 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale*, Utet, 1990, p. 344 ss.
- F. CORDERO, *Procedura penale*, IX ed., Giuffrè, 2012, p. 289; 367; 518
- P. CORSO, *Le misure cautelari*, in AA. VV., *Procedura penale*, Giappichelli, 2012, p. 363
- C. cost., 26 ottobre 2023, n. 192, in *Riv. dir. internaz.*, 2024, p. 279
- C. cost., 4 dicembre 2009, n. 317, in *Giur. cost.*, 2009, p. 4747, con nota di UBERTIS, *Sistema multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contumaciale*
- C. cost., 16 maggio 2008, n. 143, in *Giur. cost.*, 2008
- C. cost., 21 luglio 2004, n. 253, in *Giur. cost.*, 2004
- C. cost., 2 giugno 1977, n. 98, in *Giur. cost.*, 1977, p. 752
- C. cost., 21 marzo 1973, n. 34, in *Giur. cost.*, 1973, p. 316, con nota di GREVI, *Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte costituzionale in tema di intercettazioni telefoniche*
- C. edu, 5 settembre 2019, n. 20983/12, *Rizzotto c. Italia*, in *Quotid. giuridico*, con nota di SCARCELLA, *Incompatibile con la CEDU il rimedio "interno" per contestare l'ordinanza di custodia cautelare emessa contro un latitante*
- C. edu, 23 maggio 2000, *Van Pelt c. Francia*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 1043
- C. edu, 29 luglio 1998, *Omar c. Francia*, *ivi*, 1998, p. 1388
- C. edu, 12 febbraio 1985, n. 89, *Colozza c. Italia*, in *Cass. pen.*, 1985, p. 1241
- CGUE, sez. IV, 19 maggio 2022, n. 569, in *Cass. pen.*, 2022, p. 3253, con nota di QUATTROCOLO, *Assenza, latitanza, rimedi restitutori: una posizione non scontata della Corte di giustizia*
- L. CRICRÌ, voce *Latitanza*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. IV Agg., 2006, p. 1 ss.

- E. CUSMANO, voce *Estinzione del reato e della pena (cause di)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIII, 1991, p. 1 ss.
- G. DE AMICIS, commento agli artt. 295 e 296 c.p.p., *Misure cautelari personali*, in AA. VV., *Codice di procedura penale – Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, vol. IV, Giuffrè, 2013, p. 841 ss.
- M. DE CHIARA, *Intercettazioni: urgente modifica a legge Zanettin per caccia a latitanti*, in www.associazionemagistrati.it, 2025
- E. A. A. DEI-CAS, *L'assenza dell'imputato. Modelli partecipativi e garanzie difensive*, Giappichelli, 2021, p. 202 ss.
- E. A. A. DEI-CAS, *Considerazioni sugli indici sintomatici di conoscenza ai fini di procedere in assenza dell'imputato*, in *Cass. pen.*, 2021, p. 158
- P. DELL'ANNO, voce *Impugnazioni (nei procedimenti cautelari)*, in *Dig. d. pen.*, Aggiornamento, Utet, 2008, p. 465 ss.
- F. DELLA CASA, *Soggetti*, in AA. VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Bargis, Cedam, 2025, p. 146
- F. DEMARTIS, *Il processo in absentia alla luce della riforma Cartabia*, in *Quotid. giuridico*, 2023
- R. DE MATTEO, voce *Latitanza*, in *Dig. d. pen.*, vol. VII, Utet, 1993, p. 335 ss.
- E. DINACCI, *Favoreggiamento personale*, in AA. VV., *I delitti contro l'amministrazione della giustizia*, a cura di Coppi, Giappichelli, 1996, p. 387
- M. FERRAIOLI, voce *Misure cautelari*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XX, 1996, p. 1 ss.
- G. FIANDACA – E. MUSCO, *Struttura e oggetto del dolo*, in *Diritto penale*, parte generale, VIII ed., Zanichelli Editore, 2019, p. 370 ss.
- G. FIANDACA – E. MUSCO, *Le vicende della punibilità*, in *Diritto penale*, parte generale, VIII ed., Zanichelli Editore, 2019, p. 829 ss.
- L. FILIPPI, *L'intercettazione di comunicazioni*, Giuffrè, 1997
- L. FILIPPI, voce *Intercettazioni*, in *Dig. d. pen.*, Aggiornamento, Utet, 2021, p. 345 ss.
- L. FILIPPI, *Controllo sulla durata delle intercettazioni: si poteva fare di più?*, in *Dir. e giust.*, 2025
- L. FILIPPI, *È legge il ddl Zanettin: maggior controllo sulla durata delle intercettazioni*, in *Dir. e giust.*, 2025
- G. FOSCHINI, *La latitanza*, Giuffrè, 1943

- G. FRIGO, *commento all'art. 96*, in AA. VV., *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, vol. I, a cura di Amodio e Dominioni, Giuffrè, 1989, p. 615
- A. GAITO, *Latitanza ed elezione di domicilio*, in *Giur. it.*, 1976, p. II, c. 546 ss.
- N. GALANTINI, *commento all'art. 165*, in AA. VV., *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, vol. II, a cura di Amodio e Dominioni, Giuffrè, 1989, p. 211
- G. GARUTI, voce *Misure coercitive (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento, vol. VI, Giuffrè, 2002, p. 740 ss.
- G. L. GATTA, *Durata massima delle intercettazioni (45 giorni). Note a caldo sulla legge Zanettin*, in www.sistemapenale.it, 2025
- G. GELOSI, *I delitti di evasione*, in AA. VV., *Trattato di diritto penale*, parte speciale, vol. III, a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna e Papa, Utet, 2008, p. 643
- M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, in *Sist. pen.*, 2022, p. 31 ss.
- G. GIANZI, voce *Latitanza*, in *Enc. dir. (dir. proc. pen.)*, vol. XXIII, Giuffrè, 1973, p. 284 ss.
- G. GIANZI, voce *Contumacia (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento, vol. I, Giuffrè, 1997, p. 447
- G. GIOSTRA, voce *Contraddittorio (principio del) II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. VIII, 2001, p. 7
- L. GIULIANI, voce *Interrogatorio di garanzia*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. III, Giuffrè, 2010, p. 756 ss.
- L. GIULIANI, *commento agli artt. 295 e 296 c.p.p.*, in AA. VV., *Commentario breve al Codice di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Cedam, 2025, p. 1249 ss.
- V. GREVI, *Le intercettazioni come mero "mezzo di ricerca" di riscontri probatori?*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 848
- E. GUIDO, *Rescissione del giudicato: postura e imposture di un rimedio restitutorio*, in *Leg. pen.*, 2022, pp. 2 – 3 e 14 – 15
- G. ILLUMINATI, *Prove*, in AA. VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Bargis, Cedam, 2025, p. 347 ss.
- L. KALB, *La nuova disciplina del processo in assenza dell'imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, in AA. VV., *La Riforma Cartabia: Codice penale, codice di procedura penale e giustizia riparativa*, a cura di Spangher, Pacini Giuridica, 2022, p. 337 ss.

- R. E. KOSTORIS, *Notificazioni al latitante ed elezione di domicilio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 362 ss.
- K. LA REGINA, *L'inefficacia*, in AA. VV., *Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici*, a cura di Marandola, Utet, 2015, p. 296
- *Latitanza*, in <https://it.wikipedia.org>, 2026
- M. MANFREDINI, voce *Latitanza*, Società editrice libraria, 1934, p. 1 ss.
- A. MANGIARACINA, *Il “tramonto” della contumacia e l’affermazione di un’assenza “multiforme”*, in *Leg. pen.*, 2014, p. 556 ss.
- A. MANGIARACINA, *Giudizio in assenza: maggiori garanzie*, in *Proc. pen. e giust.*, 2022, p. 124
- F. MANTOVANI, *Diritto penale*, parte generale, Cedam, 1988, p. 77; 424
- V. MANZINI, *Manuale di procedura penale italiana*, Fratelli Bocca Editori, 1912, p. 394 ss.
- V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. IV, Utet, 1931, p. 379 ss.
- M. MARANDOLA, voce *Latitanza ed evasione*, in *Il Diritto – Enciclopedia giuridica*, vol. VIII, Il sole 24ore, 2009, p. 453 ss.
- S. MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, in AA. VV., *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Giappichelli, 2014, p. 135 ss.
- G. MARINI, voce *Amnistia e indulto nel diritto penale*, in *Dig. d. pen.*, vol. I, Utet, 1987, p. 135 ss.
- V. MARZUCCO, *La dichiarazione di latitanza non necessita delle ricerche all'estero*, in *Dir. e giust.*, 11 giugno 2019
- M. MAZZANTI, voce *Evasione*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Giuffrè, 1967, p. 115 ss.
- F. MOLLACE, voce *Intercettazioni finalizzate alla cattura del latitante*, in *Dig. d. pen.*, Aggiornamento, Utet, 2010, p. 500 ss.
- G. MONTANINI, voce *Amnistia e indulto (diritto penale)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. II, 1996, p. 1 ss.
- P. MOSCARINI, *Momento iniziale della custodia preventiva e reato di evasione*, in *Giur. it.*, 1979, p. 54
- P. MOSCARINI, *La contumacia dell'imputato*, Giuffrè, 1997
- A. NAPPI, *commento all'art. 268 c.p.p.*, in AA. VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Cedam, 1987, p. 815 ss.
- A. NOCERA, *Le notificazioni*, in AA. VV., *La Riforma del sistema penale*, a cura di Bassi e Parodi, Giuffrè, 2022, pp. 85 ss.

- W. NOCERINO – A. ZAMPINI, *Vecchi e nuovi limiti di utilizzabilità delle intercettazioni nel sistema italiano*, in *Rev. Bras. De Direito Processual Penal*, 2021, v. 7, n. 2, p. 1411 (SU DEKSTOP)
- A. PAGLIARO, voce *Favoreggiamento (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XVII, Giuffrè, 1967, p. 41
- C. M. PAOLUCCI, *Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale*, Utet, 2011
- C. PAPAGNO, *Contumacia e processo equo*, Giuffrè, 2010
- S. PATANÈ, “*Latitante*” ed “*evaso*” ai fini dell’applicazione del trattamento giuridico processuale, in *Giust. pen.*, 1980, p. III, c. 246 ss.
- U. PIOLETTI, voce *Evasione*, in *Nss. dig. it.*, vol. VI, Utet, 1968, p. 1043 ss.
- P. PISA, voce *Evasione*, in *Dig. d. pen.*, vol. IV, Utet, 1990, p. 430 ss.
- D. POTETTI, *La conoscenza del procedimento e il rifiuto di conoscenza nel nuovo giudizio in assenza*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 4175 ss.
- D. POTETTI, *I casi tipici di giudizio in assenza dell’imputato*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 2484
- L. PRESSACCO, *Latitanza e “giusto processo cautelare”*, estratto da *Rassegna di giustizia penale sovranazionale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2020, p. 363 ss.
- S. PREZIOSI, *Le circostanze aggravanti*, in AA. VV., *Trattato di diritto penale*, parte generale, vol. II, a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna e Papa, Utet, 2013, p. 864
- S. QUATTROCOLO, voce *Contumacia*, in *Enc. dir. (dir. proc. pen.)*, Annali, vol. II, Giuffrè, 2008, p. 133 ss.
- S. QUATTROCOLO, voce *Assenza e irreperibilità dell’imputato*, in *Enc. dir. (dir. proc. pen.)*, Annali, vol. IX, Giuffrè, 2016, p. 29 ss.
- *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, in *G.U., Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022*, suppl. straordinario n. 5, p. 231 ss.
- G. RAGNO, voce *Estinzione del reato e della pena*, in *Enc. dir.*, vol. XV, Giuffrè, 1966, p. 954 ss.
- A. RICCI, *Il difensore*, in AA. VV., *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. I, Utet, 2009, p. 689
- G. RICCIO, *Introduzione allo studio del sistema sanzionatorio nel processo penale*, estratto da *Quad. sc. penalistiche*, 2006, p. 19
- F. RIGANO – M. TERZI, *Lineamenti dei diritti costituzionali*, Franco Angeli, 2022, p. 175 ss.

- C. RIVIEZZO, voce *Contumacia nel processo penale*, in *Dig. d. pen.*, Aggiornamento, 2005, p. 247
- GIUS. SABATINI, *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, Utet, 1956, p. 209 ss.
- GIUS. SABATINI, *Latitanza e irreperibilità*, in *Giust. pen.*, 1956, p. III, c. 195 ss.
- G. SAVINO, *Le garanzie del latitante nel procedimento di intercettazioni a suo carico*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2324
- C. SCACCIANOCE, *Profili ancora controversi del nuovo giudizio in assenza*, in *Proc. pen. e giust.*, 2023, p. 1214 ss.
- D. SERVI, *Revoca, modifica ed estinzione*, in AA. VV., *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. II, Utet, 2009, p. 205 ss.
- Sez. I, 10 aprile 2025, n. 21556, inedita
- Sez. II, 24 novembre 2024, n. 2343, in *Giur. pen.*, 2025, con nota di TEDESCO, *Processo al latitante: si procede sempre in assenza*
- Sez. I, 31 ottobre 2024, n. 40256, in *Njus*, 2024, con nota di FAILLACI, *I presupposti per la dichiarazione di latitanza*
- Sez. V, 28 ottobre 2024, n. 5583, inedita
- Sez. V, 29 febbraio 2024, n. 8932, in *Njus*, 2024, con nota di MOLFESE, *La differenza tra la condizione di latitante e quella di irreperibile*
- Sez. III, 13 dicembre 2023, n. 6848, in *Giur. pen.*, 2025, con nota di TEDESCO, *Notifica latitante: quando inizia il termine riesame?*
- Sez. III, 7 febbraio 2023, n. 10733, in *C.E.D. Cass.*, n. 28431501
- Sez. II, 11 giugno 2021, n. 33618, in *C.E.D. Cass.*, n. 281864
- Sez. I, 13 novembre 2019, n. 6537, in *C.E.D. Cass.*, n. 277970
- Sez. VI, 21 marzo 2019, n. 13717, in *Giur. it.*, 2019, p. 2274, con nota di MINAFRA, *Latitante e interesse ad impugnare – “Complessità del giudizio” e termini della custodia cautelare*
- Sez. V, 22 gennaio 2019, n. 2823, in *C.E.D. Cass.*, n. 275553
- Sez. VI, 23 marzo 2017, n. 31285, in *C.E.D. Cass.*, n. 270569
- Sez. un., 28 aprile 2016, n. 26889, Scurato, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3536
- Sez. un., 28 aprile 2016, n. 40517, Taysir, in *Quotid. giuridico*, 2016, con nota di MONTAGNA, *Le Sezioni unite indicano al difensore d’ufficio non cassazionista la strada per ricorrere per cassazione*
- Sez. un., 28 aprile 2016, n. 26889, Scurato, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3536

- Sez. II, 8 aprile 2016, n. 21045, in *Dir. e giust.*, 2016, p. 16, con nota di CAPITANI, *Dichiarazione di latitanza più “facile”, specie quando l’imputato è straniero*
- Sez. III, 30 settembre 2015, n. 1621, in *C.E.D. Cass.*, n. 266687
- Sez. I, 23 luglio 2015, n. 35955, in *C.E.D. Cass.*, n. 264695
- Sez. VI, 11 giugno 2015, n. 38281, in *Giust. pen.*, 2015, p. III, c. 641, con nota di CAPPALÀ, *Il favoreggiamento personale omissivo tra diritto alla salute del latitante e dovere di denuncia del medico*
- Sez. II, 27 febbraio 2015, n. 12539, in *C.E.D. Cass.*, n. 262864
- Sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 10957, in *C.E.D. Cass.*, n. 262634
- Sez. II, 18 settembre 2014, n. 40827, in *Guida dir.*, 2015, p. 9
- Sez. un., 27 marzo 2014, n. 18822, Avram, in *Proc. pen. e giust.*, 2014, p. 84, con nota di PORCU, *Latitanza e irreperibilità: le Sezioni Unite abbandonano gli irreperibili alla ricerca dei latitanti*
- Sez. I, 14 marzo 2014, n. 39235, in *C.E.D. Cass.*, n. 260513
- Sez. II, 13 febbraio 2014, n. 19619, in *Cass. pen.*, 2015, p. 2758, con nota di COLAIACOVO, *La nomina del difensore di fiducia da parte del latitante*
- Sez. VI, 27 settembre 2013, n. 43962, in *Cass. pen.*, 2014, p. 2221, con nota di COLAIACOVO, *Brevi note sull’elemento soggettivo della latitanza*
- Sez. II, 23 maggio 2013, n. 26846, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 297, con nota di COLAIACOVO, *Brevi osservazioni su latitanza e contumacia*
- Sez. V, 11 aprile 2013, n. 23536, inedita
- Sez. IV, 5 aprile 2013, n. 49409, in *Cass. pen.*, 2014, p. 3358, con nota di COLAIACOVO, *Il provvedimento dichiarativo della latitanza*
- Sez. III, 14 febbraio 2013, n. 10603, in *Giur. it.*, 2013, p. 2364, con nota di LA ROCCA, *Il rapporto tra il diritto all’impugnazione personale e la pregressa impugnazione del difensore: riesame e mandato d’arresto europeo*
- Sez. V, 19 settembre 2012, n. 46340, in *Cass. pen.*, 2014, p. 995, con nota di COLAIACOVO, *Appunti in tema di latitanza e irreperibilità*
- C. cost., 20 luglio 2012, n. 204, in *Arch. pen.*, 2012, p. 3, con nota di ZAPPULLA, *Sulla legittimità costituzionale della sospensione dei termini cautelari per particolare complessità del giudizio*
- Sez. VI, 20 aprile 2012, n. 16114, in *Cass. pen.*, 2013, p. 1983
- Sez. III, 25 gennaio 2012, n. 10388, in *C.E.D. Cass.*, n. 252343
- Sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 9185, in *Cass. pen.*, 2013, p. 1097, con nota di COLAIACOVO, *Considerazioni in tema di utilizzabilità a fini probatori delle intercettazioni disposte per la ricerca del latitante*

- Sez. III, 10 gennaio 2012, n. 6679, in *Cass. pen.*, 2013, p. 2747
- Sez. I, 19 aprile 2011, n. 35127, in *C.E.D. Cass.*, n. 250783
- Sez. II, 22 febbraio 2011, n. 15740, in *C.E.D. Cass.*, n. 249938
- Sez. III, 1° dicembre 2010, n. 1805, in *Cass. pen.*, 2011, p. 1812, con nota di BIONDI, *Restituzione nel termine per impugnare e rinnovazione dell'istruzione in appello: prime aperture della cassazione verso interpretazioni "convenzionalmente" orientate*
- Sez. II, 7 ottobre 2010, n. 39380, in *C.E.D. Cass.*, n. 248691
- Sez. I, 20 aprile 2010, n. 16800, in *C.E.D. Cass.*, n. 246949
- Sez. I, 25 marzo 2010, n. 15410, in *Cass. pen.*, 2011, p. 4385
- Sez. I, 4 marzo 2010, n. 17703, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3116
- Sez. I, 16 febbraio 2010, n. 9443, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3116
- Sez. un., 17 dicembre 2009, n. 18775, Mammoliti, in *Guida dir.*, 2010, n. 38, p. 72
- Sez. V, 9 dicembre 2009, n. 4114, in *C.E.D. Cass.*, n. 246098
- Sez. I, 19 novembre 2009, n. 298, in *C.E.D. Cass.*, n. 246034
- Sez. VI, 15 ottobre 2009, n. 11762, in *C.E.D. Cass.*, n. 245023
- Sez. VI, 15 ottobre 2009, n. 298, in *Cass. pen.*, 2010, p. 3905, con nota di APRILE, *L'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte per la ricerca del latitante*
- Sez. I, 7 ottobre 2009, n. 41305, in *C.E.D. Cass.*, n. 245037
- Sez. V, 15 luglio 2009, n. 48972, in *C.E.D. Cass.*, n. 245532
- Sez. I, 19 maggio 2009, n. 22076, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1906
- Sez. II, 27 aprile 2009, n. 39285, in *C.E.D. Cass.*, n. 245181
- Sez. VI, 16 aprile 2009, n. 22705, in *Guida dir.*, 2009, p. 80
- Sez. I, 3 marzo 2009, n. 20788, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1569
- Sez. IV, 5 febbraio 2009, n. 23590, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1907
- Sez. VI, 22 gennaio 2009, n. 5929, in *C.E.D. Cass.*, n. 243064
- Sez. III, 14 gennaio 2009, n. 9167, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1906
- Sez. I, 17 dicembre 2008, n. 5032, in *C.E.D. Cass.*, n. 243345
- Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 9746, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1588
- Sez. V, 2 ottobre 2008, n. 47556, in *C.E.D. Cass.*, n. 242320
- Sez. I, 16 settembre 2008, n. 36745, in *C.E.D. Cass.*, n. 241137
- Sez. I, 9 aprile 2008, n. 23545, in *C.E.D. Cass.*, n. 240195
- Sez. I, 31 gennaio 2008, n. 9213, in *C.E.D. Cass.*, n. 239218

- Sez. I, 7 giugno 2007, n. 24178, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2914, con nota di CASSIBBA, *L'utilizzabilità delle intercettazioni per la ricerca del latitante ex art. 295, comma 3, c.p.p.*
- Sez. I, 24 aprile 2007, n. 17592, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2016
- Sez. VI, 8 marzo 2007, n. 28639, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2467
- Sez. I, 2 marzo 2007, n. 11268, in *C.E.D. Cass.*, n. 23616
- Sez. I, 22 dicembre 2006, n. 1812, in *C.E.D. Cass.*, n. 236956
- Sez. II, 4 dicembre 2006, n. 215, in *C.E.D. Cass.*, n. 231502
- Sez. II, 4 dicembre 2006, n. 215, in *C.E.D. Cass.*, n. 235857
- Sez. I, 26 ottobre 2006, n. 39374, in *C.E.D. Cass.*, n. 235977
- Sez. un., 26 settembre 2006, n. 37483, Arena, in *Cass. pen.*, 2007, p. 505, con *Osservazioni* di SPAGNOLO
- Sez. un., 11 luglio 2006, n. 24486, Lepido, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3996, con nota di DIPOLA, *Inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore del latitante non "cassazionista"*
- Sez. VI, 7 marzo 2006, n. 13501, in *C.E.D. Cass.*, n. 234271
- Sez. VI, 20 febbraio 2006, n. 25513, in *Guida dir.*, 2006, p. 125
- Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 17056, in *C.E.D. Cass.*, n. 234188.
- Sez. I, 24 novembre 2005, n. 44898, in *Cass. pen.*, 2007, p. 1652
- Sez. I, 9 novembre 2005, n. 42569, in *C.E.D. Cass.*, n. 232425
- Sez. I, 6 ottobre 2005, n. 40131, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3719
- Sez. I, 22 marzo 2005, n. 15328, in *C.E.D. Cass.*, n. 231502
- Sez. I, 4 novembre 2004, n. 2577, in *Cass. pen.*, 2006, p. 2225
- Sez. un., 27 ottobre 2004, n. 119, Palumbo, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1148, con nota di VESSICHELLI, *Sul regime delle nullità della notificazione all'imputato dell'atto di citazione*
- Sez. IV, 17 settembre 2004, n. 36780, in *Riv. pen.*, 2005, p. 1407
- Sez. I, 12 maggio 2004, n. 38019, in *Dir. e giust.*, 2004, p. 10, con nota di MARI, *Come funziona il patrocinio di chi scappa*
- Sez. I, 1° aprile 2004, n. 30843, in *C.E.D. Cass.*, n. 228847
- Sez. VI, 15 dicembre 2003, n. 14239, in *C.E.D. Cass.*, n. 23145
- Sez. VI, 26 novembre 2003, n. 2311, in *C.E.D. Cass.*, n. 228266
- Sez. VI, 29 ottobre 2003, n. 44756, in *Cass. pen.* 2005, p. 2008
- Sez. II, 10 ottobre 2003, n. 43579, in *Cass. pen.*, 2005, p. 108
- Sez. V, 1° ottobre 2003, n. 599, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2012

- Sez. I, 30 settembre 2003, n. 45594, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1954, con nota di DIPAOLA, *Com'è possibile assicurare la difesa d'ufficio dell'irreperibile e del latitante nel giudizio di cassazione?*
- Sez. I, 11 luglio 2003, n. 41333, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1932, con nota di NUZZO, *Sulla natura processuale della presenza del reo nel territorio dello Stato*
- Sez. I, 6 giugno 2003, n. 30150, in *Cass. pen.*, 2004, p. 2885
- Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 29702, in *C.E.D. Cass.*, n. 225484
- Sez. un., 26 marzo 2003, n. 21035, Caridi, in *Cass. pen.*, 2003, p. 2549
- Sez. VI, 25 febbraio 2003, n. 20568, in *C.E.D. Cass.*, n. 224335
- Sez. II, 1° luglio 2002, n. 31253, in *Cass. pen.*, 2003, p. 796, con nota di DE DONATO, *Imputato detenuto all'estero a scopo di estradizione: novità in tema di contumacia, latitanza e di forma delle notificazioni*
- Sez. II, 6 novembre 2001, n. 43763, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3161
- Sez. VI, 20 giugno 2001, n. 20875, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1992, con nota di CANTONE, *L'utilizzazione probatoria delle intercettazioni disposte per la cattura di latitanti*
- Sez. IV, 18 aprile 2001, n. 20989, in *Cass. pen.*, 2002, p. 272
- Sez. VI, 6 marzo 2001, n. 14712, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2162
- Sez. I, 16 febbraio 2001, n. 18908, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2819
- Sez. un., 31 gennaio 2001, n. 3, Buffoli, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2335
- Sez. I, 18 gennaio 2001, n. 53, in *Cass. pen.*, 2002, p. 287
- Sez. I, 18 ottobre 2000, in *Cass. pen.*, 2002, p. 287
- Sez. V, 4 maggio 2000, n. 2358, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1511
- Sez. VI, 21 marzo 2000, n. 7270, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1795, con nota di D'AMBROSIO, *Condotta tipica, esercizio del mandato e abuso nel reato di favoreggiamento personale*
- Sez. V, 19 gennaio 2000, n. 283, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1529, con nota di BOCCHINO, *La dichiarazione dello stato di latitanza tra garanzie processuali e limiti di applicabilità*
- Sez. I, 10 gennaio 2000, n. 59, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1569
- Sez. IV, 22 dicembre 1999, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1843
- Sez. I, 9 dicembre 1999, n. 663, in *Cass. pen.*, 2001, p. 214
- Sez. VI, 11 ottobre 1999, n. 3217, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3368
- Sez. I, 12 luglio 1999, n. 4888, in *Cass. pen.*, 2000, con nota di SAVINO, *Le garanzie del latitante nel procedimento di intercettazione a suo carico*
- Sez. I, 6 luglio 1999, n. 4666, in *C.E.D. Cass.*, n. 214493

- Sez. IV, 27 aprile 1999, n. 7962, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2673
- Sez. V, 22 dicembre 1998, n. 9945, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2317, con nota di ZAPPULLA, *Difensore del latitante, difensore del contumace e impugnazione della sentenza*
- Sez. I, 1° giugno 1998, n. 3209, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 470, con nota di AVOLA FARACI, *Intercettazioni telefoniche per rintracciare un latitante*
- Sez. V, 18 dicembre 1997, n. 5807, in *C.E.D. Cass.*, n. 210752
- Sez. I, 30 maggio 1997, n. 3861, in *Giust. pen.*, 1998, p. 107
- Sez. VI, 14 maggio 1997, n. 7098, in *C.E.D. Cass.*, n. 208235
- Sez. V, 11 aprile 1996, n. 1571, in *Arch. n. proc. pen.*, 1997, p. 236
- Sez. I, 7 giugno 1995, n. 1623, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2745
- Sez. VI, 2 novembre 1994, n. 4162, in *C.E.D. Cass.*, n. 200905
- Sez. I, 24 ottobre 1994, n. 4701, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1203
- Sez. un., 5 ottobre 1994, n. 18, Battaglia, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1160
- Sez. I, 24 novembre 1993, n. 1315, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1555
- Sez. I, 11 novembre 1993, n. 4818, in *C.E.D. Cass.*, n. 195798
- Sez. V, 21 ottobre 1992, n. 11749, in *C.E.D. Cass.*, n. 192588
- Sez. VI, 23 luglio 1992, n. 2978, in *Giust. pen.*, 1992, p. 575
- Sez. I, 21 ottobre 1991, n. 3876, in *C.E.D. Cass.*, n. 188977
- Sez. un., 1° ottobre 1991, Alleruzzo ed altri, in *Cass. pen.*, 1992, p. 282, con nota di CARRERI, *La sospensione dei termini di custodia cautelare al vaglio delle Sezioni Unite. Verso una razionalizzazione dell'istituto*
- Sez. I, 8 maggio 1991, n. 2176, in *Cass. pen.*, 1992, p. 978
- Sez. I, 18 marzo 1991, n. 1318, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1806
- Sez. I, 6 marzo 1991, n. 1157, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1537
- Sez. un., 6 luglio 1990, n. 8, Scarpa, in *Cass. pen.*, 1990, p. 386
- Sez. VI, 15 maggio 1990, n. 15329, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1284
- Sez. I, 30 aprile 1990, n. 3691, in *Cass. pen.*, 1991, p. 941, con nota di GRAZIANO, *Nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto (art. 96, comma 3, c.p.p.) e imputato latitante*
- Sez. I, 6 aprile 1988, n. 1054, in *Cass. pen.*, 1989, p. 855
- Sez. VI, 7 gennaio 1988, in *Giust. pen.*, 1989, p. II, c. 294
- Sez. I, 17 novembre 1987, n. 5173, in *Cass. pen.*, 1989, p. 635
- Sez. II, 7 novembre 1985, in *Cass. pen.*, 1987, p. 275
- Sez. un., 6 ottobre 1979, n. 10622, Proietti, in *Cass. pen.*, 1980, p. 337
- Sez. I, 9 febbraio 1976, n. 219, in *Cass. pen.*, 1977, p. 427
- Sez. II, 15 ottobre 1975, n. 1125, in *Cass. pen.*, 1977, p. 202

- Sez. V, 25 ottobre 1972, n. 829, in *Cass. pen.*, 1973, p. 1560
- Sez. IV, 29 gennaio 1971, n. 285, in *C.E.D. Cass.*, n. 117764
- G. SPANGHER, *La pratica del processo penale*, vol. III, Cedam, 2014, p. 169
- C. TAORMINA, voce *Notificazioni (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Giuffrè, 1978, p. 675 ss.
- L. TESCAROLI, *Il ricorso alle intercettazioni nella ricerca dei latitanti*, in www.questionegiustizia.it, 2021
- G. TESSITORE, *La ricerca del latitante*, in AA. VV., *La nuova disciplina delle intercettazioni*, a cura di Maggio, Giappichelli, 2023, p. 474 ss.
- P. TONINI, *Sospensione del processo nei confronti dell'irreperibile ad un anno dalla riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 1039
- Trib. Milano, 19 novembre 1995, in *Dir. pen. proc.*, 1996 p. 82, con nota di ILLUMINATI, *Intercettazioni per la ricerca del latitante: quali garanzie?*
- A. TRINCI – V. VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato*, Giuffrè, 2015, p. 367 ss.
- D. TRIPICCIÓN, *Processo in assenza dell'imputato*, in AA. VV., *La riforma del sistema penale*, a cura di Bassi e Parodi, Giuffrè, 2022, p. 153 ss.
- G. UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, Giuffrè, 1984
- G. UBERTIS, voce *Giusto processo*, in *Enc. dir. (dir. proc. pen.)*, Annali, vol. II, t. 1, Giuffrè, 2008, p. 419 ss.
- G. UBERTIS, “*Truffa delle etichette*” nel processo penale: la “*contumacia*” è diventata “*assenza*”, in *Cass. pen.*, 2015, p. 931 ss.
- Voce *Infamia*, in www.treccani.it, 2003
- E. ZAPPALÀ, *Le misure cautelari*, in AA. VV., *Diritto processuale penale*, vol. I, a cura di Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, Giuffrè, 2011, p. 468
- C. ZAZA, *Le circostanze del reato*, vol. I, Cedam, 2002, p. 233
- G. ZICCONI, voce *Morte del reo*, in *Enc. dir.*, vol. XXVII, Giuffrè, 1977, p. 136 ss.